


V. 263.

AVV. AMBROGIO GIACOBONE

I DIRITTI
DELLA
DONNA SEDOTTA

APPUNTI
DI
LEGISLAZIONE PATRIA E STRANIERA
CIVILE E PENALE
CON RICHAMI
ALLA DOTTRINA, ALLA GIURISPRUDENZA
ALLE SCIENZE SOCIALI


« The dominion of lust is necessarily short-sighted, selfish, or cruel ».
D. ELIZ. BLACKWELL.
The moral Educat. in relat. to
sc.v.



Voll von Feinden ist die Welt.
Arglist hat auf allen Pfaden
Fromme Unschuld zu verraten,
Ihr betrüglich Netzigestellt.
SCHILLER.
Die Braut von Messina.

Défendre la femme contre l'homme et contre elle-même.
Lescouvé. *Hist. morale des femmes.*

VARZI
Tipografia De-Grandi.
1899



In modesto smagge

l'autore

Il dominio della lussuria rende di
necessità l'uomo improvvido, egotista
e crudele.

D. ELIZ. BLACKWELL.

*Educazione morale in relazione al
sesso.*

Pieno d'iniqui è il mondo
E per ogni sentiero occulte stanno
Le reti insidiose dell'innocenza!

SCHILLER.

La sposa di Mèstina.

Difendere la donna contro l'uomo e contro sè stessa.


LEGOUVÉ. - *Storia morale delle donne.*

PARTE PRIMA.

LEGISLAZIONE CIVILE

V. 263.

AVV. AMBROGIO GIACOBONE



I DIRITTI

DELLA

DONNA SEDOTTA

APPUNTI

DI

LEGISLAZIONE CIVILE E PENALE

PATRIA E STRANIERA

CON RICHIAMI

ALLA DOTTRINA ED ALLA GIURISPRUDENZA



VARZI

TIPOGRAFIA DE-GRANDI

1890

FIT 68189

—————
PROPRIETÀ LETTERARIA
—————

A GIUSTIFICAZIONE DELL' AUTORE

Ho letto, che « in altri paesi a coloro i quali si
« permettono anche semplicemente di corteggiare a
« lungo rispettabili signorine, facendo loro perdere un
« tempo prezioso e poi senza plausibile motivo, le ab-
« bandonino, vengono *inesorabilmente chiuse le porte*
« *delle famiglie sino a che non abbiano riparato alla*
« *prava ed ignobile azione*; e che in Inghilterra, paese
« eminentemente pratico, dietro ricorso della parte
« lesa, la legge stessa provvede, a che il colpevole in
« simili casi, *o tenga la fatta promessa, o paghi a ti-*
« *tolo di indennizzo, una forte somma* » (1).

In Italia, pur troppo, persino nei casi più gravi di abbandono dopo una vera seduzione, talora si discute fin anco sui diritti ad una indennità della parte lesa, e soventi ai colpevoli, quasi come a persone *di bello spirito* meglio si spalancano le porte di famiglie,

(1) V. il pregiato libro del Conte Alfonso Bergando « Sulle convenienze sociali e sugli usi dell'alta Società » — pag. 215-216 (*Ed. Dumolard, Milano*), ove loda le leggi e gli usi inglesi in tale materia, e ritiene, che i perfetti gentiluomini non solo non commetteranno mai di simili azioni affatto contrarie alle leggi della vera cavalleria, ma *stigmatizzeranno e bandiranno dalla loro società* quelli che se ne saranno resi contravventori ».

che pur sono e ritengono onorate. — Ed intanto alle povere tradite, che non muoiono di veleno o di crepacuore, resta per lo più l'onta, il danno ed il dileggio!

Mentre prego alla Patria mia costumi migliori, nella persuasione, che anche i Legislatori ed i Magistrati ponno sui costumi indirettamente influire, ho raccolto è pubblico questi poveri appunti.

Possano essi in qualche modo giovare alle innocenti vittime della leggerezza e della nequizie umana! Ecco il mio scopo. — Se nol raggiungerò, valgami almeno a giustificazione il sincero buon volere.

Varzi, 1 giugno 1890.

A. Giacobone.

NOZIONI GENERALI

Base delle indagini — Leggi positive — Principio fondamentale — Natura diversa dei diritti offesi e sanzione diversa — Sanzione civile e sanzione penale — Divisione consequenziale della materia in due parti.

1. L'indagine, se e quali *diritti* abbia la donna sedotta verso il seduttore, risolvesi essenzialmente nell'esame delle leggi *positive* attinenti ad una tale materia.

Niuno ignora invero, che la seduzione viene condannata quale *vizio* dalla Morale e quale *peccato* dalla Religione; ma non tutti gli atti colpiti dalla Morale o dalla Religione lo sono del pari dal *Diritto* positivo.

Talora invero il Legislatore non ha creduto opportuni speciali rimedii, (1) oppure limitossi ad accordarli soltanto per dati fatti, allorchè si sieno prodotti o svolti in certe particolari circostanze.

2. A conoscere adunque, se e quali diritti tutelino la donna sedotta, è necessario lo studio delle disposizioni giuridiche positive, ossia delle leggi positive in quanto direttamente od indirettamente contemplino la seduzione.

(1) ... *Lex non tam omisit, quam pro levibus contempsit, aut pro odiosis remedio indignos judicavit.* — Bacone Aphoris, 42.

3. Certamente, per un principio di giustizia e di utilità, il cittadino ha diritto di essere difeso non solo contro gli scellerati, ma anche contro gli scioperati (1). Ma, secondo i diversi diritti offesi, così diversa è, e deve naturalmente essere, la difesa.

4. Alcuni atti ledono soltanto i *diritti particolari* del cittadino, ed è sufficiente tutela l'*obbligo* della reintegrazione del diritto *particolare* offeso. Concernano interessi privati e generalmente interessi patrimoniali d'uno o più individui, cui si provvede colle regole ordinarie del diritto privato o civile.

Altri atti invece, e per la insufficienza di schermo nelle norme comuni della vita civile, e per la possibilità di ripetizione, mentre ledono il diritto dell'uno, intaccano altresì il diritto di *tutti* i cittadini alla sicurezza generale; onde non basta la reintegrazione del diritto *individuale* offeso; è necessaria inoltre una *repressione*, che sia di freno ai tristi e di conforto ai buoni. — Questi atti turbano non soltanto privati rapporti ma, altresì gli animi di tutti gli onesti cittadini, che devono perciò essere rassicurati.

5. Di qui due sanzioni: la *civile* e la *penale*.

Di qui pure una naturale divisione della materia in *due parti*; secondochè la *seduzione* si consideri quale un fatto lesivo di semplici *diritti particolari*, producente un *danno privato* (quasi-delitto-obbligazione civile), oppure quale un fatto lesivo altresì d'un *diritto generale*, di tutti i cittadini — producente un *danno sociale* (2). (Delitto). — Nel primo caso siamo nell'orbita delle *leggi civili*, nel secondo in quella delle *leggi penali*.

(1) V. Carrara - Programma - Parte Generale § 126.

(2) Danno chiamato anche *morale* o *mediato*, o *allarme sociale*. (V. Canonico. - Del reato e della pena - pag. 80 - Carrara op. cit. § 118. Riv. pen. del Prof. Lucchini, vol. XV - pag. 511 - nota).

PARTE PRIMA.

LEGISLAZIONE CIVILE

CAPO I.

Casi contemplabili



divisione della materia.

Sommario: Diritto civile. — Casi non direttamente in questa sede contemplati, perchè delittuosi. — Casi affatto non contemplabili, perchè improduttivi di diritti. — Pieno spontaneo consenso. — Traviate — Deflorate semplicemente. — Casi meritevoli di studio. — Donna libera, onesta, nel perfetto discernimento, che cede: o per promessa legale di matrimonio; — o per promessa senza formalità legali, ma seriamente fatta; — o per blandizie, lusinghe, altre promesse indipendenti da quelle del matrimonio. — Divisione ordinata della materia.

6. Per ora siamo nella sfera del *diritto civile*. — Questo equivale a dire, che in questa sede noi non ci occuperemo direttamente della fanciulla sedotta in quella tenera età in cui, per l'immaturo sviluppo fisico ed intellettuale, si presume la debolezza e l'inesperienza (1), nè della donna vittima di mezzi

(1) Come con bene appropriate espressioni dicono i penalisti tedeschi: « In der natürlichen *schutzlosigkeit* halbwüchsiger Mädchen, und « in der *mühelosen Leichtigkeit* ihrer Verführung » - Albert Friedrich Berner — Funfzehnte Auflage - (von Tauchnitz - Leipzig 1888) - pag. 456 — Neunter Titel - con cui si accenna alla naturale mancanza di difesa pel *mezzo sviluppo* - alla facilità senza fatica di sedurre V. anche Friedr. Oskar von Schwarze — Commentar zum strafgesetzbuche für das Deutsche Reich. Fünfte Auflage. (Leipzig. R. Reisland - 1884) § 179 e seg. pag. 523 - 530 — ed i tanti autori ivi citati.

coattivi, o fraudolenti, o tali per legge presunti, o ad essi equiparati, sì da sorgerne un reato.

Di questi fatti ci occuperemo soltanto indirettamente per gli effetti del risarcimento del danno — i quali, se pure abbiano per base un reato — rientrano nel campo del diritto civile.

7. Siamo ora nella sfera del *diritto civile*, ma con ciò pur sempre nella sfera del *diritto*. E con ciò equivale pure a dire, che nemmeno ci occuperemo della donna, la quale di *piena, spontanea volontà*, o perchè già *traviata* (a non confondersi colla semplicemente **deflorata**) (1) o per altre viste sue proprie indipendenti da qualsiasi colpa dell'uomo, gli si getta fra le braccia.

Qui non può sorgere alcun diritto per seduzione, pel semplice motivo che *seduzione* non esiste, nè in senso legale, nè tampoco in senso morale o materiale (2).

8. A nostro sommo avviso, presentansi invece quivi me-

(1) Dico non confondersi la *traviata* colla *deflorata*, giacchè, se in Italia, ch'io mi sappia, non sorse questione in proposito, la si discusse invece in Germania — V. Reichsgericht vom 10 — Mai 1882 Rechtspr. § 468. — Anche colà però si è ritenuto, che l'idea di onestà nel senso *morale-sessuale* non è la stessa cosa che la virginità fisica, -- potendo la deflorazione dipendere dal caso, da malattia, da reato di terza persona, senza che si possa dire la ragazza disonesta. — Già concisamente, ma, come sempre, in modo esattissimo aveva il Berner insegnato: Vorausgegangene Defloration schliesst die Unbescholtenheit des Mädchens nicht nothwendig aus. (Precorsa deflorazione non esclude necessariamente l'irreprensibilità della fanciulla). — Ed in nota, dopo aver suffragata la sua proposizione colla giurisprudenza dell'Impero, conchiude:

Nur eine *freiwillige* Beischlafs-vollziehung oder ein sonstiges, in der eigenen sittenlosen Gesinnung des Mädchens wurzelndes unzüchtiges Treiben wird in der Regel thatsächlich dazu angethan sein, die Annahme geschlechtlicher Bescholtenheit zu begründen. — Lehrbuch — cit.^a 15^a edizione — pag. 456 nota. Soltanto la spontanea esecuzione della copula od un contegno dipendente dai sentimenti traviati della fanciulla, può di regola costituire la disonestà nel senso legale.

(2) V. Gherardini Vocab. vol. 5 — e scrittori ivi citati — Segneri etc. e gli altri Lessici italiani. — Sedurre — Incitare al male con *finite* ragioni, che sia un bene, o che non sia un male. — Fantani — Vocab. Voce seduzione. Incitare al male con lusinghe, doni, allettamenti. Dicesi specialmente della donna eccitata a cedere alle voglie dell'uomo.

ritevoli di studio, i casi della donna, giunta all'età del pieno discernimento, nello stato normale di mente e di corpo, libera ed onesta, la quale nondimeno s'induce a cedere alle impudiche voglie d'un'uomo, perchè:

1.° O già stipulossi una *promessa nuziale* nelle forme legali; — oppure:


2.° Anche senza le forme legali, già intervenne una promessa di matrimonio a lei fatta seriamente, od in modo che tale ella dovesse ritenerla; — oppure:

3.° Perchè indotta da blandizie, lusinghe od altre promesse indipendenti da quelle di matrimonio.

9. Questi tre casi ponno anche concorrere unitamente e complicarsi altresì con altre svariate circostanze.

Essi però ci sembrano in certo qual modo casi *tipici*, od, almeno, a *distinguersi*, perchè ciascuno di essi dà luogo a soluzioni giuridiche, le quali si offrono a qualche *obbiezione speciale*; mentre sorgono invece delle obiezioni che sono *comuni* a diversi e talora fino a tutti i casi in genere di seduzione non essenzialmente delittuosa.

Epperò, pur tenendo conto delle svariate circostanze, che ad essi si riannodano, cominceremo a studiare distintamente tali *tre casi* in relazione ai diritti, che in linea civile, ne derivino ed alle *obbiezioni speciali*, che si affaccino. Di qui una prima e naturale suddivisione di questa parte in *tre sezioni*, cui poscia terrà dietro naturalmente l'**esame** delle **obbiezioni comuni a tutti** od a varii casi e quindi l'**analisi** della **dottrina** e **giurisprudenza**, tanto a favore, che contro le soluzioni da noi state accolte.



CAPO II.

SEZIONE PRIMA

Seduazione in seguito a promessa nuziale nelle forme legali.

Sommario: Promessa di matrimonio secondo il codice civile italiano — Nessun'obbligo legale di contrarlo, nè di eseguire penalità convenute — Diritto della parte non in colpa al rimborso delle *spese fatte* — Havvi anche il diritto nella donna sedotta al risarcimento dei danni? — Obbiezione desunta dagli art. 53-54 cod. civile — Richiami a legislazione ed a dottrina straniera — Posizione della questione nei giusti termini. — La base dell'azione di danno sta nel *fatto* della seduzione. — Gli art. 53-54 concernano invece elementi *contrattuali* — norme di diritto *singolare* — casi ben *diversi*. — Conseguenza e risposta riassuntiva alla mossa obbiezione.

10. Il codice civile italiano, relativamente alla promessa di matrimonio così dispone:

Art. 53. « La promessa scambievole di futuro matrimonio
« non produce obbligazione legale di contrarlo, nè di eseguire
« ciò che si fosse convenuto pel caso di non adempimento della
« medesima ».

Art. 54. « Se la promessa fu fatta per atto pubblico o per
« iscrizione privata da chi sia maggiore d'età, o dal minore
« autorizzato dalle persone, il concorso delle quali è necessario
« per la celebrazione del matrimonio, oppure consta dalle pub-
« blicazioni ordinate dall'uffiziale dello stato civile, il pro-
« mettente, che ricusi di eseguirla senza giusto motivo, è obbli-
« gato a risarcire l'altra parte delle *spese fatte* per causa del
« promesso matrimonio ».

« La domanda però non è più ammissibile dopo un un'anno dal giorno in cui la promessa dovè essere eseguita ».

La donna adunque, che senza sua colpa venga abbandonata dopo una tale promessa, se manca d'ogni azione per costringere il fedifrago al matrimonio, ha però, ancorchè non fosse stata sedotta, il diritto al rimborso delle *spese fatte per causa delle avvenute promesse*. Questo non è discutibile.

11. Ma, qualora la donna sia stata altresì sedotta, ha inoltre il diritto, in dette circostanze, al risarcimento *dei danni* — morali e materiali — a lei provenienti dalla seduzione?

Qui suole opporsi una speciale obbiezione desunta dal disposto dei citati articoli 53 e 54 del codice civile.

Posto che l'obbligo del risarcimento per l'ineseguita promessa, si riduce, in forza dei preindicati articoli del codice, espressamente alla rifusione delle *sole spese* fatte per causa del promesso matrimonio, e non hanno efficacia nemmeno le *pattuite* penalità, è impossibile, dicesi, senza urtare in tali disposizioni, aspirare con fondamento a rifacimenti di danni, per cui si verrebbe in sostanza ad ottenere ciò che in modo esplicito la legge ha escluso.

12. L'obbiezione, per quanto apparentemente seria, poggia però, a mio umile modo di vedere, sopra una base fuori di luogo.

Menomamente, invero, non si contesta, che, di fronte ai su mentovati articoli del codice, il risarcimento si limiti alle spese fatte per le nozze promesse. In Italia è così chiara la legge, che non è questione; (1) ed ormai anche in Francia, se, per difetto

(1) V. Ricci - Corso di diritto civile (Torino - Unione tipograf. ed. 1883 - vol. I, pag. 75) — Bianchi tomo II - n. 20 - 1ª edizione. — Cattaneo e Borda Comm. al Cod. civ. art. 53-54 - vol. I, pag. 100 (Ed. Camillo e Bertolero - Torino) — Mattei, Commento a tali art. pag. 126 (Ed. Naratovich - Venezia) — Borsari - Comm. a tali art. - vol. I, pag. 288 (Torino Un. tip. ed. 1871) — Buniva - Diritto delle persone - vol. I, pag. 138 (Torino 1871 - Ed. Amaldi) etc. etc.

di tassative disposizioni, si discusse sulla estensibilità dell'obbligo al ristoro dei danni emergenti e cessanti e se taluni si espressero per l'affermativa, (1) i più ritennero invece la negativa, a motivo che solo col matrimonio il consenso diventa perfetto ed efficace (2), e tale è pure, presso a poco, il concetto dominante nella legge austriaca nel tema però della semplice trasgressione della promessa nuziale (3).

Se non chè qui non si tratta punto di vedere, *se dalla in-
seguita promessa* di matrimonio derivi il danno, che *debba* risarcirsi; ma bensì, *se dalla seduzione*, consumata a mezzo di quella promessa, derivi il danno e *debba* risarcirsi. — Ora, se bene si consideri la *base dell'azione di danno*, non può riporsi nella *ineseguita promessa*, dacchè questa è soltanto un mezzo per giungere al *fatto dannoso*, alla *seduzione*; come la base d'una azione di danno, in caso di *furto*, non si potrebbe riporre nell'*uso della chiave falsa*; od, in caso d'omicidio, nell'*acquisto dell'arma insidiosa*, con cui si perpetrassero tali reati.

13. Per quanto *l'ineseguita* promessa possa influire *sulla seduzione*, costituiscono però sempre e l'una e l'altra elementi ben

(1) V. Toullier - vol. VI, n. 192 e 203. — Merlin - Répert V. Pena contrattuale § 2 n. 3 — Demolombe - Tomo II - Del matrimonio - n. 228-230.

(2) V. Maleville art. 172. — Duranton vol. II. n. 187 - vol. X. n. 320. — Aubry et Rau in Zachariae vol. X. n. 320. — Vazeille I. - 145 e seg. — Favard de Langlande — Répert, sez. II. n. 2. Voce oblig. e specificatamente nel Zachariae. tomo III. § 454 ed in nota n. 25 - gli autori e giudicati secondo le due opinioni.

(3) Il paragrafo 46 del Cod. civ. austriaco si riferisce bensì al danno, ma *effettivo*. « La parte, dal di cui canto non è nata veruna fondata « causa per recedere dalla promessa, ha salvo il diritto al risarcimento « del danno **effettivo**, che provasse essergliene derivato ». Così tale paragrafo. Si noti, che il cod. civ. austriaco contempla con particolare disposizione (§ 936) « la *convenzione di conchiudere in avvenire un contratto* » cui il § 46 costituirebbe una deroga. V. anche Guntramo Haemmerle - Comm. a tale Codice, vol. I, pag. 50 (Innsbruck, 1872 - Ed. della Libreria Accademica Vagneriana). Detto § 46 riflette però i soli casi di promessa matrimoniale ineseguita, perchè, nel caso di *seduzione*, il cod. civ. austriaco ha una disposizione esplicita al § 1328 - V. in fine di questo capo, sez. 3.^a

distinti, tanto è vero che quella potrebbe esistere senza di questa, e diversa ne è la natura, consistendo la *promessa* in una *relazione giuridica, contrattuale*, e la *seduzione*, invece, in una *condizione di cose* in un **fatto extra-contrattuale**.

Ora ci sembra da ciò logicamente discenderne, che dovendosi riporre la base dell'*azione di danno nel fatto della seduzione*, e non nella *promessa* poscia violatasi, si potrà e si dovrà benissimo discutere e vedere, (come sarà discusso e vedremo), se *tale fatto* possa giuridicamente essere *base a detta azione*; ma non si potrà mai escludere senz'altro *a priori* l'azione con un argomento ricavato dagli articoli 53 e 54 premenzionati, che punto non riflettono il *fatto* stesso, ma un rapporto d'indole radicalmente diversa.

14. Sotto altro aspetto, non si può scordare, che: « il principio di ragione costituente il gius comune si è, che qualsivoglia obbligazione relativa alla prestazione di un fatto, si risolve nell'obbligo a risarcire i danni nel caso d'inadempimento. — Parimenti le obbligazioni obbligano i contraenti, i quali sono tenuti a prestare le cose obbietto della stipulazione. Per ciò che concerne la promessa del matrimonio il *gius comune* non riceve applicazione, bensì la materia è regolata da un *gius singolare*, per la deroga che il Legislatore ravvisò utile nel grande interesse sociale della libertà di consenso nel matrimonio (1) ».

Se adunque tale promessa fa sottoposta a norme di diritto *singolare*, è certo, che le stesse norme non si ponno estendere a fatti distinti o di carattere diverso, come sarebbe il *fatto della seduzione*, giusta il noto canone d'ermeneutica legale, per cui

(1) Ricci - Op. cit. Vol. I, pag. 75 n. 58. - Conforme Buniva: (Op. cit. Vol I, pag. 138-139) per cui il rimborso delle sole spese è qualificato *parziale* applicazione del principio generale... della massima certissima di morale del Codice sanzionato, per la quale si deve risarcire il danno dato altrui per propria colpa.

il diritto *singolare* ... quod vero contra tenorem juris receptum est, non est producendum ad consequentias. — In his quæ contra rationem juris constituta sunt, non possumus sequi regulam juris. — Fr. 14, 15. D. De leg (1, 3).


15. D'altra parte il fidanzato infedele, che limitossi alla promessa di *future* nozze (1) ma recede allorquando non abbia ancora *sostanzialmente* delle nozze alcun atto delibato od esaurito, crea ben diversi rapporti del fidanzato, il quale col mezzo della promessa, se non la *parte* (a così dire) **sociale** e **giuridica** (consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio), ha però delle nozze, in fatto ed essenzialmente, la **parte materiale** (coniunctio maris et foeminae) anticipatamente attuata e consumata.

Quale differente quadro! — Colà *promessa* di futura unione legittima; quà *unione carnalmente compiuta*; — colà un semplice patto, che s'infrange; quà *un factum* quod infectum fieri nequit; — colà una fanciulla che piange; quà soventi anche una innocente creatura, cui la legge vieterà la ricerca del padre!

Tanta differenza in fatto, non potrebbe avere uguali conseguenze in diritto.

Eppertanto, riassumendo, ci sembra, che l'obbiezione attinta agli articoli 53, 54 del codice civile, dedotta cioè da norme eminentemente di diritto *singolare*, le quali concernano relazioni *contrattuali* e casi diversi dal **fatto della seduzione**, non osti, di per sè, all'azione dei danni in base ad un tale *fatto* proposta.

(1) Mentio et repromissio *futurarum* nuptiarum. Ulp Leg. 1. D De spons. (23-1).



SEZIONE SECONDA

Seduzione in seguito a seria promessa di matrimonio, ma non fatta nelle forme legali.

Sommario: Legge scettica e prosaica in questa materia — Obbiezione, che ne deriva: nessuna influenza può esercitare una promessa sulla cui inefficacia già la donna è premonita. Distinzione a farsi. — Non chiedesi l'esecuzione della promessa, ma l'indennità per danno dipendente da seduzione. — Se, per legge, dalla promessa non sorge alcun vincolo legale, non è però escluso un risarcimento del danno dipendente dalla seduzione — Azioni diverse per *la base*, per *lo scopo*, per *la ragion di decidere*. — Principio giuridico ad applicarsi pure diverso. — Questione d'apprezzamento. — Indagine sulla efficacia della promessa a vincere le riluttanze della donna.

16. La legge, scettica e prosaica in questa materia, non dà valore giuridico a lettere, promesse, proteste, giuramenti d'amore, che detta soventi il consueto repertorio galante. — Richiede l'atto pubblico, o la scrittura privata, o l'ordine delle pubblicazioni da parte dell'Ufficiale dello Stato civile. (1) — Ed anche quando ed atto pubblico, e privata scrittura ed ordine di pubblicazioni intervennero, nessuno può obbligare lo sposo renuente al matrimonio. E questo fu un principio anche dalle antiche le-

(1) V. Borsari - op. cit. vol. I, pag. 285. — Cattaneo e Borda op. cit. vol. I, art. 54.

gislaZIONI sempre stato accolto. Il diritto romano anzi proclamò persino essere disonesto il costringere colle pene al matrimonio (1) e lo stesso diritto canonico limitavasi a comminare censure, di cui andava via via rilassando il primitivo rigore, sì da assolversi dopo un anno il colpevole dell'ineseguita promessa (2).

17. Di qui consegue, che alla donna la quale reclami una indennità per patita seduzione, in seguito a promessa di matrimonio ancorchè seriamente fattale, ma non in forma legale, generalmente opponesi la seguente obiezione:

Giacchè nessuno può ignorare, e quindi neppure la donna, (perocchè l'antica e vigente legislazione sempre lo ha stabilito), che la stessa promessa in forma legale non vale mai, in caso di mutata volontà nello sposo, a produrre l'effetto di costringerlo al matrimonio, la donna è già premonita, che qualunque promessa non potrà giammai dare luogo ad un vincolo *legale a tale scopo*; onde, per quanto seriamente a lei fattasi una tale promessa non potrà ritenersi mai una causa efficiente e determinante della seduzione.

18. In apparenza anche questa obiezione ha carattere di gravità.

Se la stessa promessa con tutte le formalità volute dalla

(1) « *Inhonestum visum est vinculo poenae matrimonia obstringi* » Leg. 134 D: De verb. obbl. Leg. 5 de spons. — Ciò che potevasi ottenere, nell'antico diritto romano, come attesta Aulio Gellio, era la condanna all'*id quod interest*; (Notti attiche lib. IV - capo IV) e nel diritto romano più recente la restituzione o quadruplicazione delle caparre. — L. 6 Cod. Theod. ed ivi Gothofred. V. anche L. 15 e 16 Cod. De don. ante nuptias ... quod ab eo donatum fuerit, nec repetatur traditum, et si quid apud donatorem resedit, *ad sponsam et heredes ejus, summotis ambagibus transferatur*. V. Marezoll. Inst. di diritto romano - Leipsig. 4 ediz. § 163 e note.

(2) Conc. Trento - Sacra Congregaz. - sess. XXIV, capo I, e sess. XXIII, capo 3. — Sanchez. De spons. Deput. 28 n. 2. — Pirhing lib. IV, decret. t. 1. — Berardi tom. 3 Deis. 2 capo 3; — Nultz n. 1279 — Gonzales - Comm. al Cap. 10 De spons. — Pateri - Diritto Canonico - tit. 5, pag. 264 e seg.

legge non porge altro diritto che ad una lieve rifusione di spese, che si dovrà dire d'una promessa, nemmeno rivestita delle forme dalla legge richieste?

Sta vero. Per sè tale promessa non può produrre maggiori effetti.

Se non chè, ove superficialmente non si consideri il punto di questione, tosto apparirà, (come nel caso contemplato nella precedente sezione), che non è il risarcimento del danno per la mancata esecuzione della promessa quello dalla donna reclamato, ma quello del danno proveniente dal fatto della seduzione, a mezzo della promessa, perpetrato.

19. La donna sedotta sapeva e sa benissimo, che *ad factum nemo compelli potest*, e non agisce menomamente per forzare il fedifrago fidanzato alle nozze da cui egli rifugge. Ella non chiede l'adempimento della promessa. Limitasi invece a chiedere il risarcimento del danno derivato dalla seduzione, cui fu colla promessa trascinata. Ella sapeva, che la promessa non aveva valore legale, agli effetti del costringimento al matrimonio, ma non poteva sapere, (perchè la legge nol dice), che anche il fatto della seduzione, indipendente da colpa di lei, ove le cagionasse dei danni, non darebbe luogo a risarcimento. Noi vedremo anzi, a suo tempo, il contrario. Ma intanto è certo, che dalla massima, per quanto notoria, che la legge non concede azione, qualunque sia la promessa, all'effetto di costringere al matrimonio, non deve per sè conseguire, che resti vietata altresì un'azione, non a compellere al matrimonio, ma al rifacimento di danni; non dipendente dalla sola inesecuzione di promessa, ma dal fatto della seduzione.

Delle due azioni diverso è il punto di partenza (per quella la promessa; — per questa la posteriore seduzione); diversa la meta (per quella, l'effettuazione delle nozze; — per questa la rifusione di danni): diversa la ratio decidendi (per quella, il rispetto alla spontaneità del consenso matrimoniale; — per questa

il precetto: *neminem loede*). — Ora in tanta diversità di *base*, di *scopo* e di *ragione del decidere* per le due azioni è impossibile ritenere, che sia applicabile lo stesso principio.

20. La vera questione sta nell'indagare se la promessa, per quanto non rivestita di formalità legali, possa essere stata fatta in guisa da influire egualmente e siffattamente sovra la donna, da indurla, in un dato momento, quantunque pudica e riservata, a cedere alle voglie dell'uomo. Intanto è risaputo l'antico adagio: *promissio boni viri est obligatio*. Ora bisognerà bensì considerare la posizione sociale, le condizioni speciali, le relazioni reciproche del promittente e della sedotta: tenere il debito conto di tutto; ponderare ogni circostanza; ma quando appaia che *seria* doveva ragionevolmente reputarsi dalla donna la promessa, e che questa abbia valso a disarmarla di quei ritegni, che la natura ed il dovere aveva dati, come potrà, in tali casi, senz'altro sorvolarsi (agli *effetti* del risarcimento del danno), sulle conseguenze pur reali ed evidenti d'una tale promessa, solo perchè non fatta avanti ad un Sindaco o ad un Notaio, o non vergata freddamente sovra carta da bollo? Sarà questione di apprezzamento. Ma, allora quando una promessa ebbe l'efficacia di vincere le oneste riluttanze di una donna e di ciò si abbia fondata persuasione, non può disconoscersi, come verrà anche meglio dimostrato, sotto altro aspetto, più avanti, che *colpa*, e nel senso giuridico c'è stata in chi usò d'un tale mezzo e che debba quindi il danno da lui recato risarcirsi (1).

(1) Quantunque di proposito ci riserbiamo di addurre ordinatamente in seguito la giurisprudenza in capitoli distinti, fin d'ora, trattandosi di sentenza penale (di cui solo nella seconda parte dovremmo fare menzione) accenniamo alla sentenza 25 gennaio 1888 della Corte suprema di Roma, in causa Carboni, colla quale fu persino sancito, che ove la promessa abbia avuta detta efficacia di vincere le riluttanze d'una onesta fanciulla, qualunque sia il suo *valore obbligatorio* (trattavasi di un *minorenne*) costituiva fin anco quel *fatto*, che pel precedente codice sardo era un vero reato di seduzione. V. Legge 1888 vol. I, pag. 458 e nota. — Riv. pen XXVII, 533-534 e nota.

SEZIONE TERZA

Seduzione per mezzi indipendenti da promesse di matrimonio.

Sommario · Diversi mezzi di seduzione indipendenti dalle promesse di matrimonio. — In molti casi *non fonte* di diritti. — Precetto nè generale, nè assoluto. — Necessità dello studio particolare d'ogni fattispecie. — Esempi. — Seduzione con tali mezzi di oneste operaie — maestre — domestiche. — Anche senza la promessa di matrimonio c'è ivi *colpa civile* nel seduttore. — Legislazione austriaca speciale — Legislazione italiana e francese. — Richiami alle altre leggi degli Stati Europei e delle Americhe. — Obbiezione desunta dalla natura dei mezzi usati. — Perde ogni valore, riducendosi la vera questione a vedere se c'è colpa in *senso giuridico*. — Esiste *lesione* d'un *diritto* della donna — esercizio di un *non diritto* nell'uomo. — Risulta da un complesso di disposizioni delle nostre leggi. — Ladro dell'oro — Ladro dell'onore. Confronto di Shakspeare. — C'è colpa civile e danno. — Diritto quindi a risarcimento.

21. Talora la seduzione si può raggiungere anche senza promesse di matrimonio.

Blandizie, lusinghe, profferte d'amore, allettamenti, doni, sono mezzi, che soventi valgono all'abbominevole scopo.

In tali casi però, suolsi generalmente concludere: « Non è « *seduzione* di cui debba il Legislatore occuparsi: non può essere « *fonte di diritti* ».

« Simili spedienti sono troppo volgari, soliti, conosciuti. — « Una ragazza, che non abbia perduto affatto il sentimento del « *dovere* e dell'*onore* è sempre in grado di resistere ad essi. — « Se cede, l'ha voluto, ed, in ogni supposto, sarebbe ingiusto ac-

« cordarle un diritto od indennità, quasi prezzo d'una debolezza, « che per essere *eccessiva*, sarebbe sempre *una colpa* ».

Che in molti casi siffatta argomentazione sia logica e fondata, non può dissimularsi, come quando, o la donna è *già corrotta*, od ha precedenti, che l'*ammaestrarono* su *tali arti di seduzione*, od il contegno da lei tenuto sia stato d'*eccitamento* all'uomo.

22. Sarebbe *errore* tuttavia erigere la regola a *precello generale ed assoluto*.

Anche senza una promessa di matrimonio, ponno invero presentarsi fattispecie, ove sussiste *vera colpa* nell'uomo, o colpa *così prevalente* da nascerne nella vittima un'indiscutibile *diritto* al risarcimento dei danni patiti.

Ogni caso deve essere particolarmente considerato in tutte le sue circostanze iniziali e concomitanti.

23. Vedi, ad esempio, quella giovane dallo sguardo melanconico, dall'incenso grave e modesto? — Ha il padre cadente; la madre inferma, i fratelli, le sorelle in tenera età. — Essa ormai coll'assiduo lavoro sostiene la povera famigliuola! — La padrona del fondaco, cui attende, loda la irreprensibile condotta della ragazza. — Non uomo al mondo si arrischiò di rivolgerle indecenti proposte. Ne vagheggiò l'idea il padrone di casa attratto dalle incantevoli bellezze della inquilina; ma quella serietà di modi rispecchiando l'illibatezza dell'animo, gli aveva imposto il rispetto.

Una sera, un grido disperato si ripercuote dall'umile soffitta ove essa abita. « È morta, è morta mia madre! » In quei luttuosi momenti accorre, sotto il manto di vera o mentita pietà, anche il padrone di casa. — Allora è una sola parola di conforto... all'indomani un accento di compassione, che scende al cuore della ragazza... poscia un soccorso, nelle forme anche le più delicate, al vecchio genitore, ai fratellini... — Quella giovane è onesta: è guardinga... ma può chiudere la porta in faccia a chi tanto le benefica i suoi cari?

Quanta dimostrazione d'affetto!... Egli le parla della fami-

glia... partecipa ai dolori, alle sofferenze di essa... la conforta a sperare... e quella giovane intemerata sente un vincolo di gratitudine, di riconoscenza verso quell'uomo... s'accorge... quasi d'amarlo. — Riflette... se ne atterrisce. — Nelle ore di raccoglimento, sola, nella sua cameretta, invoca l'immagine della madre, i ricordi della Religione, prega, fa voti... Lo supplicherà a non più parlarle... Ma lo rivede e le batte il cuore. — Vuole licenziarlo... impallidisce... le si tronca la favella sulle labbra. — D'altra parte, ella pensa, che male ho fatto finora? Continueremo in tale modo. — Ma, ohimè!... Oggi una stretta di mano... domani una carezza... un bacio... — È sola con lui... Accenti infuocati di amore... parole di eterna felicità... caldi, ripetuti amplessi... — Essa lotta... resiste... ma è ansante... infiammata... convulsa... — Ed egli la divora cogli occhi, col desiderio... la ricopre di baci... la ricolma di tenere, affascinanti carezze... la stringe fortemente al seno... e quando spossata... quasi ebbra... tremante... fuori di sé la povera infelice s'è abbandonata al demone tentatore... Oh! *È di essa la colpa?* Ed allorchè, un giorno, confusa avvilita, resa madre, fra l'onta ed i disinganni chiederà a quell'uomo almeno una indennità per l'onore rapitole, per la pace involatale, per i dolori fisici e morali procuratile, potrà forse egli rispondere: « *Ti ho mai promesso di sposarti?* » — Sarà dunque sufficiente una tale risposta ad esonerarlo da ogni obbligo?

24. Parimenti, sai chi sia, quell'altra severa e modesta figura che passa? — È la maestra del villaggio.

Nelle scuole elementari, allieva ancora, aveva dimostrato ingegno aperto e per la condotta esemplare e per la diligenza nello studio aveva sempre raccolto il primo premio. — « Non bisogna perdere tanto tesoro d'intelligenza e di buon volere » disse il Regio Ispettore; e fu indirizzata alle scuole Magistrali, ove guadagnossi un posto gratuito, e d'onde uscì con una splendida patente. — Al primo concorso, che le si affacciò, nominata maestra in un piccolo comune, ha tostò riscosso gli encomii delle

Autorità scolastiche. . . e fu dichiarata dal Ministero *benemerita dell'istruzione e dell'educazione popolare*.

Ma, o il Delegato . . . , od il Sovra-Intendente scolastico . . . , od il Sindaco . . . , od anche lo stesso Segretario Comunale (che talora in quei comunelli è *tutto*) . . . , od un figlio di essi . . . è colpito, anzichè dalle doti intellettuali e morali, dalle leggiadre forme piuttosto della simpatica *maestrina*.

Le visite alla scuola da parte di quel Rappresentante municipale si notano più frequenti. — Oggi porta agli astri il metodo didattico e più ancora la *grazia* di lei, che lo mette in pratica . . . domani ammira colla bella calligrafia, la *candida mano* di lei, che la traccia. — La maestrina raddoppia di zelo e di studio: Ma egli comincia talvolta ad intrattenerla, finita la lezione, od a farsi un dovere di accompagnarla. — Tenta qualche frase meno misurata . . . ma non trova eco in quell'anima incontaminata.

Certe turpitudini hanno bisogno delle tenebre! — Suggestisce allora (pel bene, s'intende, dell'istruzione) la necessità della scuola serale, che il Consiglio tosto ordina all'ottima insegnante, con affidamento d'un compenso, che, Dio sa quando ed in quale misura sarà assegnato! — Ed egli anche a quella scuola è sollecito ad intervenire . . . alla fine delle lezioni . . . per la sua alta vigilanza! — Il contegno della maestra, pur non di meno, è sempre serio, correttissimo. — Ma quel signore, ora per recarle, ora per avere un registro, un libro, una cartella è sempre là . . . anche nell'abitazione della povera maestra . . . (che spesso è la scuola stessa, od una stanza annessa) . . . e si ferma a lungo . . . È il Rappresentante del Comune! . . . Nè, fra quelle rozze persone, spiace alla colta ed ingenua fanciulla, il conversare con chi ha studiato.

Ma a poco a poco egli dalla discussione sull'alfabeto per i bambini trascorre all'alfabeto degli amanti; dal primo libro di letture al primo libro d'amore. Essa diventa rossa ed abbassa gli occhi alla galante dichiarazione . . . ed allora egli spiega la prospettiva del *lauto sussidio*, cui ella sospira per sè e per i

bisognosi parenti. Egli torna alle moine troppo arditamente. Ella si turba, s'agguerrisce, le respinge, lo richiama euergicamente al dovere, lo mette fors'anche alla porta... Ed allora l'Autorità si fa rigorosamente sentire. All'indomani il metodo è sbagliato, la calligrafia disordinata... quindi gli avvertimenti... le finzioni di parlarle per tutto il bene di lei... le larvate espressioni di affetto profondo... irresistibile... a scusa della soverchia audacia... — Intanto, sola, lontana da persone sinceramente amiche... e dai congiunti, ella non vede che lui, non parla che con lui, che le si atteggia a padre, a tutore, a fratello. E la giovane maestra, che, per quanto onesta, sente scorrere il sangue nelle vene, alle proteste, ch'egli non può stare senza di lei, non suppone un vile tradimento, non vede la maschera che quell'uomo ha sul viso, non iscorge la pania in cui sta per cadere. — Ed ai languidi sguardi che le rivolge, essa risponde con un sorriso...; alle roselline d'autunno che le offre, contracambia i fiorellini con tanta cura dipinti; ... al bigliettino profumato, all'elegante ricordo, corrisponde col mazzolino di viole che le piccole alunne hanno raccolte, con un lavoruccio di trapunto, su cui essa ha logorato gli occhi! — Oh! ma non più avanti! Ella sente d'essere onesta. Ella sarà forte ad ogni incentivo.

... In paese però si elevano già i sospetti... in paese si mormora... (1) e dei sospetti stessi, delle mormorazioni, che la cruciano, si fa invece un'arma quel signore!... « Tant'è; lo « sanno tutti che ci vogliamo bene... Eppoi? Mentisco io? E « perchè dovrei farlo? — Sei bella! Sei buona! Sei saggia! — « Sei il mio sogno, la mia vita. Non mi ami tu forse? » E dalla frase d'amore... ai tronchi sospiri... dagli accenti melodiosi e confusi... alla carezza... al bacio... alle strette incomposte... agli istanti fatali... è facile... sdruciolevole la china... — Sia pur forte la povera ragazza... Lotti, lotti, con sè, con lui...

(1) Chi può scordare il caso miserando della Italia Donati — martire incontaminata della non allora creduta sua onestà? — E quando verranno specialmente per i piccoli comuni, i reclamati provvedimenti?

Non è più in tempo, chè a quel soffio continuo, appassionato avvampano ad un tratto le fiamme, e mentre ancora non se ne è accorta, ne è tutta e per sempre travolta! — E quando, quasi inconscia di sè, vinta, abbattuta, cercherà risollevarsi e vedrà sfrondata nel fango la verginale corona, che con tanta cura voleva serbare immacolata, di chi *la colpa*? E varrà dunque, che egli risponda: « Non t'ho mai promesso di sposarti? »

25. E quella bruna, avvenente giovinotta, purà come l'aria dell'alto Apennino, da cui è discesa, tanto apprezzata come il modello delle *domestiche*, ove se n'è ita?

I vecchi genitori venivano una volta all'anno a trovarla, e benedicevano alla famiglia signorile in cui era collocata. Ogni riguardo le si usava, ed ella corrispondeva con un servizio inappuntabile non solo per la fedeltà ed attività, ma anche pel morigeratissimo contegno.

Un laborioso operaio le aveva posto sopra gli occhi, e chiedeva di farla sua in faccia a Dio ed alla Legge. — Ella timorata e prudente, riserbavasi, prima di dargli confidenza, di sentire il consiglio dei lontani parenti. Quasi improvvisamente è scomparsa! Ove n'è andata?...

Da una porticina, in una strada secondaria d'una città di Provincia, ovè abita una Levatrice, che tiene pensioni a modico prezzo, esce pallida, vergognosa, sparuta, con un piccolo involto sotto il braccio una donna, di cui bene non comprendi l'età. — È lei! Ma è invecchiata di dieci anni!...

Che ti accadde, sventurata creatura? Narrami la tua storia. — A che scopo? La si può ideare... narrarla non mai! Non sarebbe forse creduta. — Chi c'era infatti allorquando s'introduceva furtivamente nella sua cameretta il libidinoso padrone intimidendola fors'anche, fra il sonno e la veglia, colla prospettiva d'uno scandalo maggiore, se gridasse, od... allorquando colle blandizie, colle lusinghe, con ogni arte ed eccitamento la sospinse al mal passo?

Eppure ingenua ed illibata sognava un candido e tranquillo

avvenire. — Ed eccola disonorata e sul lastrico. — Il padrone, a salvare la sua fama *onorata*, a distogliere le voci sinistre, che avrebbero potuto prendere peso da una lauta elargizione, l'ha messa alla porta con una somma meschina!... Ed a lui, poscia-
chè ella si rivolgesse pel risarcimento dei tanti danni, potrebbe dunque bastare il rispondere: « Non t'ho promesso di sposarti
« — Il risarcimento, domandalo al giovane operaio, chè, (non
« t'ha tocca) ma promise farti sua? »

In questi casi, che ho citato, e che non sono già il parto della fantasia, ma hanno, pur troppo, un fondamento di realtà (1) ed in altri consimili e possibilissimi casi, riusciranno adunque, a scarico d'ogni responsabilità civile, attendibili e sufficienti le eccezioni che *non si emisero promesse di matrimonio?*

Non lo crediamo e ne daremo le più ampie dimostrazioni, tenendo fermo intanto il principio, che ogni caso deve sempre essere particolarmente osservato in tutte le sue fasi per un pieno ed adeguato apprezzamento.

26. Nel codice civile austriaco è contemplato, fuori dei casi di seduzione delittuosa, anche il caso « di chi seduce una donna « e con essa procrea un figlio »; e fu statuito, che il seduttore « **deve** sostenere le spese del parto e del puerperio e gli altri « obblighi di padre ». (2) — In quella legislazione, si distingue il caso di seduzione *semplice*, che dà luogo ad un risarcimento civile, più limitato, da *quelli* di seduzione mediante *promessa di matrimonio*, per cui è dovuto un pieno risarcimento, sia pel

(1) Potrei citare nomi e cognomi. — Ma per non individualizzare, riferirò nei susseguenti capitoli, in cui riporterò la giurisprudenza, in cumulo le diverse fattispecie colle massime giuridiche sancite. Casi analoghi però si ponno vedere accennati nel Dalloz (1862 - 2, 129). — V. anche Laurent - Principes de droit civil - vol. IV - tit. VII - cap V, n. 90. — M. Chatagnier - De l'infanticide dans ses rapports avec la loi, la morale, la médecine legale et les mesures administratives - (Paris - 1855) e la lodatissima opera già citata « La Infanticida » dell' Illustre Procuratore del Re Cav. Avv. Lino Ferriani - pag. 49 e seguenti — come pure altri autori ivi indicati.

(2) § 1328 cod. civ. austriaco. — V. anche le, forse fin troppo, particolareggiate distinzioni in tema di risarcimento di danno ai § 1294 e seg. del detto codice.

perduto guadagno, sia per i dolori sofferti, che per l'offesa all'onore, e v'ha contravvenzione talora o delitto, secondo le diverse circostanze. — Solo poi la *semplice insinuazione* alla copula, *senza seduzione*, esonera da ogni responsabilità, ricadendone il carico alla donna, che non fu esente di colpa (1).

27. La legislazione civile *italiana*, come pure quella *francese*, non hanno una disposizione *specificca*.

Il codice civile italiano ha però l'articolo 1151, il cui disposto, identico a quello dell'articolo 1382 cod. civ. francese, suona testualmente così: « *Qualunque fallo dell'uomo, che arreca danno* » ad altri obbliga quello per *colpa* del quale è avvenuto, a *risarcire il danno* » (2).

(1) V. Commento al codice civile austriaco di Giorgio Nestor - Consigliere d'Appello - Volume 3° pag. 460 - (Innsbruck, Ed. Lib. acad. wagneriana - 1878) - V. anche § 506 del cod. pen. austriaco attuale - ed il § 231 del cod. pen. austriaco anteriore dell'anno 1803. = La Corte Suprema di Vienna con decisione 21 giugno 1854, n. 6261, sancì tale obbligo di completo risarcimento, ma nel caso di *promessa di matrimonio* - e di ciò ci occuperemo più diffusamente riportando la giurisprudenza.

(2) Art. 1382 cod. civ. franc. - Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. - È un principio ormai stato sancito più o meno espressamente in quasi tutte le leggi positive. - V. cod. feder. svizzero - Delle obbligaz. (1 genn. 1883) art. 50. = Cod. civ. sassone art. 773. = Cod. prussiano - allg. Landrect - I - tit. 6 § 10 - ed implicito nelle disposizioni del codice penale spagnolo (1870 - art. 18-19 e seg.) ed alla Partida VII, tit. 16, l. 6 - e nel codice musulmano del Khalil (Z. Malekita - traduz. Seignette 1878) V. pure Cod. civ. della Repubb. argentina (1883) - art. 1077-1109; = Cod. civ. dell'Uruguay - art. 1280; = Cod. civ. Messicano (1871) art. 1574-2°; - Cod. civ. del Chili - art. 2314; - Cod. civ. della Guatimala - art. 2276; - Cod. civ. di Haiti - art. 1168-1169; - Cod. civ. boliviano - art. 1341-1342; - Cod. civ. della Luigiana - art. 2294-2295. = V. pure per le leggi spagnole il Dictionario razonado de jurisprudencia y legislacion - Escriche - Paris 1851 - ed anche El cód. civ. español - Herrero - pag. 588 - e per le leggi inglesi Swet A Dictionary of English Laws - V.º *tort*; = Per le leggi degli Stati Uniti d'America - Bouvier, A Law Dictionary adapted to the Constitutions and Laws of the Unit. Staats of America - V.º *tort*; = V. pure Breom's - Comment. on the common law - pag. 651-652 - ed altri. = V. pure E. Leher - Droit civil russe. = Il cod. austriaco, oltre la disposizione speciale già riferita (§ 1328), ha esso pure sancito, come si notò, sebbene con soverchii sminuzzamenti, il principio generale al § 1294, sul quale paragrafo può anche consultarsi Rhiel, Das allgemeine fürgerl. Gesetzb.

Ora, una tale disposizione offre una *base giuridica* sufficiente alla condanna ai risarcimenti dei danni cagionati, *in dati casi*, anche per seduzione consumata senza *la promessa* di matrimonio. — In *dati casi*, dicemmo, cioè, quando havvi *colpa* da parte dell'uomo.

E qui la discussione sorge appunto subito viva e complicata nel vedere, *se e quando* esista *vera colpa* nel senso *civile*.

Da alcuni se ne contesta recisamente la possibilità, opponendosi, che può nascere *moralmente* un'obbligo da siffatte seduzioni, ma *legalmente* non mai, tanto perchè si tratta dei *soliti mezzi usati* e *troppo conosciuti*, quanto perchè *non si lede alcun* diritto.

L'osservazione relativa alla natura di tali mezzi, (pur troppo, ormai soverchiamente invasi nella nostra società), ci sembra che guari non debba tuttavia influire in certe fattispecie e neppure in linea generale, di fronte tanto più all'ampia espressione della legge « *qualunque fallo* dell'uomo etc. » Non può essere infatti logico, qualora *per colpa* dell'uomo fosse dovuta, una rifusione di danni il negarla solo, perchè il mezzo con cui il danno irrogossi era troppo usato, notorio, volgare. — Posto che la seduzione, anche pei soli mezzi così fatti, siasi raggiunta *per colpa* dell'uomo, l'obbiezione dipendente dall'indole dei mezzi, perde ogni valore, od almeno si risolve sempre nell'altra indagine, se ci sia stata *colpa* nell'uomo.

28. La sostanziale e forte ragione del contendere sta quindi *invece ed eminentemente* in ciò: Se proprio una *colpa*, nel senso *civile e giuridico*, e non soltanto nel senso *etico, morale*, sussista in chi, mediante tali mezzi, compie una seduzione.

Questo formerà il tema speciale d'una sezione del capitolo susseguente, involvendo una eccezione opponibile in diversi casi di seduzioni.

Se non chè fin d'ora ci affrettiamo ad accennare, che **lesione d'un diritto**, ove bene si consideri (allorquando trat-

tisi di donna d'*onesti precedenti* e d'irreprensibile condotta), *non può* essenzialmente, *disconoscersi*.

E valga il vero:

Forse ch  alla donna onesta potr  negarsi il *diritto* di non essere da chicchesia, n  direttamente, n  indirettamente, cogli spedienti su mentovati, sospinta ad atti *lesivi* della propria pudicitia, del proprio onore, e che tanto la danneggiano moralmente e materialmente?

Forse ch , a sua volta ha l'uomo il *diritto* di attentare, sia pure soltanto con tali mezzi indiretti, al pudore, alla onorabilit , a quanto ha di pi  sacro la donna?

Forse ch  non traspira da un complesso di svariate disposizioni della legge positiva il su indicato *diritto* nella donna, e tale *non diritto* nell'uomo?

La legge, che da una parte nel solo marito riconosce la legittima facolt  di unirsi alla donna da lui impalmata, (articoli 130-131 cod. civ.) la legge, che, d'altra parte, colpisce persino penalmente, quale ladro, chi sottrae alla donna un vano gingillo, la legge che commina la detenzione a chi con un *motto*, una *parola* sola le intacchi la riputazione, e gli infligge una multa, se le deturpi un qualunque oggetto materiale (cod. pen. art. 402, 430 e 395), non potrebbe, senza cadere nell'assurdo, ritenere, che a sua volta sia invece lecito con mezzi indiretti, cogli spedienti su mentovati, il ridurre al punto la donna, da poterla spogliare di quanto ha di pi  prezioso; deturparla in quanto ha di pi  sacro ed avvelenarle per sempre l'esistenza.

Il ladro tenta arricchirsi; al seduttore la vittima pu  dire col poeta-filosofo:

.....
« Mi rubi ci  che non ti arricchisce
« e fai me povera davvero. . . . » (1)

(1) Robs me of that which not enriches him,
And makes me poor indeed

La disposizione sarà implicita, ma esiste nella legge. La lesione d'un diritto è intuitiva.

... Jure suo non usus est... fecit quod facere jus non habebat. (1) — La colpa emerge in tutto il suo carattere giuridico. — Il risarcimento del danno ne è una logica e legittima conseguenza.

(1) Parafrasando le L. L. 55-151 ff. De reg. juris — che costituiscono un'antico, ma eterno canone giuridico in tale materia.


Ho trattato il punto di questione sotto l'aspetto *legale*, ma non posso trattenermi da un cenno anche sotto l'aspetto *morale*; nè meglio saprei farlo, che stralciando il seguente brano dall'aureo libro « La Infanticida » del Cav. Avv. Lino Ferriani, elegante ed erudito scrittore quanto emerito e distintissimo *Magistrato*: « ... Donde esce costui? « (Il seduttore). — In generale dalla classe, che per essere la più ricca « è pur anco la più viziata, e perchè *dans un certain monde, on ne s'approche de la femme ordinaire qu'avec des appétits physiques, impatientes de pature.* (Chatagnier, De l'infanticide, pag. 187). L'uomo « ricco, elegante, istruito, di questo « *certain monde* » può egli unire « alla sua vita quella di una popolana incolta, dai modi ruvidi, dal linguaggio triviale? No, tra loro c'è un'abisso; ora perchè si deve colmare quest'abisso coll'infamia, colla corruzione, per commettere una « grande immoralità? — *Se il matrimonio non è possibile, non deve neppure esser possibile la seduzione, il disonore, il vile abbandono, ma ahimè! in quel mondo »*

« Là dove i cuor son fatti sì malvagi »

(DANTE, *Purg. C. XIV*)

« ogni concetto morale è svitato, ogni legge di dovere interpretata a proprio vantaggio e si mercanteggia l'onore di una fanciulla povera come la cosa più comune che esista quaggiù: lo scrupolo è bandito, anche l'ombra del mistero fugata, si compra e si vende a piena luce meridiana. Dov'è la virtù? O chi la conosce? Es-ce-que c'est quelque chose qu'on mange? direbbe A. Karr. »

La Infanticida (Milano, Dumolard, 1886) pag. 175-176.



CAPO III.

Obbiezioni comunemente sollevate nella maggior parte dei casi di seduzione.

Specie diverse. — Eccezioni escludenti il *diritto*; — altre escludenti la *prova*. — Suddivisioni.

29. Alla domanda del risarcimento dei danni nei casi di seduzione, soglionsi per lo più opporre eccezioni di differente natura.

Alcune tendono ad intaccare direttamente il *merito* della domanda, ossia ad escludere l'esistenza del *diritto*; altre tendono invece a rendere indirettamente la domanda inaccoglibile, coll'escludere la legittimità e quindi l'ammissibilità delle prove, che sarebbero necessarie a sorreggerla.

Sono fra le prime eccezioni, quelle che mirano ad eliminare la risarcibilità del danno:

1.° Pel *consenso* della sedotta. — Consentienti non fit injuria.

2.° Pel difetto di *colpa* nel seduttore, o per compensazione delle *colpe*.


3.° Per la *turpitudine* della causa, che rende nulla l'obbligazione.

Sono fra le seconde quelle eccezioni, che mirano al rigetto delle prove:

4.° Perchè includerebbero una *ricerca* di paternità vietata dalla legge.

5.° Per la natura troppo intima dei fatti a provarsi, che rende difficili e pericolose le indagini.

Di qui l'ovvia suddivisione di questo capo in cinque sezioni.



SEZIONE PRIMA

Consentienti non fit injuria.

Sommario: « Donna che cedette *il volle*, onde non lesione di diritto ».

A. È sempre logico? — In linea generale, no. — Non basta affermare; le premesse devono dimostrarsi vere. — Da un fatto *materiale*, senz'altra dimostrazione, inesatto talora arguire atto *volitivo*.

≡ B. È sempre giuridico? — Necessità d'indagare, se consenso *valido*. — Codice civile italiano. — Legislazioni straniere. — Dottrine analoghe — Abuso nel citare *incisi* del diritto romano come regole *general*i — Richiami alle fonti — La massima « consentienti non fit injuria » in diritto romano si riferisce ad altri casi speciali. — Caso più caratteristico, che contempla proprio il *volentem seductum*. — Soluzioni d'Ulpiano. — Alla regola del « consentienti non fit injuria » prevalgono i rimedii per la tutela della libertà. — Non a semplici apparenze, ma alla volontà *effettiva* si ha riguardo.

≡ Dottrina: Arudst; Marezoll; Serafini — *wirklich gewollt haben*. — Ricerca del *valido consenso*. — Riannodasi alle teorie sulla *violenza*, sull'*errore*, sul *dolo*. — *Violenza materiale* è elemento eterogeneo. — *Violenza affettata* — *grata vis puellis* — non calcolabile. — Codice italiano — francese — austriaco. — Diritto romano. — *Violenza* sotto forme *seducenti*. « Ma solo un punto fu quel che ci vinse ». — *Violenza morale* insufficiente per sé, atta a spianare la via all'*errore* ed al *dolo*. — Autori francesi ed italiani. — *Errore* — Elementi dell'atto interno volitivo: *consapevolezza*; — *libera determinazione*. — *Causa falsa* è vizio di consenso. — Dottrine dei giureconsulti antichi e moderni — Giurisprudenza patria e straniera — Applicazione delle norme a donna *effettivamente sedotta*. Nozioni giuridiche e filosofiche — *Causa determinante*: non istinto voluttuoso, né depravazione. — Non videntur qui errant consentire. — Opinione di Guisot. ≡ *Dolo* — Varii sensi — Non *animus no-*

endi; — non *intention de nuire* = Mittermayer — Carrara — Servio — Labeone — Pothier — Giorgi ed altri. — Opinioni. = Elemento *essenziale* l'artificio ad *decipiendum*. — Influenza *propria* del dolo sull'errore. — *Eine eigene Bedeutung* — caractère de gravité. — Arndts. — Bélime. — Giorgi = Idee diverse — Errore reso dal dolo, che lo produsse, *scusabile*. — Se *determinante*, secondo Berner, in certi casi è dolo anche *delittuoso* — senza speciali artifizii. — *Eroïne*. — Praetereunt *Legislatores* — Gravità intrinseca dell'*affetto simulato* — dell'*eccitamento ad ebbrezze d'amore*. — Confronti con altri casi — Dottrine patrie e straniere. — Riassunto — Albert Millet: « *Elle a consenti, mais pourquoi?* ».

30. « La donna onesta *deve* e *può* resistere. Se cedette, il « *volle; consenti*. — Non fu lesa quindi in alcun diritto. — *Consentienti non fit injuria* ».

Questa la risposta, che si getta *generalmente* in faccia alla sedotta.

Vediamo, se regga sempre, nei casi concreti, alla stregua della *logica* e del *diritto*.

31. A. Regge sempre alla stregua della logica?

Sicuramente, ove suppongasi, senz'altro, come verità inconcussa, che la donna onesta (perchè il deve) possa in ogni caso, in ogni circostanza resistere, in tale supposto, l'illazione, che *abbia voluto*, sarebbe ovvia, e persino ridicolo il discutere.

Ma logico è il ragionamento, che parte da premesse dimostrate *vere*, e ne deduce le naturali, necessarie conseguenze.

Ed, « *affermare* », intanto, non fu mai « *dimostrare* ».

E, giacchè non si è nella sfera di pure astrazioni, ma delle applicazioni alla vita reale, non basta l'asserire in genere che la donna *deve* e *può* resistere. — La questione sta appunto, avanti ogni cosa, nello stabilire, se la donna, quantunque onesta, *possa in tutti* i casi resistere.

Ora questo evidentemente richiede l'esame delle diverse circostanze nei singoli casi; epperò la su accennata premessa può avere e non avere valore a seconda dei casi.

Supporre, senz'altro, sempre vero ciò che è, almeno in certi casi, discutibile; mettere come provato quanto, al contrario, è, in certi casi, a provarsi; involge un *vizio logico*, — una *petition di principio*.

32. Sotto diverso aspetto poi, dal fatto *materiale* del *cadere*, che si attua nell'*ordine fisico*, dedurre necessariamente, senz'altra dimostrazione, un'atto *volitivo*, che si attua nell'*ordine psichico*, non può essere sempre esatto.

Tizio era forte, e *non poteva cadere*. — Cadde e si ruppe il cranio. Dunque *volle cadere*. È raziocinio esatto? — Ma, se fosse caduto, perchè gli venne teso un trabochetto, posta agli occhi una benda, oscurata la vista, si dirà che *volle cadere*?

Sempronia aveva la forza della sua onestà, e non poteva cadere. — Cadde ed ha infranto per sempre i sogni d'un lieto ed onorato avvenire. — Dunque *volle cadere*. È raziocinio esatto? — Ma, se risultasse, all'opposto, che è caduta soltanto, perchè circuita, acciecata, sospinta sul trabochetto della passione dal seduttore, si dirà che *volle* essa cadere?

« Consentienti non fit injuria ». — Benissimo! — Ma si dimostri che *consenso* vi fu; non si affermi soltanto: — non si induca, di regola, dal semplice *fatto materiale*, che può avere *altra causa*: — non si dica, in sostanza « *volle cadere*, giacchè « *cadde*, » formola rispondente al « *cadde*, dunque *volle cadere* ». Si dimostri, si provi, *che volle*, ed allora varrà la regola.

33. B. Regge sempre la risposta alla stregua del diritto?

Certamente essa regge, allorchè si abbia *il consenso* della donna, nel concetto *giuridico*; cioè, quel libero e perfetto consenso da parte della donna, che vale ad escludere ogni idea di offesa ai diritti della medesima.

Ma allora l'indagine si rende necessaria sulla natura del consenso.

C'è invero *consenso* e *consenso*; ed infatti le leggi civili, allorquando accennano ad un tale elemento, non si limitano a

richiedere un consenso qualunque, ma specificano e vogliono un **consenso valido**.

L'art. 1104 cod. civ. italiano, *exempli gratia*, dispone: « I « requisiti essenziali per la validità di un contratto sono.... « il consenso **valido** ».

Conformi sostanzialmente sono le disposizioni della legislazione francese (1) e persino più esplicite quelle del cod. civile austriaco (2).

E giacchè non basta *un consenso*, ma deve essere *valido*, bisogna avanti ogni cosa nelle diverse fattispecie rintracciare, se tale *validità di consenso* verificossi, e quindi vagliare tutte le circostanze, che hanno preceduto ed accompagnato l'atto, che si afferma *voluto* (3).

Non si devono, nè si possono dunque porre senz'altro norme generali.

34. È appunto subordinatamente a questo criterio, che nel giure romano si trova scritto il « consentienti non fit injuria ».

Pur troppo, invalse, è vero, talora presso gli empirici del diritto, il vezzo di strappare dalle Pandette, od anche solo di raccogliere di seconda mano qualche *inciso*; et tota lege non perspecta (quod est incivile), collocarlo là, a comodo sostegno

(1) Realmente, se nell'art. 1108 cod. civ. francese, corrispondente all'art. 1104 cod. civ. it., non è subito espressa la qualifica di valido, è però tale specificazione nell'art. immediatamente successivo — art. 1109 cod. civ. francese: « Il n'y a point de consentement **valable**, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par « violence ou surpris par dol ».

(2) § 869 cod. civ. austriaco — « La dichiarazione del consenso « ad un contratto debb'essere *libera, seria, determinata ed intelligibile* »...

(3) « Le consentement suppose en effet une entier liberté d'action « et de réflexion; et dès-lors il n'y a point consentement, dans le sens « que *la loi* doit attacher à cet mot, lorsque *les circonstances qui ont* « *précède' ou accompagné* la manifestation de volonté exprimée dans « un'acte autorisent à penser que la personne, qui s'est obligée n'a « fait que céder à l'entraînement d'un erreur invincible, à l'empire d'un « contrainte *morale* ou matérielle, ou à *des suggestions* de telle nature « qu'une personne raisonnable pouvait s'y laisser tromper ». Teullet, D'Auvilliers et Sulpicy — Les codes français. — Cod. civ. pag. 370 - n. 8. (Paris - Ed. Videcoq - 1880).

d'una tesi, come se fosse *una massima generale*, per qualsiasi eventualità, dettata dalle leggi romane in una data materia. — E così accadde anche talvolta di calunniare la mirabile sapienza dei romani Legislatori, e, sotto il falsato manto dell'autorità di quei sommi Giureconsulti, qualche volta si insinuarono anche (col generalizzare quanto era per un caso concreto) opinioni e si ispirarono giudicati affatto contrarii ai canoni d'eterna giustizia tramandatici. — E questo talora riscontrossi eziandio nel tema *della seduzione* (1).

Se vuolsi invocare adunque il diritto romano in questa materia, si risalga alle pure fonti di esso e si vedrà, che il ditterio « consentienti non fit injuria » non venne mai proclamato *quale regola generale*, ma si riferisce sempre, giusta l'indole eminentemente pratica dei giuristi romani, a casi speciali proposti ed esaminati; (2) e, se venne deciso non esservi l'*injuria* (3), *dato il consenso*, in certe determinate fattispecie, *nel caso però* di

(1) V. i capi susseguenti — Dottrina e giurisprudenza.

(2) V. Dig. lib. XLII, tit. IX — Ulpianus, libro sexagensimo sexto ad Edictum, che enuncia bensì la massima « nemo enim videtur fraudare eos qui sciunt et consentiunt », ma la enuncia dopo ch'è accennò al caso particolare, e pel caso particolare di « qui consentientibus creditoribus aliquid a fraudatore vel emit, vel stipulatus est, vel quid aliud contraxit, che, secondo Ulpiano, non videtur in fraudem creditorum fecisse. Nemo enim videtur etc. etc. » — Caso speciale dell'azione paulliana: Quae in fraudem creditorum etc. — Nè osta che nel fram. 145 — R. I. (50-17) si veda tale regola, essendo appunto stata attinta dal detto libro 66.º Ulp. Ad. ed.

Così nel Dig. 47, 10 — 1 — § 5 trovasi « Nulla injuria est quae in volentem fiat; ma nel caso particolare in cui *volentem filium quis vendiderit* », e si discute a chi spetti l'azione, se al padre od al figlio, decidendosi: « patri suo quidem nomine competit injuriarum actio, filii vero nomine non competit, quia nulla injuria est quae in *volentem* fiat... » — V. anche le glosse d'Accursio ed altre. Ediz. antica del Digesto — Lugduni — M.D.LXXII — Apud Ugonem A. Porta — pag. 1354-1355-1356. — V. pure Cod. 9, 20, 15 argum. e contrario. — Gaio 3, 198. — Oltre i trattati del Diritto Romano, può anche vedersi conf' l'opera in corso di pubblicazione dell'Illustre ed Infaticabile Prof. Cogliolo « Trattato completo teorico e pratico di diritto penale ». — (Ediz. Vallardi) — Vol. I, pag. 27 e 28, nelle nozioni relative al Diritto Romano.

(3) Injuria in senso generale (quod non jure fit), distinta dall'*injuria* nel senso tecnico odierno (contumelia — offesa all'onore), e dal *danno dato colposo*, Aquiliano — V. però accennata già tale distinzione nel Dig. — 47-10-1 — in principio.

consenziente indotto da *seduzione*, (che è quello di cui dobbiamo occuparci), venne espressa ben diversa opinione. Si concesse, cioè, in questo caso l'interdetto pretorio a tutela del *consenziente*, perchè bensì *consenziente* ma sotto l'influsso della *seduzione*. — È lo stesso Ulpiano invero che lo insegna al *libro septuagesimo primo* ad Edictum. In altri casi infatti egli premette benissimo, che « si quis **volentem** retineat non videtur dolo malo re-
« tenere », ma, subito dopo, si muove il quesito: « Sed *quid*, si
« **volentem** quidem retineat, non tamen sine calliditate cir-
« cumventum, vel **seductum** vel *sollicitatum*, neque bona vel
« probabili ratione hoc facit? — Recte dicetur, (risponde) *dolo*
« *malo* retinere » (1).

35. Quando adunque c'è un *consenziente*, ma *sedotto*, la re-
goletta più non tiene; ed altra è la soluzione, che addita il di-
ritto romano. Si ha un *volentem*, ma in apparenza, per causa
della *seduzione*; ed invece del « non fit injuria » prevalgono i
rimedii a tutela della persona *sedotta*. — Nè altrimenti poteva
avvenire in diritto romano, essendo già colpiti (o perchè contra
bonos mores, o come soggetti all'actio injuriarum), certi atti,
che sogliono formare il substratum della *seduzione* (2), e scru-

(1) Dig. 43, 29, 3, § 55 — (V. anche nell'antica ediz. cit. le glosse — pag. 774). Si tratta dell'interdetto pretorio « quemlibet dolo malo « retines, exhibeas » consono all'antica legge Favia « quod et Lex Favia « prospexit » a tutela della libertà. Ed è doloroso il vedere, che, mentre quei Sommi Maestri con tanta cura e diligenza separavano caso da caso e ne ponderavano ogni minima circostanza, si usi invece talvolta oggidi stralciarne senz'altro un brano, il *si quis volentem retineat* — il consentienti non fit injuria, per erigerlo a precetto generico ed assoluto.

(2) Già *i blandi eloquii* lesivi all'altrui pudicizia, il *frequentare assiduamente* una persona a scopo impudico, era contemplati e colpiti nelle leggi romane. — Dig. lib. XLVII, tit. X, § 15. — De injuriis et famosis libellis. — Ulp. lib. 77° ad Edict. « Tenetur hoc edicto non tantum « qui comitem abduxit, verum etiam si quis eorum quem appellavisset « adsectatusve est Appellare est **blanda oratione** alterius pudicitiam « attentare. Qui turpibus verbis utitur, non tentat pudicitiam, sed inju-
riarum tenet. Aliud est appellare, aliud adsectari. Appellat enim, qui « sermone pudicitiam attentat; adsectatur qui tacitus frequenter sequi-
« tur. *Adsidua* enim *frequentia* quasi praebet nonnullam infamiam... « et si contra bonos mores id facit... in edictum incidit ». — V. l'antica ediz. citata — pag. 1371.

tandosi sempre, con fine e pratico criterio; le contingenze tutte d'ogni singolo caso, cosichè *semplici apparenze di volere*, di *acconsentire* non si riputarono mai per sè bastevoli al *vero consenso*, e sempre si richiese invece, in ogni singolo caso, *volontà effettiva*, libero ed efficace consenso (1).

36. I principii adunque tanto dell'antico che del moderno diritto fissano i punti per la retta soluzione, escludendo da una parte norme troppo vaghe e troppo teoriche, e riducendo dall'altra la questione a vedere, se *vero e valido consenso* nei singoli casi sussista; il che viene naturalmente a riannodarsi ad imprescindibili considerazioni sugli elementi, che ponno intaccare il consenso, cioè: *l'errore*, *la violenza*, *il dolo*.

37. Lascieremo subito da banda *la violenza* quale modo di materiali coercizioni, giacchè sarebbe un elemento *eterogeneo* alla seduzione, la quale predilige le morbide vie delle insidie amatorie. Sta vero tuttavia, che, quando parlasi di *violenza*, specialmente in senso civile, si include la *violenza morale*, che potrebbe talvolta costituire anche un coefficiente indiretto di seduzione, col rivestirsi di forme attraenti e lusinghiere, pur serbando ancora il carattere insito di *violenza morale*, come allorchè il seduttore, al proprio scopo finale, minacci, se la donna

(1) Così l'insegnamento anche dei più insigni Romanisti. « Die im « Allgemeinen handlungsfähige Person muss auch im einzelnen Falle « dasjenige **wirklich** gewollt haben, was als ihre Willensmeinung er- « scheint » Ludwig Arndts. — Lehrbuch der Pandecten. (München - 1850) Erste Abtheilung. - Viertes Cap. pag. 56 - § 60. — Oltre la capacità di agire, la persona deve anche *in ogni singolo caso volere effettivamente* (wirklich) ciò che appare sua intenzione. = Vedansi inoltre i tanti autori fra cui quelli citati nella *versione* dell'Arndts (Bologna - Ed. Fava e Garagnani - vol. I, parte I - pag. 81 e seg.) dataci dal Benemerito Prof. Serafini, la quale, più che semplice versione, per le note e richiami si può dire un Trattato a sè.

Consulta pure Marezoll (Leipzig, 1849 - Ed. 4) - § 146 - che insegna non dover essere il *consenso* sotto alcun rapporto *viziato* e competere *secondo le circostanze* i mezzi giuridici a tutela della persona ingannata od *illusata*.

non cede, di volere uccidersi, in pari tempo dimostrando così una intensa passione, un'amore sviscerato. Siccome però della violenza non armonizzante, per l'aspro procedere, colla seduzione tralasciamo d'occuparci, (essendo il nostro modesto studio limitato alle indagini sui diritti della donna **sedotta** e non su quelli della donna, *stricto sensu*, **violentata**); siccome ad ogni altra *affettata*, ma *non reale* violenza, a quella, cioè, che, al dire d'Ovidio, « vim licet appelles, grata est vis illa puellis » spoglia d'ogni carattere di gravità; neppure possiamo dare peso, (non dovendosi ragionevolmente credere, che influisca sulla volontà, nè essendo violenza contemplata dalle leggi) (1); così resterebbe, che ci occupassimo di quella *violenza morale*, che, pur risentendo dell'indole sua primogenia, si ammanta, per toccare la meta, di forme *seducenti*.

L'immagine dolorosa, a cagion d'esempio, d'eventuale suicidio, fatta balenare in un dato momento dall'amante agli occhi della donna, può avere talora la forza (vis) di scuoterle l'animo e turbarle la mente. — Mentre, a quell'anima scossa, a quella mente turbata, da una parte è resa, in quell'istante, difficile la calma riflessione, d'altra parte effulge, caro ed ammaliante anche per una donna onesta, il pensiero d'essere veramente, fortemente amata — pensiero che esclude il sospetto della menzogna, dell'inganno, del tradimento... ed esterefatta ed abbagliata, invano scernerà in quell'istante il *bene* dal *male*... sarà un punto solo,

« Ma solo un punto fu quel che ci vinse ». (2)

(1) L'art. 1112 cod. civ. it., quantunque prescriva, che si abbia riguardo all'età, *al sesso* ed alla condizione delle persone, richiede però una violenza di tal natura, « da fare impressione su una persona sen-
« sata ». — Così l'art. 1112 cod. civ. franc. « de nature à faire impres-
sion sur une personne raisonnable ». — Il codice civ. austriaco ne lascia l'apprezzamento al giudice. § 870. — Del resto è antico principio, che vani timoris iusta excusatio non est. L. 184 de reg. jur. (L. 17).

(2) DANTE, *Inferno* Canto V, terz. 46.

Quella *violenza morale*, che per sè non basterebbe a soggiogare la volontà, vale però in dati casi a spianare la via al facile accesso ed al predominio degli altri elementi *vizianti* il consenso: « l'errore ed il dolo » (1).

38. *Errore*. — « La face dell'intelligenza non sempre nella « vita dell'uomo splende con tutto il chiarore. Pallida e irreso- « luta nel suo esordio infantile, non giunge che a grado a grado « alla perfetta intensità, progredendo quanto lo permettono le « condizioni fisiologiche e l'educazione di ciascun individuo. Toc- « cato l'apice del suo naturale progresso rimane di quando in « quando **offuscata dalle nebbie delle passioni**: e, « caso non ordinario, ma pur troppo possibile, lottando invano « contro le avverse condizioni patologiche, o langue semispenta « per tutta la vita, o miseramente si estingue . . . »

« Il simile accade della *libertà*: la quale, sebbene come po- « tenza astratta sia inseparabile dall'animo umano, pure nell'at- « tuarsi può essere *menomata* o *costretta*, quando cause fisiche « o *morali* agiscano sull'animo dell'uomo, in siffatta guisa da « spingerlo prepotentemente ad una determinazione piuttostochè « ad un'altra. Allora la determinazione, quantunque volontaria « non è più spontanea: il *libero arbitrio* è menomato e l'uomo « agisce *invito* o *coatto* » (2).

L'atto interno della volontà deve essere *deliberato*; presuppone perciò la *consapevolezza* di quanto si faccia, e la *libera determinazione*. La mancanza di *coscienza chiara* di quello

(1) Il che risponde ad un'antica dottrina pure da sommi Giureconsulti moderni approvata, per cui allorquando la violenza non possa ritenersi come causa di timore, perchè manchi dei sufficienti caratteri di gravità, può tuttavia servire di base ad una rescissione per dolo. V. L. 14, 13, D. h. t. Eum qui metum fecit, et de dolo teneri certum est. — Demolombe I, 145. — Larombière 1114, 9 e l'opera preziosissima del Giorgi. Teoria delle obbligazioni - 2^a ediz., vol. IV - pag. 105.

(2) Giorgi. - Teoria delle obbligazioni - (Firenze - 1885 - 2^a ediz. pag. 41-42 - vol. III.) — Opera meritatamente stata encomiata in Italia e fuori, come un vero capolavoro in tale materia, per l'ordine, la chiarezza, la dottrina e l'erudizione.

che si faccia, o la risoluzione senza libertà *piena* dell'animo riguardano un punto *delicatissimo* del *consenso* (1).

39. La *causa falsa* è un *vizio di consenso*.

Della *causa*, come movente la volontà, il diritto romano *non fece un'elemento separato dal consenso* e quando parlò di *condictio sine causa*, ovvero *ob turpem vel injustam causam*, o anche della *condictio causa data causa non secuta*, completò la teorica del *consenso*, e considerò che la volontà, per poter esser madre legittima di obbligazioni, tanto nelle convenzioni, *come generalmente negli atti giuridici di qualunque natura*, deve essere *scevro di errore*, e contenersi dentro i limiti assegnati dalla *legge morale*, o dal *diritto positivo*. I giureconsulti romani non pensarono mai a separare la *causa* dalla **volontà** di cui era il **movente**... E non s'ingannarono. Infatti non è ragionevole la separazione della volontà da' suoi moventi: giacchè *non si concepisce atto volitivo, il quale non abbia il suo motivo...* ed anche nel diritto moderno, « l'errore nei *moventi* della volontà è *generalmente* considerato dalla Legge come un *vizio di consenso*, che produce l'*invalidità* del contratto » (2).

La volontà, in sostanza, è l'effetto di un motivo *determinante* alla prestazione dell'assenso; se un tale motivo è falso;

(1) Giorgi - Teoria delle obbligazioni - vol. III - pag. 135. — Desumo questi ed i seguenti postulati giuridici dalla celebrata opera del Giorgi, sia perchè in miglior modo non saprei io ne concepirli nè esporli, sia perchè niuno è che non veda quale e quanta sia così l'autorità dell'esposto, frutto dei più profondi e coscienzosi studii di chi, dopo avere percorso i supremi gradi della Magistratura, ora siede al Consiglio di Stato.

(2) V. Giorgi. Op. cit., vol. III, pag. 536 e seg., ove, con il solito acume, dimostra persino la inutilità delle disposizioni degli articoli 1119, 1120, 1121 e 1122 del cod. civile, sulla *manca*za di *causa* o la *causa falsa* ed *illecita*, creanti un nuovo requisito, mentre non sono che le conseguenze giuridiche le quali ugualmente si avrebbero avute dalle precedenti regole governanti la libertà di contrattare — e spiega anche come avvenne nel codice napoleonico (e poi di riverbero nel nostro) la superflua creazione di siffatto requisito, sulle tracce, inadeguatamente seguite, di Pothier.

se le cose non sono in quel modo in cui si è concepito che fossero, l'atto è soltanto *apparentemente volontario*, ma in realtà manca il **valido consenso** (1). Si può dire che la causa, il *motivo determinante* è come la *condizione* del consenso, senza che però sia mestieri di esprimerla, giacchè essa è *implicita*, e può, sebbene *tacita*, rilevarsi dalla natura dell'atto e dalle circostanze in cui si è svolto (2).

« Chi dà il suo consenso, *nella persuasione, che le cose « siano in un modo, mentre lo sono in un diverso, lo « nega secondo la realtà* ». Così insegnava il Venerando Magistrato Prof. Luigi Borsari. (3). — E facendo una completa e diligentissima analisi delle antiche ed odierne dottrine, e risalendo alla genesi dell'art. 1110 cod. civ. italiano, sull'errore di sostanza, veniva, nei modi i più convincenti, alla stessa conclusione l'Illustre Cons. Giorgi, affermando essere *interamente subbieltivo* il criterio sottinteso dal Legislatore nel significato della parola *sostanza*, vale a dire **un criterio relativo al modo con cui veniva considerato l'oggetto** della convenzione dal con-

(1) V. anche: Pothier — Obbl. n. 17 e 20; = Toullier Obbl. tomo 3, n. 37. = Solon — Delle Nullità — tomo I, n. 197. = Cattaneo e Borda — Comm. al Cod. civ. it. (art. 1100) — vol. II, pag. 827. = Mattei v. IV — Comm. al Cod. civ. it. — pag. 22, n. 3. = Borsari: Comm. al Codice civ. it. — vol. III, pag. 183 = Cons. art. 1100 cod. civ. it. e seg. 1100 cod. civ. franc. = Cod. civ. austr. § 871 ed 872 — ed anche, sebbene a casi speciali atinenti, le massime « nulla enim voluntas errantis est »... cum errantis nulla voluntas sit... L. 20 De aqua pluvi. 39,3; = L. 8, Cod. de jur. et facti ign. = V. anche le distinzioni fra errore *proprio* ed *improprio* di Savigny approvate dal Windscheid, dal Vangerow, dal Giorgi e ritenute invece poco opportune dal Bekker, dal Serafini etc. — Arndst — Serafini — vol. I, pag. 85.

(2) Toullier. Obbl. t. III, n. 41, 42. = Mattei. loc. cit. pag. 22, n. 4.

(3) Borsari — Op. cit. vol. III, pag. 186 — ove dimostra pure lucidamente così doversi intendere l'errore *sopra la sostanza* delle cose (espressione usata dall'art. 1110 cod. civ. it.), « giacchè la legge va « sempre per la via piana, non si arresta al concetto astratto... Che « è mai la *sostanza* delle cose appena in astratto e quasi filosofando? « Conosciamo noi una sostanza, o siamo gli uomini del fenomeno e della « materia? — ... Quando uno pensa una cosa e l'altro un'altra, non « si può dire che ci sia *errore* soltanto, ma *dissenso* a *dirittura*... La « *sostanza* è il *modo* o la *ragione* di *essere*, che voglia dirsi di una cosa... « ed impropriamente si dice « error in substantia ».

traente, che si è *ingannato*. — Certamente poi l'errore devè imputarsi non a crassa ignoranza od a soverchia negligenza di chi lo incorse; deve essere cioè, *scusabile* — *justus et probabilis error* (1).

E la più autorevole giurisprudenza ha pure sempre sancito, che l'errore sulla causa reagisce *sull'oggetto* e la *sostanza* dell'atto, annullandone l'estremo *essenziale*, il **consenso**; — l'errore sulla causa *determinante* di un'atto, lo *rende nullo* (2).

40. Ora di queste norme deve tenersi conto, allorchè si giudica sul preteso *consenso* della sedotta.

Nè per avventura si obbietti, che queste sono norme governanti la materia contrattuale, e che male si invocano nel caso di *seduzione*. Dacchè, invero, i Legislatori si occuparono della *natura* e degli *effetti* del *consenso* in modo speciale soltanto nella materia *contrattuale*, e, pur ciò non ostante, (per impedire alla sedotta di far valere i proprii diritti) le si suole affacciare, che essa *consentì*, è naturalissimo e giusto, che la medesima, tratta a discutere *sul consenso*, invochi nella loro integrità quelle leggi e quelle norme, che regolano il *consenso*, e che a lei si vorrebbero superficialmente e nella sola parte dannosa contrapporre.

In tutto il loro vigore e rigore si applichino adunque i principii su enunciati alla sedotta.

(1) V. Giorgi - op. cit., vol. IV, pag. 56 e seg. e pag. 72-73, come pure le esatissime distinzioni fra la causa *contractus* e la causa *obligandi* e le dotte considerazioni sull'*erreur-obstacle* (ostativo) e l'*erreur-nullité*, colle innumerevoli citazioni - vol. III, (n. 262 e seg.) e sulla *scusabilità*, che esiste sempre se dipendente l'errore dal fatto altrui - ivi n. 268 - pag. 313.

(2) V. Cass. Roma 24 apr. 1883 — Legge — pag. 794 — Causa Agricola c. Asse Eccl. — Pantanetti ff. Pres ed Est. = Cass. Firenze 18 nov. 1873 — Molaioni c. Malè — Ann. VIII, I, 1, pag. 47. = Cass. Torino 10 luglio 1868 — Petrucci c. Ancarani — Giur. tor., V, p. 565. = V. S. Pa'. Toulouse 18 juin 1821 et 2 juill 1818 — Teullet, D'Auvillers — cod. civ. pag. 370.

41. Ella ha *consentito!* — si dice. — Ma quale la *causa determinante?* Era *vera* tale *causa*, come le si presentava? Ne aveva ella piena e perfetta *consapevolezza* in quell'istante? Ecco il primo correlativo quesito.

E se la *causa determinante* fu soltanto nella donna quello di soddisfare al proprio istinto voluttuoso; se l'amante si comportò in guisa da lasciare facilmente ad essa comprendere, che giuocava una solita commedia ad appagare la propria libidine; se essa ha, tuttavia, con piena coscienza di quanto faceva, liberamente acconsentito, pesi pure su lei il « consentienti non fit « injuria! » — È logico e giuridico; — ma (qui sta il nodo) *non si è nel caso di seduzione.*

Noi, l'abbiamo prenesso e lo ripeteremo, ci occupiamo della donna effettivamente *sedotta*; e non di quella, che si dà volontariamente, spontaneamente all'uomo, e tanto meno di quelle che, invece d'essere da lui sedotte, se ne fanno le *sedultrici.*

Noi ci occupiamo della donna, che, pur aliena dell'arrendersi è sospinta in un dato momento dalle arti del seduttore al passo fatale, — della donna, per i cui irreprensibili precedenti, pel cui corretto contegno, appalesasi, che ed *intelligenza* e *volontà* aveva raddrizzato a fini onesti (1), e solo perchè illusa, offuscata per un istante nel lume della ragione, vacillò, deviando dalla retta linea, che pur s'era proposta.

A lei, *causa determinante* non fu il proprio istinto voluttuoso, cui ella avrebbe di per sè frenato, se non soffocato; a lei *causa determinante* non la propria *depravazione*, in cui non

(1) « Nell'atto *interno del volere*, qualche cosa pertiene all'*intelletto*, « qualche cosa direttamente alla *volontà*. Tutto ciò che *offusca* od *estingue l'intelligenza* non meno di ciò che restringe od inceppa la *libertà*, « costituisce, secondo la gravità, difetto o vizio dell'atto *interno del volere* » — Così Giorgi op. cit., vol. IV, pag. 43. — E questo è pure l'insegnamento dei più profondi filosofi e teologi; ...actus, quo *voluntas* tendit in aliquid, quod proponitur ut bonum, ex eo quod per *rationem* est ordinatum ad finem, materialiter quidem est voluntatis, formaliter autem rationis. S. Thom. Summa theol. tomo II, quaest 13. — art. I, e S. Bernardo — Epist. Ratio data est voluntati, ut instruat illam.

era per anco piombata... — Forse essa rifuggiva da quell'atto... forse l'odiava (1)... quanto meno non l'approvava... e, *per sè*, senza gli allettamenti, le induzioni, le male arti altrui, avrebbe vinto... Ma il perfido, ne acquistò col blando eloquio il cuore, ne eccitò colle vive immagini le sensazioni, ne infiammò colle calde espressioni d'affetto l'immaginazione, e se in quel fremito, in quella ebbrezza, in quell'estasi, essa smarrissi un'istante e scivolò nella china, dalla quale pure studiavasi di trattenerne il piede, essa non ha deliberatamente voluto; *ha errato, et non videntur qui errant consentire!* (2)

La presunzione « *quisque praesumitur bonus donec probetur malus* », milita a favore di lei, che ha buoni precedenti. —

Ad ogni modo, a lei il provare, che il suo passato fu onesto; a lei il provare che fu indotta dalle arti dell'uomo; a lei il provare che errò e fu nelle sue condizioni scusabile errore; (3) a lei insomma il provare, che fu *sedotta*; ma, date tali prove, apparirà che *la causa determinante* fu, non un *vizio* od *una colpa* in lei, ma l'opera dell'uomo, che riuscì a *mascherare* d'affascinanti attrattive come **un bene** quel **male**, che, presentato nella cruda realtà, alla fredda intelligenza di quella donna onesta, sarebbe stato subito e bruscamente *respinto*.

Si avrà quindi una *causa determinante falsa* onde, già per ciò, *viziato il consenso e nullo*.

42. Tanto più *viziato* poi, qualora all'errore l'abbiano indotto i dolosi raggiri dell'uomo.

(1) « La personne séduite ne songeait pas à l'être; elle est toujours, « *la dupe*, ou *la victime* du séducteur. Souvent la personne séduite est « indignée contre son séducteur; elle a fait, comme sans le savoir, le « mal qu'elle haïssait et qu'elle haït encore » Guizot. Dictionnaire des synonymes français. — Albert Millet — La séduction — deuxième éd. (Paris 1876 A. Cotillon et C. Éd.) pag 180.

(2) Leg. 116 Dig. De reg. jur. — Leg. 15 Dig. De jurid.

(3) Justus et probabilis error. L. 6 D. jur. et facti ignor. (XXII,6) = L. 9 §. 2 eod; V. pure Vico « Non tamem prudentia ignoscit errore... peccantibus, qui *ultra* in errorem incideriut. De uno universi juris etc. — e Giorgi op. cit., vol. III, pag 313.

Dolo. — E qui subito notiamo, che per *dolo* non deve ritenersi l'intenzione di nuocere, o, come dicono i Francesi, l'*intention de nuire* — le *dessein de nuire* (7).

(7) V. Mittermaier — La dissertazione sull'idea e sul carattere del dolo malo — e l'altra — Del dolo generale. — ed ecco come splendidamente (in tema di furto e poi d'altri reati) il prof. Carrara dimostra la differenza fra il *dolo* e l'*intention de nuire*, e fra questa e lo stesso *animus nocendi*... « La parola *animus* ha due contenuti possibili, la « *previsione* e la *determinazione*; e si adatta così a designare tanto la « *fase dell'animo nostro* per la quale si prevede, che una nostra azione « sarà nociva ad altri, fermandosi così ad uno stato di pura coscienza « in rapporto al male che cagioniamo, quanto la *fase ulteriore* dell'a- « nimo con la quale al male previsto volgiamo l'affetto, il desiderio, e « ci determiniamo ad agire per conseguirlo. La formola *intenzione di* « *nuocere* al contrario non bene risponde a quella prima fase dell'animo, « e facilmente conduce a desiderare la seconda. Ma *grave errore* teo- « rico e fecondo di pericoli in pratica sarebbe quello di chi cercasse « nella *intention de nuire* i caratteri costitutivi del dolo in molti reati. « Così chi ha *contatto con femmina altrui* non agisce (almeno nei casi « ordinarii) per il fine di nuocere al marito; chi narrando un fatto de- « nigrante sparge infamia sopra taluno non ha molte volte *intenzione* « *diretta a nuocere*. L'uno tende a soddisfare la sua voglia carnale, « l'altro la trista vanità della maldicenza; neppur conoscono l'offeso; « forse ne sono amici, o almeno non gli portano odio; ma pure sono in « *dolo* perchè fanno quell'atto dal quale prevedono derivarne lesione « all'altrui diritto; e l'*animus nocendi* ricorre nella *volontà* di fare un « atto, che si *conosce nocevole al diritto*, sebbene il *fine cui intendiamo* « non sia precisamente il nocumento altrui, *ma un nostro bene o go-* « *dimento qualunque*. Se così non fosse, il dolo sfuggirebbe quasi sem- « pre dal reato di furto, perchè rara ed eccezionale è la ipotesi di un « ladro, che rubi ad un nemico per il fine di rovinarlo... » Carrara — Programma — Parte speciale — vol. IV, § 2025. — Il dolo in senso generale starebbe quindi non nell'*intenzione*, ma nella *coscienza* di violare la legge. — Il Giorgi, mentre sulle orme del Carrara, del Giuliani e di Romagnosi accoglie tali principii pel *dolo in senso generale* (v. II, op. cit. pag. 52 e seg.), coscienza di non adempiere in punto alle obbligazioni, ove poi lo considera nel senso *speciale*, cioè in quello d'*inganno o di raggio*, crede si richiegga la *volontà diretta a nuocere*. (Vol. IV, pag. 107-108), perocchè secondo lui, « si può concepire mala « fede senza *intenzione positiva* di nuocere, ma non si concepisce in- « *ganno o raggio* senza pravo fine di recar nocumento ». — Se mala- non apprendemmo il concetto di quell'Insigne Autore, ci sembra però che in senso assoluto, come regola non valga. Può infatti concepirsi benissimo anche il caso d'un *raggio* d'un *inganno per appagare* un proprio desiderio senza il menomo *intendimento* di nuocere ad altri. — Suppongasì; Tizio desidererebbe avere un lembo di terreno del vicino Sempronio, il quale però, per mero capriccio, non glielo vuole vendere. — Tizio con un *vero raggio*, mostrando ad esempio, un falso decreto di espropriazione di pubblica utilità, fa credere che, t'ant'è quel lembo sarà occupato per una strada *obbligatoria*. Allora Sempronio si decide,

Il dolo, in senso lato (di cui noi non dobbiamo per ora occuparci) sta invero nella *coscienza* di violare la legge: è la *mala fede*: e, se generalmente può anche l'*intenzione di nuocere* sussistere nel *dolo*, non è però necessariamente, in tutti i casi, elemento essenziale (Vedasi la *nota* precedente). In senso speciale poi, tanto secondo Servio che definiva il dolo: « *machinationem quandam alterius decipiendi causa*; quanto secondo Labeone, che aggiungeva la *calliditatem, fallaciam ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum adhibitam* » (L. I § 2. D. h. t. De dolo malo), discendendo a Pothier — Obbl. n. 28 — (sulle cui dottrine si è modellato, talora persino servilmente, il codice napoleonico, modello a sua volta delle altre codificazioni) e giu fino ai Commentatori delle vigenti leggi, l'elemento costituente, l'*essenza* del dolo fu riposto nel *raggiro*, nell'*artificio ad ingannare* alcuno. — (V. Cattaneo e Borda — vol. II, pag. 830 — Comm. all'artic. 115 — Mattei — vol. IV, pag. 40. — Pacifici Mazzoni — Ist. — vol. 5, pag. 114) (1). E, senza discutere le tante teorie (talora persino nello stesso autore contraddittorie), è certo che dall'art. 1115 cod. civ. italiano, (corrispondente all'art. 1116 capo 1° cod. civ. franc.), rilevasi essere il dolo causa della nullità d'un atto, allorchè i *raggiri usati sono tali*, che senza di essi non avrebbe avuto luogo. — Come pure, senza punto confondere l'*errore* col *dolo*, è però indubitabile, che, ha il *dolo* una speciale influenza sull'*errore* col rendere calcolabili quei tali motivi dell'*errore*, che se fossero dipesi soltanto dalla soverchia negligenza di chi lo incorse, non si potrebbero tenere,

e vende quel lembo; e Tizio, che non vuole recargli proprio verun documento, glielo paga anzi il doppio del valore dallo stesso alienante indicato. — Certamente non c'è *intenzione positiva di nuocere*. Ma forse chè non si dirà *quello un raggiro? un doloso artificio? un'inganno?* — Forsechè, scoperto, e provato, che senza quel raggiro, Sempronio non avrebbe venduto, gli sarà chiuso l'adito a fare risolvere per *dolo* la vendita?

(1) Pacifici Mazzoni — in nota — (loc. cit.) dice che la voce *dolo* nel suo più esteso significato indica la prava e positiva intenzione di nuocere, ma si vide come ciò talora sia erroneo — potendo sussistere il dolo indipendentemente da tale intenzione diretta.

(perchè a lui imputabili ed inescusabili) in verun conto, mentre sono ad apprezzarsi quando vennero indotti con i raggiri altrui, (*dolo*), che valsero a vincere la comune diligenza. È vero infatti, che basta a viziare il consenso l'*errore sulla causa determinante*, ma è vero altresì, che un *siffatto errore* non giova mai, se è imputabile soltanto a crassa ignoranza od a colpa di chi lo commise (1). È errore sulla *causa determinante*, ma non in questo caso *scusabile*, epperò il *consenso* si considera ben dato. Ma se quell'*errore* fu invece l'effetto degli *artifizii* altrui, che riuscirono a superare, ad eludere la comune vigilanza, ecco che l'*errore, causa determinante*, diventa anche *scusabile*, e giova a chi lo incorse (2).

(1) V. sopra, n 38 e note.

(2) In questo senso, già l'Arndts, nel fugace cenno che fa anche del dolo, ove tratta dell'errore; diceva, che un valore speciale assume pel dolo il caso dell'errore si da potersi almeno rimpetto all'autore del dolo impugnare l'atto, e chiedere il rifacimento del danno. « Eine eigene Bedeutung hat der Fall... hier kann die Wirksamkeit der handlung wenigstens dem Betrüger gegenüber angefochten, beziehungsweise von diesem Ersatz des verursachten Nachtheils begehrt werden » (Lehrbuch der Pand. Erste Abth. § 62 in fine). Ed in questo senso mi pare accettabile pure la teoria del Bélième... « il donne (le dol) à l'erreur un caractère de gravité, qui fait que souvent un erreur, qui par elle-même n'aurait pas été suffisante pour être une cause de nullité, le deviendra, si elle a été le résultat d'une manœuvre frauduleuse. Ainsi l'erreur sur les motifs impulsifs, qui n'est pas en général une cause de nullité dans les ventes pourra être considérée comme telle, si elle a été déterminée par des mensonges de l'acheteur tendant à faire consentir le vendeur à une aliénation, qu'il n'aurait pas faite sans cela ». Philos. du droit — livr. IV — chap. 8 — sect. 3. — Né, una volta si tenga conto della *scusabilità* o meno dell'errore, elemento che pure il Giorgi apprezza, ci pare sia esatto il dilemma, che vorrebbe contrapporre un sì auterovole scrittore al Bélième. Dice Giorgi: o l'errore fu *causa determinante*, e sarà *da sè* congruo mezzo di rescissione; o nol fu, e non darà luogo a rescissione neppure come dolo. — Ma l'errore può essere *causa determinante*, e non dare luogo a rescissione, perchè essendo avvenuto per colpa di chi lo incorse *non è scusabile*: ed il *dolo* lo viene a rendere *scusabile*. — Sempronio non voleva vendere il suo pezzo di terra (a seguire il già citato esempio) ma per crassa ignoranza, visto un progetto d'espropriazione per pubblica utilità che punto nol riguardava pure credette, che in ogni modo avrebbe dovuto poi cedere quel fondo, e va e lo vende a Tizio. — S'accorge poi dell'*errore*. Quell'errore fu *causa determinante*. Ma imputet sibi; alla sola sua nimia negligentia o supina ignorantia, se ha letto bianco ove c'era nero, e vide designato un suo fondo, ove non c'era. — Non è errore

43. Ora, posti questi, a nostro sommessò avviso, irrefutabili principii, (vedansi nelle note le maggiori dimostrazioni), ci sembrano perfettamente applicabili nel caso della *seduzione*, ben'inteso di quella *vera, effettiva seduzione*, di cui noi ci occupiamo.

La donna, che, seguendo senza freno i proprii impulsi sessuali, dimenticando i dettami del dovere, smarrendo i sentimenti del pudore, spontaneamente, o per eccessiva fidanza, o per licenza biasimevole si presta, — *non sedotta, ma seducente* — alle imprese ed agli attacchi dell'uomo, *impulet sibi*, qualora in un dato istante non potè retrocedere dal falso sentiero in cui s'è avviata. — Se errò, — non fu errore scusabile, — perchè da essa, non dall'uomo, provocato.

Ma allorchè, sebbene onesta, pudica, riguardata, quasi senza che se ne accorgesse, venne cogli artifizii d'amore, colle lusinghiere promesse, colle larvate menzogne, attratta dall'uomo in quell'abisso, che, ove non fosse stata sotto il fascino di tali arti avrebbe essa potuto schivare, se c'è stato *consenso*, fu con *tali arti carpite*. Ella, senza quelle ripetute dichiarazioni, improntate, almeno in apparenza, a tanta lealtà; senza quelle continue dimostrazioni, almeno in apparenza, di sincero, imperituro affetto; senza quell'incanto di nuovi, forti, non previsti incentivi, avrebbe potuto domare sè stessa. Se *consenso* c'è stato, fu per l'inganno in cui venne tratta. — Fu errore *determinante e scusabile*, — su cui ha influito il fatto dell'uomo, e ciò basta! (1).

scusabile; — non può annullare la vendita fatta a Tizio. — Ma se è Tizio, che falsifica invece un decreto di espropriazione e lo fa mostrare a Sempronio, e con ciò l'induce a vendere... il dolo non influisce allora siffattamente sull'errore, da viziare il consenso così carpite? Mi sembra chiaro, — sebbene sia stato oggetto di tante discussioni, solo per essersi perso di vista, nella questione, l'estremo della scusabilità — del *justus probabilis error* — su cui il dolo influisce.

(1) Basta persino, in certi casi, per i più reputati Cultori del giure penale in Germania, a costituire la *seduzione delittuosa* — il dolo in senso penale, ciò però quando si approfitti della inesperienza della ragazza e della poca difesa... « dass der Mann der *verleitende und bes-timende* Theil gewesen ist, dass er die geschlechtliche Uners-fahre-

44 Nè si dica, per opportunità di discussione, che le donne, che fortemente vogliono, ponno sempre resistere. — Le *eroine* ci saranno — nol neghiamo. — Ma avanti ogni cosa non è per le *eroine*, che la legge fu scritta, giacchè essa invece mira, giusta un antichissimo precetto, ad quod plerumque fit, et quod semel aut bis accidit praetereunt Legislatores. — D'altra parte bisogna sempre bene ponderare tutte le condizioni di fatto, giacchè coloro che seppero resistere, spesso si trovarono in circostanze in cui forse non era difficile il farlo, oppure loro mancarono, fortunatamente, le tristi e gravi occasioni in cui altre, anche, senza volerlo, si trovarono.

45. Neppure si opponga, che in generale gli artifizii usati non sono di gravità tale da vincolare il consenso. — In tali casi, o la donna onesta resiste, e non si ha la seduzione; oppure si ha già una donna i cui precedenti, od il contegno tenuto, od il modo di procedere lasciano facilmente comprendere, che non ebbe bisogno di seduzione per arrendersi, — e si entra in un'orbita, che non è quella da noi tracciata. — D'altra parte però non è esatto, che gli artifizii generalmente usati siano di poca gravità, ove si noti, che dichiarazioni reiterate di amore spesso non mancano, in guisa da farlo credere verace e profondo. — Ora come *inganna* il mercante che muta faccia esteriore alla cosa venduta (1); come è in dolo colui che induce all'ebrietà per ottenere un'intento (2) come è proprio della frode il mirare colle arti a che una persona *si presti a dare quello che si desidera* (3), così lo è chi fingendo affetto, eccitando alle

« nheit undgeringe Widerstandstraf des Mädchens benutzt hat... , senza « neppure in tali casi, il bisogno di *speciali* artifiziosi maneggi... be- « sondere kunstgriffe... » Berner — Lehrbuch des Deutschen Strafrechtes — Funfzente Aufl. pag. 456.

(1) Giorgi — Obblig. — vol. IV, pag. 111.

(2) Pacifici Mazzoni — Inst. — vol. V, pag. 104. — Giorgi — vol. III, pag. 67. — Giorgio Nestor Cons. d'App. — Comm. al § 869 cod. civile austriaco — vol. III, pag. 21 (Innsbruck, 1878 - Libr. wagner.).

(3) V. Borsari — Comm. al Cod. civ. — vol. III, pag. 204.

ebbrezze dell'amore, spinge la donna a concedergli quanto spontaneamente, nella freddezza della riflessione avrebbe negato.

46. Ora meglio non potrei riassumere, che con queste ispirate parole d'un brillante e dotto autore francese, Albert Millet:

« Lorsqu'il s'agit de réprimer la séduction, on s'écrie de tous côtés: « Mais la fille séduite a *consenti*! Elle ne peut se plaindre; il n'y a pas là de délit »... Or quand il y a séduction, il n'y a pas un abandon absolument volontaire. La personne séduite ne voulait pas, à l'origine, s'abandonner; elle résistait, et le séducteur, a cherché précisément à vaincre cette résistance. La fille qui finit par succomber, cède à des obsessions réitérées, à une contrainte morale, — parfois même elle fléchit devant une manière de contrainte physique, voisine de la violence — et souvent, c'est de guerre lasse qu'elle capitule!... Elle a *consenti*, c'est vrai, *mai pourquoi?* »

« Parce qu'un homme lui a fait subir une *violence morale*; parce qu'un homme l'a abusée par des promesses mensongères; parce qu'un homme l'a trompée par de manœuvres dolosives. Eu un mot, elle a consenti parce que le séducteur a arraché son consentement! » (Albert Millet — La séduction — Paris 1876 — Deuxième éd., pag. 179-180).

SEZIONE SECONDA

Difetto di *colpa* nel seduttore, o compensazione di *colpe*?

Sommario: Da taluni si nega la *colpa* in senso giuridico — Manca un disposto preciso di legge. — Ma nelle leggi c'è un substratum sufficiente al *diritto* della donna. — Dimostrazione. — Disposizioni varie legislative. — Idea costante nell'antichità e nei tempi moderni pur in mezzo a disparità d'altre opinioni — Aristotile — Livio — Mazzini — Cantù — Mantegazza. — Spiritus vivificat. — S. Paolo — Esempi d'altre massime non codificate, ma vigenti. — Perchè? — Altrimenti la legge diverrebbe *assurda e demoralizzatrice*. — Tolomei — Saredo — Marcadè — Demolombe — Bianchi — Borsari — Pacifici Mazzoni — Regola più esatta applicata — Principii generali di diritto — Tradizioni legislative. — Religioni; ebraica e cristiana — Leggi dei barbari — di Zoroastro — di Solone — canoniche — civili — Ernest Legouvé; Histoire morale des femmes — Diritto romano — Lex julia = La coutume de Bretagne. — Leggi attuali — Conclusione: Uomo non usa di un diritto e lede diritto altrui — Conferma nel disposto dell'art. 1151 cod. civile — Concetto lato desumibile da tale articolo. — Autorità del Prof. Chironi — Art. 1152 a maggior comprova — Basta la culpa levissima — Dottrina — Codice prussiano — Austriaco — Obbiezione di *fragilità umana*. — In linea di *diritto* — giacchè dai seduttori s'invoca il *diritto* — inammessibile. — Se ne tenga pur conto, non esclude *colpa* all'effetto limitato del danno risarcendo. — Riconferma della tesi col raffronto alla teoria del casus fortuitus o della vis major — Dottrina patria e straniera — Giurisprudenza — Non singer Caton, mais reveiller le sentiment d'une juste responsabilité. — Droit et probité. — Ripiego della compensazione delle *colpe*. — Non si compensa dolo neppure con *colpa grave* — Dimostrazione del Prof. Chironi ed applicazione a tema speciale di seduzione. — Non parità di *colpe* per tre ordini di motivi: — A Donna normal-

mente passiva nella scelta sessuale — uomo ha l'iniziativa. — *B*
Nella donna maggiori e più forti i ritegni naturali e sociali e quindi
le resistenze, onde maggiori i mezzi adoperati dall'uomo a vincere
— *C* Perché, per la classe cui in generale rispettivamente appar-
tengono, alle sedotte molte *attenuanti*, ai seduttori molte *aggravanti*
si oppongono. = Sviluppo di tali punti — Antropologia — Spiritu-
alisti — Autorità italiane e straniere = Dott.^{ri} Marro — Leone
— Mantegazza = Blackwell = Searcey; = Tommaseo = Cantù
= De-Alberti = Boneville de Marsangy = Brilland — Laujardiére
— Legouvé — Villermé — Ferriani — Dante.

47. La *colpa* del seduttore, in faccia alla *Morale*, da nes-
suno, ch'io mi sappia, venne negata, — Si volle però da alcuni
sostenere, che nel seduttore non esista una vera *colpa* di fronte
al *Diritto*; o, quanto meno, che se una tale colpa in lui esista,
si compensi con eguale colpa della sedotta.

Vediamo, quale fondamento abbia questa tesi:

48. A sorreggere il preaccennato concetto, si suole opporre,
che (fuori dei casi contemplabili dal codice penale), niuna dis-
posizione v'ha nella legge a favore della donna *sedotta*; epper-
ciò, mancando una base nella legge, da cui possa sorgere per
lei un *diritto*, è impossibile la lesione d'un vero *diritto*, e quindi
la colpa nel *senso giuridico*.

Ora, che non sussista una precisa disposizione nel codice
civile, la quale, in modo speciale, regoli i casi della donna se-
dotta, subito noi pure lo ammettiamo; ed invero, se sussistesse,
sarebbe affatto inutile questo nostro scritto.

Ma che però nelle leggi positive vigenti manchi il sub-stra-
tum sufficiente a dare vita ad un vero *diritto* della sedotta, è
quanto contestiamo, appoggiati alle seguenti ragioni.

49. Avanti ogni cosa, è principio eminentemente giuridico,
scritto nel § 2 art. 3° delle disposizioni preliminari del codice
civile italiano, che « qualora una controversia non si possa de-
cidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo

« alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; « ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i « principii generali di diritto ».

Ciò posto, può egli ragionevolmente credersi, che le nostre leggi positive, le quali hanno in mille forme proclamata l'*inviolabilità di tutte le proprietà senza alcuna eccezione; l'inviolabilità del domicilio* e della *libertà individuale* (art. 29, 28, 27 statuto fondamentale del Regno); hanno persino eretto a reati sottoponendoli quindi a pene, ed *il fatto* di colui, che offenda *in qualsiasi modo* l'onore d'una persona anche con *una parola* detta solo a solo, con uno scritto diretto a lei sola, ed *il fatto* di chi deturpi anche un semplice e meschino oggetto materiale altrui (art. 430 cod. penale), abbiano proprio voluto nulla considerare il *tesoro maggiore*, che ha la donna onesta nell'*incontaminata sua pudicizia*, quel tesoro, che ne costituisce l'*esistenza morale, la vita, l'avvenire?* che non abbia proprio inteso di riconoscere *verun diritto in lei*, a non essere dall'uomo circuita, insidiata, sedotta, allo scopo di rapirle quanto ha di più caro e di più prezioso? A che mai adunque, in mezzo a tanta disparità di opinioni in ogni altro ordine di idee, ed antichi e moderni hanno sempre serbata una e costante la persuasione, chè più dello splendor delle vesti, più dell'eccellenza delle forme, più dell'oro e delle gemme valga per la donna il nome illibato ed il pudore intatto, e ne abbiano sempre e ad una voce imposto all'uomo, che non sia *un vile* od *un codardo*, il rispetto? (1).

(1) ARISTOTILE — *Oeconom.* — Non tantum nitor vestimentorum, nec excellentia formae, nec auri multitudo.... quantum studium honeste decoreque vivendi.

LIVIO. — Hist. X, 23 — ... quod certamen virtutis viros tenet, hoc pudicitiae inter matronas sit.

MAZZINI — *Doveri dell'uomo* — VI ... Rispettate la donna!

CESARE CANTÙ — *Il Galantuomo* — § 60.

MANTEGAZZA — *Il bene ed il male* — 51 — ed in tante eloquenti ed ispirate pagine delle altre sue opere... di cui non so trattenermi di trascrivere questo brano: « Finchè rimanga alla donna un lembo di « terra santa su cui cresca un solo, poverissimo fiore di pudicizia, la « virtù non è morta, e la risurrezione è ancora possibile. Inchinatevi

50. Nè vale d'altra parte il dire, che tutto questo sia soltanto a tenersi in considerazione di rimpetto alla *Morale*, perchè nella legge *civile* nulla sta scritto.

Certi precetti giuridici non devono talora, nè possono essere espressi particolareggiatamente nei codici, e perchè male potrebbero abbracciare tutti i casi attinenti alla materia, e perchè già risultano dal concetto generale ispiratore della legge, che è quello, che deve prevalere alla materialità delle parole, in quantochè è vecchio, ma indiscutibile aforisma, che lo spirito *vivifica* e la lettera spesso *uccide* la legge (1). Nè, in difetto anche in un codice di tali specifici precetti, potrebbesi per ciò solo inferirsene, che la violazione non costituisca una *violazione di diritti*.

Forse che trovasi scritto ancora in una legge attuale, che la tortura dell'imputato è vietata? — Nè verrebbe per ciò, che possa ancora applicarsi?

Forse che, per non essere scritto nel codice, che è vietato di dare un bacio ad una onesta ragazza, di ingannarla, di adescarla per ridurla alle proprie voglie, si negherà ad essa il *diritto* di non essere l'oggetto di simili arti dirette a malo scopo?

51. È canone d'ermeneutica legale, che la legge debba intendersi in senso da non divenire nè assurda, nè demoralizzatrice; come è canone di giurisprudenza, che non sia necessario si ripeta da leggi posteriori il divieto di atti inonesti, quando era già scritto in leggi anteriori, e trattandosi di atti *illiciti per se*, non è bisogno di espresso divieto. « Ciò che è turpe in se stesso, rimane turpe in ogni tempo ed in ogni paese, sotto qualunque forma di governo; è divietato appunto perchè male.

« dinanzi a quel fiore, o beffardi negatori d'ogni virtù femminile, o insaziabili tormentatori dell'a libidine: rispettate quel lembo di terra santa, non istrappate quel povero ed ultimo fiore d'un giardino, che voi avete brutalmente sfrondato o manomesso! »

(1) *Litera occidit, spiritus vivifica.* — S. Pao'o — Epist. 2 ad Corinth. — V. 6; — Leg. 29 — Dig. de leg.

« — A fare che simili atti si possano ritenere concessi, si vuole
« adunque non il silenzio del Legislatore, ma l'espressa sua di-
« chiarazione... gli atti assolutamente illeciti hanno bisogno
« dell'*espressa concessione* per venire tra i permessi. Gli atti
« illeciti solo relativamente, o pel solo divieto del Legislatore,
« hanno bisogno dell'*espressa proibizione*, perchè si considerano
« tuttavia per illeciti » (1).

Chi non vede invece, quanto si renderebbe *assurda* e demoralizzatrice la nostra legislazione, qualora si dovesse ritenere, che mentre provvede a, che una donna abbia il *diritto* di non vedersi sottratto un nastro o guastata una piuma, od indirizzato un'accento ingiurioso, manchi invece del *diritto* a non essere dalle malizie dell'uomo tratta a spogliarsi, e per sempre di quanto ha di più sacro e prezioso? (2).

52. Pur senza accettare assolutamente la teoria del *Marcadé*, il quale, per l'obbligo imposto ai giudici (tanto in Francia, che in Italia) di non ricusarsi mai dal giudicare, sotto pretesto di silenzio od oscurità della legge, insegna che in ogni caso è massima, che *tutti i principii del diritto naturale sono stati tacitamente consacrati dal Legislatore* (3), è certo però d'altra parte, che, quanto meno nel dubbio soccorrono nella soluzione delle controversie i *principii generali del diritto*, « quei

(1) V. la dotta memoria — sebbene in altro tema — del Professore Giampaolo Tolomei — Giornale delle Leggi di Genova — Anno III, pag. 351.

(2) La legge comprende i casi letteralmente non espressi, ma che sono consentanei al suo spirito, secondo l'assioma: « Ubi est eadem legis ratio, eadem est legis dispositio » — e secondo quell'altro: « Quod legibus omissum est, non omittetur, religione judicantis » (Leg. 13 — Dig. de test.) = Cattaneo e Borda — vol. I, pag. 37, n. 11.

(3) Marcadé — Explic théor. et pratique du Code Napoléon — Art. 4, t. 1, n. 8. — Contra v. Demolombe — Cours de Code civil — t. 1, n. 5, 12, 112; = ed analoga, in certo modo, all'opinione del Marcadé quella di Borsari, il quale però anziché « diritto naturale » usa la dizione di « norme dettate dalla semplice ragione, dal sentimento dell'equità », (Comm. al Cod. civ., vol I, § 42, pag. 76), ed all'opinione del Demolombe quella di Pacifici-Mazzoni (Inst. vol. I, n. 21, nota 2 — ed. III).

» principii *fondamentali* del diritto *naturale*, cioè, che la scienza « insegna e la coscienza generale ammette come preesistenti « ad ogni legge positiva, certi immutabili, universali » e che costituiscono antiche *tradizioni legislative*, base del diritto vigente (1).

Ora è noto che nella materia in cui versiamo, non solo le religioni, ed *ebraica e cristiana*, in cui racchiudevansi spesso precetti di diritto naturale, ma le leggi persino dei barbari, e le susseguenti leggi e canoniche e civili hanno sempre cercato di opporre una energica difesa alla *seduzione*, e talora fu considerato persino come delitto il *semplice progetto* di seduzione, e ed il tentativo di essa (2) — ed in ogni caso c'era almeno l'obbligo di *dotare* la sedotta. — « Si *seduxerit* quis virginem « necdum desponsatam, dormieritque cum ea, dotabit eam, et « habebit eam uxorem ». Exod. c. XII, v. 16. — Già d'altra parte le leggi morali di Zoroastro avevano concessa persino alla se-

(1) V. Bianchi — Il Corso del Codice civile italiano — la 2^a ediz. riveduta — (Torino 1886, Un. tipogr.) — dispensa I, pag. 13. = V. anche Saredo — Trattato delle Leggi — (vol. I, pag. 426 e seg.), che nel concetto complessivo di « principii generali di diritto » ritiene incluse anche le *regole fondamentali* del diritto pubblico e le *tradizioni legislative*, che hanno in qualche modo preparato il diritto vigente.

(2) V. Deuteron. XXII — 25-26 et seg. = Exod. XXII — 17.

« La belle loi de Moïse est connue de tous; La fille a crié et n'a « pas été entendue — (Moïse supposait la violence de la part de l'homme). « — Chez les Germains, le prix de l'outrage fait à une vierge (le ver- « gheld) était de deux cinquièmes supérieur à celle du guerrier. — « Tout homme, même libre, qui touchait la *main* d'une femme libre, « payait 600 deniers; celui qui lui touchait le bras, 1200; celui qui lui « touchait le sein, 1800; denouer seulement ses cheveux (eam discapit- « lare) entraînait une amende considérable... »

« *La seduction* seule, bien plus, **le projet de séduction** était con- « sidéré comme un crime, et l'homme, convaincu d'avoir *essayé de sé-* « *duire* une femme ou une fille, était abandonné au père ou au mari « pour qu'ils en disposassent à leur gré ».

« La loi canonique (Liber quintus summae hostiensis p. 361 — De « stuprat.) définissait la corruption, même sans violence (*volente virgine*) « du nom de stuprum, et le stuprator était condamné, ou à épouser la « jeune fille corrompue par lui, ou à lui donner une dot, si le père ne « voulait pas l'accepter pour gendre... etc., etc. » Ernest Legouvé — Histoire morale des femmes — (Septième ed. — Paris — Didier et C. 1882) — pag. 63-64 — Chap. IV — La séduction.

dotta abbandonata e disonorata con un figlio, la facoltà di ferire ed anche di uccidere il seduttore. (Morale de Zoroastre — Paris 1850 — pag. 53); ed il sommo Legislatore ateniese, Solone, represso con maggiore rigore la seduzione, che non lo stupro violento, ed a ragione, perchè come ben nota un'illustre Magistrato, se la violenza è brutale ed infame, *non macchia che il corpo della donna, mentre invece la seduzione corrompe l'anima*, e spinge la giovane al delitto od alla prostituzione. (Ferriani — Op. cit. — pag. 168).

Il diritto romano poi, su cui pur si foggì in grande parte l'odierna nostra legislazione (1), non aveva mancato di colpire e severamente i seduttori. Nella legge Giulia infatti, dopo le pene contro gli adulteri e contro coloro qui cum masculis nefandam libidinem exercere audent, sono scritte anche le pene contro i seduttori. — Sed eadem lege Julia etiam stupri flagitium punitur, cum quis **sine vi** vel virginem, vel viduam *honeste viventem stupraverit*. Poenam autem eadem lex irrogat stupratoribus, si *honesti sunt* publicationem partis dimidiae bonorum: si humiles corporis coercionem cum relegatione. — Inst. Imp., lib. IV, tit. XIII, de publ. jud. — Così il diritto romano con poche parole ha nettamente lasciato intendere ove fosse la vera *colpa*, ed in senso giuridico, del *seduttore*, distinguendo in pari tempo un tale fallo da ogni altro analogo. Col *sine vi*, escluse i raptores virginum honestarum (contemplati al Cod. lib. IX, tit. XIII) ed anche lo stupro violento, contemplato pure sotto diverso titolo, — e coll'*honeste viventem* accennando pure ad autori « honesti » mentre escluse la seduzione dalla

(1) I codici civili specialmente dei popoli di razza latina sono informati ai supremi principii del diritto romano, ed in quei grandi principii tutti i giureconsulti concordano. — Parole di Cavour. — seduta 27 aprile 1860 alla Camera dei Deputati.

Grande parte degli assiomi del diritto romano, essendo la ragione naturale scritta, saranno eterni, — raggi divini; — mutarli sarebbe follia, — non progresso. Troplong — Donazioni e Test. Prefaz. = Catanéo e Borda vol. I, pag. 37.

semplice copula con donne traviate (1), di cui la legge non deve curarsi, fece capire trattarsi di quei casi, in cui persone, anche d'un celo elevato, attentano, senza violenze, ed inducono al passo fatale o vergini o vedove, che *vivono onestamente*, e che quindi hanno *diritto* d'essere lasciate tranquille.

53. D'altra parte le leggi civili attuali riconoscendo soltanto nel legittimo marito il *diritto* di coabitazione colla moglie, fonte di altrettanti doveri — (V. Cod. civ. it., capo IX, sez. I — Dei diritti etc., art. 130), implicitamente suppongono che soltanto della propria *moglie* legittima abbia un vero *diritto* l'uomo di valersi. — Chè se per ogni altro atto, fosse anche per l'uomo (finchè non c'è reclamo) invalsa una grande *tolleranza*, questa però non fu mai fonte di *diritto*, — nemmeno in materia di molto minor momento — (art. 668 codice civile). — Epperò, da una parte la donna ben ha *un diritto* di non essere dall'uomo attirata con arti, sieno pure blande e lusinghiere soltanto, alla perdizione, e d'altra parte nessun *diritto* ha l'uomo neppure di tentare tali arti (2). — Vera *colpa* adunque anche nel senso *giuridico*, v'ha in lui, quando macchina e consuma una seduzione; — perocchè mentre non usa d'un suo diritto, lede un diritto altrui (3).

(1) Nella glossa (V. antica ediz. cit., pag. 558), si dice infatti « nisi « sint meretrices etc., ut hic subiicit, honeste etc. ».

(2) « Ogni *diritto* non può essere frutto che d'un *dovere* compiuto ». Così Giuseppe Mazzini chiude la Prefazione al suo libro: Doveri dell'uomo. — Ora che *dovere* compie il seduttore per avere dei diritti sulla donna?

(3) In Francia, per alcune provincie fu anzi in vigore, fino all'ordinanza 22 novembre 1730, l'art. 497 de la Coutume de Bretagne, per cui il semplice commercio con una giovane ragazza, qualora si provasse una certa anteriore frequenza, obbligava a sposarla, pena la *morte*; — e siccome il più delle volte al supplizio preferivansi le nozze, un commissario del Parlamento accompagnava lo sposo all'ara colle manette ai polsi, e, senza pubblicazioni né altre formalità ecclesiastiche, procedeva al matrimonio. — V. Guyot — Recueil de Jurisprudence — (Él. 1785 — pag. 454). — Ed anche abolito tanto rigore, non cessò tuttavia l'obbligo quanto meno di risarcire i danni nel seduttore e si mantennero ancora pene rigorose, nei casi di vera frode — (V. Muyard de Vouglans — Lois criminelles, p. 212 = Fournel, p. 361 = Albert Millet — Ed. cit., pag. 10).

54. L'enunciata conclusione, già di per sè chiara, di fronte alle premesse considerazioni, viene a trovare poscia fondamento inaspugnabile nel disposto dell'art. 1151 del codice civile italiano, sì e come è concepito, in perfetta riproduzione della legge francese. — I termini lati e generali invero « qualunque fatto » cui è conformato un tale disposto, accennano avanti tutto ad una rispondente latitudine anche in relazione al *diritto*, che possa esser leso. Qualunque sia la *natura*, il *carattere*, l'*estensione* del *diritto* offeso, purchè sia un *diritto* basta per l'elemento giuridico della colpa, che si richiede. — La stessa latitudine di termini vale in secondo luogo a raffermare, che *qualunque* sia poi l'*offesa*, nasce la ragione all'indennità (1). — E questo viene anzi esuberantemente assodato, ove si consideri, che, a maggiore specificazione all'art. 1151, sussegue l'art. 1152 (cod. civ.) pel quale ognuno è responsabile del danno cagionato non solamente pel fatto proprio, ma anche per propria *negligenza* od *imprudenza*, il che indica, che anche un *grado minimo di colpa*, l'*estremo grado*, la *culpa levissima* dà luogo ad un risarcimento. — Si è invero nel tema del danno, che presso i Romani era contemplato dalla *Lex Aquilia*, o fu ed è notissimo assioma che « *in lege Aquilia et levissima culpa venit* ». (L. 44, D. Ad. L. Aqu. IX, 2. — V. Chironi — Op. cit. — vol. I — Colpa extra-contrattuale, pag. 77 et passim. — V. Giorgi — Op. cit. — vo-

(3) Vedasi l'aureo libro dell'illustre Prof. Chironi « La Colpa nel Diritto Civile Odierno — Vol. I, pag. 48-49 — (Ed. Bocca — 1887). « In materia extra-contrattuale *qualunque* offesa al diritto altrui fa nascere rispetto all'agente l'obbligo di risponderne, e col dire *qualunque* offesa s'intende qui *qualunque modo* col quale la violazione abbia luogo, e *qualunque* ne sia l'entità, *qualunque* sia il diritto leso... » e più sotto « ... ognuno deve essere risarcito per *qualunque* violazione di un suo diritto *qualunque*... » a questi termini generali è ispirata la legge quando ha disposto che « *qualunque* fatto dell'uomo, che arreca danno ad altri obbliga etc... » e dimostra la giustizia di questo avviso anche colle fonti da cui la disposizione venne tratta, — citando il Bertand de Greuille — il Terrible — in Loché. — V. anche Toullier — Duvergier. — (Le Droit civil français — Paris Ed. F. Cotillon) — Le mot *fait* est pris ici dans le sens le plus étendu etc (Volume sixième — pag. 91).

lume V, pag. 200) ed ormai costante in tale senso la dottrina e la giurisprudenza (1).

55. Invano poi, di fronte a tali regole, si obbietterebbe, che non si tiene alcun conto della fragilità umana, di quelle debolezze, di quelle invalse abitudini per cui l'uomo è tanto proclive a cadere.

Anzitutto invero, in linea di diritto, tale obiezione assolutamente non reggerebbe, perocchè, versandosi in tema di legge aquiliana, è risaputo: « eam legem esse everriculum omnis non « solum malitiae sed etiam culpae vel levissimae; eoque fines « suos, non ut pleraeque solent leges, angusta innocentia, sed « virtute et sapientia metiri; et cum illae comuni fragilitati « multa indulgeant, quae alioquin non probet ratio, **haec nihil,** « nisi quod naturae lege absolvatur innoxium haberi ». Nooit — De lege Aq. Praef., ed il dotto Prof. Chironi, che si può chiamare specialista in tale materia, ormai dimostrava in base alle fonti ed alla dottrina essere l'insegnamento, che la *colpa per quanto leggiera dà luogo a quasi delitto e quindi a responsabilità*, della *massima esattezza*, ed invano qualche scrittore francese (2) avere opinato, che quando la colpa è *estremamente leg-*

(1) Anche colpa leggerissima. — Cassaz. Torino 13 dicembre 1878 — Società Consumatori del Gaz c. Municipio di Genova. — 20 aprile 1886 — Ferrovie Alta Italia c. Musera — Legge 1886 — vol. II, p. 447. — Cass. Firenze 7 marzo 1889 Nuti c. Brusco — Est. Banti — Legge 1889 — vol. I, pag. 727-728. — C. app. Venezia 27 dicembre 1887 — Collalto c. Fiorin — Legge 1888 — vol. I, pag. 234 — ed altre in temi diversi, ma sempre assodanti la stessa massima, che basta colpa *leggerissima*, perchè senza l'obbligo del risarcimento. — Vedi poi nel capitolo della giurisprudenza le sentenze speciali in tema di seduzione. — Pure nel codice prussiano si ha la colpa « grave, media, minima » « grobes, mässiges, geringes Versehen ». V. Seuffert. Grortz — I — L. 102 fgg. B. § 107. — Puchta — § 264, 267. — Anche pel cod. civ. austriaco (§ 1306) la colpa ed un fatto meramente involontario dà luogo a risarcimento. Per di più in quel codice al § 1307 è contemplato il caso anche di colui, che per sua colpa, diede causa ad alterazione di mente, onde ne venne il danno. — V. anche Unger § 102 nota 11-13.

(2) Sourdat. Tr. génér. de la Responsabilité — 657 — Proudhon — Tr. de l'usufruit — III — 1513.

giera non se ne dovrebbe rispondere, *trallandosi di cose inerenti alla debolezza umana*, giacchè, come ottimamente nota l'egregio Professore dell'Ateneo torinese, in tale modo si introdurrebbe una distinzione fra colpa *leggierissima* ed *estremamente leggiera*, della quale non v'è nella legge traccia alcuna — (Chironi — op. cit., vol. I, pag. 77-78) (1). — D'altra parte questa è la massima, che risponde in diritto matematicamente all'altra, per cui soltanto il *caso fortuito*, l'*errore invincibile*, la *vis major* salva da ogni responsabilità (2). — (V. Giorgi — op. citata — vol. V, pag. 200. — Laurent — op. cit. — vol. II — che al § 466 riferisce anche una fattispecie, ove molto si era prossimi al caso fortuito, — ma pure si sancì la responsabilità. — V. Dalloz — Responsabilité — n. 19 — e la dottrina e la giurisprudenza italiana e straniera ormai concordi in tale punto) (3).

Parlare in tema di *seduzione*, a scarico del seduttore, d'un *caso fortuito* o di *forza maggiore*, sarebbe persino ridicolo; ondè

(1) Con ciò non s'intende già di eguagliare la colpa *levissima* con una *impercettibile* negligenza. (V. la bella memoria del Prof. Cogliolo Arch. giuridico del Serafini — XXXIX, fasc. 4 pag. 349 — ed i tanti autori ivi citati — italiani e stranieri).

(2) Quanto *eccede* i limiti della legge Aquilia, come insegna pure l'Arndts, ed in generale la dottrina antica e moderna, s'appartiene al caso. « Sie (la legge Aquilia) bezeichnet die Gränze des Gebietes der « an sich rechtswidrigen handlungen; was darüber hinausliegt, gehört « dem Zufall an » (casus) — Arndts — Erst Abth — § 85 — pag. 95 (ediz. già citata) — e così, anche al § 86, pag. 97: « sie gränzt un- « mittelbar an dem Zutall » quella colpa che confina immediatamente col caso — e vedi pure direttamente le fonti: § 3 S. de lege Aq. 4, 3. L. 30 § 3. L. 52 § 4 D. eod. 9, 2. — V. pure Hasse — Ueber die Aquilische Culpa — § 4-13 — Die Culpa des R. Rts. — Kiel 1815 — 2^a ed. von Bethemann-hollweg; Bonn 1838 — pag. 15 e seg. e 63, 64 etc. — V. pure — Vangerow — Pandekten — § 107.

(3) Chironi — Colpa extra-contrattuale — vol. II, pag. 397 e seg. — N. 538 e seg. — Bonasi — Responsabilità civile e penale dei Ministri etc. n. 208 — Cassaz. Torino 20 settembre 1871 — 21 aprile 1869 — e 19 febbraio 1884 ove s'insegna, che anzi nemmeno il caso fortuito è scusato, se la causa prima fu colposa — (Giurispr. tor. IX-17 e 1884 — p. 426 *Giurispr. it.* XXI, 1, 236, e *Sinossi Giurid.* Anno I, fasc. 15, art. 1672). — Cass. Roma 13 agosto 1878. — Cass. Firenze 23 dicembre 1878 (Anno XII, I, 2, 638 — e 1, 38) — V. pure Sourdats op. cit. 655. — Toullier — op. cit. XI, 119 e 153. — Duranton XIII, 708. — Larombière — 1382, 1383, 8, — Massé et Vergé sur Zachariae § 625, nota 4 etc., etc.

non è lecito mettere in dubbio, che in lui, in ogni caso, esista quel tanto di colpa da renderlo obbligato ad un risarcimento. — E tutto questo precisamente in base alle *regole di diritto*, che pur deve integralmente accettare e subire il seduttore, dacchè, a schermirsi suole per lo appunto chiedere, che alla stregua delle *regole di diritto*, sia la sua *colpa* ponderata e valutata.

56. Sotto qualunque altro aspetto poi, non è vero, che si prescindano assolutamente dal tenere conto anche della *debolezza umana*, e fin anco se si vuole del mal costume invalso. — Noi sappiamo, pur troppo, che gli uomini sono uomini, nè ci accingiamo all'impresa di stabilire, nemmeno per sogno, delle norme catoniane, e tanto meno draconiane, come pur mostrammo essersi attuate e rigorosamente sotto anteriori legislazioni.

Noi ci limitiamo a sostenere, che dal momento in cui *una colpa*, o grave o *minima*, è innegabile, un risarcimento deve seguirne. — Chi rompe paghi. È il portato della sapienza popolare, ed è in questo senso che gli scrittori di scienze e giuridiche e sociali hanno sempre patrocinata questa tesi, senza aspirare perciò a soverchio puritanismo, nè cadere in alcuna esagerazione (1).

(1) « Nous ne voulons pas, bien entendu, singer Caton, nous ériger
« en censeur et afficher un rigorisme ridicule. — Les folles de jeunesse
« méritent indulgence, nous le savons, et nous excusons de grand cœur
« les égarements de l'amour. — L'amour est la plus excusable de toutes
« les passions. — Tout ce que nous voulons dire ici, c'est que la femme,
« naturellement faible, est digne d'intérêt, de sollicitude, de protection,
« et qu'il convient deveiller chez l'homme, qui abuse de sa force ou
« de son influence, le sentiment d'une juste responsabilité. — Avons-
« nous tort? Chez presque tous les peuples civilisés, la séduction
« est considérée comme un délit, ou tout au moins comme la violation
« d'un contrat, d'une promesse de mariage lorsque le séducteur abandonne
« donne la victime. Quand il est établi qu'un homme, jeune ou vieux,
« a séduit une fille honnête, les juges ne l'obligent pas à se marier.
« Non. Ce serait faire violence à la liberté. Mais ils le condamnent à
« payer à celle qu'il a trompée — non pas des dommages-intérêts
« derisoirs — mais une indemnité considérable. Chez ces peuples, on
« pense que chacun doit encourir la responsabilité de ses actes, et que
« la suprématie accordée à l'homme par la nature et la loi civile, doit
« avoir pour compensation la responsabilité de la séduction et de ses
« conséquences! On estime que, par la faute d'un libertin, la société a

57. Se nonchè in generale si oppone, che, dato anche esista colpa nel seduttore, pari colpa esistendo pure nella sedotta, ha luogo la compensazione.

Ma intanto noi premettiamo, che, ove si eccipisca la compensazione, già si riconosce la propria colpa, e devesi poi provare, da chi l'afferma, che *pari* fu la colpa nella sedotta. — Conseguentemente, subito ne deriva, che qualora il seduttore abbia agito con *dolo*, non potendosi essere *parità*, come nel caso di promessa di futuro matrimonio « la responsabilità civile dell'ingiuriante, che è certa (malgrado il divieto di ricerca della paternità, essendo tutto diverso l'oggetto del giudizio), *non si potrà dire diminuita da compensazione colla colpa della donna sedotta* ». (Chironi — Colpa extra-contr. — II, pag. 397). Non si dà la compensazione invero della *colpa* del danneggiato col *dolo* del danneggiante per la diversa natura giuridica dei due istituti « neppure se [si trattasse di *colpa grave*, perchè malgrado si insegna, che tale colpa è equiparata al dolo, la massima va intesa in ordine agli effetti, non alla entità distinta, che caratterizza l'una e l'altra » (1).

« été privée d'une bonne mère de famille, et que, déshonorée, dénuée de secours, dévorée d'angoisses, la jeune fille séduite serait vouée au vice ou au crime — alors surtout qu'elle est enceinte! On trouve donc juste d'enlever au coupable qui a abusé de ses prérogatives, de sa position, et de sa richesse, une certaine partie de sa fortune, pour réparer, autant que faire se peut, le préjudice qu'il a causé à une femme, à un enfant, à la société! » Ho voluto riportare questo brano dal libro dell'Albert Millet edito nel 1875 (Paris — A. Cotlon e C.) col titolo « Manuel du Citoyen français » e che la prima volta era comparso sotto il titolo « Droit et Probité » — Lavoro pregevolissimo sotto ogni aspetto: — Chap. « Respect dû à la femme » pag. 245-247.

(1) Chironi — loc. cit. — II, pag. 396 — ove, come di consueto, con soda erudizione — attingendo alle fonti del diritto Romano (L. 7 § 1 D. De suspect. tut. xxvi, 10; 1 § 2. D. mand. — xvii, 1; 8 § 3 D. de prec. xliii, 26; 22 § 3 D. ad sen. C. Trebell. xxxvi, 1) illustra la sua tesi. Nei susseguenti capitoli sulla *dottrina e giurisprudenza* a questo nostro tema in *modo speciale attinenti*, mostreremo come il dotto e diligentissimo professore suffraga l'opinione sua, cui la nostra è consentanea, con quella di rispettabili autori e giudicati. — Per ora basti il notare, che appunto anche nel *tema speciale* e nel caso su indicato non ammette compensazione. — V. Castellari — Arch. Giurid. e l'ultima nota di questa sezione.

Supposto poi anche, che *dolo* non siasi usato dal seduttore; e che soltanto *una colpa* in lui debba ravvisarsi; se per seduzione la donna è caduta, (non per essere, cioè, già essa affatto traviata, — chè il ripetiamo, allora non è il caso di seduzione); *parità* di colpe non potrà verificarsi giammai, ed allora potrà tutto al più esser questione di *limitazione* del danno — non mai di vera compensazione (1).

58. Parità di *colpe*, in materia di *seduzione*, nel senso vero già da noi più volte spiegato, non può esistere nell'uomo e nella donna:

A. Perchè la donna è normalmente passiva nella scelta sessuale, mentre l'uomo è attivo ed ha l'iniziativa.

B. Perchè nella donna più forte è il sentimento naturale del pudore e più forti sono altri ritegni d'indole sociale, onde *maggiori* e *più forti* le resistenze, le quali non si vincono quindi senza l'impiego da parte dell'uomo di mezzi *maggiori* e *prevalenti*, che costituiscono pertanto *colpa maggiore* e *prevalente*.

C. Perchè le sedotte appartengono in generale ad una classe di persone, per cui molte circostanze vengono in ogni caso ad attenuarne la colpa; mentre, al contrario, i seduttori appartengono in generale ad altra classe, per cui *aggravanti* e *non attenuanti* presentansi molte circostanze.

Sviluppiamo questi tre punti.

59. A. Iniziativa nell'uomo e parte passiva della donna nella scelta sessuale. — Che questa diversa condizione si verifichi normalmente in fatto, non è mestieri il provarlo, giacchè si vede di regola non solo fra gli uomini, ma in tutti gli ordini degli animali — ove il maschio ha quasi sempre tale predominio. — « Le coq est lâché, gardez vos poules! ».

(1) V. Chironi — loc. cit. = Arndts — Serafini — § 250 — Giorgi II, 34 — ed autori e giudicati ivi riferiti.

Ora ciò basterebbe già a dimostrare, che uguale colpa non può sussistere, ben diversa essendo la parte di chi *ha l'iniziativa* e *vuole*, da quella di chi ab initio è *passivo* e *subisce*. E ciò appare tanto più vero, ove si consideri, che se pure in modo da trarne regole assolute non si voglia accettare il portato di severi e profondi studii dei Cultori delle scienze sperimentali (1), sarebbe stoltezza il negarne l'importanza ed il fondamento, e che ormai tali studii hanno dimostrato e dimostrano altresì che « l'effetto della scelta sessuale, si estende anche sui caratteri « *psichici*, — perocchè la scelta attiva dell'uomo viene natural-
« mente a favorire la riproduzione della donna a carattere più
« dolce, più socievole e quindi meno violenta, la quale nel tempo
« stesso, cade tanto più facilmente in suo possesso, quanto mi-
« nore è la sua forza per resistergli » (2). — Ed anche senza ricorrere alla scienza, purché l'uomo voglia essere sincero, non può e non deve negare, che in generale, esistono è vero anche le seduttrici (pur troppo!), ma che colui il quale va a cercare la donna è l'uomo, e non l'opposto — (di regola, nei casi da noi contemplati — donna sedotta, ma d'onesti precedenti) e le stesse seduttrici chi le fece e ridusse tali (nel senso e morale e giuridico) è l'uomo. — Certamente la bellezza, le vaghe ed affascinanti forme della donna... oh! sono forte stimolo all'uomo. Chi lo nega? Ma se in ciò può trovarsi, nei casi concreti, un'at-

(1) V. Annali di Frieniatria = Archivio di Psichiatria — e gli scritti del Dott. A. Marro in ispecie. — Vedasi pure di quell'egregio Antropologo la dissertazione « Sui caratteri della donna criminale » (Tribuna Giudiziaria — Anno IV, Num. 5° — Napoli 14 febbraio 1890) ove menziona indirettamente anche l'arduo tema, se l'uomo e la donna siano i campioni d'un *tipo unico*, ed accenna all'errore d'una tale credenza, per lo sviluppo e le tendenze diverse, ed altresì in ogni caso per l'azione di cause diverse, che vennero e vengono ad accentuare la differenza. — Anche senza spingerci poi fin là, ove quell'acuto ed Egregio Scrittore si spinge, (che d'altra parte è il frutto di studii serii e di osservazioni e di lui e d'altri scienziati — V. SEARCEY — *The mental characteristics of the sexes* etc.) una differenza saliente nella costituzione del maschio e della femmina non si può contestare e la parte del forte è dal primo rappresentata — non già dalla femmina.

(2) Dott. A. Marro — Dissertaz. citata — pag. 38.

tenuanté anche per l'uomo, non si potrà mai negarne la *colpa* e *colpa* prevalente in lui, d'aver tutto posto in opera per isfrondare quella bellezza, e poi farne getto, una volta che sotto gli ardenti suoi amplessi è avvizita e sciupata. — Ci sembra chiaro, a meno ché si voglia adottare e legittimare appieno la scusa, ché il famoso poderasta del Collegio di Monza cantava in versi certamente armoniosi, ma che, ed a ragione, non valsero, a risparmiargli la pena del reclusorio! (1). — Noi con ciò, si noti bene, non intendiamo punto di stabilire una degradante inferiorità di capacità giuridica nella donna. — no! — Ma l'eguaglianza del diritto, il pari trattamento giuridico sta appunto nel tenere conto dei diversi *dati di fatto*, (*ex facto oritur jus*) e dello *stato delle persone*, cui il diritto si applica. — Non si confonda l'eguaglianza del *diritto* con quella del *soggetto* di esso. Si tenga conto invece precisamente del *soggetto* per la retta ed eguale applicazione del diritto. Ed allora dacché non solo i cultori delle scienze sperimentali (2), ma anche gli scrittori i più spiritualisti (3) e

(1) « Del cor comosso i palpiti
Come frenar poss'io,
Se di si vaghe immagini
Veste la *colpa* Iddio?

PADRE CERESA.

(2) V. Dott. Arturo B. Leone — *Fisiologia della voluttà* — (Roma — Perino ed. 1888) «... La donna sente molto più dell'uomo. Noi non « abbiamo delle prove rigorosamente sperimentali per dimostrare lo as-
« serto, ma valgono le seguenti induzioni, le quali, io credo, non lasciano
« ormai dubbio... » (e le esplica a pag. 191-193 coll'accennare a fenomeni fisici — di costituzione organica — di funzioni sessuali etc., etc., e ad altri rapporti)... poi continua... « L'uomo è meno sensitivo della
« donna: avvezzo a leggere nel libro della vita molte disillusioni e molti
« disinganni, pieno di distrazioni e di lavori, *non ha un sistema ner-*
« *vo*so che risponda vivamente come quello della donna agli stimoli ».
« L'uomo sin dai giovani anni spende gran parte delle sue forze
« negli amori, e si stanca: la donna ha pochi amori, spesso un solo, è
« fresca, vergine, per le gioie che l'uomo ha provato e le sente di più
« colla vivacità delle nuove e forti impressioni. — La donna ha più
« vastità di *superfici* e *senzienti* che l'uomo. — L'apparecchio musco-
« lare genitale è più sviluppato... » e via via con dimostrazioni sode e fondate.

V. Mantegazza nelle tante sue opere... « Ama ed apprezza la donna
« e non abusare mai della *sua debolezza*; sarebbe infamia e codardia!
— (il bene ed il male — pag. 51).

quanti non vogliono chiudere gli occhi per non vedere, capiscono, che una posizione più *debole* è quella della donna, appare già per ciò, di regola, un'errore parificarne la *colpa* a quella dell'uomo.

60. *B.* Nella donna più forte è il sentimento del pudore; più forti sono i ritegni per condizioni speciali e quindi più forti le resistenze. — Ma le resistenze maggiori non si ponno vincere con mezzi minori od *uguali*. L'uomo ha quindi, se vinse, impiegato *mezzi prevalenti*. — In lui pertanto *colpa prevalente*.

Ci pare un sillogismo esatto; ma giacchè ormai tanto si discute e contesta, svisceriamone pure le premesse e le conseguenze, anche coll'appoggio di autorità competenti in materia.

La donna, (per usare le smaglianti espressioni dell'Illustre Prof. Paolo Mantegazza) è la vestale del pudore, è maestra delle sue forze più elette, e quando è vergine e pura come il cristallo, essa possiede intatto tutto quanto il tesoro della più squisita pudicizia! Camminando nei giardini d'amore, essa ne perde qualche gemma, e più ne perde, *se il di lei compagno l'aiuta a disperdere il tesoro*. — È rarissimo però che una donna, anche attraverso le corse ardenti ed affaticate di mille amori, perda tutte quante le ricchezze di pudore, delle quali la *natura* l'aveva fatta ricca. Perfino nella vita più galante e libertina, perfino

V. D.^r Elizabeth Blackwell — la quale stupendamente accenna come l'uomo ne esca « with the *guilt* of fresh injury from the *strong* to the « *weak* on his soul — colla *colpa* nell'anima della fresca ingiuria dal « *forte* (commessa) sul *debole* ». (Piccolo ma prezioso libro « The moral education of the young in relation to sex — London — Seventh ed. — Hatchards, Piccadilly, 1884 — pag. 46) » e lo citiamo, perchè opera di una distinta cultrice della *medicina* quanto delle *scienze sociali*).

(3) *della pagina precedente*. Tommaseo: « Tra l'uomo e la donna è « quella differenza che tra la forza del *fare* e la virtù del *patire* ». — C. Cantù — « Esse (le donne) sono più *delicate* di noi per *costituzione*, « per *abitudini*; soffrono *maggiori malattie*, hanno *meno distrazioni*... « L'anima loro sensitiva le fa compassionevoli di tutte le miserie... Oh! « vile chi abusa della loro sensibilità per preparare ad esse il rimorso ed il « *disonore* » — Il Galantuomo, § 60. — Sulla maggiore impressionabilità della donna vedi anche Cremani — De jure criminali — cap. XI, § XII. — Vismara — Della Recidiva — (Ed. Pellaz — 1871 — pag. 66).

nel lezzo della prostituzione vediamo lampeggiare con infinita meraviglia qualche diamante, che il fuoco della lussuria non seppe bruciare; nè il fango della simonia amorosa seppe fruttare. Si rimane attoniti e commossi dinanzi a *tanta virtù di resistenza* di un sentimento, che sembra così fragile e delicato!...

Ora se il pudore è così innato e potente nella donna, se un tale usbergo a lei diede la natura, eppure l'uomo giunge colle arti sue a smuoverlo od a slacciarlo, non si parli di parità di *colpe*.

Sopprimete le blandizie, le lusinghe, le moine, le carezze, gli amplessi dell'uomo e la donna fino a quel punto onesta, la donna dagli irreprensibili precedenti; che è quella di cui noi ci occupiamo non la vedrete trascendere a far getto spontaneamente di sè.

Di certo, noi contestiamo, quella effettività e sensibilità maggiore nella donna che nell'uomo, cui già accennossi, sarà causa, che, una volta accesa in lei la prima favilla, destati in lei i primi fremiti, eccitatane l'anima e l'immaginazione, abbia, anche e più ancora dell'uomo desiosa la donna, sia pure, a precipitarsi abbracciata all'amante nell'abisso, che essa in quelle ebbrezze crede un letto di rose.. ma di chi la colpa prevalente? — Di lei, che sospinta ed illusa, scivola nella sdruciolevole china, o di colui che colà l'ha trascinata, sospinta... e poi sola l'abbandona? Ben si può dire che la donna *dere essere* virtuosa, ed esclamare anche con un elegante scrittore: « La virtù. Ecco la « donna! Vorrei essere donna, per essere l'angelo della virtù » (1). — Questo è giustissimo nella sfera morale; ma è bene strano intanto, che alcuni abbiano cercato di farne un argomento nell'ordine *legale*, e proprio quando a liberare il seduttore da ogni responsabilità, premettevano, che l'azione di lui è illecita bensì di fronte alla *morale*, ma che bisognava, al *diritto* soltanto

(1) De Alberti — Giornale delle donne — Direttore Amerigo Vespucci — (Torino — anno 1890 — N. 2).

badare (1). — Pel seduttore, ove accomoda, s'invoca il *diritto*; ed, ove il *diritto* non accomoda, s'invoca la morale. Bella parità di trattamento! — Se nonchè, dato pure in linea morale, che la donna *debba* essere *virtuosa*, e voglia esserlo, può sempre esserlo, quando i più insidiosi lazzari, mascherati di rose e di gigli, le tende il perfido seduttore? — Dato pure che essa **debba** essere **virtuosa**, e perchè allora la stessa regola non varrà per l'uomo? Forse chè l'uomo nol *deve essere* virtuoso? — Nè si parli quà delle conseguenze più tristi e più gravi, che vengono per la caduta della donna; giacchè è appunto anzi già per ciò, che maggiore colpa ha l'uomo, il quale con tanta leggerezza induce la donna ad un cimento, mentre è noto, che su lei peseranno poscia soltanto le più dannose e spesso irreparabili conseguenze. Forse chè non è vile, e *più colpevole*, in ogni caso, il provocare ad una lotta, in cui si sa, a priori che per natura e condizioni speciali, l'esito, in qualunque evento, sarà sempre più disastroso per la parte avversaria? — Forse chè appunto per concedersi all'uomo, (di fronte a tali minori conseguenze per lui), maggiore libertà di costume, e quindi maggiore possibilità di appagare i suoi carnali appetiti senza essere esposto a pericoli od al dileggio, non è egli *più colpevole*, dacchè mentre può facilmente parimenti appagarli — massimamente in tanta corrotta società — pur non ricorrendo a sedurre oneste ragazze, si appiglia invece a questo mezzo?

Nè manco si dica: ab initio era puro l'amore, onesta l'intenzione. Sta bene, e difatti, in tali casi specialmente, non si parla di *dolo*. Si tratta di *colpa* soltanto, ma questa basta per la base del risarcimento. Si cerca in chi sia la *colpa prevalente*, e non altro.

Ora, se anchè, sul principio non ci fosse stato nè *dolo* nè *colpa*, quando però cominciò la *colpa*, ove in tutte e due le parti, per un supposto, siasi verificata, in chi fu prevalente? — Questa la questione.

(1) V. nei capitoli ulteriori — dottrine pro' e contro — la completa confutazione dell'argomento cui si accenna.

E pur sempre, e sotto l'aspetto della morale e sotto l'aspetto del diritto la si consideri, si ha: che nella donna, quella dell'antérieure condotta onesta (di cui ci occupiamo), il *pudore naturale*, e quindi la castità, la virtù, la moralità per *natura* è maggiore (1); come pure più rigida e più scrupolosa è per lei la società tanto corriva per l'uomo; per lei quindi *maggiori gli ostacoli*, maggiori i freni... — Ora se l'uomo è riuscito a superare quelli ed a sciogliere questi, l'uomo cui pure la società attuale altri mezzi non divieta, come alla donna, di sfogare i proprii istinti sessuali, è prova evidente, che una maggiore *attività*, un maggiore *lavorio*, egli ha spiegato allo scopo, mentre in altri modi poteva cercare sfoghi senza danneggiare un'onesta ragazza.

Superiore quindi anche per ciò deve ritenersi nell'uomo la *colpa*, e conseguentemente non mai in tutto compensabile. — Il *fait le male et le fait faire!* (Legouvé — op. cit., pag. 62). — Ecco tutto in breve.

61. C. Per le condizioni sociali in cui rispettivamente versano in generale sedotte e seduttori, mentre a favore di esse militano spesso circostanze, che ne *attenuano la colpa*, contro i seduttori al contrario stanno circostanze, che l'*aggravano*.

Non puossi contestare invero, che il contingente maggiore delle *sedotte* l'offre la classe *povera*. Oltrechè, invero, come dagli stessi Padri della Chiesa si ammette, il *bisogno*, questo « per-
« suasore — orribile di mali » è cattivo custode della castità (2),

(1) La moralité de la femme est généralement supérieure à celle de l'homme. — Si les poètes continuent à appeller les femmes le *beau sexe*, les hommes *serieux et justes* pourront désormais leur décerner une qualification non moins bien méritée celle de *bon sexe*. — Bonneville de Marsangy — Etude sur la moralité.

(2) S. Gerolamo e così pure Parini:

Bisogno e che non spezza
Tua indomita ferezza!
Di valli adamantini
Cingè i cor la virtude;
Ma tu gli urti e rovini
E tutto a te si schiude;
Entri, e i nobili affetti
O strozzi, od assoggetti.

le occasioni sono molto più facili e frequenti per le fanciulle delle classi *meno colle* e *meno agiate*, perchè soggette a minore sorveglianza, costrette ad uscire in luoghi pubblici senza protezione, alle dipendenze di coloro, che poscia ne abusano (1). Anche con tutto il loro buon volere, pur troppo i genitori, obbligati all'assiduo lavoro a sostentare la numerosa famiglia, non ponno attendere nè alla educazione morale, nè alla vigilanza delle loro figlie, e queste restano abbandonate a sè, o peggio ancora, talora a padroni od a compagnie, che saranno la loro perdizione — « talora anche l'operaio che guadagna bene, s'impone ogni sorta di sacrificii, perchè il figlio non diventi un falegname e la figlia la moglie d'un fabbro-ferraio: il primo deve studiare, diventare un'impiegato governativo la figlia una maestra. Quale avvenire sia riservato all'uno ed all'altra è facile immaginare » e lo tratteggia con pochi e mirabili colpi da maestro un forbitto Scrittore e distinto Magistrato, che studiò e *sul vero* e sui *libri*, in Italia e fuori, lo stato reale della odierna società, e che ci permettiamo di citare soventi per la sua autorità indiscutibile (2). Altre volte, quelle fanciulle « soffrirono la

(1) *Educated girls are watched and guarded. — The young man meets them in rare moments only, unde supervision, and generally under unnatural restraint; but the poor girl he meets constantly, freely, at any time and place.* (Blackwel — Op. cit., pag. 44).

(2) Lino Ferriani — Op. cit., pag. 148-149 e 39. — « I genitori su-
« dano, faticano, si privano del necessario per ottenere una *patente di*
« *prima inferiore* alla signorina... e sola, senza esperienza, con uno
« stipendio mensile di sessanta lire, lascia il tetto paterno per andarsene
« lontano, in un comunello di campagna... e là se non spunta il ma-
« rito, novantanove volte su cento, spunta qualche a'tra cosa... » (E
« qui espone l'Esimio Procuratore del Re, un caso vero... giudicato per
« le conseguenze alla Corte... « A 18 anni aveva lasciato quella maestrina
« il babbo e la mamma, e se n'era andata maestra in campagna. —
« Le cose andarono bene per circa un'anno, ossia la vita di quella fan-
« ciulla, durante quel tempo fu immacolata — Nell'animo però s'acce-
« sero le fiamme dell'amore e dei desiderii, perchè in estate, tra le altre
« famiglie villeggianti, una ve n'era che contava un giovanotto discolo,
« un cittadino corrotto, il quale s'invaghi della maestrina ed a questa
« insegnò l'amore. La povera fanciulla, innamorata, resistette per alcun
« tempo, ma una notte l'amante le comparve nella cameretta da letto:
« i baci infuocati le turbarono la ragione, le ripulse non considerate
« furono vinte dalle carezze; la voluttà trionfò sulla innocenza. La dis-

« fame, il freddo: bene indirizzate, avviate ad un lavoro avreb-
« bero potuto divenire buone madri: invece si abbrutirono per-
« chè i genitori le trascurarono: erano stanche di digiunare,
« vollero vivere, e vissero mangiando il pane del disonore ».
(V. Ferriani → op. cit., 149 ed anche in nota citato Brilland —
Laujardière: « Elle a jeuné, elle vent vivre » — De l'infanticide
pag: 21. — Vedansi anche le relazioni sul Congresso degli Ope-
rai in Francia — Parigi, ottobre 1870 — e l'opera già citata
del *Legouvé* — membro dell'Accademia francese — e « *La femme*
« *pauvre* » libro premiato pure da tale Accademia, e la « Con-
« dition des ouvriers » par *M. Villermé*, t. I. — Industrie co-
tonnière e quà e là. — Rileverassi che non sono esagerazioni,
ma tristi e crude palpitanti verità!)

Il seduttore invece appartiene di regola a quella classe agiata,
ricca, spensierata, la quale avrebbe i mezzi e gli agi e per
istruirsi o per educarsi a forte ed a nobile sentire; ed invece,
o pago il più delle volte d'un blasone o d'un titolo ereditato, o
che va lordando, col curarsi soltanto delle mode e delle vane
esteriorità (1) o pieno le tasche di denaro, che egli non ha gua-

« graziata divenne madre. Allora cominciò una vita di tormenti fisici
« e morali: attorno a lei sorse il mormorio maldicente del piccolo paese:
« quando la domenica andava in chiesa le compagne la schivavano...
« le parole frizzanti le giungevano all'orecchio..... Il seduttore in-
« fame, intanto colle più belle promesse di questo mondo, se n'era tor-
« nato in città, ed essa era rimasta sola, in compagnia del disonore,
« del rimorso che le laceravano l'anima. Nascondeva (e ci riusciva) ge-
« losamente la gravidanza: piangeva e pregava. In iscuola appariva
« pallida, e faceva le lezioni con voce fioca, che pareva un lamento.
« Quale l'avvenire? Lo scandalo, il dileggio, la perdita del posto, forse
« la porta chiusa della casa paterna. Una notte assalita da atroci do-
« lori, fuggè cautamente dalla propria abitazione, corre, come può, in
« un bosco vicino e si sgrava d'una bambina. Colle mani insanguinate,
« convulse, scava una fossa e vi seppellisce vivo il neonato. Ora essa
« deve rispondere del grave reato commesso, ma I VERI COLPEVOLI,
« i genitori, e PIÙ ANCORA IL SEDUTTORE (si chiede l'intemerato
« Rappresentante della Legge) ove sono? »

(1) Ignaro che il vero gentiluomo è tale non per la moda o le belle
maniere, ma per i pregi morali, le qualità personali: « *His qualities*
« *depend not upon fashion or manners but upon moral worth, not on*
« *personal possessions, but on personal qualities* ». — *Smiles*. = Self-
help — pag. 397 e seg. — e vedi pure Ferriani, che esclama: « Sia il
« ricco quel tipo di « gentleman » come nettamente lo scolpi *Smiles*,
« ed avremo meno infamie! »

dagnato, ma che è frutto del sudore o de' suoi avi, o de' suoi contadini o de' suoi operai, si dedica spesso a tali galanti conquiste, di cui osa poscia farsi persino trionfante bello ed orgoglioso — Ove le *attenuanti* per lui?

Per quanto oneste e laboriose, d'altra parte, le ragazze povere, hanno pure la necessità di qualche sollievo, d'un'ora di svago, e di conforto anch'esse.

In quell'ora di innocente distrazione, ecco il ben pasciuto borghese o l'azzimato damerino che le addocchia, le insegue, le adesca e così, senza che quasi esse se ne accorgano, ne mina, come dice una Illustre Pensatrice, la virtù, ed io direi anche l'avvenire e l'esistenza. — Prive di piaceri egli glieli offre; doni, promesse, lusinghe, calde dichiarazioni servono a conquistarne l'affetto... e poi le tradisce ed abbandona (1). — *E pari la colpa?*

Oh! Non a caso il divino Poeta ha posto nella stessa bolgia chi seduce per sè ed il *lenone prezzolato* (Inferno — c. XVIII, terz. 31 e seg.) e Nicolò Tommaseo, nel suo Commento (2), a spiegazione osserva infatti, che « non si può senza viltà, forse « maggiore che quella del corruttore prezzolato, perchè più per- « fido, simulare l'affetto e quella riverenza che è indivisibile « dall'amore, e che più dell'affetto inganna e tradisce le *misere* « *donne*. — Il prezzolato non ha in animo di tradire: e può « essere dalla miseria e dall'abbiettezza sua e dall'esempio e « dalle tentazioni dei ricchi tratto al mestiere: dove coloro che « *si danno vanto di gentili*, dai vanti loro stessi e dalla edu- « cazione dovrebbero apprendere pudore e ritegno! » (3).

(1) *She has no pleasures, he offers them; her virtue is weak, he undermines it; he gains her affection and betrays it...* Essa non ha piaceri, egli glieli offre: la sua virtù è debole, egli la sottomina; egli ne guadagna l'affezione e la tradisce — Blackwell — op. cit., pag. 45.

(2) (Ed Pagnoni — Milano, 1869 — pag. 211).

(3) Non sarà forse superfluo il notare, dacchè (come vedremo citando la giurisprudenza) qualche volta si scordò, che, in ogni caso, non può mai pronunciarsi una compensazione ove non esista *parità* hinc-hinc nel grado della colpa. È un principio di cui si sente il giusto fondamento, e che d'altra parte è stato in tutti i tempi e modi sancito. « Si « ambo socii **parem neglegentiam societati adhibuimus** dicendum de-

« sinere nos invicem esse obligatos etc. » Ulpianus — libro sexagesimo tertio Ad Ed. D. (XVI, 2) De Compens. L. X ed in nota (nell'ed. antica citata — pag. 1598) la glossa d'Accursio... negligentia cum negligentia dolus cum dolo etc... — V. anche anche qua e là nel Digesto — libro II, tit. X, L. 3 — sulla compensazione del dolo etc., etc. — Il Giorgi trattando dell'azione rescissoria dice: « se il dolo di una parte non cor-
« risponda **in intenzione** o **in effetto al dolo dell'altra parte**, sa-
« rebbe *un'esorbitanza* ammettere la compensazione; il giudice avrà
« **dovere** e **diritto** di porre a raffronto il contegno delle due parti » (Giorgi — op. cit. — vol. IV, pag. 118 - n. 107. — V. pure vol. VIII, pag. 157-158 e gli autori ivi citati). — V. anche la dottissima monografia del Castellari nell'Archivio Giuridico. — Lex Aquilia (1879 - fasc. 4-5, vol. XXII, pag. 340-341), ove dimostrasi con molta erudizione, che la compensazione richiede due cose *essenzialmente, sostanzialmente uguali*, e ne deduce che neppure la colpa lata si compensa col dolo.

E nel nostro tema diremo invece, coll'Egregio A. De Jonquières, il arrive souvent que, dans cette fante commune, la part de l'un et de l'autre est très-inégale. (De la preuve de la filiation et De la Recherche de paternité. — Paris, 1878 — Ed. Victor Goupy et Jourdan, pag. 78). ... Da una parte spesso il nobile od il dovizioso borghese, che aveva tutti i mezzi e per educarsi intellettualmente e moralmente o per trovare in un matrimonio legittimi amplessi; d'altra parte spesso la sgraziata figlia del povero, che nè può educarsi nè talora trovare un marito... — « Certo la miseria non deve scusare ogni infamia, ogni sozzura, « ma è altresì non meno certo ch'essa è una trista consigliera, e quando « il lusso sfacciato dei ricchi, il magro salario, il cattivo esempio ven-
« gono a stuzzicare chi soffre e non ha pane, allora non è a stupire
« se la corruzione mieta il maggior numero di vittime tra questa po-
« vera gente, e doppiamente povera se — come accade sovente — essa
« *per mancanza d'educazione, non ha modo di resistere alle seduzioni
« del male* ». Giuste osservazioni di onorando Magistrato! — Ferriani
— op. cit., pag. 148-149.

SEZIONE TERZA

Causa turpe.

Sommario: Causa turpe od illecita. — Art. 1119 e seg. del cod. civile italiano — e 1131 e seg. cod. civ. francese. = È il caso di donna sedotta? — Si confonde colla meretrice o prostituta. — Distintivi caratteristici — Conseguenze giuridiche distinte. — La rispettiva domanda ha *oggetto* e *causa* diversa. = Prezzo d'*illecita prestazione* — prostituzione = Risarcimento del danno — Causa morale — Assurdità derivanti dalla confusione. — *Lecciti* persino i patti di risarcire i danni del *concubinato*. — Dottrina e giurisprudenza relativa — Giorgi — Pacifici Mazzoni — Mattei — Cattaneo e Borda etc., etc. — Induzioni. — Più della seduzione turpe e vile è l'abbandono della sedotta in frangenti dolorosi — Denise di Dumas — Ferriani — Sarebbe un codice dell'*infamia*, della *viltà* quello che escludesse una riparazione. — Immoralità e menzogneri pretesti a sostegno dell'esclusione — Freno salutare l'ammettere l'indennità — La donna se colpevole ha già altre punizioni — Non si liberi il seduttore almeno da una corrispondente responsabilità. — Il farlo è offesa alla pubblica coscienza, al pubblico pudore, alla moralità — Legouvé.

62. A favorire il seduttore non è mancato chi obbietto essere inconcepibile un vincolo giuridico, perchè la donna verrebbe a reclamare la *rimunerazione* d'un proprio *fallo*, il *prezzo* della propria *vergogna*, del proprio *disonore* ed osterebbe quindi la *turpitudine* della *causa*, che annulla ogni obbligazione.

Si invocano, in altri termini, le disposizioni degli art. 1119 e seg. cod. civ. it. (pari agli art. 1131 e seg. cod. civ. francese)

dettate nella materia contrattuale e per cui non può sussistere obbligazione, se la *causa* sia illecita o contraria al buoni costume (1).

63. Ma tutto questo che cosa contempla? L'ipotesi d'una donna, la quale verrebbe a dire « Ti ho concesso i miei favori, « per averne una retribuzione; ti ho fatta dedizione di me, sbor- « sane il prezzo; mi ti sono data, pagami ». — È l'ipotesi della donna sedotta?

Se si presuppone senz'altro che reclamisi la remunerazione del proprio trascorso, il corrispettivo dell'onta e della depravazione; se si riferisca a domanda di colei che per venalità si è arresa o si arrende ed agisca all'esecuzione del « *da quia dedi* », vel « *do ut des* » è troppo ovvio, che si abbia una *causa turpe* viziante l'obbligazione. Ma questo non fu mai, nè è il caso della donna sedotta; bensì quello della meretrice, della prostituta. — Che se di leggieri si comprenda, essere il più delle volte la seduzione il tramite che conduce alla prostituzione, e tentare alcune volte la prostituta d'atteggiarsi a semplicemente sedotta, ciò non varrà mai a togliere i distintivi troppo caratteristici dell'una e dell'altra posizione ed in *fatto* ed in *diritto* onde emanano pur distinte le conseguenze.

64. La donna sedotta, dagli onesti precedenti, non cede « all'idea di quel metallo » idea che il più delle volte a lei sarebbe anzi di offesa e la tratterrebbe dall'incauto abbandono di sé. Essa, più che cedere, cade, quasi inconscia, fra le sconosciute spire dell'affettato amatore, che la illude e tradisce. — La donna già traviata invece fra quelle spire, pur altre volte sperimentate, non cade ma si getta, o per bramosia dell'oro o per l'ormai de-

(1) V. conf. gli altri codici — Il Cod. austr. al § 878 dice «... Ciò « che assolutamente è impossibile o *illicito*, non può essere l'oggetto « di un valido contratto. Chi con tali promesse inganna un'altro, o per « imputabile ignoranza gli arreca pregiudizio, o trae profitto dal danno « di esso ne è risponsabile ».

pravato costume; — e la condotta anteriore è guida spesso nell'apprezzamento della natura giuridica delle rispettive domande.

La domanda della donna, che fa o tenta un vituperevole mercato di sè, concerne effettivamente il *prezzo d'illecita ed immorale prestazione*; e la *causa* n'è illecita ed immorale, come l'atto di prostituzione, che ne è la base.

La domanda della sedotta al contrario è ben lungi dallo scopo d'una vile retribuzione a carnali e lascive compiacenze: tende invece al *risarcimento del danno* derivato dal fallo in cui fu indotta dal seduttore; e dacchè oggetto ne è un tale *risarcimento*, la *causa* ne è lecita e morale, come lecito e morale è il riconoscere un fallo commesso, ed il cercare di mitigarne le conseguenze agli altri dannose.

65. Confondere l'*atto turpe* e la *causa* che ad esso induce, col *risarcimento* del danno da tale atto dipendente e la *causa* che induce al risarcimento, sarebbe un confondere elementi affatto ontologicamente e giuridicamente distinti ed inaugurare una teoria, che porterebbe a troppe assurde ed irragionevoli conseguenze, perchè possa accettarsi. — L'ospite, che fidandosi dell'amico, gli apre la casa, lo ricovera e n'è di notte tempo derubato ed aggredito, è vittima d'un atto turpe ed immorale, cui egli stesso per cieca fiducia ha senza volerlo facilitato. Perchè atto turpe ed immorale non ne sarà dunque il danno derivante risarcibile?

E chi ne ha mai dubitato? — Non può; non deve confondersi l'*atto* illecito e la *causa* di tale *atto* (sia essa la libidine del seduttore che ti ruba la quiete e l'onore, o l'avidità d'un ipocrita ospite che ti rubi la borsa e ti attenti alla vita) col *risarcimento* dei danni derivatine e la *causa* d'un tale risarcimento, che è sempre causa morale nobile e santa, come morale, nobile e santo è il lenire un dolore cagionato ed il reintegrare un'offeso diritto.

66. Persino nel caso di concubinato si trovano sentenze,

scrive un'Eminente Magistrato, che ritengono leciti ed altre che ritengono illeciti i patti diretti a compensarlo, ma la contraddizione è apparente e si concilia appunto distinguendo:

« Il patto è *illecito*, se ha il carattere di una ricompensa
 « al concubinato, o di una mercede che si dia alla concubina.
 « È *lecito*, se abbia invece la natura di una indennità alla donna
 « degradata nella sua riputazione; e quindi riconosca per causa
 « un *dovere morale* di *riparazione* verso la medesima e la *prole*
 « *innocente*. Sono le circostanze di fatto quelle che sommini-
 « strano il criterio della distinzione. E ciò che deve ritenersi
 « decisivo, è il vedere, se il compenso venga prestato onde ali-
 « mentare le complacenze amorose; ovvero *per indennità*, o
 « anche per far cessare il concubinato (1).

Se adunque persino l'*indennità* a risarcire i danni derivanti dal *concubinato*, non s'intende fondata a *causa turpe*, allorchè lo scopo non è di favorire un tale stato, ma di porre riparo alle conseguenze del medesimo, tanto meno potrebbe ritenersi turpe la *causa* riposta nel dovere di riparare ai danni della semplice seduzione — « Ha causa illecita (per riassumere colle
 « parole d'illustre Giurista) la promessa di dare cento ad una
 « donna che col promittente stringe illeciti rapporti. Ma se in-
 « vece la promessa fu fatta *in riparazione* del danno che egli
 « le ha cagionato **seducendola**, ha causa perfettamente
 « lecita » (2).

67. No! — Turpe non è la spinta al risarcimento, ma una-

(1) Giorgi — Op. cit. — vol. III, n. 379, pag. 472 ed in nota cita fra le sentenze che dichiarano leciti i patti su enunciati: Cassaz. Paris 26 juillet 1864 (Pas. franc. 1865, I, 33) — Cass. Napoli 26 marzo 1872, anno IV, I, 1, 394 — Legge XII, I, 1057 — Torino 19 agosto 1872 — Giur. IX, 639 e Ann. VI, 2, 492. — V. altri autori e giudicati ivi citati. — V. anche Cassaz. Torino 26 nov. 1889 = Giur. tor., p. 788, anno XXVI.

(2) Pacifici Mazzoni — Ist. di Dir. civ. 2^a ediz., pag. 127 N. 66. — V. pure Mattei — vol. 4, pag. 62 « Non sarebbe immorale l'obbligazione sottoscritta da un'uomo a favore di una donzella, per indennizzarla « dei danni cagionatili per le frequenti assiduità e promesse di lui... » V. pure Cattaneo e Borda — vol. 2, pag. 834 (Ed. 2^a) pel motivo, che non solo « è permesso, anzi *obbligatorio* il riparare i torti comunque « cagionati ad altri ». — V. pure le note ivi apposte.

nità, dovere. Turpe, vile, infame è piuttosto aver sedotta una donna, l'abbandonarla senza sostegno, fra le angosce morali ed i fisici patimenti proprio alloraquando più abbisogna di conforto, di assistenza, di protezione. « Quand la femme qui va être mère
« vous apprend ce malheur (esclama *Denise* di Dumas) (1) dont
« elle accepte toutes les conséquences, on ne l'épouse pas, c'est
« convenu, mais on la soutient, on la console, on lui promet
« assistance, on est là quand elle va donner la vie à votre en-
« fant et qu'elle peut en mourir; on ne se sauve pas comme
« un voleur; on ne la laisse pas se débattre toute seule dans
« la honte, dans la douleur et dans l'épouvante! Oh! cette pe-
« tite chambre de village, cette nuit d'hiver, ces larmes de ma-
« mère, ce premier *cri de cet enfant!* » Invece il seduttore
fugge come un ladro e il primo vagito del bimbo determina
spesso l'infanticidio (2), e se quel « cri d'enfant », si fa strada
attraverso il terrore, l'onta della madre e giunge a svegliare nel
costei cuore un senso di pietà, che ha forza d'impedire un cri-
mine, allora la disgraziata, che non vuole uccidere e non può
tenere il figlio ricorre all'esposizione o alla casa degli esposti (3).

Quell' « on ne l'épouse pas, c'est convenu » osserva l'Esimo Magistrato Ferriani, « riassume laconicamente la morale della società. Ma chi ha convenuto così? Ma chi ha stabilito come regola tanta infamia? Chi ha promulgato il codice della villà? Perchè gli onesti dovranno tollerare codice simile? — Dite un po': se sorge un'associazione che proclami e vanti un diritto

(1) A. Dumas fils — *Denise* — act. III, sc. V. — Paris, Ed. C. Levy.
— V. Ferriani — Op. cit., pag. 170.

(2) Così l'Illustre Cav. Ferriani — op. cit., pag. 171 e più sotto...
« Quale altra azione umana è più degna di sprezzo di quella che con-
« mette chi dopo aver disonorata una donna la caccia lungi da sé, mentre
« essa con un figlio in braccio implora piangente aiuto, protezione?...
« Bando alle vane recriminazioni: la madre uccide, ma chi le pone l'arma
« in mano è il seduttore ».

(3) Vedi pure come il Ferriani dimostri anche di quanti mali sia fonte il seduttore, anche quando la madre non si renda infanticida, ma vada cogli esposti ad ingrossare il numero di quegli ignoti, che tanto contingente danno di delinquenti! — pag. 173.

ingiusto sulle nostre proprietà, o che noi stiamo quieti e diciamo « c'est convenu? » — Il *convenuto* dei prepotenti, dei *ladri d'onore*, conclude, non deve riguardarci, non deve imporci, ma per contrario, scuoterci e tanto da formare una lega che abbatta il vizio e proclami un'altro « c'est convenu » quello, cioè, che il seduttore sposi la sedotta o *per lo meno abbia cura e provveda*, conforme al proprio stato, al figlio ». Op. cit., p. 172.

68. Che se per avventura ancora alcuno osasse opporre, che con ciò si favorisce l'immoralità e si premia la dissolutezza, io risponderò, che, al contrario, è favorirla e premiarla il liberare colui che l'ha eccitata da ogni responsabilità, e chiuderò colle eloquenti parole dell'Insigne Letterato e Pensatore dell'Accademia francese: « Ah! si ces prétextes de moralité, ces mensonges « de justice n'étaient pas émis de bonne foi; si l'on ne savait « que le cœur humain est habitué à se payer de tels sophismes, « il faudrait, au lieu de les combattre comme des erreurs, le « stigmatiser *comme des infamies*. Une prime à la débauche! « Mais quelle prime plus honteuse, plus énorme, pouvez-vous « lui accorder que cette impunité même laissée à l'homme? — « Quoi! vous ne voyez pas qu'en désarmant la jeune fille, vous « armez le séducteur! Vous ne voyez pas qu'en ajoutant à son « tes, ses ressources de richesse, d'adresse, d'expérience, d'ardeur « vaniteuse, la sanction de votre acquittement, vous vous faites « vous-mêmes son intermédiaire ou son complice, et que vous « démoralisez la conscience publique .. Qu'on châtie la jeune « fille coupable, soit; mais châtiez aussi l'homme. — *Elle est « déjà punie, elle, punie par l'abandon, punie par le déshon- « neur, punie par le remords, punie par neuf mois de souf- « france, punie par la charge d'un enfant à élever; qu'il soit « donc frappé à son tour, sinon ce n'est pas la pudeur publi- « que que vous défendez, ainsi que vous le dites, c'est la suze- « raineté masculine dans ce qu'elle a de plus vil, le droit du « seigneur! » (Legouvé — Op. cit., pag. 71-72).*

SEZIONE QUARTA

Divieto di ricerca della paternità.

Sommario: Impedimento di mezzi probatorii col pretesto del divieto delle indagini sulla paternità. — Tre motivi per cui non esiste tale impedimento. — I. Azione non è diretta a tale ricerca = Azione diversa per qualità di chi agisce — per qualità di colui contro il quale si agisce — per lo scopo. = II. Supposte anche indirette indagini, non le vieta il codice civile italiano. — Art. 193. — Differenze col codice francese. = In Francia divieto assoluto. — Eppure indagini indirette persino colà ammesse in caso di seduzione — Jurisprudenza recente établie. — Paul Baret. — Esprit du Législateur par M. Ancelot Avocat général à la Cour de Riom. — Esagerazione ed errore nel parificare l'azione diretta e le indagini indirette. = III. Il precetto del divieto d'indagini, come eccezionale, deve applicarsi *restrittivamente*. — È contrario al diritto naturale — Ciò ammettono gli stessi fautori del divieto. — Lo dimostrano i Cultori della filosofia del Diritto. — Autori italiani e stranieri — Sistema *draconiano* e *brutale*. — Tre ordini d'interessi che offende: — La donna — i figli — la società = Tale divieto in tesi astratta inammissibile — Sorse solo per abusi — Dovevano apporsi condizioni, non divieto. — E. Bianchi — Laurent — Impossibilità di prova sicura? — Avanti ogni cosa non giustifica — Poi esagerazione ed errore — Sichel Adelmo — Gabba. — Argomenti falsi e speciosi — Inesattezze di chi prese parte alla compilazione del nostro Codice. — Conclusione.

69. Alla donna che, resa madre in seguito a seduzione, reclama il risarcimento dei danni, si tenta spesso d'impedire i

mezzi probatorii colla comoda eccezione del *divieto d'indagini sulla paternità* (1).

Questa eccezione però non è invocabile di fronte all'azione della sedotta, per tre ragioni. — 1° Perchè l'azione della sedotta non è diretta alla *ricerca* della paternità; — 2° Perchè, se pure indirettamente la includesse, non ne sorgerebbe, secondo il codice civile italiano almeno, legale ostacolo; — 3° Perchè, in caso di dubbio, il divieto, come misura eccezionale, dovrebbe applicarsi restrittivamente.

70. — I. Di certo, ove la donna agisse *direttamente quale madre o rappresentante del figlio* nato in seguito alla seduzione ed agisse per *far dichiarare*, che il seduttore *ne è il padre*, e contro di lui come *padre*, perchè assuma gli obblighi a *padre* incumbenti, osterebbe il disposto degli articoli 189 cod. civ. italiano, pari all'articolo 340 cod. civ. francese.

Ma tale non è l'azione, che dalla sedotta si suole proporre, ed è facile il rilevarlo. — Non *quale rappresentante* del figlio o *pel figlio*, ma *in proprio nome*, per *se* essa agisce: non alla *ricerca* del *padre* della sua creatura, ma al *risarcimento* dei danni essa tende; non all'uomo come *padre*, ma all'uomo come *seduttore* essa si rivolge. — Per la *qualità* di chi agisce, per lo scopo, per la *qualità* di colui contro cui si agisce ben diversa è l'azione *de danno* della sedotta e l'azione *de paternità*. — Tanto è ciò vero, che *seduzione e danno* per seduzione potrebbe esistere anche senza *paternità*, ed a sua volta *uno* potrebbe essere *padre* senza che sia stato *seduttore*. — Nè, per quanto

(1) Questo naturalmente ove un tale divieto è sancito. — Art. 189 cod. civ. it.: « *le indagini sulla paternità non sono ammesse*, fuorchè nei casi di ratto o di stupro violento... etc. etc. » — Art. 340 codice civile franc.: « *La recherche de la paternité est interdite*. Dans le cas d'enlèvement etc. etc. » — Il cod. civ. austriaco invece ammette non solo tutti mezzi di prova ordinaria a stabilire la paternità, ma persino la confessione *stragiudiziale*. V. § 163. — Sotto questo codice la su mentovata eccezione non sarebbe quindi nemmeno ideale, — e così neppure sotto altre legislazioni che vedremo in appendice a questa sezione.

anche si agisca contro il seduttore che rese madre la sedotta, si potrà mai ritenere confusa l'azione in *risarcimento di danni* della sedotta coll'azione in riconoscimento di *paternità*, essendo *per natura*, ed obbiettivamente (pel fine diverso) e subbiettivamente (per la qualità della persona a favore di cui e contro cui si agisce) affatto distinte. — Che ad arte si cerchi di confondere e d'intorbidare ciò che è distinto, si capisce; ma che sia conforme al diritto ed alla realtà delle cose, ciò non è.

71. — II. Supposto anche poscia, che indirettamente le dette indagini di paternità si verificchino nello svilupparsi dell'azione per i danni della sedotta, non perciò ne sorge, in base al codice civile italiano, un'ostacolo all'azione. — Devesi invero tenere presente (ciò che molti scordarono), che, a differenza del codice civile francese, il nostro codice ha in modo esplicito ammesso, che *indirettamente* possa benissimo risultare anche la *paternità*. — L'art. 193 n. 1, cod. it. (di cui non trovasi traccia nel codice civ. francese) statuisce infatti che il figlio naturale può chiedere gli alimenti, « se la *paternità* o maternità risulti *indirettamente* « da sentenza civile o penale »; — Ora posto che le risultanze *indirette* non sono vietate, nè consegue che l'azione per rifacimento di danni non può trovare ostacolo, se pure sorgano delle risultanze indirette di paternità. — Altrimenti un tale articolo non avrebbe senso.

72. Si potrà in Francia esclamare col Demolombe: « le texte « de l'article 340 est absolu » (1), o col Toullier: « la disposition « de cet article est absolue » (2), perchè nel codice francese manca una disposizione, che infirmi la regola assoluta del di-

(1) *Traité de la paternité* — (Paris — A. Lahure Éd. — 1881) — pag. 513, n. 485 bis.

(2) *Le droit civil français* — (Paris — F. Cotillon — Jules Renouard et C.) Vol. premier — Deuxième partie — pag. 139.

viato d'indagini sulla paternità. Ma ciò proclamare in Italia, mentre alla regola dell'art. 189 cod. civile sta quasi di fianco l'altra regola dell'art. 193, per cui si presuppone, che anche *indirettamente può la paternità risultare*, sarebbe un voler decidersi quivi alla stregua d'una legislazione straniera diversa dalla nostra nel relativo complesso, o quanto meno decidere alla stregua della nostra legge, ma *non tota perspecta*, quod est *incivile*.

E si noti bene, che anche oltr'alpe, colà ove il divieto della paternità vige nella più rigida forma, pure è invalsa una autorevole giurisprudenza e dottrina, nel senso che quel divieto non sia d'ostacolo all'azione *de danno* della donna sedotta, tant'è la giustizia della tesi, che s'impone (1):

Ora, se nella stessa Francia, ove impera in modo assoluto il precetto del divieto d'indagini sulla paternità, pure non si preclude l'adito all'azione di rifacimento di danni in favore della sedotta, quand'anche quelle indagini vengano ad attuarsi, ma incidentalmente; tanto meno può precludersi un tale adito a detta azione fra noi, ove, a stretto rigore di diritto, pel tassativo disposto del citato art. 193 del codice civile, le *indirette risultanze* di paternità sono riconosciute legittime e valide a certi speciali effetti.

(1) V. Histoire et critique des règles sur la preuve de la filiation naturelle en droit français et étranger par *Paul Baret* (Paris — A. Marescqainé Ed. 1872, pag. 101), la nota 3^a ove sono citate numerose sentenze (che riferiremo nei capitoli relativi alla giurisprudenza) e l'osservazione di quell'illustre Giurista, che, non ostante l'accennato divieto, *une jurisprudence assez récente, mais qui paraît désormais établie, accorde aux filles rendues mères des dommages et intérêts contre le séducteur* — e nota che M. Demolombe approvò tale giurisprudenza. V. anche nella *Revue critique de Législation et de jurisprudence* — 1862 — t. 21, pag. 481 e seg., — la dissertazione dell'Eminente Magistrato M: Ancelot (allora Avocat-général à la Cour de Riom), ove, checché ne pensino Paul Coulet et Albert Vaunois, magistralmente dimostra, quanto sia razionale e doverosa tale interpretazione non « étraitement « et servilement littérale » ma « large et libérale » che « en entrant « jusqu'au fond dans l'esprit du législateur » tende ad « adapter ses « status aux conditions variables de l'état social ».

73. D'altra parte ci sembra esagerazione od erronea dottrina quella d'alcuni, i quali sostengono, che in sostanza tanto valga il proporre, con una azione *diretta e principale*, la ricerca della paternità, quanto il porre in essere *indirettamente* tali indagini, o lasciare che, velatamente scaturiscano, a trarne profitto. Vuolsi invero considerare, che l'azione tendente *direttamente* a far dichiarare il seduttore *padre* d'un bambino, ove riesca, imporrebbe non soltanto al padre tutti gli obblighi della paternità, ma investirebbe altresì il figlio di quei diritti di successione e d'ogni genere, che spettino ai figli naturali riconosciuti. L'azione concessa invece alla sedotta, tendente *direttamente* alla rifusione del danno derivato dalla seduzione, se pure indirettamente involga indagini sulla paternità, non può *da una parte* in veruna guisa investire il figlio di tutti i diritti pre-accennati, ed invece mira *dall'altra parte* a reintegrare la sedotta di danni anche indipendenti dalla paternità del seduttore. — La sentenza che accogliesse quella prima azione costituirebbe *titolo* pel figlio d'accertamento della *paternità riconosciutagli giudizialmente*; la sentenza al contrario, che accoglie la semplice azione di danni per la sedotta, non può essere *titolo* pel figlio ai su menzionati effetti, se anche in via indiretta si accenni all'autore della gravidanza onde ebbe vita.

Ora così diversi essendo gli scopi e gli effetti delle due azioni, non ci pare lecito, solo perchè abbiano attinenza ed affinità, il parificarle senz'altro nella sostanza ed assoggettarle alla stessa ed identica norma.

74. — III. In ogni deteriore ipotesi, il divieto d'indagini sulla paternità, come misura *eccezionale*, non può che *restrittivamente applicarsi*, onde non è giusto estenderlo anche ai casi in cui le indagini non sono l'obbiettivo diretto della proposta azione.

Non è difficile la dimostrazione di questo assunto. — Gli stessi più caldi fautori infatti dell'opinione, che un tale *divieto* sia necessario, mentre adducono generalmente a sostegno gli inconvenienti, che, in difetto, ne venivano (scordando, che adducere inconve-

niens non est solvere controversiam), riconoscono però che un tale divieto non sarebbe consono ai principii del diritto naturale. « Che l'individuo il quale procreò un figliuolo, sebbene « fuori del legittimo matrimonio abbia il dovere di riconoscerlo « e di trattarlo come figliuol suo è una verità che niuno ha « pensato mai di contestare. Chi manca a questa obbligazione « nol può, se non soffocando i sentimenti più nobili e giusti del « cuore » (1). I più eminenti scrittori di Filosofia del Diritto o di scienze giuridiche-sociali, non esitarono un'istante a schierarsi contro la pretesa necessità d'un tale assoluto divieto ed a stigmatizzarlo come deplorabile risultanza persino d'iniqui sofismi (2). — Per antica consuetudine infatti, invalsa dopo Giustiniano (come insegna il Savigny — *System des heutigen Röm. R.* tom. III, app. 2, § 161), l'azione di riconoscimento veniva ammessa e tutelata, ed anzi quella consuetudine invalse tanto,

(1) V. *Buniva* — strenuo sostenitore della necessità del divieto. — Diritto delle persone — vol. II, pag. 52 — (Ed. Arnaldi — Torino 1871). — V. pure *Paul Baret* — op. cit. — pag. 149.

(2) V. Rosmini — vol. II, p. 506-507 — Albini — Lezioni di filosofia del Diritto — II, pag. 124 e seg. — Mattiolo — Principii di filosofia del Diritto — pag. 421 e seg. — Gabba — La questione femminile — Firenze 1865 — Saliceti — Scritti inediti — Torino, 1864 — p. 137. — Precerutti — Monografia nella *Legge* — anno 1865 — n. 68 — Ronga — Della condizione della prole nata fuori di matrimonio — Torino, 1873. — Vedasi anche *Gabba* — Annuario delle scienze giuridiche e politiche — anno II, p. 178 — Milano — Hoepli — 1881 — e Giorn. Leggi di Genova — 1882 — n. 5. — V. Emilio Bianchi — Elaboratissima memoria inserita nell'Archivio giuridico del Serafini — vol. XXIV — fascic. 2-3, pag. 162-183 — Prof. Gio. Lomonaco — altra bellissima monografia — Filangieri — anno IX, pag. 441 — Sichel Adelmo — Guastalla — Tip. Lucchini 1883 — Lavoro di poca mole, ma splendido per la forma e per i concetti. — L'Egregio Avv. Giovanni Venco, mio carissimo amico trattò pure elegantemente e dottamente l'importante argomento per tesi di laurea, ed è a deplorare che per soverchia modestia non siasi arreso alle preghiere che gli si rivolsero perchè la mandasse alle stampe. — V. pure in appendice, nella Traduzione del Laurent (Principii di Dir. civ. — Ed. Vallardi — Napoli, 1880 — vol. IV, p. 101 e seg.) la bella memoria del Prof. Domenico Viti. — Vedi inoltre fra gli scrittori francesi in tale senso: Accollas: *L'enfant né hors mariage*, Paris, 1870 — Legouvé — Op. cit. — Millet — Opere citate — Lerminier — vol. I, p. 155 — Belime — Op. cit. — vol. II, p. 153, etc. etc. — V. anche Zachariae — nella *Kritische Zeitschrift-Heidelberg* — t. X.

da eccedersi in Francia poscia nell'abuso persino della massima « *creditur virgini parturienti* » evidentemente erronea ed esagerata, perocchè nessuno deve pretendere, che sia prova la sua semplice affermazione. — Fu da un tale errore di criterio probatorio e dalle conseguenze che ne derivarono, che quale reazione si andò in Francia ad un sistema affatto opposto, quello del divieto assoluto delle indagini, che l'Illustre E. Bianchi a ragione chiama « *draconiano e brutale sistema*. Un triplice ordine d'interessi, invero, l'interesse della donna, dei figli e dell'intera società civile, consiglia l'ammissione delle indagini « sulla paternità naturale ».

« Noi rammentiamo in primo luogo *l'interesse della donna*, « perchè la controversia relativa a queste indagini presenta uno « dei lati più importanti della complessa questione femminile. « Il Legislatore che vieta le indagini della paternità non si accorge di scagliare con ciò un *ingiuria sanguinosa* alla donna. « È un fatto che con questo divieto si parifica *la cortigiana* « alla *vergine sedotta*, il *vizio* al *momentaneo trascorso*, il *disonore* alla *sventura*. Sia pure, come ampollosamente esclamava il Deveyrièr, che per ogni sfortunata chiedente soccorso, « mille prostitute si permetterebbero speculare sul frutto dei « loro amori. Ma che perciò? Per non dar causa vinta a queste « mille, si dovrà sacrificare quella vittima innocente? Non vi « dovrà esser modo di sceverare il grano dal loglio, di scindere « la situazione dell'una da quella delle altre?... Ciò equivale, se « ben si considera, ad erigere il *sospetto* e la *diffidenza a sistema*, ad inalzare la *disonestà* all'altezza di una presunzione « *juris et de jure*... Oltre l'interesse morale vi è anche un'interesse *materiale* ed *economico*, che non può ne deve essere « trascurato ».

« Il divieto di queste indagini fa ricadere sulla madre il « mantenimento della prole nata fuori di matrimonio. Infatti, « salvo i casi di spontaneo riconoscimento per parte del padre, « che pur troppo non sono frequenti, i figli naturali non hanno

« azione che contro la madre, e si rivolgono necessariamente
« contro di lei per ottenere la dichiarazione giudiziale del loro
« stato di filiazione e dei diritti che ne derivano. Quindi la
« madre, che d'ordinario è la meno colpevole, deve sola espiare
« le conseguenze di un fallo comune, e sopportare sola un peso,
« che dovrebbe per lo meno essere diviso fra lei e l'uomo. E
« innegabile che tanto l'una quanto l'altro dando la vita a un
« loro simile, hanno contratto verso di lui delle gravi obliga-
« zioni: perchè la madre soltanto deve poter essere astretta ad
« adempierle? Ciò non le darà forse il diritto di protestare con-
« tro la ingiustizia dell'uomo, il quale, essendo solo a fare le
« leggi, sembra che nel foggiarle prenda consiglio soltanto dal
« suo egoismo? »

« Contrario all'interesse della donna, il divieto delle inda-
« gini sulla paternità naturale, è altresì di grave danno pei figli
« e per la società ».

« Pei figli, perchè essi si trovano tanto più abbandonati ed
« esposti ai pericoli della miseria e del bisogno, quanto minori
« sono per essi le occasioni di procacciarsi il necessario dai loro
« ascendenti; per la società, perchè il benessere di questa è co-
« stituito dalla bontà e perfezione dei suoi componenti, ed i figli
« illegittimi non riconosciuti nè dichiarati giudizialmente tali,
« trovandosi privi di appoggio, raramente possono emergere e
« bene spesso si mantengono nella condizione meschina in cui
« hanno avuto la sventura di aprire gli occhi alla luce ».

« Di fronte a questo triplice ordine d'interessi non si com-
« prende come possano assolutamente vietarsi le indagini sulla
« paternità. A nostro credere nessun interesse più forte può con-
« sigliare questo divieto, e se esso si trova scritto in qualche
« codice, è per delle ragioni affatto empiriche e di sbagliata
« opportunità ».

« In tesi generale ed astratta la ricerca sulla paternità non
« può essere esclusa, perchè il fatto di aver contribuito al con-
« cepimento di un essere umano crea dei grandi doveri, ad esi-

« gere l'adempimento dei quali non dovrebbe dalla legge esser
« tolta l'azione civile. È soltanto per timore dell'abuso che ne
« è stato fatto, e per effetto della giusta avversione che questo
« abuso ha cagionato, che alcuni legislatori hanno ritenuto op-
« portuno di spingere tant'oltre il rigore della legge. Ma se la
« massima non è controversa, non si può nè si deve cancellare
« con un tratto di penna una così utile istituzione, e soltanto
« si deve prevenire l'abuso; si deve fare una questione di limiti,
« piuttostochè una questione di principio » (1).

« Il principale argomento, si può dire il solo con il quale
« si sostiene il divieto delle indagini sulla paternità è la impos-
« sibilità di una prova sicura; ed è per vero dire un grave ar-
« gomento, imperocchè il fatto della fecondazione è coperto da
« un impenetrabile velo. Si possono avere degli indizi più o meno
« convincenti, delle presunzioni più o meno gravi, ma non può
« aversi mai l'assoluta certezza della paternità di un determi-
« nato individuo: se la madre ha avuto rapporti sessuali con
« più uomini non è dato affermare quale di essi sia il padre;
« ma ancora se, per quanto è a notizia del magistrato, ha avuto
« rapporti con un solo individuo, non è lecito escludere che altri
« nascostamente sia stato l'autore del concepimento ».

« Questa impossibilità di una prova sicura non giustifica
« però l'*assoluta proibizione* ed è soltanto una eccellente ragione
« per limitare la ricerca a quei casi nei quali sarebbe somma-
« mente ingiusto impedirlo, per ammettere solamente certe pre-
« sunzioni gravi e precise stabilite con norme invariabili dalla

(1) Così già insegnava pure il Laurent — « Principes de droit civil
« français », IV, 88 — giacchè, come per le ricerche della maternità,
basterebbe sottoporle « à des conditions rigoureuses... Le scandale ne
« dévâit pas les arreter, car ceux qui s'en plaignent sont d'ordinaire les
« coupables. On ne cherche jamais la paternité contre des hommes qui
« ne hantent pas de mauvaises sociétés. — S'il y a des femmes dehon-
« nêtes, il y a aussi des séducteurs infames; à force de protéger le hon-
« nêtes gens, on donne une prime d'encouragement à ceux qui sont
« sans foi ni loi ».

« giurisprudenza o meglio ancora dalla legge » (1).

« Tanto ciò è vero che, se ben si considera, non fu sul fon-

(1) Nello stesso senso vedi le eloquenti parole dell'Avvocato Sichel Adelmo. — Dopo aver ampiamente dimostrato, che non si tratta di ragioni assolute di principio, ma di ragioni estrinseche, relative, soggiunge: « È proprio vero che ci troviamo dinanzi ad un caso in cui non potremo mai avere una prova sicura? È proprio vero che nella supposta fattispecie non potremo mai avere quel qualunque *actus judicialis et solemnis*, quo per instrumenta, aut testes, aut alia idonea argumenta de re controversa *judici fit fides*? È proprio vero che in ordine a questo fatto l'animo nostro non si possa assolutamente trovare mai nello stato di certezza e di convinzione? No, no, certamente; giacchè questo non è il solo caso nelle sociali contingenze in cui, non potendo aversi una prova diretta, si viene tuttavia *per prove indirette* alla dimostrazione della verità e alla persuasione dell'animo; e, per poco che si abbia conoscenza delle teoriche, delle prove e delle svariate esplicazioni dell'umana attività, non si può ignorare che forse è maggiore il numero dei casi in cui intorno a un fatto, dobbiamo la nostra convinzione all'esame di circostanze estrinseche del fatto stesso, che non all'esame intrinseco degli elementi costitutivi del medesimo. Dimostatemi che, oltre all'impossibilità di avere della paternità una prova diretta, havvi pure *l'impossibilità di averne una indiretta* — e la quale, come è ben noto, può valere e vale quanto la prima — e allora io pure sarò con voi e, atterrito dal pensiero delle conseguenze, mi guarderò bene dal reclamare l'invocata riforma. Ma fino a che non saprete darci tale dimostrazione, e non la potrete mai, avremo tutto il diritto di dirvi: No, no, chiedete fin che volete cautele, chiedete precauzioni, ponete dei limiti, colpite la malafede, premunitevi; ma non recidete di pianta la questione con un argomento *falso* e soltanto specioso. Sì *falso*, e non havvi alcuno che non possa provare da sé la verità di quest'asserzione, perchè non havvi alcuno che nella cerchia sociale in cui vive non conosca qualche figlio illegittimo al quale colla *certezza matematica* possa, volendo, additare il proprio padre; *falso*, perchè, per poco che si volga d'attorno lo sguardo, tutti conosciamo qualche *donna onesta*, che ha vissuto amando un uomo e a lui dedicando *pensieri e vita* e dal quale fu fatta *madre di qualche figlio*; *falso*, perchè non è raro nemmeno il caso in cui la prova che si sostiene non potersi mai avere, derivi dallo stesso contro cui si nega l'azione. È *soltanto specioso*, perchè essendo vero che il fatto primo e intimo della paternità è un mistero indecifrabile e che sfugge persino alle osservazioni della scienza, si rimane colpiti dall'argomento « non potersi avere la prova » che ottiene, se non si esamina profondamente la teorica probatoria, facilmente adesione e approvazione; soltanto specioso, perchè altra cosa è dire che non si possa avere di questo fatto una *prova diretta*, ed altra che non se ne possa avere una *sicura*, e, mentre si sente la verità della prima proposizione, si è facilmente ingannati deducendone la seconda come conseguenza naturale; *soltanto specioso*, perchè di questo argomento di cui si abusa nella materia che trattiamo, non si tiene nessun conto in altri casi nei quali pure si viene alla dimostrazione della verità *per vie indirette ed estrinseche* ».

« La nostra legge, come la francese da cui quella è copiata, am-

« damento di questa impossibilità che le indagini vennero tanto
« osteggiate dai legislatori francesi e rigorosamente vietate in
« quel monumento di civile sapienza che è il Codice Napoleone ».

« Tale impossibilità, fondata sulla stessa natura, era antica
« quanto il mondo; eppure nessun legislatore aveva creduto ne-
« cessario di inalzare una vera muraglia della China fra il padre
« ed il figlio naturale, di farne derivare un'assoluto divieto ».
(Emilio Bianchi — Memoria cit., pag. 172-173).

75. Checchè anzi, nella lotta pel trionfo d'un'idea in buona fede creduta utile e giusta, abbia arrischiato un venerando Senatore di affermare, che il « il divieto è un principio di diritto comune dei popoli civili » (Vigliani — Relazione al Senato, pag. 61) ed un compianto Giureconsulto abbia accennato a *plauso*

mette un'eccezione al divieto della ricerca della paternità, la quale eccezione è appunto una smentita all'asserzione che in questa materia non si possa supplire alla prova diretta colle presunzioni e colle probabilità. L'eccezione è quella del caso in cui fosse seguito un ratto o uno stupro, quando il tempo di essi risponda a quello del concepimento. Qui noi abbiamo un fatto estrinseco che non ha per sua natura alcun nesso logico col fatto della paternità; si parla di ratto di stupro, fatti questi i cui elementi e le cui circostanze possono presentare una larga e sconfinata differenza da caso a caso. E quale garanzia si ha dal soggiungere semplicemente « quando il tempo di essi risponda a quello del concepimento?... ».

Conformemente il Prof Gabba, nel citato opuscolo « La quistione femminile »... « quando noi abbiamo, dice, un concorso di circostanze sufficienti per ritenere verosimile che un'individuo sia padre di un certo figliuolo, e le medesime circostanze non risultino provate rispetto a nessun altro uomo, e la donna con cui egli ebbe relazione gode una fondata fama di onestà, noi non possiamo rifiutarci di considerare quell'uomo come padre, a meno che facciamo al sesso femminile l'immensa offesa di credere, che un primo fallo soglia convertire immediatamente la vergine in cortigiana ».

Ed il Bianchi nella citata monografia dice anche giustamente: « Pur troppo a lato della donna di facile accesso sta la onesta e inesperta fanciulla caduta nei lacci tesi da un accorto seduttore; a lato del fanciullo di paternità incerta, perchè frutto di compri amori, sta l'altro a cui la madre può dire: tuo padre è quello perchè io non ebbi altri amanti che lui, ed a lui mi mantenni fedele, sebbene non fossi sua moglie. — Il diritto romano sapeva distinguere da caso a caso, la meretrice dalla concubina, i *vulgo concepti* dai *naturales liberi*. Ed oggi ogni distinzione sarà proscritta? ».

costante tributato a tale principio (Pisanelli Verbale della Commissione parlamentare XXI, n. 12), ad onor del vero è giuoco-forza convenire, che simili affermazioni non sono esatte, giacchè ben poche legislazioni, (solo quelle che pecorilmente seguirono il codice napoleonico, e nemmeno tutte) hanno accolto tale principio, ed Autorevoli e Sommi Giuristi e Magistrati hanno invece alzata tosto la voce contro di esso, come contrario *alla morale, alla giustizia* ed *alla stessa buona politica*, giusta quanto più diffusamente proveremo in un'appendice a questa sezione, per non incagliare maggiormente la trattazione.

76. Posto quindi, come appare, essere il divieto delle indagini sulla paternità una misura eccezionale, una massima disforme dai principii del diritto naturale, cozzante anche colle norme supreme della giustizia e della morale, la necessità di farne la più *restrittiva applicazione* riesce evidente; nè potrebbe pertanto invocarsi quando, come nel caso di domanda per risarcimento dei danni della sedotta, non è lo scopo diretto dell'azione proposta, ma soltanto per incidenza occorre di farne indiretto esperimento. — Il che venne anche sancito da una assennatissima e prevalente dottrina e giurisprudenza, come vedrassi nei capitoli ulteriori.

APPENDICE ALLA SEZIONE IV.

**Non è esatto,
che il divieto della ricerca della paternità
sia un principio di diritto comune dei popoli civili
e che abbia riscosso costante plauso.
Fu respinto invece da molti Legislatori
e fu oggetto delle più severe censure di Giureconsulti
autorevolissimi.**

Sommario: Legislazioni che non adottarono il principio del divieto di ricerca della paternità — Inghilterra — Svizzera, eccettuati quattro Cantoni — Provincie baltiche. — Disposizioni notevoli anche pel caso di seduzione — Domanda d'essere dichiarata « sposa divorziata ». — Codice prussiano del 1794 con analoghe disposizioni — Germania eccettuati due ducati — Austria — Eccessi in senso opposto. — Presunzioni *legali* di paternità — Giurisprudenza della Corte Suprema di Vienna — Spagna — Portogallo — Stati Uniti — Luigiana = La più parte dei popoli civili si tenne fedele al principio del non divieto. — Parole roventi del Legouvè. — Sophisme et iniquité. = Millet: sous prétexte de moralité loi immorale. = Lacointa: cause indéniable de décadence = Progetto di riforma al Senato francese. = In Italia molte le proteste di autorevoli scrittori. = Secondo Gabba: sistema *disumano, indegno di popolo civile e cristiano*. — Viti, Lomonaco ed altri — Legge da *selvaggi* — assurda — mostruosa = Proposta di riforma stata fatta alla Camera italiana. — Opinione implicita in eloquente squarcio di illustre fisiologo.

77. Offriamo la prova del nostro asserto con un cenno al disposto di molte leggi adottate presso Nazioni, che pure non sono a relegarsi fra le barbare, e riferendo il giudizio di competenti scrittori in tale materia.

78. — *Inghilterra.* — Presso gli inglesi, fu accolta la massima che « se la madre non ha sufficienti mezzi a sostenere il « figlio naturale, la legge le fornisce il modo di costringere il « padre a provvedere un fondo pel mantenimento. Ogni donna « nubile con figlio o sgravata di un figlio naturale può, o prima « del parto, o in qualunque tempo entro dodici mesi dal parto, « fare ricorso ad un giudice di pace a tale effetto, ed ove l'al- « legato padre abbia entro i dodici mesi pagato denaro per il « mantenimento, tale ricorso può essere fatto ad ogni qualunque « susseguente periodo, etc., etc. » (1) e fu ammessa la prova testimoniale.

79. — *Svizzera.* — Se si legge il codice del Cantone d'Argovia che era andato in vigore il 1° gennaio 1848, dagli articoli 216 agli articoli 240 si vedrà con quanta cura era stata disciplinata la materia, ponendo delle limitazioni nei casi in cui la donna fosse *maggiorenne* e l'uomo *minorenne*, oppure l'uomo fosse ammogliato (art. 233), od essa avesse variato sulle dichiarazioni dell'autore, o non avesse avvertito il Tribunale dei Co-

(1) New commentaries on the laws of England (partly founded on Blakstone) by Henry John Stephen. Fourth edition, — London. II vol., pag. 302^e seg. (1858). — « If the mother be not of sufficient ability, « to maintain the bastard, the law affords her the means of compelling « the father of the bastard to supply a fund for ist maintenance. For, « by 7 and 8 Victoria c. 101 (amended by 8 and 9 Vict., c. 10)... » Notisi che la Regina Vittoria salì al trono nell'anno 1837, onde queste leggi sarebbero degli anni 1844, 1845, 1846... « Any single woman « with child, or delivered of a bastard child may, either before the « birth, or at any time witin twelve months from the birth, make « application to a justice of the pace, charging a person by name « as the father of her child; and where the alleged father has wthin « the twelve months paid money for its maintenance, such application « may be made at any subsequent period whatever, and without limi- « tation in regard to time. Upon this, the person charged is then sum- « moned to appear (either in person, or by counsel or attorney) before « the justices in petty session, who are to hear the evidence on both « side; and if the evidence of the mother be corroborated in some ma- « terial particular by other testimony, to the satisfaction of the justi- « ces, they may adidge the man to be the putative father of such ba- « stard child »;... etc., etc.

stumi della gravidanza etc., etc. (art. 234) ma, quanto alla prova, esplicitamente disponendo che « si ammettono tutte le prove « che sono autorizzate dalle disposizioni del Codice di procedura, « tranne il giuramento al convenuto » (art. 238). Così pure il Codice del Canton di Berna (1 aprile 1826) sanciva varie condizioni, come l'inammissibilità dell'azione della donna che superasse i 24 anni d'età contro il minore dei sedici (art. 189), o quando non avesse fatta constatare la gravidanza o l'avesse fatto troppo tardi, salve legittime scuse, e stabiliva doversi in certi casi rigettare la domanda (art. 185); ma quanto alle indagini ed alle prove concedeva grande libertà ammettendosi persino il giuramento, (art. 194-195) nel caso di dubbio anche all'accusato, se le apparenze erano a lui favorevoli e non fosse ammogliato.

Analoghe erano le disposizioni del Codice di Friburgo (articolo 224), di Lucerna (art. 88-93) di Vaud (art. 189) di Zurigo (art. 284 e seg.) ed altri Cantoni. — V. *Histoire et Critique de Règles sur la preuve de la filiation naturelle* par Paul Baret — da pag. 206 a pag. 231.

80. — Provincie baltiche e Germania. — Il codice delle provincie baltiche, redatto con molto ordine sotto Alessandro II nel 1864 (1) ammette che la paternità sia tanto riconosciuta volontariamente, che l'effetto di un giudizio diretto a stabilirla contro chi coabitò colla madre nello spazio fra il 10° mese ed il 182° giorno avanti alla nascita del figlio, salva la prova contraria, che la donna coabitò con altri uomini (2).

(1) *Livest — und curloendisches Privatrecht — 165 — Stamperia reale. — Pietroburgo — Un volume d'oltre 800 pagine e 4000 e più articoli. — Nella Russia lo *Soöd*, che si può dire il Digesto del diritto russo (1833 — pubblicato sotto Nicola I) non ha disposizioni sull'argomento. — V. la bellissima opera del Prof. Ernest Leher — *Droit civil russe — Paris — E. Plon & C: ed., 1877 — pag. 79, H, 1.* — Il Baret però nell'op. cit., pag. 205 in nota riferisce un'ukase 6 febbraio 1880 e dice *probabile la facoltà delle indagini.**

(2) Detto codice ha poi norme rigorose persino contro il seduttore che non fu causa di gravidanza. Il seduttore poi è in generale obbligato

Nella Germania è prevalente pure la libertà delle indagini, ove si eccettui il ducato di Assia Darmstadt, ed il Granducato di Sassonia Weimar, e come giustamente nota il Gabba (Annuario di scienze giurid. — Hoepli, 1881) le relative leggi vennero pubblicate assai dopo il codice civile francese allo scopo di emendare le precedenti, (e così si ebbe nella Sassonia il cod. civ. del 1863, nel Baden la legge 21 febbraio 1851, nella Prussia il cod. dell' 24 aprile 1884), ma pur ciò non di meno non si credette mai di adottare il divieto posto come regola nel codice francese (1).

81. — Austria, Spagna, Portogallo. — Il codice austriaco

a sua scelta od a sposare la vittima od a dotarla (*austatten*) nelle porzioni a determinarsi dal giudice secondo le condizioni delle parti, e può sottrarsi a tale alternativa nei soli casi eccezionali in cui le leggi tedesche non ammettono la ricerca della paternità, cioè: 1° quando la donna ha già avute relazioni colpevoli con altro uomo; 2° quando è la stessa che ha trascinato l'uomo; 3° quando essa volle e ricevette una remunerazione pecuniaria; 4° quando s'è data posteriormente ad altri uomini; 5° quando priva essa stessa il seduttore del diritto d'opzione sia rifiutandosi al matrimonio che le offriva o sposando essa stessa altro uomo.

Nello stesso caso in cui il matrimonio è impedito per causa indipendente dalla donna, come per rifiuto di consenso dei parenti del seduttore la donna non ha per ciò meno diritto ad una dote e può in caso di decesso del seduttore ripeterne il pagamento contro i successori. (Art. 152, 157 del cit. cod. delle Prov. baltiche). — Notabili sono poi le disposizioni degli articoli 158-160, per cui quando la coabitazione ebbe luogo tra fidanzati, la donna ha azione per costringere l'uomo al matrimonio, e se la domanda è riconosciuta fondata, ma egli non eseguisce fra i tre mesi l'obbligazione, la donna può chiedere ed ottenere dal Tribunale d'essere dichiarata « sposa divorziata » ed ammessa ai relativi beneficii, cioè ad essere mantenuta finchè si rimariti. — La giovane fruisce di tali garanzie, allorquando fuori dei casi delle promesse propriamente dette si è data ad un'uomo sotto la fede d'una promessa di matrimonio; salvochè siasi già trovata in analoghe circostanze o sia vedova. — In caso di seduzione poi il Gentiluomo, se non sposa la sedotta (secondo il Landrecht estoniano) deve farle una dote (Brautschatz) quale ella riceverebbe dai parenti di lei, ed anzi deve darle metà tale dote, anche se essa volontariamente si diede a lui, senza essere stata determinata da istanze del medesimo. = V. Leher — op. cit., pag. 82 o seg. — V. sulla analoga istanza d'essere considerata sposa divorziata l'art. 1047 del Cod. prussiano del 1794.

(1) Il cod. prussiano del 1794 anzi ammetteva l'azione pel mantenimento della prole, anche se più fossero coloro che avevano trattato la donna — e se uno era insolubile successivamente contro gli altri (art. 615-620) — il pretesto *plurium concumbentium* non era ammesso — art. 1036.

tra una latitudine in tale materia persino *eccessiva*, giacché così dispone il § 163: « Quegli che nel modo prescritto dal Regolamento del processo civile (cioè con ogni mezzo di prova, anche testimoniale) è convinto di aver avuto commercio colla madre della prole nello spazio di tempo a contare dal quale insino al parto non siano trascorsi nè meno di sei, nè più di dieci mesi, come pure quegli che ciò *confessa* anche *stragiudizialmente* soltanto, **si presume** aver generata la prole ». In Austria quindi si è andato persino, pel lodevole scopo da una parte di favorire l'innocente prole, all'eccesso poco giustificabile d'altra parte di erigere a *presunzione legale* di paternità il semplice fatto d'unione ad una donna nel tempo utile pel concepimento, abbia o non essa avuti altri amanti carnali e fosse o non di buoni precedenti (1).

Nella Spagna la paternità poteva provarsi tanto colla dichiarazione del padre, quanto mediante le prove del concubinato, qualora però avesse avuto luogo con una donna, che potesse sposarsi a colui che si pretende padre senza bisogno di dispensa (2).

(1) Vedansi le sentenze della Corte Suprema di Vienna 28 settembre 1859 n. 7485 — 28 febbraio 1860 n. 1354 — 30 gennaio 1866 n. 499, notevoli, in quanto respinsero l'eccezione *plurium concumbentium*, e perchè ne verrebbe una *correalità* di varie persone in tale materia *non ammessa dalla legge austriaca*, e perchè diverrebbe *illusoria* la presunzione che il Legislatore stabilì a favore della prole innocente. La decisione 30 gennaio 1866 non ostante l'offerta prova della prostituzione della madre non contraddetta, pel mistero in cui è avvolto l'atto di concepimento, statui dovesse pur prevalere la presunzione legale del § 163, e non valere nemmeno la dichiarazione della donna d'essere stata incinta per opera d'altri, quando il curatore della prole prova che in quel dato periodo il convenuto ebbe rapporti sessuali. — Cod. civ. austr. annotato dal *Cons. G. Haemmerle* — Ed. cit., pag. 149. — E più notevole ancora la sentenza 30 marzo 1879, con cui è l'*exceptio plurium concumbentium* e le risultanze d'una *perizia*, la quale escludeva per lo sviluppo del feto, potesse essere stato concepito nel tempo in cui si confessò dall'uomo avere avuti rapporti carnali, furono dichiarate affatto vane ed inammissibili, revocandosi la sentenza che le aveva tenute in considerazione, perchè in urto alla legge — *Juristische Blätter, Reetssprüche*, 30 m. 1879, Beilage zu n. 15.

(2) « Porque no se pueda dudar cuales son hijos naturales, ordenamos y mandamos, que entónces se digan ser los hijos naturales, cuando al tiempo que nascieron ó fueren concebidos, sus padres podían casar con sus madres, justamente sin dispensacion.... Ley tit. 5;

Uguale sistema prevalse nel Portogallo, ove però, (e così nella Spagna), non si trasece come in Austria fino alle presunzioni juris et de jure ammettendosi, più ragionevolmente, la prova contraria, relativamente al commercio sessuale con altri uomini (1).

82. — *Stati Uniti, Luigiana.* — La legislazione in tale parte si riferì agli Statuti inglesi, onde la ricerca venne ammessa (2), e così pure venne ammessa nel codice della Luigiana del 1824, (art. 226), facendosi soltanto distinzioni fra i figli liberi e bianchi cui si concedette la facoltà d'indagine senza restrizioni, ed i figli di *colore* e liberi, che ponno agire soltanto contro uomo di *colore* (3).

83. Il divieto sanzionato dal codice francese, venne, in sostanza, accolto soltanto in Olanda, nel Belgio, nella Polonia; nella Russia (2) nella Serbia, nella Rumenia, nelle Isole Jonie, in Italia, in quattro dei cantoni Svizzeri, in due ducati tedeschi, e nella Bolivia (4), onde riassumendo colle parole e l'autorità di Illustri Scrittori, (i Prof. Gabba e Lomonaco) (5) si può dire che « la
« più parte degli stati civili serbasi fedele all'antico principio,
« in forza del quale non puossi negare al figlio legittimo il di-
« ritto di ricercare la paternità » (6).

« lib. 10 Noris. Recop. ...Debe pues uno ser tenido por padre natural
« de un hijo, si se prueba que le reconocio por tal ó que le hubo de
« una concubina ó mujer que tenia en su casa ». — V. *Diccionario ra-
zonado de jurisprudencia y legislacion* — Escriche — Baret — Op-
cit., pag. 194.

(1) V. Baret — op. cit., pag. 198.

(2) V. *Commentaries on american Law* — tom. II, pag. 214 e seg.
Ed 1836 — Baret op. cit., pag. 234.

(3) V. Baret — Loc. cit., pag. 235 — L'art. 228 del detto codice,
toglie poi la facoltà alla madre se di costumi dissoluti, e prima o dopo
il parto ebbe illecito commercio con più uomini.

(4) V. Coulet et Vaunois — *Étude sur la recherche de la paternité*
— (Paris — A. Marescq-ainé — Ed. 1880, pag. 152).

(5) V. le monografie del Gabba già citate — (Annuario — Hoepli
1881) e quella del Prof. Giovanni Lomonaco — (Filangieri — Anno IX,
1884 — pag. 441 e seg. — Ed. Vallardi — Napoli) intitolata « Divieto
« delle indagini sulla paternità ».

(6) V. la pre-accennata monografia del Lomonaco — pag. 447 —
e vedasi in proposito anche d'un tale infaticabile professore la recen-
sione dello studio del Gabba — nell'ottimo periodico « La Coltura » —
Anno I, n. 1V.

84. Quanto al plauso che ha riscossa l'innovazione del divieto, basterebbe per la Francia citare queste roventi parole del Legouvè:

« Pour la recherche de la paternité, le prétexte est plus
« visible encore. On la proscrit comme impossible et scandaleuse,
« soit; mais pourquoi donc alors autoriser la recherche de la
« maternité? Est-il si facile de convaincre une mère, après vingt
« ans que tel enfant soit le sien? Vous prouverez peut-être sa
« grossesse, son accouchement; mais que de difficultés pour éta-
« blir l'identité de l'enfant! Quant au scandale, de quel côté
« est-il le plus grand? Un homme est marié, père de famille:
« tout à coup survient un inconnu qui, se prétendant son fils,
« se jette au travers de cette honorable fortune, pour en usur-
« per la moitié. Certes, le coup est cruel; mais on ne songera
« qu'à plaindre cet homme: c'est un malheur, ce n'est pas une
«onte. Qu'au contraire il s'agisse d'une femme, toute sa vie,
« est brisée, flétrie, le passé comme le présent, l'avenir comme
« le passé; elle est perdue dans l'esprit de son mari, perdue
« dans le coeur des ses enfants, perdue, que ce soit vérité ou
« calomnie, car le monde verra dans son acquittement non la
« marque de son innocence, mais la preuve qu'on manquait de
« preuves pour la condamner. Ajoutez que, de toutes les fautes
« humaines, la faute de la maternité est la seule qui ne se pré-
« scribe pas. Le vol, le meurtre même s'innocentent avec le temps;
« mais une femme, après quarante ans de vertu expiatoire, peut
« tomber pour toujours sous le coup porté par son fils lui-même ».

« Résumons-nous ».

« L'intérêt de l'enfant, la moralité publique, tels sont les
« deux prétextes allégués en faveur de ce système. Nous répon-
« dons: Pourquoi tant de souci des enfants contre la mère, et si
« peu contre le père? Pourquoi cette sollicitude en faveur de la
« morale publique s'éveille-t-elle si vivement quand il s'agit d'at-
« taquer la femme, et s'éteint-elle si vite quand il s'agit de la
« défendre? Évidemment il **ya là sophisme et iniquité** ».

Histoire morale des femmes — Ed. cit., pag. 72-73.

E così il Millet: « En réalité, et à ne considérer que les ré-
« sultats, n'est-ce pas la loi qui, sous prétexte de moralité, est
« immorale? N'est-ce pas méconnaître la morale individuelle que
« de laisser un homme abuser de sa liberté et commettre des
« actes dont finalement il n'est pas responsable? N'est-ce pas mé-
« connaître la morale publique, que de laisser un égoïste séduc-
« teur abandonner sa victime et son enfant, qui implorent la
« charité du passant? N'est-il pas déplorable de voir de ma-
« lheureuses filles, indignement trompées, se donner la mort
« parce qu'un homme, après avoir ravi leur honneur, les laisse
« dans les angoisses de la misère et du désespoir? N'est ce pas
« favoriser le désordre? N'est ce pas encourager le libertinage
« en lui assurant l'impunité? » (1).

(1) MILLET — *Manuel du Citoyen français* — pag. 183 — Éd. cit. —
Vedansi poi i tanti altri scrittori citati dal Gabba nello studio pre-in-
dicato, il Simon, il Marcadé, Demolombe, etc. — Il Millet nell'altra opera
« La séduction » pag. 168 e seg., indica quali modificazioni si potreb-
bero ragionevolmente introdurre nella legge.

V. anche nella « *Revue des deux mondes* » (1875-dicembre) la me-
moria del De Molinari « *La recherche de la paternité* ». Egli censura
benissimo gli abusi cui s'era abbandonata la giurisprudenza, ma censura
in pari tempo l'eccesso opposto in cui cadde il Codice napoleonico, espo-
nendo le seguenti assennate considerazioni: « L'article 203 du code civil
porte que les époux contractent ensemble l'obligation de nourrir, en-
tretenir et élever leurs enfans, et de l'aveu de l'adversaire le plus éné-
trable de la recherche de la paternité, M. Zachariae lui même, cette
obligation s'applique aussi bien à l'enfant naturel qu'à l'enfant légitime.
Quand le père s'y dérobe, c'est au *détriment de la mère*, sur laquelle
retombe tout le fardeau de cette obligation, dont elle est presque toujours
incapable de s'acquitter seule; c'est au *détriment de l'enfant*, qui, à
défaut du père qui se soustrait à ce fardeau et de la mère qui y suc-
combe, se trouve jeté dans les bras administratifs de la charité publique;
c'est enfin au *détriment de la société*, qui supporte en dernière analyse
le dommage de cette *banqueroute de la paternité* et qui est par consé-
quent intéressée, n'en déplaît à Napoléon jurisconsulte, à ce què « le
« bâtards soient reconnus » Il est donc strictement, équitable de con-
traindre ce père lâchement défaillant à s'acquitter d'une obligation qu'il
a librement contractée, et qu'il n'a aucun droit de rejeter sur autrui ».

Ed il Morelot, osservava che Roma cattolica, pur distinguendo tra
figli legittimi ed illegittimi, non negò mai ai figli il diritto di chiedere
un pane tanto alla madre che al padre, quelle che soit la *tache de leur
origine*, ce pain quotidien que leur refuse impitoyablement, sous des
prétextes mensongers, les *égoïstes* et *hypocrites* apôtres du progrès
philosophique. — « De la reconnaissance des enfans illegittimes — Dijon
« — 1869 — Prologue ».

85. In Francia anzi si comprese tanto l'ingiustizia dell'articolo 340 di quel codice, che si spinse qualche scrittore persino a proclamare, che era la causa innegabile della decadenza e dei disastri della Nazione (1), ed i Senatori M. Berenger, de Bel-

(1) Vedi l'illustre Magistrato della Corte francese l'Avv. Generale M. Lacointa « *N'y a-t-il pas dans l'article 340 une de cause indéni-ables de notre decadence, de malheurs publics, de plus épouvantables désastres?* » — Vedi nell'opera di Paul Coulet et Albert Vaunnois (già citata) a pag. 142 e vedasi a pag. 181 e seg. il processo verbale della seduta 16 febbraio 1878 del Senato francese, ed in esteso i motivi del progetto su accennato e la tentatane confutazione da parte dei detti Coulet et Vaunnois.

Mirabile, eppur vero, in Francia si ha grande concordia nel punto di combattere l'accennato divieto in molti scrittori e pubblicisti che pur sono di disparatissime idee e tendenze in altri ordini dello scibile scientifico e letterario. — Vedansi: *Laurent* (Revue catholique des institutions et du droit — t. 1.^o pag. 574) = *Le Père Toulemont* (Etudes religieuses, philosophiques etc. 1873 et 1874 nov.-dec.-février) = *Alexandre Dumas fils* (Théâtre complet — Paris, 1868 — t. 1.^o pag. 46) = *Emile Accolas* — (Le droit de l'Enfant — Paris, 1870 — 2^e éd.) = *Valetti* sur *Proudhon-Bonnier* — (Revue pratique, t. X, 1860) = *Morelot* — (De la reconnaissance des enfants illégitimes — Dijon, 1869) = *Charles Jacquier* — (Des preuves et de la recherche de la paternité naturelle) = *Arnault* — (Le droit, l'économie politique et l'insurrection du 18 mars 1871) = *Eugène Poitou* **Président de Chambre à Angers** — (Le Roman et les Théâtres contemporains). = V. poi nella « *Revue des Deux Mondes* » dicembre 1875 — De Molinari — La recherche de la paternité — t. 1.^o pag. 145. — *Ouvrières des Deux Mondes* — par *Focillon*; e 15 mars 1846 — *Des Enfants trouvés* — par *Alphonse Esquiros*. = V. pure l'*Ouvrière* di *Jules Simon* — pag. 298 et 299; — e *Ouvriers des Deux Mondes* di *Albert Gigot* Prefetto di Polizia = *Cheysson*, Ingegnere, direttore delle usine du Creuzot — (Recueil de l'Académie de Toulouse — 1874, pag. 296) = *Villermé* — *Tableau de l'état physique et moral des ouvriers*) = *La Play* — (Organisation du travail). — *Amédée De Jouquières* — (Thèse pour le doctorat) — Paris — Éd. Goupy et Jourdan, 1878, — che se non è espressamente contrario, riconosce però che la giurisprudenza la quale cercò in tema di seduzione di sfuggire alla regola, a pour elle l'équité et ceux qui la combattent sont forcés d'en convenir — pag. 82. = *Leon Richer* — (Le livre des Femmes) = *Assolant* — (Le droit des femmes) = *Barthélemy Joubaire* — (Essai sur la revision du Code civil — p. 41, t. VII) = *Legouvé* — op. cit. = *Millet* — op. cit. = *Delvincourt* — Cours de code civil, t. 1.^o pag. 387 e seg. = *Legoyt* — De naissances illegitimes en Europe — Correspondant. 10 février 1874 = *Rodière* — Le Grands Juriconsultes = *Alexandre Weill* — Que deviendront nos Filles? = *Docteur Brochard* — De l'allaitement maternel = *Laurent* — Principes de droit civil français, IV,88 — oltre *Eminentissimi Magistrati* come *MM. Devinck ancien Président du Tribunal de Commerce de la Seine.* — *Locointa ancien Directeur des affaires criminelles et des*

castel, Foucher de Careil, Schoelcher presentarono già nella seduta del 16 febbraio 1878 al Senato francese un elaboratissimo progetto di riforma d'un tale articolo di legge.

86. In Italia molti reputati scrittori hanno subito e coraggiosamente combattuta la strana e perniciosa innovazione. Molti furono già citati (1), ma è pregio dell'opera il riferire anche questa seria confutazione del Prof. Viti al solito argomento che il divieto serva al buon costume.

« Quest'argomento, egli dice, è sperimentato dalle statistiche che. L'Italia e la Francia che proibiscono le indagini sulla paternità offrono la stessa proporzione d'*illegittimi* della Prussia che le ammette e *maggiore* dell'*Inghilterra* che egualmente le ammette. Ciò significa solo che noi e la Francia creiamo un maggior numero d'*infelici*. **Si parla di buon costume;** e non si scorge che una delle cause principali del mal costume è il celibato; e che questo, quanto più si lascia libero di ogni responsabilità nelle sue colpe, tanto più si promuove e corrompe... » (Appendice al Laurent — vol. 4,^o pag. 110) (2).

E come egli in nome dell'umanità e della moralità e dello interesse sociale invoca una riforma, come E. Bianchi aveva qualificato l'attuale sistema *draconiano* e *brutale*, così il Chiarissimo Prof. Gabba, lo disse « *disumano ed indegno di popolo civile e cristiano* », ed, a vedere con quanto calore a tale grido di giusta

grâces et Avocat général à la Cour de cassation — M. Ancelet Avocat général à la Cour de Riom, — e molti altri, cui chiede venia il povero Autore, se non può, come vorrebbe, tutti citare, e per non trascinare i limiti del lavoro ed in ispecie per la pur troppo grave deficienza di mezzi e d'agio a procurarsi le opere, essendo egli residente in Varzi, piccolo paesello di montagna, a lui carissimo perchè suo luogo natio, ma sgraziatamente segregato affatto da ogni centro scientifico e letterario.

(1) V. nota 2 a pag. 90 — Aggiungi anche la dottissima monografia dell'Egregio Torquato Cuturi « *Studi sulla dichiarazione giudiziale della paternità dei figli naturali* » Archivio giuridico diretto dal Professor Serafini — vol. XXV, fasc. 4^o — Nuova serie, fasc. 46, pag. 385-426 — Pisa, 1880. — V. anche le osservazioni dell'Illustre Niutta, unitamente a quelle del Precerutti nel verbale della Commissione per la formazione del Codice civile — Legge 1865, n. 68.

(2) Traduzione del Prof. Gianzana — Napoli, 1880 — Ed. Vallardi.

indignazione siasi unito altro Illustre Professore, basta leggere questa chiusa della dotta memoria del Lomonaco, sulle orme dello scrittore francese Alberto Delpit: « Quando la donna è po-
« vera, la legge la schiaccia. — Ecco una fanciulla; tutto presente,
« nulla sa. — Capita un uomo, rotto alla vita, armato della sua
« scienza, della sua astuzia, del suo desiderio. — S'ingegna d'in-
« gannare, o di sedurre, o di violentare. — La fanciulla cede. Per
« libertinaggio? Quasi mai. Cede o per ignoranza, o per affetto,
« o per bontà, o per debolezza. Anche per interesse, lo ammetto.
« Se si è promesso il matrimonio, o l'uomo è ricco, o ella spera
« di essere sposata ».

« Ceduto che abbia, quale che sia 'il motivo del fallo, che
« accade? — Eccola incinta; ecco l'uomo che ha commesso uno
« di quegli *assassini* nei quali non si versa il sangue, ma se
« ne dà. Ebbene accade che la donna, *debole creatura, ha tutti*
« *i doveri; nessuno ne ha l'uomo, creatura forte*; accade che
« l'amante *sedotta* deve allevare il bambino, e che l'amante *se-*
« *duttore* se la può svignare per ricominciare altrove: accade
« che quel figliuolo può legalmente, dire a lei:

« — Voi mi siete *madre*, vi obbligo ad educarmi. E non
« può dire colla stessa legalità a lui:

« — Voi mi siete *padre*, vi obbligo a riconoscermi. »

« È assurdo e mostruoso. Se *domani il viaggiatore Brazzà*
« *trovasse al Congo una tribù regolata da siffatte leggi, subito si*
« *esclamerebbe dalla nostra brava gente: Che selvaggi!* » (1).

Ecco il **plauso costante!** (2).

(1) Prof. Giovanni Lomonaco — Memoria citata — Filangieri —
anno IX, pag. 455.

(2) In Italia il Dep. Salvatore Morelli aveva presentato un progetto
per l'abolizione dell'art. 189. — Ma o perchè fu assorbita la Camera da
altre cure, o perchè non fu più riletto il Morelli deputato, o fors'anche
perchè non l'abolizione assoluta, ma una concessione governata da varie
norme limitatrici sarebbe necessaria, si è sempre allo *statu quo antea*.
— V. la citata monografia del Bianchi. — Né si deve tacere, che nella
stessa relazione al Re sul Codice civile — 25 giugno 1865 — relativa-
mente all'art. 189 scioglievasi il voto « che interrogato accuratamente
« lo stato dell'opinione pubblica in Italia, si facesse della questione ar-

87. Che se dalle fredde elucubrations del Giurista ci piaccia assorgere anche alle conclusioni del *Fisiologo dell'amore*, sentiremo con quanta forza di convinzione e con quanta nobiltà di sentire stigmatizzi e flagelli colle imposture dell'odierna Società le ipocrisie della legge vigente. — « Si raccomanda di far le cose per benino, di non far chiasso, di badare accuratamente alla toppa degli usci e di tender l'orecchio ai passi di chi cammina nell'appartamento. *Le maglie del codice sono larghe, larghissime*; più che cretino deve essere colui che vi inciampa e vi rimane preso. La bandiera del matrimonio copre ogni contrabando: *la ricerca della paternità è proibita*; i figli che nascono da due sposi benedetti sono tutti legittimi: avanti, avanti.... passate, pure; le maglie del codice sono larghe; *imbastardite le famiglie, falsificate i cognomi e i nomi*, spargete

« gomento di nuove indagini e nuovi studii, per avere una soluzione **più matura, più rispettata e più autorevole del grave problema** ».

— E se pure sventuratamente è prevalsa l'idea della Commissione Senatoria, che il divieto fosse un principio dei popoli civili, la Commissione governativa per la revisione del Codice, aveva quanto meno a maggioranza accolto il sistema del Codice albertino, il quale all'art. 185, oltrechè nei casi di ratto e stupro ammetteva le indagini, allorchè il padre viveva, e vi fosse uno scritto emanato da lui, che dichiarasse la paternità od assodasse una serie di cure da lui date al fanciullo a titolo di paternità.

Lo stesso Borsari poscia, che è pure fautore del divieto, non tralasciò di scrivere, che « l'art. 189 nacque in mezzo a *dispareri di dottissimi uomini, tutti animati dal medesimo spirito di civile progresso* ». — Comm. al Cod. civile — vol. I, pag. 708, (Unione torinese, 1872), e commentando inoltre l'art. 193 *riconobbe* « che il codice italiano si è fermato con attenzione (a differenza del Cod. francese e delle *due Sicilie*) sopra questa classe infelice, che gli altri codici ebbero, per così dire, in disdegno. **La prova della paternità o della maternità si ammette, purchè indiretta...** » e dopo avere osservato, che « era forse da omettersi il vocabolo *indirettamente*, benchè si comprenda, che negandosi l'azione diretta, ogni altra prova risulterebbe dedotta per modo *indiretto*... » finisce a conchiudere, che « *in sostanza* il N. 1 dell'art. 193 ci dichiara, che **non potendo impedire, che il mistero della generazione sia svelato per uno di quei tanti mezzi d'azione, che si esercitano sotto una forma diversa da quella di un'indagine di paternità o di maternità, si è costretti ad accettare le conseguenze** ». Op. cit., vol. I, pag. 733. — Bon grè, mal grè anche i contrarii, devono ammettere che le indagini, secondo la legge italiana non ponno escludersi, quando sono la risultanza *indiretta* e non l'oggetto *diretto* dell'azione... il che basta pel fine cui mira la sedotta.

« la *menzogna* e seminate il *tradimento* in tutti i sentieri della
« vita sociale e civile; fate che non vi sia un muro a cui si
« possa appoggiare, una via su cui si possa addentare il piede
« senza trovarvi un cocchio tagliente o un vetro avvelenato;
« spargete la corruzione e l'*infamia* per ogni luogo; *fate che*
« **il nome di padre sia una parola senza senso;**
« **fate che il nome di madre possa essere una**
« **bestemmia!** » (1).

Ed ormai pur troppo sarà così. — *Padre è il marito* (quem justae nuptiae demonstrant), anche quando *padre non sia* per la notoria infedeltà della moglie; ed a sua volta *padre non è* (pel divieto della legge) chi pur notoriamente lo è, perchè ha *egli* solo sedotta, ingravidata la povera giovane, che a lui solo si abbandonò ed a lui si è serbata fedele!

(1) Paolo Mantegazza — Fisiologia dell'amore — (Milano — Brixia e Comp., 1879 — 3ª ediz. cit., pag. 320-321) — opera che meritamente ebbe plausi in Italia, in Germania ove la tradusse il Dott. Eduard Engel, ed altrove, e di cui mille brani sarebbero a riportarsi a sostegno della nostra tesi. — V. capit. 4º ove dimostrasi la *missione aggressiva* dell'uomo ed il *difficile compito* di difesa della donna, con venustà di forma pari alla copia degli argomenti, chiudendo colle parole « Senza amore la seduzione è rapina di voluttà o mercimonio di pruriginose vanità; è un delitto o un vizio » (pag. 109) — Ed a pag. 312 e 315 « sulla natura ipocrita dell'uomo sopra tutto in amore... La donna, fino dal primo giorno in cui ama, mentisce meno di noi; così come, lungo la carriera amorosa, essa è meno infida. L'uomo nella sua prima dichiarazione, anche quando non è ben sicuro d'amare, giura... mentre la donna, più pudica, più timida, più riservata, risponde che non ama ancora, che non ha ancora consultato il suo cuore, che forse amerà... L'uomo adopera spesso i giuramenti eterni come arma di seduzione etc. » Vedi la chiusa a pag. 233 « ogni mio disprezzo, ogni mia nausea è per coloro, che potendo redimere la vittima, la corrompono; che potendo salvare uccidono; per coloro che impunemente infettano la società nostra di bastardi e di adultere... Se il codice non si occupa di essi, è forse per il pudore che negava nel codice antico al parricida perfino un posto nella schiera dei delitti. Io per me li ho posto da un pezzo al di sotto del traditore e della spia, al di sotto dell'assassino e del barattiere, al di sotto di ogni cosa più bassa e più vile che può ancora chiamarsi umana; e quando li guardo, vomito sopra di essi tanta nausea e vitupero da farli rabbrivire nel loro cuore elefantino. E così facciamo sempre con essi gli uomini onesti!

« Nella civiltà moderna, alla donna infelice che ama peccando, perchè la società infame le nega l'amore colla virtù, io non ho a dirle che le sublimi parole del Cristo: *Molto sarà perdonato a chi molto ha amato* ».

Così si lusingano i legislatori di coprire con un velo pietoso l'immoralità e di scemare lo scandalo, nè s'accorgano che quella invece cresce rendendosi irresponsabili gli autori, e questo s'aumenta come fuoco, che serpeggiando nascosto, nessuno pensa di estinguere, mentre alle fiamme divampanti si provvede al grido generale d'allarme!

SEZIONE QUINTA

Difficoltà per la natura dei fatti a provarsi.

Sommario: Dalla difficoltà della prova dedurre l'inesistenza del *diritto* e dell'*azione* non è nè logico nè giuridico. = Non impossibilità assoluta di prova *a priori* eccezionale. — Di conseguenza non esclusione assoluta *a priori* del *diritto* e dell'*azione* = Neppure impossibilità *relativa* di **prova**, intesa questa nel vero senso: complesso di motivi producenti certezza di verità. — Non necessaria osservazione *diretta* — Dottrina italiana e straniera — Negare il diritto per la difficoltà della prova è: — A. Andare contro i dettami della *ragione*: — B. Non uniformarsi alla *nostra legge* nella materia speciale — C. Disconoscere le tradizioni dell'antico diritto patrio e straniero. = Diritto romano — Strychius. — Alciatus — Decisioni della Ruota romana e della Ruota di Pisa. — Non applicabile per analogia ragione del divieto delle indagini di paternità. — Motivo storico e razionale — Parole del Primo Console e scopi diversi dell'*azione* = Elementi sufficienti di prova e criterii generali. = Ammissibilità della prova testimoniale.

88. Anche indipendentemente dalle indagini di paternità, i fatti costituenti la seduzione, o concomitanti, si svolgono spesso nei rapporti intimi della famiglia, onde se ne deduce da alcuni, che essendo difficile e pericoloso il darne la prova, debba *a priori* escludersi ogni *diritto* od *azione* a favore della sedotta.

A noi pare tuttavia, avanti ogni cosa, che nè troppo logico, nè troppo giuridico sia il far dipendere l'esistenza d'un *diritto* o la proponibilità d'un'*azione*, dalle eventualità dei mezzi atti a provare quello od a sorreggere questa. — L'eventuale deficienza dei mezzi di prova certamente potrà ostacolare il trionfo

del diritto, influire sull'esito del giudizio, ma non per questo ci sembra debbano senz'altro negarsi alla donna sedotta *le ragioni*, ch'essa abbia, o chiudersi *ab initio* a lei la via per sperimentarle. La stessa *impossibilità* della prova, dato che un fatto od un diritto sussista, non potendosi pronunziare in *modo assoluto a priori*, ne viene che in modo *assoluto* non possa *a priori* negarsi il *diritto*, vietarsi l'*azione*. Altrimenti procedendo è facile cadere nelle più flagranti ingiustizie. — Io mutuo cento lire a Tizio, e nessuno ci ha visto. Tizio muore e lascia prole in tenera età, che di nulla è informata. — Per me è impossibile la prova. Dovrebbe dirsi senz'altro, a priori cessato il mio diritto, che pure ontologicamente sussiste? — E se, mentre credo impossibile la prova, si viene a scoprire poi, che Tizio notò il debito nelle sue memorie, lo manifestò ad altri? — Ecco che, come una *impossibilità assoluta* di prova *a priori* non si può ammettere (salva una presunzione *juris et de jure* dalla legge stabilita), così neppure può per la stessa impossibilità della prova, negarsi *a priori*, in modo *assoluto*, un *diritto*, che si abbia.

89. Si è fatta la più sgraziata ipotesi, della impossibilità eventuale di prova. — Anche con essa non è nè razionale, nè giusto, il negare senz'altro in linea assoluta il diritto e l'azione.

Nei casi concreti poi sarà ben raro, che tale impossibilità si verifichi.

Certamente, se per *prova* si intendesse la cognizione a ricavarsi per osservazione diretta di certi fatti, sarebbe difficilissima e talora impossibile, e questo non solo nei casi di seduzione, ma in moltissimi altri casi di piati giudiziarii. — Per la natura invero dell'uomo imperfetta in rapporto al tempo ed allo spazio, è limitatissima la sfera dei fatti, su cui può egli recare direttamente la propria osservazione, e quando lo può, più che la *prova* si ha l'*evidenza*. La prova però si ha pur sempre, allorchando anche senza l'*evidenza*, si ha un *complesso di motivi producenti la certezza della verità*. Persino in tema di processi penali, ove al supremo interesse sociale si collegano i più vitali

interessi dell'individuo, l'onore e la vita, ormai il principio è stato accolto da tutti i giuristi (1). — Quando dai fatti *noti*, si può per induzione risalire ai fatti *ignoti*, in guisa d'averne anche di questi la certezza, si ha la *prova*.

Ora, se sta vero, che i fatti di seduzione di soventi sogliono svolgersi nel santuario delle domestiche pareti, sta anche vero, che soventi può aversi *la certezza* di tali fatti e quindi la prova, per le esteriori manifestazioni non dubbie dei fatti stessi, provenienti o direttamente dal seduttore, come da scritti, lettere, espressioni, discorsi, od anche indirettamente per l'assiduità continua ed esclusiva presso la sedotta, pel contegno di lui e di lei, per quell'ammasso di circostanze, che valgono ad assodare e che seduzione c'è stata; e che autore non ne poteva essere che una data persona.

90. Nello stesso caso più difficile della ricerca di paternità, la legge riconobbe ammettersi, e quindi possibile, la prova, quando concorressero le circostanze o di *ratto* o di *stupro* violento (art. 189 cod. civ.) perchè costituiscono un fatto *pubblico*. « Or bene », come osserva un Esimio scrittore, « non è altrettanto pubblico quello di *convivere assieme* di un'uomo e di una donna per molto tempo? Non è altrettanto pubblico quello dell'*amoreggiare per molti* anni di un'uomo con una donna di

(1) Sulle tracce di Bacone — che pose il metodo per *rejectiones et exclusiones dei possibili falsi*, di Filangieri (Scienza della Legislazione — vol. I, pag. 528 e seg., cap. XII-XIII — Milano, 1856 — Ed. Bonomi e Scotti) — di Mittemajer (Die Lehre vom Beweise in deutschen strafprozesse darmstadt — 1834 — Johann Wilhelm Heyer's Verlangshandlung — cap. VI e seg.) e di Carmignani (Teoria — IV, pag. 110, lib. IV c. VII) vedansi in Francia Faustin Hélie (Traité de l'Instruction criminelle — Paris — Henri Plon, Impr. Ed. — 1866, tome quatrième — Chap. septième, pag. 323 e seg., e gli autori ivi citati) ed in Italia — Carrara — (programma — Parte generale — pag. 544 e seg. § 900 e seg.) — Canonico — (Del giudizio pen. 210 e seg.) — Maturolo — (Elem. di diritto giudiziario — vol. II, pag. 147 e seg. — Bocca, 1876). — Pescatore — (Logica del diritto — pag. 68). — Ellero — (Trattati Criminali — Bologna — Zanichelli Ed., 1881). — Critica Criminale — (N. VII, pag. 121 e seg.) etc., etc.

« condizione civile, di buona condotta, di onestissimi costumi? » (1).

Sarà questione di prova difficile e di valutazione di essa, ma è elementare in diritto, che la prova incomba alla parte attrice e debba essere influente, e se non riuscirà tanto peggio sarà per l'attrice. I pretesi e paventati pericoli, se si considerino relativamente a colui al quale si imputa la seduzione, sono un vano spauracchio, dacchè non è a credere, che la Magistratura, ove la prova non riesca, voglia leggermente condannare il convenuto, giacchè più non si accetta già ad occhi chiusi l'antico aforisma « *creditur virgini pregnantis* », e neppure è a credere che donne già traviate e corrotte possano sì di leggieri sostenere senza ragioni un'azione contro onesti cittadini, o trovare facile appoggio presso Magistrati. Il pensarlo appena suonerebbe offesa alla Magistratura. — Se poi le difficoltà ed i pericoli si considerino relativamente alla donna, anche sussistessero e quelle e questi, il negarle perciò *diritto* ed *azione* senz'altro, si risolvrebbe in un'aggravamento della già sgraziata posizione di lei ed in una vera enormità. Urterebbe contro i *dettami della ragione*; contro quelli della *nostra legge vigente*; contro le *tradizioni dell'antico diritto patrio e straniero*. — Nè è arduo il dimostrarlo.

A. — **Non è conforme al dettame naturale di ragione**, che si incagli il cammino, che conduce alla scoperta della verità. — Ora chiunque vede, che non solo un incagliare, ma un troncamento affatto tale cammino sarebbe il negare il *diritto* e l'*azione* alla sedotta, per le difficoltà ed i pericoli della prova.

(1) Sichel Adelmo — op. cit., pag. 145. — V. anche E. Bianchi — Monografia cit., pag. 166 — Arch. giurid. — V. pure la monografia del Cuturi (Arch. giurid., loc. cit., pag. 419), il quale richiama appunto le teorie sulla prova, su accennate, per cui *devono* i giudici appunto valutare le probabilità, ma non respingere senz'altro, dacchè « se un assalto scetticismo dovesse occupare l'animo dei giudici si potrebbero « chiudere i Tribunali » dovendo essi quasi sempre decidere una questione di probabilità.

B. — Non sarebbe poi conforme alla nostra legge, l'accettarsi persino le *indirette risultanze* di quella paternità il cui riconoscimento è *vietato*, (art. 193 codice civile), di quella paternità adulterina od incestuosa, cui anche può essere fonte *un'atto solo, istantaneo* e sempre compiuto nelle più *recondite ombre del mistero*, nel più *profondo segreto* d'un fugace e talora unico amplesso, e **respingere** invece le *dirette risultanze* d'un *cumulo di contingenze*, che costituiscono la seduzione, d'un complesso di *fatti* che si attuano sempre in *ampio periodo di tempo*, con una *moltiplicità e varietà* di circostanze esteriori, che non ponno essere disgiunte da quel *correggiare* la ragazza cui mira la seduzione, e che sono anzi per natura istessa tali da cadere spesso nel dominio della *massima notorietà*. — Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, vuole l'esplicito precetto dell'art. 3° disposizioni preliminari del Cod. civile italiano, che si abbia riguardo alle norme governanti casi simili o materie analoghe — e d'altra parte *in eo quo plus inest, et minus esse debet*. Se non sono dalla legge reiette le emergenze d'una *paternità*, di cui la legge stessa vieta il riconoscimento, non ponno essere reiette le emergenze di *fatti*, che non cadono neppure sotto il divieto della legge civile. D'altra parte si verrebbe col negare il diritto e l'azione a creare una presunzione *juris et de jure* d'immoralità della femmina ed a favore del seduttore che la legge non ha mai sancito.

C. — Un siffatto sistema, tendente a far abortire l'azione per la difficoltà della *prova*, sarebbe poi **contrario alle tradizioni dell'antico diritto, patrio e straniero.**

Basta, invero, ricordare le passate *legislazioni* e consuetudini giudiziarie a persuaderci che sempre, anche in materia attinente a quella che trattiamo, allorchè la prova diretta era impossibile od era difficile il riuscire in altra guisa ad assodare l'azione, non si respingevano però quelle presunzioni e congetture, che valessero a convincere i giudici; i quali anzi, nei casi d'urgenza, come quando trattavasi d'alimenti, persino somma-

riamente conoscevano. E così vuole l'Umanità e l'Equità (1).

Troviamo quindi e nella prassi e nelle decisioni, che prevale il principio: « *Cum probatio filiationis respectu progenitoris vel sit impossibilis, vel difficillima, solae praesumptiones et conjecturae admittuntur, cum simul coacervatae, in hac materia faciant plenam et concludentem probationem contra quocumque.* » (Rot. Rom. Decis. 309 n. 1, part. X Recent. *Alexand.* Consil. 188 n. 9; Lib. VII. — *Natta* Consil. 235. — *Mascarde*, Conclusiones probationum omnium — Venetii 1593 — Concl. 787 n. 15, vol. II. — *Roland a Valle* Consil. 22 n. 3, vol. III. — *Alciato*. De praesumpt. Reg. 3 — praesumpt. 7 n. 4, ove si reputa figlio d'un dato individuo, colui che nacque da una donna, che era tenuta da quel tale fuori casa a suo piacimento, se risulta, che *nullus ad eam accedebat praeter amasius*) (2). Che anzi, se la donna era di famiglia illustre, anche alla sua casa accedessero altri, oltre l'amante, si presumeva, che questi fosse il padre della creatura da lei partorita, ritenendosi *amore vel spe matrimonii allecta ad sui copiam facienda eumasio*. (Rot. Rom. Decis. 246 n. 7 e seg. part. XV). E tanto più si ammettevano ed erigevano le congetture e presunzioni a prova, allorché erano molte e collegate, il che d'altra parte è un precetto che risale a Quintiliano (3).

(1) « Si vel *parens neget filium*, alere se non debere contendat... « **summam** iudices oportet super ea cognoscere. Si constiterit filium esse, tunc alii jubeant ». Leg. 5 Dig. De Agnoscendis et alend. liber XXV, § 8. Certamente con ciò non si pregiudicava la questione, giacché il testo prosegue... « *Meminisse autem oportet, etsi pronuntiaverit alii oportere, attamen eam rem praedictum non facere veritati, nec enim hoc pronuntiat, filium esse, sed alii debere.* » loc. cit., — ma non si respingeva intanto l'azione per la sola difficoltà della prova — anzi si provvedeva a quanto era più urgente. — V. poi Dig. De probat. XXII, § — Cod. De nuptiis V. — Il S. C. Adriano sebbene provvedesse dapprima ai soli nati durante il matrimonio, poscia, agli effetti d'ottenere gli alimenti dal padre, si estese pure ai *naturales liberi*. — V. *Strychius* — Pand. lib. XXV — De Agnosc. et alend. liberis, tit. III. — *Cuturi* — Mon. citata — Arch. giurid., pag. 390.

(2) Se la donna poi era tenuta in casa, ancorché non concubina, la presunzione si ritenne maggiore — *Alciato* — loc. sopra cit. Reg. 3 Praesumpt. 37. — V. anche estesamente ed altri autori citati nella monografia del *Cuturi*, pag. 391 e seg.

(3) *Quintil.* — Inst. orat. L. V, cap. 12, e conf. *Fabro* cod. L. IV,

91. Nè per avventura, invocando le regole di analogia si potrebbe argomentare, che in base alla stessa ragione per cui assolutamente si proibirono le indagini sulla paternità, devono ritenersi proibite tutte le altre prove, presunzioni, congetture, le quali in definitiva potrebbero porre in essere la prova di paternità.

Se, invero nella febbre di riforma legislativa, eccitata da abusi precedenti, si spinsero i Codificatori francesi fino al *divieto delle indagini di paternità*, giova richiamarlo, raffermarlo e ripeterlo, perchè alcuni su questo punto sorvolano, un tale divieto venne bensì stabilito e confermato, ma non si intese di impedire però quelle *indagini stesse* limitate al fine del giusto indennizzo d'una povera madre *tradita e demoralizzata*, perocchè ne fu anzi *espressamente* nella *discussione* avvenuta al Consiglio di Stato francese riconosciuta la corrispettiva obbligazione. — Nella seduta infatti delli 26 Brumale anno X (17 nov. 1801) fra il *Trouchet* che accennava a qualche eccezione al divieto delle indagini sulla paternità, ed il *Defermont*, che pur interdicensi il riconoscimento forzato proponeva però non si esonerasse il presunto padre dal risarcire i danni (1) ed il *Cambacères*, che ad un tale presunto padre, una volta condannato, diceva doversi addossare gli obblighi della paternità naturale, *s'assise arbitro il primo Console*, il quale troncò la questione nel senso, che il rico-

t. 36, def. 18 n. 16 — e nella materia speciale analoga a quella cui ci riferiamo V. Rota Romana — decis. 535 n. 5 parte xiv — « Praesumptiones et conjecturae, quando praesertim non ab uno fonte dimanant, non sunt singulariter esaminandae, sed in unum collectae et unitae, ut fieri in omni materia conjecturali et praecipue in hac probandae filiationis observabit Rota etc. » e V. anche la decisione 21 ag. 1835 della Ruota di Pisa: « La prova della paternità, come di sua natura difficile, resta conclusa per mezzo di congetture e riscontri capaci d'indurne la morale convinzione nell'animo dei giudicanti » — *Tesoro del foro toscano* — vol. xxxviii, pag. 199. — V. molte altre conformi decisioni in nota 2^a — Cuturi — loc. cit., pag. 397. — E sul valore delle presunzioni vedi l'opera recentemente pubblicatasi dal giovane ma valente Dott. L. Ramponi — *Teoria generale delle presunzioni* — Torino — Bocca, 1890.

(1) « S'il est juste d'interdire la reconnaissance forcée de l'enfant il ne l'est pas toujours de dispenser de l'obligation des dommages interets ». Parole del Cons. Defermont. — V. Loaré — *Esprit du Code Napoleon*. Tom. V, Paris 1807. — Cuturi — loc. cit., pag. 405.

rioscimento non avesse luogo, come cosa, secondo lui, affatto inutile per la società, ma in pari tempo proclamando, ch'era un **delitto** l'aver demoralizzata la madre del fanciullo ed un **dovere** la condanna ad una *riparazione pecuniaria* (1). — Azione diversa, scopo diverso, principi regolatori, anche nel campo probatorio, diversi.

92. « La seduzione » (come già scriveva l'Esimio *Cuturi* in base ad accurati studii del diritto antico e della giurisprudenza francese), « offre alla critica un'insieme di circostanze più che sufficienti per agire contro il seduttore. — È difficilissimo che le medesime circostanze possano rimanere provate rispetto ad un'altro uomo ». (V. *Cuturi* — op. cit., pag. 425 e *Des-Essarts* — *Choix de nouvelles causes célèbres* — Paris, 1686 — vol. V, pag. 269 e seg.). — Direi anzi, che in caso di seduzione, c'è già quasi sempre un criterio che molto facilita ed assicura il giudizio, il *criterio*, cioè, *dei precedenti*; chè in ogni caso è ben raro, che colui il quale tenga condotta morigerata, possa essere l'oggetto d'un giudizio di seduzione, e se col suo contegno vizioso diede luogo a dubbii su di lui e si è esposto a pericoli, deve a sè ciò imputare, come la donna, che già s'abbandonò precedentemente a vita dissipata, deve a sè imputare, se altri si diportò verso di lei in modo meno riguardato e pudico ed i Magistrati debbano sentire una naturale diffidenza.


93. In ogni evento poi non ci pare dubbio, che trattandosi di stabilire *dei fatti* e non delle convenzioni, la prova testimo-

(1) « *Le crime d'avoir demoralisé la mère d'un enfant doit être réparé par une condamnation pécuniaire, mais il ne doit pas attribuer au coupable un enfant dont il peut ne pas se croire le père. La société n'as pas intérêt à ce que des balards soient reconnus* ». Parole di Napoleone, che fecero naturalmente tracollare la bilancia verso il principio del divieto delle indagini della paternità, ma che dicono chiaramente essere il divieto soltanto diretto ad impedire il riconoscimento legale di paternità, non già quei risarcimenti di danno proclamati doverosi ed obbligatori.

niale sarà sempre ammissibile. — Che se per la ricerca della maternità il figlio, dovendo provare che è quel medesimo stato partorito dalla donna reclamata quale madre, non è ammesso a fornire tale prova per testimoni, se non quando già esista principio di prova scritta, o quando le presunzioni e gli indizii risultino da fatti già certi e siano abbastanza gravi per determinare l'ammissione (art. 190 codice civile), è troppo chiaro, che questa eccezione non può estendersi, al tema speciale d'azione per risarcimento di danni contro il seduttore, essendone ben diversa la natura e lo scopo, e che anzi l'eccezione stessa conferma la regola, la quale è per la libera ammissibilità della prova testimoniale, allorquando si devono accertare dei semplici fatti (1) e tanto più *fatti* che hanno quel carattere di quasi-delitto e d'accidentalità anche imprevedute, onde era per natura stessa impossibile, che si ricorresse ad una prova scritta (2).

(1) Dottrina e giurisprudenza costante argomentando dall'art. 1141 cod. civ. per cui le limitazioni alla prova testimoniale vennero dettate solo nei casi di *convenzione*.

(2) Art. 1348 n. 1 e 3 cod. civ. ital.



CAPO IV.

Dottrina favorevole all'assunto della donna sedotta

94. Divideremo questo capitolo in due sezioni, analizzando nella *prima* le dottrine esposte dagli scrittori **stranieri** e nella *seconda* quelle esposte dagli scrittori **italiani**.

SEZIONE PRIMA

Dottrina straniera favorevole.

Sommario: Dottrina in Francia = Scoglio speciale nel divieto dell'articolo 340. = Tuttavia autorevoli scrittori favorevoli. = *Demolombe* — Ove rintracciassi opinione *ex professo* dichiarata. — Frasi da alcuni colte a volo = Riferimento completo. = Note nel *Journal du Palais* etc. = *Traité du mariage*. — *F. Laurent*: — Duplice trattazione — *Principes de droit civil*; vol. IV e vol. XX = Giuste distinzioni pel diritto francese — Danni anche *moralì* a calcolarsi. = *Aubry et Rau*: — Distinzioni — Quando opinione favorevole. — Riferimento esatto — Dottrina e giurisprudenza da essi addotta. = *V. Marcadé*: — *Revue critique de la Jurisprudence*. = *Amédée de Jouquières* — *Ch. Jacquier* — *Morelot* — *Acollas* ed altri. = Eminentissimi Magistrati. = *M. Ancelot*. = *M. Lacoïnta* = Altri scrittori sotto l'aspetto sociale. — *Legouvé* — *Millet* = Sguardo a dottrina antica. — *Fournel* = *Poullain-Duparc* = *Denisart* etc. = Dottrina in Inghilterra, in Germania ed altrove = *F. B. Busch* ed altri.

95. *Dottrina in Francia.* — Affrontiamo subito l'esame delle dottrine francesi, perocchè è facile comprendere, come più a stento

si potesse colà in questo secolo sostenere una dottrina favorevole alla donna sedotta, di fronte all'assoluto divieto della ricerca della paternità ed agli abusi, che avevano un tale divieto provocato.

Eppure non mancarono anche in Francia Eminentissimi Giuriconsulti, che spiegarono e strenuamente sostennero l'opinione dell'ammissibilità d'un'azione per risarcimento alle sedotte.

96. — *Demolombe*. — Non citeremo di questo illustre autore, come alcuni fecero (1) soltanto l'opinione quasi di volo, esposta nel tomo V del Corso del codice napoleonico — (*Traité de la paternité et de la filiation*), ove accennando alle indagini sulla paternità, le dice vietate anche da parte della madre, « *lors même qu'elle pourrait être fondée à réclamer pour elle-même des dommages-intérêts pour le tort qui lui aurait été causé* » (2).

Tanto meno andremo raccogliendo qualche frase in tale trattato, come fecero altri scrittori (3) a dimostrare l'autore in contraddizione con sè stesso, giacchè non sarebbe una frase emessa indirettamente in dato tema, che riproduca l'esatta opinione d'un autore in altro tema speciale, quale è quello che noi trattiamo, e che pure il Demolombe, non di sfuggita, ma di proposito ed ex professo ha svolto in altra parte.

Richiameremo invece avanti ogni cosa le osservazioni, che l'Insigne Scrittore francese faceva ad una sentenza della Corte di Caen (24 avril 1850), la quale non aveva ammessa l'azione di risarcimento, perchè fondata sulla base della ricerca della pa-

(1) V. ad es. la nota d'altra parte elaboratissima dell'Avv. M. Giriodi nella *Legge* — 1888 — vol. I, pag. 45, ove citasi del Demolombe soltanto il tomo V, num. 485 bis. — Veramente però in una nota, già inoltre molto estesa, non è lecito pretendere di più.

(2) *Demolombe* — *Traité de la paternité* — (Paris A. Lahure Ed., 1881) pag. 513-514, livre I, titre VII, part. II, Chap. II, lett. A — « De la recherche de la paternité » N. 485 bis.

(3) V. *Paul Coulet et Albert Vaunois* — *Étude sur la recherche de la paternité* — (Paris — Libr. de A. Mareseq-ainé — 1880) p. 113 ove ad infirmare l'autorità del Demolombe citano alcuni brani del t. V, n. 426 ed altri, che in apparenza sembrano contraddittorii.

ternità. — Realmente quella decisione (come vedremo nel riferirne i motivi nel capitolo della giurisprudenza), non era, specialmente di fronte al Cod. civ. francese, ove manca il disposto conforme all'art. 193 cod. civ. it., del tutto illegale, giacchè s'era proprio posto a base dell'azione la ricerca della paternità, anzichè considerarla indirettamente. — Ciò non ostante M. Demolombe ne prese occasione per porre una giusta distinzione fra il caso della donna, che tende alla ricerca del padre della sua creatura, ed il caso di quella che tende ad un risarcimento del danno. — In questo caso è ammissibile l'azione, che in quello non si potrebbe concedere. — « Autre chose est la recherche de la paternité formée par l'enfant ou en son nom, afin de faire constater sa filiation et d'en obtenir les effets contre l'homme qu'il prétend être son père, autre chose, l'action en dommages-intérêts formée par la femme pour la réparation du préjudice qui lui a été causé par un homme sur la foi d'une promesse de mariage dont il s'est joué ensuite. Tous les éléments de fait peuvent alors être pris en considération et par conséquent être admis en preuve, sans excepter le point de savoir si celui qui oppose à la femme sa grossesse pour l'abandonner n'en est pas lui-même l'auteur. Cette action a pour base l'article 1382 » (1). — Art. 1382 cod. civ. francese uguale all'art. 1151 cod. civ. italiano.

97. Ora, in base al codice francese, che, come notammo, non ammette alcuna indiretta indagine di paternità, l'opinione di Demolombe, in certi casi, in quelli in cui la paternità fosse contestata, difficilmente potrebbe abbracciarsi come conforme a quella legge (2). — Ma tanto maggior valore ha tale opinione per noi; giacchè, se fu proclamata e sostenuta così virilmente

(1) *Recueil des arrêts de Caen*. — t. XIV, pag. 586. — *Journal du Palais* — 1852 — II-536. — V. anche Dalloz — 1862 — 2. p. 130 nota.

(2) V. F. Laurent — *Principes de droit civil français* — (Paris A. Durand et Pedone Lauriel Ed., 1870) n. 92, pag. 139-140.

cola ove il codice in modo assoluto impedisce tutte le indagini di paternità sebbene indirette; e, fuori certi casi, fu in generale bene accolta nella Francia, senza fallo deve accettarsi in Italia, ove le indirette risultanze della paternità non sono dalla legge in modo assoluto reiette.

98. Esaminandosi poi dal Demolombé nel vol. III del suo « Cours de Code Napoléon » (1) al N. 29, p. 44-45, la fattispecie di una promessa sposa abbandonata incinta, egli sostiene che essa può contro l'infedele fidanzato autore della gravidanza far valere l'azione in risarcimento e per i danni *materiali* e per i danni *morali*, e che non solo non osta il divieto della ricerca della paternità, ma che anzi la *gravidanza* stessa deve tenersi in conto dai magistrati nella valutazione dei danni (2). — E più sotto dimostra poscia (al N. 33, pag. 54-55), che a stabilire la promessa del matrimonio non è necessario assolutamente che si abbia la prova scritta, ma bastare la stessa prova testimoniale e le stesse presunzioni, giacchè l'obbligo della riparazione del danno deriva non da *convenzione*, ma da *quasi-delitto*, e cita a

(1) Demolombé — *Traité du Mariage et de la separation de corps* — (Paris — A. Lahure Ed. — 1881) « du cours de Code Nap. III », tome premier, livre I, titre V, Chap. I, n. 29, pag. 44-45.

(2) « Mais, dira-t-on, la recherche de la paternité étant interdite » (art. 340), la femme ne pourra jamais prouver contre son futur époux « qu'il est l'auteur de la grossesse? »

« Je réponds qu'il ne s'agit pas là d'une recherche de paternité; la femme ne conclut pas à ce qu'un tel soit déclaré père de son enfant; elle demande des dommages-intérêts, uniquement parce que cet homme a rompu sans motif légitime un projet de mariage; elle invoque enfin seulement contre lui l'article 1382. — Si vous lui opposez alors sa grossesse, si vous prétendez en induire contre elle une fin de non-recevoir, et au profit du défendeur une cause légitime de refus et d'immunité, je dis qu'elle est fondée à repousser, par voie d'exception et de défense, ce moyen, par lequel vous prétendez combattre son action en dommages-intérêts. Elle pourra donc vous suivre sur ce terrain où vous la provoquez vous-même, et prouver, non pas que le futur époux est le père de son enfant (tel n'est pas l'objet du procès), mais qu'elle ne mérite pas le reproche d'inconduite qu'on lui adresse, et que finalement le défendeur n'a point de cause légitime de refus qui puisse l'affranchir des dommages-intérêts ». Demolombé — *Traité de Mariage* — loc. cit., pag. 44.

sostegno della sua opinione, anche numerose decisioni delle Corti e sentenze d'altri autorevoli autori (1).

99. — *F. Laurent* (2). — Questo chiarissimo ed autorevolissimo cultore del diritto francese, ha quà e colà indirettamente accennato

(1) *V. Demolombe — Traité du Mariage — tom. I, livr. I, n. 29, pag. 45* (ove cita *Cass. 17 août 1814 — Rouen, 7 déc. 1825 — Beauvais c. Brandebourg, D. 1826, II, 87 — Cass. 24 mars 1845 — Labia c. Baysse, D. 1845, I, 177; Douai, 3 déc. 1853 C. B. Dev. 1854, II; Merlin, Rép. V^o Fornication § 2, t. V, p. 282; Charles Ballot — Revue de droit français et étrangers 1848 — t. V, p. 840; Marcadé — Revue crit. de jurispr., 1853, p. 197; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 31) — e più avanti a p. 54-55, ove riassume al N. 33, in fine, così il suo concetto: « 1^o Nous « avons reconnu que l'obligation de réparer le préjudice causé dérivait « ici non pas de l'inexécution d'une convention, mais d'un quasi-délit, « non pas des articles 1134, 1142 et 1149, mais de l'article 1382; or, « les obligations résultant des quasi-délits peuvent être prouvées par « témoins et par présomptions (art. 1348-10); donc, ce genre de preuve « est, dans notre espèce, admissible. Ce n'est pas la promesse de mariage, en effet, la promesse par elle-même et par elle seule, qui a « causé le dommage dont la réparation est demandée. C'est toute la « conduite du futur époux réfractaire; ce sont toutes les circonstances « qui s'y rattachent; c'est le fait même, en un mot, fait qui ne constitue « pas une faute contractuelle, mais un quasi-délit. Et voilà bien ce qui « distingue notre droit nouveau, sur ce sujet, d'avec le droit ancien, « quoique finalement, les résultats soient presque semblables en ce qui « concerne la fixation des dommages-intérêts. Mais le principe et la « cause de ces dommages-intérêts ne sont plus les mêmes: c'était autrefois « la convention des fiançailles; c'est aujourd'hui seulement le quasi-délit « résultant d'un abandon non justifié ».*

« 2^o Je ne nie pas le inconvénients sérieux que cette solution pourrait « avoir; mais c'est aux magistrats, à leur sagesse, à leur expérience, « qu'il appartient de les prévenir par une intelligente appréciation des « circonstances. Sans doute il ne faut pas que la partie demanderesse « en dommages-intérêts doive imputer à sa propre inconduite ou même « à sa faiblesse, la cause du préjudice qu'elle subit! Il faut qu'une cause « honnête et avouable ait déterminé ce préjudice (*Dalloz, 1845, I, 177, « note 1*). J'en conviens; mais une promesse de mariage, un projet de « mariage, n'est il pas une cause honnête? or, le préjudice, dont ce « projet assurément très-avouable, a été ensuite l'occasion, dérive d'un « quasi-délit; donc, la preuve par témoins et par présomptions n'est « pas nécessairement, en droit, irrecevable (voy les remarquables motifs « de l'arrêt précité de la Cour de cassation du 24 mars 1845 *Labia, « Dev., 1845, I, 539; ajout. Cass. 26 juill. 1864, L., Dev., 1865, I, 33; « et les observations de M. le conseiller Moreau, h. l.*) ».

(2) *F. Laurent* — Le Prof. à l'Université de Gand, — a distinguersi dall'omonimo *Laurent*, Prof. à la Faculté de Toulouse, di cui pure accennammo nella nota a pag. 105 l'opinione espressa nella *Revue catholique des institutions et du droit* — tom. I, pag. 574.

alla questione, e nella colossale sua opera « Principii del diritto francese » tanto ove tratta della *Ricerca della paternità*, (vol. 4°), quanto ove tratta dei quasi-delitti (vol. 20°), sostiene che anche in Francia, non ostante l'assoluto divieto delle indagini sulla paternità, è ammissibile l'azione in risarcimento del danno proveniente dalla seduzione. — Comincia invero egli a notare, che non devesi esagerare la portata e le conseguenze del principio d'un tale divieto e che anzi l'art. 340, da cui il divieto è sancito deve porsi da banda, quando *oggetto della discussione* non è la paternità (1): — Richiama gli art. 1382, 1383 codice civile francese (pari all'art. 1151, 1152 cod. civ. italiano), per cui non solo ogni fatto dell'uomo che arreca danno ad altri obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcirlo, ma anche la *colpa più leggiera* basta a dare luogo ad una riparazione. Si domanda quindi se nella seduzione esista colpa e danno e risponde, che « la seduzione per se stessa implica una colpa, perchè suppone delle manovre più o meno colpevoli impiegate dal seduttore ad ingannare la donna. Sedurre infatti, secondo il Dizionario dell'Accademia, vuol dire ingannare, abusare, far cadere in fallo, corrompere, traviare. Eppertanto, se la seduzione presenta questi caratteri, come negare (egli conclude) che vi abbia colpa? E come negare che vi abbia danno? » (2). — Certamente egli osserva, che la difficoltà risiede nel conoscere quando esista seduzione, essendovi e seduttori e seduttrici, e

(1) *F. Laurent* — *Principes de droit civil français* — (Paris — Ed. A. Durand — cit., 1870) vol. IV — pag. 132, n. 90 — ove dopo aver esposto il principio della proibizione di ricerca della paternità e già ivi dimostrato che non bisogna esagerare il rigore del codice, espone le « *Conséquences du principe* » così esprimendosi: « *On reproche et non sans raison, au code civil d'avoir encouragé la séduction et par conséquent l'immoralité en assurant l'impunité aux séducteurs. Il importe, dans l'intérêt de la moralité, de ne pas exagérer la portée ni les conséquences du principe qu'il établit sur la recherche de la paternité...* » etc. — Vedremo in seguito il giudizio dell'Illustre Prof. Gianzana. — V. capitolo della *Dottrina contraria*.

(2) *Laurent* — *Op. cit.*, vol. IV, pag. 134 « *...La faute la plus légère suffit pour donner lieu à une réparation... La séduction par elle-même implique une faute, car elle suppose des manoeuvres plus ou moins coupables...* » etc. etc.

spesso anche colpe reciproche, comuni, onde si neutralizza l'azione della donna; come pure nota essere piuttosto una questione di fatto, che di diritto, e non perde mai di vista il rigore del divieto d'indagini sulla paternità, in Francia assoluto e ferreo, onde in caso di contestazioni sulla paternità, pure opina che l'azione non possa (colà) farsi valere; ma in genere, e fuori tali casi speciali, ritiene, che « quando c'è seduzione e per conseguenza danno cagionato dalla medesima, il fatto diventa un delitto o quasi-delitto; come tale, esso cade sotto l'applicazione dell'art. 1382, ed i Tribunali possono in questa materia tenere anche conto del danno morale » (1).

100. — *C. Aubry et C. Rau.* — Quantunque da qualcuno siansi citati questi Egregi Giureconsulti quali contrarii all'ammessibilità dell'azione in favore della sedotta (2) noi crediamo invece che tali in modo assoluto non siano. — Essi invero, illustrando il diritto francese non potevano, come il Laurent, disconoscere l'inciampo gravissimo frapposto dall'art. 340, e quando la madre si fonda sulla pretesa paternità dell'uomo, che accusa come seduttore, dichiarano non poter proporre neppure un'azione per danni ed interessi, e richiamano dottrina e giurisprudenza in proposito (3). — Questo è esatto. — Ma con ciò non hanno però essi esclusa assolutamente ed in tutti i casi l'azione, giac-

(1) *Laurent* — op. éd. cit., vol. XX, pag. 416, n. 397. « ..Quand il « y a séduction, et par suite dommage causé le fait devient un délit « ou un quasi-délit; comme tel, il tombe sous l'application de l'article « 1382. Les tribunaux peuvent tenir compte en cette matière du dom- « mage moral... » e ciò anche quando la seduzione avvenne per promessa di matrimonio nulle, caso cui pure ivi accenna l'illustre Professore di Gand.

(2) *V. Giriodi* — Nota nella *Legge* — loc. cit.

(3) *C. Aubry et C. Rau* — *Cours de droit civil français* — (Paris, 1873 — Quatrième éd. — Impr. générale de Jurispr. Cossé Marchal et Billard) — § 569, pag. 191 «La mère d'un enfant naturel ne pourrait « en se fondant sur la prétendue paternité de l'homme qu'elle accuserait « de l'avoir séduit, former, contre ce dernier, une action en dommages- « intérêts... » ed in nota citano Locré, Merlin etc. etc... Toutefois (però aggiungono), si, pour arriver... etc. etc.

chè dopo avere ciò esposto, s'affrettano tuttavia a soggiungere, che ogni qualvolta poi il seduttore per giungere a' suoi fini abbia impiegato mezzi per sè stessi illeciti e la seduzione, *seguita da gravidanza*, sia stata il risultato per esempio di falsa promessa di matrimonio, d'abuso d'autorità, di manovre dolose, il pregiudizio così cagionato alla donna sedotta, l'autorizzerebbe ad esercitare, in virtù dell'art. 1382 codice civile e fuori d'ogni ricerca di paternità, un'azione contro il seduttore pel risarcimento dei danni, e citano in appoggio la dottrina e la giurisprudenza (1).

401. — *V. Marcadé*. — Nell'opera principale di questo sommo Autore « *Explication théorique et pratique du codé Napoléon* » (2), sia ove parla della ricerca della paternità (tom. II) che ove tratta dei quasi-delitti (tomo V), al pari di Toullier e di altri scrittori francesi, sorvolasi alla questione di cui noi ci occupiamo. — Ma è noto, che il Marcadé fu uno dei Redattori-fondatori della « *Revue critique de la Jurisprudence* » ed appunto illustrando la giurisprudenza francese, vide lo scoglio che s'incontrava nel condannare i seduttori autori di gravidanza, di fronte all'articolo 340 cod. civ. francese — e mostrando il modo di evitarlo, scartando cioè le *dichiarazioni* o *qualificazioni di paternità* ha

(1) *Aubry et Rau* (Op. et éd. cit.) § 569, pag. 191... « Toutefois, si « pour arriver a ses fins, le séducteur avait employé des moyens en « eux-mêmes illicites, et que la séduction, *suivie de grossesse*, eût été « le résultat, par exemple, d'une promesse *fallacieuse* de mariage d'un « abus d'autorité, ou de manœuvres dolosives, le préjudice ainsi causé « à la femme séduite, l'autoriserait à exercer en vertu de l'art. 1382, « et en dehors de toute recherche de paternité, une action en dommages- « intérêts contre son séducteur... » ed in nota (9) citano: *Classon* — Du consentement des époux au mariage, n. 102 — Reg. rej. 24 mars 1845 — Sir. 45, 1, 539 — Bordeaux 23 nov. 1852 — Sir. 53, 2, 245 — Douai 3 décembr. 1853 — Sir. 54, 2, 193 — Toulouse 28 nov. 1864 — Bourdeaux 14 déc. 1864 et Rouen 24 février 1865 — Sir. 65, 2, 5, 6 et 7 — Colmar 31 décembr. 1863; — Grenoble 18 mars 1864 et Rouen 15 janvier 1865 — Sir. 65, 2, 169 et 170 — Civ. rej. 26 juillet 1864 — Sir. 65, 1, 33 — Aix 23 février 1865 — Sir. 66, 2, 28 — Epr. Nancy 25 février 1865. — Sir. 65, 2, 169 et 170.

(2) *Marcadé* — Expl. du Code Nap. — (Paris, Delamotte éd., 1866).

evidentemente palesata la sua opinione favorevole alla ammissibilità dell'azione di risarcimento: « La précaution à prendre
« sera de laisser ici passer les faits sans leur donner leur *qualification*
« *propre, d'admettre les choses en écartant les mots:*
« pleine latitude pour les choses, que les juges examineront et
« apprécieront dans tous leurs détails, pour attribuer conscien-
« cieusement à *la victime toute la réparation qui peut lui être*
« *due*, conformément à l'article 1382: extrême réserve dans les
« termes, de manière à ne rien écrire dans les pièces de la
« procédure, et surtout dans les jugement, qui contienne une
« attribution de paternité, l'article 340 ne le permettant pas.
« On parlera de la séduction de la fille par l'homme, des rap-
« ports intimes qui ont existé entre eux, de la perte de consi-
« dération que cet homme a causée à la femme, de l'avenir dont
« il l'a privée, des prejudices qu'il lui a causés; mais on aura
« soin de ne préciser nulle part que c'est lui qui l'a rendue mère,
« que c'est de ses œuvres qu'elle est enceinte, que c'est lui qui
« a été l'auteur de sa grossesse, attendu que de telles précisions
« ne sont rien autre chose que des affirmations de paternité ».
(Revue de la jurisprudence — tome III, pag. 205).

102. — *Amédée de Jonquières.* — Questo giovane autore, in una tesi pel Dottorato, trattando della *prova della filiazione* in diritto Romano e della *ricerca della paternità* in diritto francese (1) (a pag. 77 e seg. § 2) svolse ex professo la questione, se possa la donna sedotta intentare azione in risarcimento dei danni contro il seduttore, ed assennatamente abbracciò l'affermativa colla scorta anche della giurisprudenza e con giuste distinzioni, mostrando che in più casi può emergere chiaramente, che le provocazioni al male avvennero da parte del seduttore. Notò gli abusi delle promesse di matrimonio — Sviluppò poi la delicatissima questione se nella valutazione del danno si debba

(1) *Amédée de Jonquières.* — Thèse pour le doctorat — (Paris, Impr. Victor Goupy et Jourdan — 1878).

tener conto dei figli nati in seguito alle relazioni colla donna sedotta. — Accennò alle conseguenze della soluzione. — Se non si tiene conto, il risarcimento è incompleto. — Se si tiene conto, urtasi col divieto delle indagini di paternità. — Egli però accetta l'affermativa in base alla giurisprudenza ed all'equità pur non disconoscendo lo spirito del Legislatore francese in senso contrario per l'assoluto divieto delle indagini di paternità (1).

103. — *M. Charles Jacquiers.* — Nel suo libro « *des preuves et de la recherche de la paternité naturelle* » in mille e svariati modi ribadisce l'opinione che sosteniamo. Egli comprende tutto il rigore dell'articolo 340; ma dimostra come la giurisprudenza l'abbia mitigato, ed intanto nota come possa anche darsi soluzione senza gravidanza, e come possa avvenire per promessa poi ineseguita di matrimonio; e ritiene che si entri nella materia del quasi-delitto, ove libera è la prova. — Non si dissimula le difficoltà, ma alcune volte osserva che saranno ri-

(1) Amédée de Jouquières — Op. cit., pag. 79:

« Mais, dans l'appréciation du dommage, doit-on avoir égard à l'existence des enfants qui ont pu naître des relations de la femme avec son séducteur? Cette question est très-delicatè. Si on la résout négativement, la réparation sera très-incomplète; la charge de pourvoir à la subsistance de ces enfants est un des éléments du préjudice, souvent même elle en est le principal. Mais, d'autre part, il semble qu'on ne puisse tenir compte des enfants sans attribuer au séducteur une paternité que la loi ne permet pas de rechercher ou que même elle défend d'avouer... » Ed a p. 80 « Il a été plusieurs fois jugé qu'une femme peut être admise à prouver, à l'appui d'une demande en dommages-intérêts formée par elle, à raison de l'inexécution d'une promesse de mariage, que celui de qui cette promesse est émanée est l'auteur de sa grossesse; on dirait vainement que c'est là autoriser la recherche de paternité dans un cas où la loi ne la permet pas. Ainsi, la cour de Caen a décidé « que la réparation doit comprendre notamment la grossesse et l'accouchement de la fille délaissée, qui, non seulement la livrent à tous les inconvénients à venir de son bonheur perdu, mais encorè sont dès à présent pour elle une cause de dépenses; que ce fait de la grossesse ne doit sans doute être pris en considération qu'avec une grande réserve; qu'il ne peut jamais servir de prétexte à une recherche de paternité...; mais qu'il constitué nécessairement, s'il demeure bien constant, l'un des éléments du dommage dont la mère doit obtenir l'indemnité ».

solte da manifestazioni o promesse già fatte dal seduttore (1), e che si ponno appunto, (come consigliava Marcadé) usare termini che valgano a salvare dalle strette dell'art. 340. — « Même en
« dehors d'un engagement écrit, la mère peut encore se faire
« indemniser par le séducteur à raison de sa grossesse, sous la
« condition d'observer la plus grande réserve et de respecter
« absolument l'art. 340 dans le termes de sa demande et dans
« tous les actes de la procédure ».

104. — *Morelot* = *Acollas* ed altri. — Nel suo libro « De
« la reconnaissance des enfants illégitimes » *Morelot* segue lo
stesso avviso degli scrittori già citati; se non in tutto, certamente
nella sostanza (2); come pure *E. Acollas* nel « *Traité sur le droit*
« de l'enfant (Paris, 1870, 2^e éd.) » — e così in generale coloro
che coraggiosamente e generosamente hanno combattuto l'arti-
colo 340 del codice civile francese.

105. — *M. Ancelet*. — Non solo semplici scrittori di materie
giuridiche, ma anche illustri Magistrati hanno strenuamente pro-
pugnata l'opinione favorevole alle infelici vittime della seduzione.

(1) *Jacquier* — Des preuves et de la recherche de la paternité na-
turelle — (Paris — 1874) « ...Dans certains cas, le séducteur se sera
« formellement engagé à nourrir l'enfant: une lettre, une reconnaissance
« sous seing privé, porteront la trace de l'engagement. Nous ne croyons
« pas qu'il soit sérieusement possible d'en contester la validité. Ce que
« dans ce cas on demande à prouver, ce n'est pas la filiation de l'en-
« fant ni la paternité du séducteur, c'est l'obligation contractée... C'est
« une simple question d'exécution de contrat. De plus, au cas de pa-
« ternité légalement établie, l'obligation de fournir les aliments découle
« de la loi, et l'engagement de nourrir l'enfant, absolument légal en
« droit, n'est que l'accomplissement d'une obligation naturelle. Qu'on
« suppose un débet judiciaire. L'enfant ou sa mère n'auront qu'une
« chose à établir: non pas telle ou telle filiation, mais seulement si celui
« qui fait l'objet de la poursuite a contracté l'obligation dont on reclame
« l'exécution, librement et croyant-être le père de l'enfant. Dans ce cas,
« l'art. 340 reste absolument hors de cause ».

(2) *Morelot*, Ancien doyen à la faculté de droit de Dijon. — De la
reconnaissance des enfants illegitimes — pag. 272 — ove insegna ap-
punto, che « l'action en réparation du préjudice causé par la naissance
« d'un enfant est différente de celle en recherche de paternité ».

— E primo fra di essi dobbiamo ricordare l'Onorevole *M. Ancelot*, il quale mentre era Avvocato Generale alla Corte di Riom, non isdegnò di rispondere ad una acerba critica, che l'Avvocato Professore *M. Bertauld*, aveva rivolta alla Magistratura francese, la quale coraggiosamente aveva condannati molti seduttori, fra cui uno che pure era stato invano difeso dallo stesso *M. Bertauld*. (V. *Albert Millet* « *La séduction* » deuxième éd. cit., p. 95). L'intemerato Magistrato non tollerò le ingiuste censure mosse dal valente avvocato nella « *Revue critique de Législation et de Jurisprudence* » (tome 21, pag. 1 — ann. 1862) e nella stessa rivista (tomo 21, stesso anno, pag. 481) diffusamente, punto per punto confutò la critica del *Bertauld* e sotto l'aspetto del sistema legislativo, e sotto l'aspetto filosofico e morale, e rivendicò appunto alla Magistratura l'alto compito di penetrare nello spirito del Legislatore, sanzionando, nei limiti della competenza, bene inteso, nelle decisioni civili specialmente, quei principii morali, che il Legislatore non può aver voluto disconoscere, e colla scorta della legge e della giurisprudenza sulla base degli art. 1235 e 1382 cod. civ. francese, non ostante il grave ostacolo dell'articolo 340 (impediente le indagini sulla paternità) dimostra potersi e doversi *legalmente* in molti casi condannare i seduttori al risarcimento dei danni. — « Est-il donc bien difficile
« (egli dice) d'imaginer ou de rencontrer des espèces dans les-
« quelles le juge pourrait sans faire brèche à l'interdiction de
« rechercher la paternité, infliger au séducteur une condamna-
« tion pécuniaire, — par exemple à celui qui, ayant entraîné
« loin de sa famille, sans violence et sans fraude, une mineure
« de plus de seize ans, l'aurait délaissée lâchement, — comme
« cela n'est pas rare, en un pays étranger pour elle, sans aucune
« ressource, et cela, soit pendant sa grossesse, soit après son
« accouchement? Nous ne sommes plus ici dans la rigueur
« inextensible du code pénal. Que la jeune fille ait moins de
« seize ans ou qu'elle en ait dix-sept, qu'importe dans l'ordre
« des appréciations de la faute et du dommage! La loi civile ne

« tien-elle pas les mineurs pour incapables de se défendre dans
« leurs biens et leurs personnes? Qui donc osera dire qu'il ait
« consentement libre de cette paysanne ignorante et crédule
« qu'un libertin de profession se sera fait un jeu de déshonorer
« et de duper? — Prenons une autre espèce: un enfant naturel
« est né, le seducteur se montre disposé d'abord à le placer en
« nourrice. Il s'en occupe lui-même, promet dans ses lettres ou
« déclare, devant témoin, qu'il supportera les dépenses; puis et
« cela n'est pas rare non plus! — ses premières dispositions se
« refroidissent; le tourbillon d'une vie agitée l'emporte ailleurs;
« il oublie la mère et l'enfant, ne paye plus et ne veut plus
« payer. Quelle règle de droit s'appose donc à ce qu'il y soit
« contraint? Sera-ce proclamer illicitement la paternité? En
« aucune façon. Ou la présumera sans doute mentalement; mais
« si le séducteur avait payé les mois de nourrice, on l'aurait
« encore mieux présumée!... Sera-ce, comme le dit M. Bertauld,
« accorder une sanction au désordre en le réglémentant? Non.
« *C'est sanctionner la foi promise et régler la loyauté* ».

106. — *M. Lacointa*, (Avocat general à la Cour de cassation, ancien directeur des affaires criminelles et des grâces) (1), ha pure indirettamente sostenuta tale opinione, mentre dimostrava i danni dipendenti dal divieto delle indagini sulla paternità.

107. — *Legouvé* — *Millet* ed altri. — Oltre a quelli che trattarono la questione giuridica, molti scrittori svolsero il tema sotto il lato sociale, fra cui i già tante volte citati Ernest Legouvé, Albert Millet ed altri. — Non ci dilungheremo in maggiori citazioni, ma non possiamo prescindere dall'acuta osservazione del Legouvé, « che colle teorie contrarie si verrebbe
« alla mostruosità, che *un debito del cuore sarebbe nullo come
« un debito di giuoco. Almeno fosse un debito d'onore avanti*

(1) Recueil de l'Académie de législation de Toulouse — 1874 — pag. 291 e seg.

« al mondo! No — quella che resta disonorata è la vittima! » (1).
— E non possiamo tralasciare le sagge considerazioni dell'Albert Millet, per quelli che tanto paventano l'ammissibilità d'una detta azione in risarcimento. — Statene certi! Non si tratta di favorire donne che ne siano immeritevoli, nè di inceppare la libertà del seduttore coll'obbligarli al matrimonio. No — « Il
« est bien évident que si une femme perdue, qui fait métier,
« elle, de séduire le gens, était assez affrontée pour mettre en
« jeu la responsabilité d'un honnête homme, les magistrats im-
« poseraient immédiatement silence à cette cynique réclamation,
« et l'opinion publique en ferait prompt justice! Il s'agit, sim-
« plement de s'intéresser aux femmes dignes d'intérêts; il s'agit
« de rendre un séducteur responsable de sa séduction et d'exiger
« de lui, non pas le mariage, mais au moins une réparation
« pécuniaire, lorsque, d'après des aveux, des lettres, des témoi-
« gnages certains, des preuves positives, les relations sont sé-
« rieusement établies et lorsque l'époque de la conception coin-
« cide précisément avec l'époque de la séduction » (2).

108. — *Fournel* — *Poullain-Duparc* ed altri antichi scrittori.
— Chi voglia poi esaminare anche là dottrina antica, troverà che quegli autori non solo ammettevano quasi all'unisono l'azione pel risarcimento della sedotta, ma agli effetti degli assegni provisionali per alimenti, ritenevano sufficiente persino l'indicazione che la femmina facesse dell'autore della gravidanza. — Allora però non era ancora stato sancito l'art. 340 cod. civ. francese,

(1) E. Legouvé — op. cit., pag. 67.

(2) *Millet* — Manuel du citoyen français — Ed. cit., pag. 184.
V. inoltre lo stesso autore nell'altra opera « La séduction » pag. 50 e seg. ove distingue appunto fra le donne *perdute*, che si donano facilmente all'uomo, e quelle realmente sedotte, o per artifizii, o per promesse di matrimonio ineseguite, e ritiene dovuto un risarcimento, e cita sentenze che l'hanno accordato. — V. anche nella Raccolta « *Les Ouvriers des deux mondes* » III, pag. 276 e seg. — lo studio sulla seduzione di A. Gigot. — Altri poi dissentendo in tema *de jure lato*, sarebbero però propensi in tema *de jure costituendo*.

ed il *Faber* aveva posta la famosa massima: « *Virgini creditur* »
« *juranti se ab aliquo cognitam, non etiam meretrici, nec per-* »
« *mittitur iusjurandum deferre* » (V. *Definitio XVIII, Cod. Fa-*
briani, lib. IV, tit. XIV — De probat, et Praesumpt., pag. 313
dell'Ed. De Tournes frat. — Coloniae allobrogum MDCCLXV). —
Fra tali scrittori merita poi speciale menzione il *Fournel*, che
nel suo « *Traité de la séduction* » (1) sulle tracce del diritto
romano dimostra la sufficienza di semplici presunzioni perchè
si ordinino pronti soccorsi, e si fa carico delle eccezioni che so-
glionsi desumere dalla cattiva condotta della donna (2), notando
che intanto chi si è posto in condizioni d'essere reputato padre,
è colui che più verosimilmente deve assumersi il carico del
mantenimento del bambino e che alla sua imprudenza ed anche
alla propria sregolatezza deve l'essere caduto in grave sospetto.

(1) *Fournel — Traité de la séduction — Paris, 1781 — p. 99-100.*

(2) *Fournel — op. cit., pag. 119 e seg. « ...L'inconduite de la fille*
« enceinte... n'est point une raison pour dispenser l'accusé de se charger
« de l'enfant, si d'ailleurs il est suffisamment avéré qu'il ait eu copula-
« tion entre les parties ».

« *Bien que le comierce entretenu par la fille avec plusieurs hom-*
« mes, rende naturellement la paternité équivoque, c'est néanmoins une
« chose certaine que la paternité appartient à quelqu'un... Or, puisqu'il
« faut pour l'intérêt public et celui de l'enfant, assigner à celui-ci un
« père qui prenne soin de son éducation, on ne peut le chercher que
« parmi ceux qui ont fréquenté la mère ».

« *Inutilement dirat-on que dans une recherche aussi obscure, on*
« risque de condamner l'innocent et de sauver le coupable ».

« *D'abord, il faut avouer que la déclaration faite par la mère est*
« un grand préjugé; il est assés raisonnable de croire que, sur cet ar-
« ticle, la mère a des notions capables de lui faire distinguer le véri-
« table auteur de la paternité ».

« *En second lieu, quand on supposerait qu'elle est elle même trom-*
« pée, ou qu'elle veut tromper, les magistrats ne craignent point de
« faire une injustice, en chargeant de l'éducation de l'enfant celui qui
« peut au moins en être le père, et qui n'offre aucun moyen plausible
« pour la négative. De deux possibilités, il faut choisir celle qui, étant
« plus vraisemblable, est aussi la plus utile à l'enfant. Il lui faut un
« père, le bon sens veut qu'on le choisisse parmi ceux qui se sont exposé
« à le devenir. Après tout, l'objet des magistrats n'est pas de récontrer
« nécessairement l'auteur de la paternité naturelle, il suffit qu'il y ait,
« dans les présomptions, de quoi assésir une paternité vraisemblable.
« Celui sur qui elle tombe ne doit imputer qu'à son imprudence et à
« son inconduite, de s'être exposé à ce soupçon ».

— E pòr degno anche di considerazione come un tale autore ivi svolga anche il diritto probatorio in questa materia, distinguendo la prova in trè specie: *letterale, congetturale, naturale* (1).

Poullain-Duparc nei « *Principes du droit français suivant les maximes de Bretagne* », salve circostanze eccezionali; allorchè la donna è maggiore d'età, non riconosce un diritto ad un pieno risarcimento dei danni, perchè anch'essa avrebbe colpa, ma, però riconosce l'obbligo dell'uomo ad assumersi il carico del bambino, le spese del parto (2) e ragiona pure egli sulla difficoltà delle prove, opinando che trattandosi di semplice *riparazione pecuniaria*, basti la prova della familiarità, salvochè il giovane provi, che la donna ebbe commercio con altri (3).

(1) *Fournel* — op. cit., pag. 130 a 140 e seg. — § 1. Preuve littérale. — « C'est celle qui résulte des lettres etc.... » § 2. Preuve conjecturale. — « Il y aurait de l'injustice à exiger d'une jeune fille enceinte « qu'elle apportât des témoignages *de visu* du commerce illicite qu'elle « imput à son adversaire; il suffit, qu'elle soit en état d'offrir des té- « moins de certaines familiarités qui soient de telle nature qu'elles en- « traînent avec elles la présomption naturelle d'une intime habitude ». « Lorsque les deux parties vivent ensemble sous le même toit et « à la même table c'est un préjugé en faveur de la fille... Cette coha- « bitation était, dans l'ancienne jurisprudence, d'une plus grande consi- « dération qu'elle n'est aujourd'hui. Une servante qui devenait enceinte « dans la maison de son maître, était réputée enceinte des ses oeuvres, « jusqu'à ce qu'il eût établi que la servante avait un commerce illicite « avec d'autres. On ne conçoit pas que cette jurisprudence ait eu quel- « que durée... Il était d'une souveraine injustice d'imposer au maître de « la fille enceinte l'obligation d'indiquer l'auteur de sa grossesse, rien « n'étant plus facile à une servante que de dérober aux yeux de son « maître les traces de ses intrigues... Boërius s'élève avec force contre « cette jurisprudence peu judicieuse, qui mettait la réputation des maîtres « à la merci d'une malheureuse servante, et qui lui faisait payer le « plaisir d'un palefrenier ou d'un marmiteau (Decision 199) »... La prova *naturale* sarebbe poi quella della *somiglianza*, come se nella famiglia del seduttore nascessero tutti i figli con *sei dita*, e tale fosse il figlio nato dalla sedotta, e simili esempi che ivi si citano, ma sul cui valore non si può certamente convenire, sembrandoci, che si è sempre nel campo delle *congetture*.

(2) *Poullain-Duparc* — op. cit., tome VIII, pag. 110 — suivant les maximes de la Bretagne.

(3) *Poullain-Duparc* — op. cit., pag. 112. — « Lorsqu'il ne s'agit « point ni de la vie ni de l'honneur d'un citoyen, mais d'un objet purement « pécuniaire, la preuve de *fréquentation*, et à plus forte raison celle « d'une *familiarité* plus ou moins grande, doit suffire pour condamner « le garçon de se charger de l'enfant et de payer les frais de couches,

Il *Denizart* è presso a poco dello stesso avviso, distinguendo però sulle orme della giurisprudenza dei tempi addietro la presunzione della *indicazione* della sedotta (per sé insufficiente), da quelle ad aggiungersi della familiarità etc., etc. (1).

109. *Dottrina in Inghilterra, Germania, etc., etc.* — È naturale, che in Inghilterra (2), in Austria (3), in varii cantoni della Svizzera (4) ed in generale ove la ricerca della paternità trova minori ostacoli, anche la dottrina, quasi di logica necessità, sia, come è, propensa all'ammessibilità dell'azione altresì in risarcimento dei danni alla sedotta derivati.

In Germania poi è antica tale dottrina ed anzi alcuni autori sostennero persino talora, che qualunque madre illegittima

« à moins qu'il ne prouve le mauvais commerce de la fille avec d'autres... » Più sotto (pag. 114) accenna ai casi delle domestiche o fantesche e dice maggiore la presunzione a favore di esse per l'autorità del padrone ma nota che la semplice prova della frequenza e familiarità però, specialmente se si tratti di maggiorenne, non basta a tutti gli effetti, oltre quelli della riparazione pecuniaria pel parto ed alle provvidenze pel neonato, senza altre prove di seduzione... « *s'il n'y avait pas quelques circonstances qui pussent donner une apparence de séduction* ».

(1) *Denizart* — Recueil — Ed. 1771, vol. II. V. *Grossesse* p. 585, § 15. — Dopo aver portata la definizione del Fabro, continua .. « Cepen-
« dant, comme il ne serait pas naturel d'absoudre en pareil cas un ac-
« cusé qui a eu la prudence et le soin d'écartier les témoin, et que
« d'ailleurs un fait de la nature de celui qui donne lieu à la grossesse
« d'un fille, n'est pas du nombre de ceux dont l'auteur puisse être aisément
« connu; qu'au contraire il se commet dans l'ombre du mystère et loin
« de regards curieux, la jurisprudence a voulu qu'on regardât la dé-
« claration de la fille comme une présomption, et que les preuves de
« liaison et de familiarité marquée en formassent une autre. Ainsi, la
« réunion de ces deux présomptions, c'est à dire de la déclaration de la
« fille et de la preuve acquise par les dépositions de témoins, de fami-
« liarités suffisantes pour faire présumer une commerce charnel, est
« regardée comme une preuve sur laquelle il est permis de se décider
« en pareil cas; mais l'une de ces présomptions serait seule insuffisante.
« Voyez Parlement de Normandie, 15 (avril) 1723 et 22 décembre 1733 ».

(2) V. *New comment, on the laws of England* — Ed. cit. — London — 2° vol., pag. 300 e seg.

(3) Il codice civile austriaco risolve espressamente la questione. — V. § 1328 etc. ed il Comm. già citato del *Nestor* — vol. III, pag. 460 e seg. — Ed. Innsbruck, 1878.

(4) Anche i codici di diversi cantoni svizzeri risolvono senz'altro la questione esplicitamente.

avesse diritto a risarcimento: — Il *Busch*, ad esempio, se nel trattare del « *nuovissimo stato della scienza e della Legislazione* » sopra l'ammissibilità della domanda giudiziale di riconoscimento della paternità illegittima » (1) limitò ai casi di seduzione per false promesse di matrimonio e simili l'ammissibilità dell'azione, già molto avanti però, nel 1828, nella « *Esposizione del diritto della donna violata contro il suo seduttore, e del figlio illegittimo contro il suo genitore* » (2) aveva persino riconosciuta l'ammissibilità dell'azione in casi nei quali può essere luogo a dubitare se fosse giusto il concederla, così ch'è modificò la sua opinione (3).

(1) *F. B. Busch* — *Arch. f. die. civ. Praxis* — 1863 — p. 215. — « *Der neuste Standpunkt der Wissenschaft und Gesetzgebung über die Frage der Zulässigkeit der Klage auf Anerkennung der unehelichen Vaterschaft* ».

(2) *F. B. Busch*. — « *Darstellung der Rechte geschwächter Frauenpersonen gegen ihre Verführer und der unehelichen Kinder gegen ihre Erzeuger* ». — 1828 — Innenan.

(3) In Germania dopo la legge 24 aprile 1854, che si può trovare anche con accurato commento del Dr. jur. Hermann Schulze (Berlin — Verlag von I. Guttentag — 1873) uscirono varii elaborati opuscoli, sulle « *legittime conseguenze dell'ingravidamento* » (Die Lehre von den rechtlichen Folgen der ausserehelichen Schwängerung — von *F. Friedensburg* — Berlin Verlag von Carl. Heymann — 1854) o *sulle legittime conseguenze d'illicita unione* (Die rechtlichen Folgen des unehelichen Beischlafs sowie die Rechte und Pflichten unehelicher Kinder und deren Eltern etc. von *P. Anders* Ed. Moritz Jacob 1882), oltre i trattati, che ponno anche consultarsi — quantunque per quel pochissimo però che ho potuto io investigare, pei motivi già detti in nota a pag. 106, non abbia potuto trovare una trattazione generale e tanto meno particolareggiata delle tesi che ho svolte. — V. anche i *critici contributi sull'illegittimo commercio sessuale in istretta relazione all'articolo 340 del codice Napoleone*, ove il *Roeder* mostrasi fiero avversario d'un tale disposto di legge. — *Roeder* — *Kritische Beiträge ueber die aussereherliche Geschlechtsgemeinschaft* Zunächst in Bezug auf den art. 340 des Code Napoléon.

SEZIONE SECONDA

Dottrina italiana favorevole.

Sommario: F. Saverio Bianchi — Varie ipotesi contemplate e relative soluzioni. = *D. Viti.* = *G. B. Chironi.* = *M. Giriodi.* = *E. Pacifici-Mazzoni.* = *I. Mattei.* = Cenno ad altri Scrittori. = *F. Forti.* = Rinvio alla seconda parte per gli altri scrittori penalisti.

110. — *Francesco Saverio Bianchi.* — Quest'emerito Professore di Diritto Civile, ora Consigliere di Stato, nel suo « Corso elementare » (1) trattò molto chiaramente la questione, distinguendo, si può dire, tre ipotesi.

I. Quesito in linea generale. — Il Venerando Magistrato e Scrittore comincia a porre il quesito nei termini generali: « *se la madre, cioè, non abbia anch'essa in proprio un'azione da poter esercitare contro il suo seduttore, per ottenere il risarcimento* », e non pone dubbio, ch'è « quando la donna riesca a provare d'essere stata vittima di una vera seduzione, potrà sempre ripetere il risarcimento del danno cagionatole da questo quasi-delitto » e lo dimostra rilevando, che « a sostenere il contrario bisognerebbe cominciare col negare che la seduzione sia un fatto dannoso ad altri, o che sia attribuibile a colpa

(1) *F. S. Bianchi* — Corso elementare di Diritto civile (Parma — Tip. Grazioli — 1872) Vol. III, n. 133, pag. 480 e seg. — Ora l'Illustre Magistrato ed infaticabile Scrittore sta pubblicando una seconda edizione dell'opera, che si può dirè però una vera opera diversa per la più completa ed amplissima trattazione. — Esce a dispense (Ed. Un. tipogr. torinese), ma finora, sebbene siamo già alla dispensa 37,^a vol. 4,^o tratta ancora dell'assenza.

« del seduttore, e niuno (dice) certamente vorrebbe accettare un tale assunto », e spiega come non solo ci sia colpa, ma in certi casi (come ad es. nel caso di matrimonio religioso) esista persino il *dolo*. « Certamente però bisogna guardarsi (osserva) dal confondere i casi di provata seduzione, con quelli in cui l'attrice riuscisse soltanto a provare d'essere stata vittima di una passione, che avesse tratto ciecamente lei al pari del convenuto in una colpa comune tra loro » (questione di fatto). « Ma ciò che importa di stabilire, e ci sembra evidente, si è che se siano articolati e dimostrati fatti costituenti una vera seduzione, questo quasi-delitto farà luogo, in virtù della massima generale di giustizia proclamata negli articoli 1151 e 1152 codice civile, al risarcimento del danno in favore della parte che lo soffre ».

II. Ipotesi in cui si allegghi il fatto del parto o della gravidanza, che sia stata conseguenza della seduzione stessa. — « Se la donna agisse (dice l'Illustre Scrittore) non solo per risarcimento nell'interesse proprio ma eziandio in rappresentanza della prole per ottenere in favore di essa gli alimenti e chiedesse per ciò di provare la paternità sarebbe a respingersi la domanda, anche se non diretta alla dichiarazione dello stato di filiazione naturale, perchè la legge vieta qualunque indagine sulla paternità ». Il ragionamento che qui fa l'Illustre Autore è uguale a quello che, in tale ipotesi, fa il Laurent (al N. 91, vol. 4° — Principes) sebbene nel diritto francese sia rigorosamente esatto, in quanto, come nota il Laurent « les termes *absolus* de l'art. 340 repoussent cette distinction », cioè, che la donna non tenda a dare un padre al fanciullo ma al proprio indennizzo, mentre sotto il codice italiano, potendo indirettamente la paternità risultare, in certi casi, la soluzione negativa non sia sempre la più ovvia e giuridica. — Il Bianchi però ivi pone la vera e speciale ipotesi in cui si agisca in rappresentanza della prole, provando che il tale è padre. Negli altri casi quindi, limitati alla domanda di risarcimento, non pare escluda l'azione, che certamente nella ipotesi speciale su accennata sarebbe inam-

messibile posto chè secondo tale ipotesi, in sostanza non si agirebbe per la rifusione del danno, dipendente dalla seduzione, ma sotto tale forma si mirerebbe direttamente a rintracciare ed a far dichiarare la paternità. — Circoscritta invece l'azione della donna in più modesti confini, proposta la domanda *in proprio e non quale rappresentante il figlio*, tendendo a reintegrare il danno proprio e null'altro, è certo che la sentenza non ha valore relativamente al figlio, e parebbe pertanto, che secondo il concetto dell'Insigne Autore, in tali casi l'azione potrebbe correre, giacchè non impingerebbe negli scogli degli art. 340 cod. civ. francese, 189 cod. civ. italiano. E invero il disposto di questi articoli che vuole, in sostanza, l'Esimio Autore rispettati (1) nè crede possano in alcuna guisa essere manomessi, epperchè anche nei casi in cui la gravidanza ed il parto non si adducano per agire nell'interesse *del figlio*, ma solo per dimostare la *realtà e gravità* dei fatti, ritiene inammissibile la prova « dappoichè la « donna non potrebbe somministrarla se non mediante una vera « indagine sulla paternità » (2),

Fuori di tali casi; in cui la proibizione delle accennate indagini può riuscire elusa, l'azione a favore della sedotta non è disconosciuta, come rilevasi anche dall'esame della seguente ipotesi:

III. Terza ipotesi. « Può darsi però, che della **gravidanza** « o del **parto** e dell'esserne autore il convenuto l'attrice non « abbisogni somministrare le prove, perchè il convenuto non le « contesti, o ne abbia fatto *stragiudizialmente la confessione*. « — Negare che il fatto costante abbia influenza per pro- « vare la seduzione, negare che ne accresca la gravità, e pre- « senti così un dato importante per la valutazione del danno, « sarebbe impossibile..... Nella ipotesi attuale (prosegue il Bianchi)

(1) *F. S. Bianchi*, bisogna notarlo, è piuttosto favorevole al divieto delle indagini della paternità (v. op. cit., pag. 837-838, vol. III) e da ciò ne viene come conseguenza l'opinione rigorosa nei casi in cui l'art. 189 può essere eluso nei suoi effetti.

(2) *Bianchi* — op. cit., pag. 842.

« lo stato personale del figlio ed ogni diritto od interesse suo
« sarebbe completamente estraneo alla controversia. Trattereb-
« besi unicamente della madre chiedente risarcimento per la
« seduzione.... » E ribadisce poi l'idea su accennata soggiun-
gendo: « Se per riuscire nell'intento ella chiedesse di provare,
« che il suo seduttore la rese incinta, sarebbe irricevibile... Ma
« poichè non ha bisogno di prove, essendo il fatto riconosciuto
« per vero dalla parte avversaria, poichè a quel fatto non manca
« nè pertinenza nè concludenza per servire a dimostrare l'es-
« stenza e la gravità della seduzione, allegata come fondamento
« dell'azione e la entità del danno di cui si chiede il risarci-
« mento, perchè dunque quel fatto posto in così sicura evidenza
« sarebbe lasciato in disparte? — Nell'addurre la confessione
« che il seduttore fece della propria colpa e delle conseguenze
« che ne derivarono, vi ha forse qualche cosa di quelle inquisi-
« zioni scandalose che la legge intese ad evitare vietando le
« indagini di paternità?... » (1).

141. — *Domenico Viti.* — Questo Egregio Professore nella già citata monografia « *La proibizione delle indagini sulla paternità* » (2) mentre, a togliere ogni dubbio ed inconveniente mira a promuovere una giusta riforma legislativa, volge però uno sguardo sullo stato della legislazione francese ed italiana, e, mostrando gli sforzi della dottrina e della giurisprudenza per correggere il rigore della legge, tocca anche con mano maestra la questione, che noi trattiamo, e lascia trasparire la sua autorevolissima opinione favorevole. — Ecco come si esprime:

« È stata la seduzione quella che principalmente ha richia-
« mato l'attenzione a favore delle giovani inesperte; la quale
« se non può disconoscersi come una colpa, non può egualmente

(1) *Bianchi* — op. cit., pag. 843, ed in nota Laurent, tom. IV, n. 90-92 di cui già riferimmo noi per esteso l'opinione desunta anche dalla trattazione dei quasi-delitti al vol. XX.

(2) *Viti* — appendice I al tit. VII del Laurent — nella traduzione del Gianzana — vol. IV, pag. 101 e seg.

« restare sfornita di alcuna sanzione civile; e quindi si è ricorso
« all'indenizzo dei danni per un quasi delitto. Se nell'antico di-
« ritto si obbligava a sposare o a dotare la sedotta, non pos-
« siamo oggi *abbandonarla pienamente nella sua disgrazia*. Bi-
« sogna porre una differenza di trattamento fra la donna che
« è stata la vittima del dolo altrui e quella che senza inganni
« per semplice effetto del vizio volontariamente si è data al-
« l'uomo. È vero che vi ha sempre un fatto immorale; ma è
« stato l'uomo che, profittando della inesperienza, della buona
« fede e dell'altrui amore, ha demoralizzato la donna; deve egli
« perciò rispondere del danno prodotto. Questo concetto così
« naturale era espresso anche da Napoleone in Consiglio di
« Stato, quando diceva che *il reato di aver demoralizzata la*
« *madre del figlio deve essere riparato con una condanna pe-*
« *cuniaria*. Ma ciò che è difficile per questa responsabilità è lo
« assicurare la seduzione. La promessa di matrimonio che pre-
« cede le prime relazioni suole essere la maniera più comune
« della seduzione, e su di cui meno si discute; ma ciò non toglie
« le altre maniere, quando esse sono una causa esclusiva e di-
« retta di sorpresa dell'altrui consenso, come quando indegna-
« mente si profitta dell'ignoranza, della dipendenza, della miseria
« o di altre gravi circostanze: anzi se con frode si giungesse
« ad ottenere che la donna abbandoni la sua casa e si dia in
« potere dell'uomo, ciò costituirebbe un ratto per frode, capace
« ancor esso a dare adito alle indagini sulla paternità, perchè
« tanto nella violenza che nella frode abbiamo eguale offesa alla
« libertà del consenso ».

« Ora se la seduzione obbliga ad un indenizzo, questo in-
« denizzo suppone un danno; il quale è costituito non solo dalle
« perdite materiali attuali, ma anche dalle conseguenze future
« della perdita della reputazione. Ma questo indenizzo abbraccia
« ancora le spese della gravidanza, dell'allevamento e manteni-
« mento della prole? La quistione per queste spese incontra
« l'ostacolo della proibizione delle indagini sulla paternità. Quando
« si discute della seduzione non si fa difficoltà a ritenere la pruova

« che la gravidanza sia il risultato diretto della promessa del
« matrimonio, e la giurisprudenza stessa segue questa opinione,
« come dagli arresti della Cassazione di Francia 25 marzo 1845
« e 26 luglio 1864 e dalla giurisprudenza delle Corti di appello.
« Ma provare la gravidanza come opera del seduttore importa
« indirettamente la pruova della paternità; quindi sorge la dif-
« ficoltà per la sua ammissione, massime quando si vuol far
« valere per l'allevamento e mantenimento della prole che ne è
« nata. Si è fatto prima l'ipotesi che il seduttore siasi impegnato
« a nutrire la prole; ed allora, comunque ciò risulti anche da
« una scrittura privata, da una lettera, da un giuramento de-
« ferito, la quistione si riduce a provare l'esistenza di un'obbli-
« gazione alimentare, non la filiazione o paternità; e questa
« obbligazione deriva da una convenzione, non dalla legge per
« causa della paternità. In questo caso il figlio non acquista al-
« cun stato, non diritti successori; nulla si può ottenere oltre
« quello che è stato promesso. Anche la giurisprudenza ha se-
« guito questa opinione, come da diverse sentenze di Corte di
« appello e dall'arresto della Cassazione di Francia del 27 maggio
« 1862; la quale con altro arresto del 15 gennaio 1873 ha ri-
« tenuto ancora che simile promessa non abbia bisogno della
« forma delle donazioni, perchè il padre non dona, ma soddisfa
« ad un obbligo naturale ».

« La quistione si è discussa ancora per il caso in cui non
« ci sia stato nè promessa scritta nè promessa orale; ed in que-
« sta ipotesi, mancando l'argomento della convenzione, la pruova
« riflette più direttamente la paternità. L'antica giurisprudenza
« era contraria all'azione in simile ipotesi, ma la nuova ne ha
« fatto una questione di forma, ritenendo l'azione quando si abbia
« la precauzione di eliminare tutto ciò che possa ricordare una
« quistione di stato, una propria indagine sulla paternità; quindi
« bisogna esaminare i fatti per attribuire semplicemente alla
« vittima della seduzione la riparazione dei danni, ma con la
« massima riserva nelle espressioni, col non pretendere e col
« non ottenere alcuna attribuzione di paternità. L'azione adunque

« esercitata solamente dalla madre a solo scopo d'indenizzo di
« danni anche per la gravidanza, ma senza parlare di figli nati
« dall'unione con colui contro cui si agisce, è l'azione che va
« oggi più generalmente ritenuta nel nostro caso, come quella
« che evita con tale forma la pruova della paternità. Ma questa
« opinione conciliativa, cui si uniformano Demolombe, Marcadé,
« Jacquier ecc. è stata ancora sorpassata da altri, come dal Mo-
« relot, il quale concede l'azione anche al figlio, purchè si limiti
« a reclamare una semplice pensione alimentare; poichè in que-
« sto caso il figlio non reclama i benefizii del riconoscimento;
« e non è mancata qualche sentenza di Corte d'Appello che nello
« stabilire l'indenizzo dei danni abbia tenuto conto del numero
« dei figli, dell'obbligo del genitore di nutrirli; e quindi non
« solo ha concesso una somma capitale ed una pensione vitali-
« zia alla madre, ma anche una pensione alimentare a ciascuno
« dei figli, come dalla sentenza della Corte di Caen del 10 lu-
« glio 1862 ».

« Sotto l'impero del codice italiano questa dottrina e giuri-
« sprudenza francese non può essere disconosciuta, anzi debbe
« essere maggiormente seguita; poichè con l'art. 193 innanzi
« esaminato, e di cui si trova una base nell'art. 187 del Codice
« Albertino, abbiamo oggi una vera distinzione di riconoscimento
« o dichiarazione di paternità piena, con la quale si acquista
« uno stato ed il diritto ereditario, ed una dichiarazione o ri-
« conoscimento imperfetto con cui non si acquista stato, nè di-
« ritto successorio, ma un semplice diritto alimentare; e questo
« riconoscimento o dichiarazione si fonda sul citato art. 193; il
« quale ammette tale dichiarazione, quando la paternità o ma-
« ternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale,
« quando dipenda da un matrimonio dichiarato nullo; ammette
« un riconoscimento imperfetto quando risulti da esplicita di-
« chiarazione per iscritto dei genitori ».

« Ora, come si scorge dal testo medesimo del Codice, i figli
« ànno azione per gli alimenti anche quando la paternità risulti
« indirettamente da sentenza civile o penale, e perciò questa

« risultanza indiretta della paternità non può aver luogo, quando
« nel giudizio in nessun modo si possa alludere alla paternità.
« La madre adunque agirà nel suo interesse senza limiti, e,
« quando anche indirettamente ne risulti la paternità, i figli
« non possono essere privati degli alimenti; quindi l'opinione
« del Morelot sotto l'impero del codice italiano non trova alcuno
« ostacolo, nè la madre potrà essere respinta nel chiedere l'in-
« denizzo dei danni anche pel mantenimento dei figli che le
« son nati dall'unione con l'uomo che l'ha sedotta. Se il diritto
« agli alimenti secondo il n. 2 del citato articolo sorge ancora
« dal matrimonio annullato e per qualsiasi causa conosciuta
« dalle parti, altrimenti i figli sarebbero considerati come legit-
« timi per effetto del matrimonio putativo, molto più bisogna
« favorire i figli, di cui i genitori si presentano con una colpa
« meno grave. Quando si tratta di soli alimenti gli interessi
« della famiglia legittima scompaiono, e sarebbe perciò in-
« giustificabile una diversa interpretazione della legge ».

« Il num. 3 dell'articolo in esame per il riconoscimento di-
« retto vuole una dichiarazione esplicita per iscritto, ma non
« autentica, come quella per il riconoscimento pieno. Tutto ciò
« è un po' eccessivo per il semplice diritto agli alimenti; poichè
« contro un genitore analfabeta non si potrebbe avere mai azione
« e spesso le relazioni di fatto sono così gravi da essere molto
« più serie della stessa scrittura privata. Però fino a che vive
« la madre e questa agisce nel suo interesse per avere le spese
« del mantenimento della prole, si possono molto bene eliminare
« le difficoltà della pruova scritta con una sentenza da cui possa
« anche indirettamente risultare la paternità » (1).

112. — *G. B. Chironi.* — Quantunque questo infaticabile
Professore dell'Ateneo torinese nella sua lodatissima opera « La
« Colpa nel diritto civile odierno » non abbia estesamente svolta

(1) *Viti* — loc. cit., pag. 112-114 (Ed. Vallardi — 1880).

la questione, pure non mancò di occuparsene, spiegando l'avviso favorevole all'azione della sedotta, e suffragandolo colla autorità altresì della dottrina e della giurisprudenza. — Dopo avere infatti insegnato, che mai non si compensa la colpa della parte danneggiata ancorchè fosse *grave*, col *dolo* del danneggiante, continua: « Perciò nel caso di seduzione avvenuta con promessa « di futuro matrimonio, la responsabilità civile dell'ingiuriante, « che è *certa malgrado il divieto di ricerca della paternità* (e cita Gabba — Foro it. 1881, I, 628), « essendo tutto diverso l'oggetto del giudizio, non si potrà dire diminuita da *compensazione colla colpa della donna sedotta* » (1).

113. — *M. Giriodi*. — L'Avv. Massimo Giriodi, diligentissimo collaboratore del Periodico « *La Legge* » in una lunga nota a piedi della sentenza 11 ottobre 1887 della Corte di Cassazione torinese, inserita in tale periodico (Anno XXVIII, vol. I, pag. 44 e seg.), riferisce le opinioni dei principali Scrittori francesi ed italiani. — Sostenendo poi la massima sancita da tale Corte Suprema a favore della sedotta, e combattendo l'avviso del Gabba, che osti il famoso divieto dell'art. 189 cod. civile, limpidamente e dottamente mette in rilievo le differenze fra il cod. civ. italiano ed il cod. civ. francese, e dimostra quanto anche sotto l'aspetto strettamente legale sia fondata la tesi che noi sosteniamo. « Se « si bada, egli dice, alla forma generale con cui è espressa la « proibizione contenuta nell'articolo 189 del nostro codice civile « (art. 340 cod. civ. francese), e più ancora se si tiene presente « lo spirito che anima una tale disposizione, non si può far a « meno di ritenere che in nessun caso e per nessun pretesto

(1) *Chironi* — La colpa — op. cit., vol. II — Colpa extra-contrattuale — pag. 396-397 — ed in nota cita Laurent, Aubry et Rau, Demolombe, Sourdat, II, 662 — Cass. Torino 29 marzo 1881 — Foro it. 1881, I, 628 — App. Brescia 12 genn. 1885 — Legge 1885, II, 562 — App. Bologna 18 dic. 1885 — Legge 1886, I, 631 — Cass. franc. 26 luglio 1864 — J. du Palais, 1865, 51 — App. Caen, 5 luglio 1875 — J. du P., 669 — ed il § 1328 cod. civ. austriaco.

« può venir autorizzata una ricerca di paternità. Ma se ciò è
« indubitabile quando si tratti di ricerca diretta, non è più lo
« stesso quando si tratti invece di ricerche indirette. La donna
« che sedotta e resa madre chiama in giudizio il suo seduttore,
« e për ottenerne il risarcimento dei danni chiede di essere am-
« messa a provare, anche mediante testimoni, che l'autore della
« sua gravidanza e del susseguente suo parto fù veramente quel-
« l'individuo, dal quale essa pretende l'indenizzo, deve esservi
« ammessa. Nè vale obbiettare che con ciò si farebbe luogo a
« una dichiarazione forzata di paternità larvata sotto la forma
« di fecondazione illegittima; poichè, come rettamente nota la
« Cassazione torinese nei suoi considerandi, la sentenza che con-
« danna il seduttore al risarcimento dei danni a favore della
« donna sedotta o resa madre non vale e non può mai valere
« come dichiarazione di paternità per il noto aforisma che il
« valore di cosa giudicata non può esser invocato se non *in eo*
« *de quo sententia judicaverit*; onde nè il figlio partorito dalla
« madre nè i suoi rappresentanti potranno mai giovarsi dell'ema-
« nata sentenza dandole valore di un riconoscimento giudiziale ».

« Se non che a sostegno della dottrina affermativa adottata
« dalla suprema Corte di Torino soccorse a parer nostro un altro
« ancora più autorevole motivo fornito dalla stessa nostra legi-
« slazione. L'articolo 193 del cod. civ. italiano, di cui non si
« trova nel codice civile francese il corrispondente, al numero
« primo dispone che il figlio naturale, anche nei casi in cui il
« riconoscimento è vietato (figli adulterini e incestuosi) avrà
« sempre azione per ottenere gli alimenti, quando la paternità
« o maternità risulti *indirettamente* da sentenza civile o penale.
« È dunque evidente che il nostro legislatore, introducendo una
« disposizione di cui non aveva trovato l'esempio nel codice
« preso a modello (il codice francese), ha inteso di ammettere
« che da una sentenza, vuoi penale, vuoi civile, possa risultare
« in via indiretta la paternità di un illegittimamente procreato;
« onde bisogna per forza concludere che abbia anche ammesso
« che in una causa penale o civile si può quistionare intorno a

« fatti la cui rilevanza porta indirettamente ad una ricerca di
« paternità; poichè non si può mai supporre una sentenza che
« pronunzi *extra-petita*. Ora ci pare che il caso della donna che
« agisce in risarcimento dei danni contro il seduttore che la rese
« madre, sia appunto uno di quelli in cui dalla sentenza civile
« in proposito emanata può risultare indirettamente provata la
« paternità della prole illegittima. Altrimenti bisognerebbe ca-
« dere nell'assurdo di supporre che una disposizione di legge
« non abbia alcuna applicazione. Ciò posto quale sarà rispetto
« al figlio l'effetto di una sentenza che riconosca indirettamente
« la paternità del seduttore, condannandolo al risarcimento dei
« danni verso la madre? Non può essere altro che quello stabi-
« lito da quello stesso art. 193 del codice civile; vale a dire il
« diritto del figlio ad ottenere dal condannato gli alimenti ».

« Tale soluzione ci sembra l'unica accettabile di fronte alla
« nostra legislazione. Però diversamente si dovrebbe concludere
« davanti al codice civile francese, nel quale mancando affatto
« una disposizione che corrisponda al nostro art. 193 è piena-
« mente sostenibile la dottrina negativa ».

« La giurisprudenza replicatamente sancita dalla Cassazione
« torinese ci pare dunque in tutto conforme non solo ai supremi
« principi di equità ma anche alle disposizioni della legge po-
« sitiva vigente presso di noi; onde crediamo inapplicabile ai
« nostri magistrati la taccia apposta dal Procuratore generale
« Bertauld alle Corti francesi di aver colle sentenze, da noi so-
« pra riferite, favorevoli alla domanda della donna sedotta e
« resa madre, invaso la sfera del legislatore, modificando di pro-
« prio arbitrio la legge scritta » (1).

114. — *E. Pacifici-Mazzoni*. — Non ho trovato, che ex pro-
fesso tratti la questione; ma che probabilmente favorevole fosse
il suo avviso può in qualche modo arguirsi però dall'inciso, che

(1) *Giriodi* — Nota nella Legge — 1888 — vol. I, pag. 45.

si legge ove parla delle *cause* illecite di contratto, e dice, che
« se ha causa illecita la promessa di dare cento ad una donna
« che col promittente stringe illeciti rapporti, la promessa in-
« vece fatta in riparazione del danno che egli le ha cagionato
« *seducendola*, ha causa perfettamente lecita » e cita una sentenza
della Corte di cassaz. di Napoli 12 aprile 1872 (1).

I. Mattei. — Neppure egli s'occupò direttamente della que-
stione, ma di sfuggita l'accenna, colà ove dopo aver enumerati
i motivi, per cui il promesso sposo può recedere senza respon-
sabilità dalla promessa, fra cui include *la gravidanza della sposa*,
aggiunge « qualora lo sposo non ne fosse l'autore, perchè, se lo
« fosse, l'abbandono sarebbe più odioso e censurabile ». E pro-
segue: « Ma la sposa sarebbe ammessa a provare che lo sposo
« fu l'autore? — Sì (risponde), perchè non si tratterebbe della
« ricerca della paternità: la sposa non domanderebbe che il fi-
« danzato fosse dichiarato padre del frutto che essa ha nel ventre,
« ma domanderebbe il risarcimento del danno, perchè lo sposo
« senza motivo legittimo avrebbe distrutto un progetto di ma-
« trimonio. *Ella* invocherebbe l'art. 1151; vorrebbe provare che
« l'abbandono fu ingiusto » (2).

(1) *Pacifici-Mazzoni* — Istit. di Diritto Civile — 2ª ediz., vol. IV,
n. 66, pag. 127.

(2) *Mattei* — Comm. al Cod. civ. ital. — (Ed. Venezia cit.) Vol. I,
pag. 126.

L'Egregio Avv. E. Fossa-Mancini, Fondatore e Direttore del « Giornale Giuridico delle Marche e dell'Umbria » in una elaborata memoria sugli « Effetti dello inadempimento della promessa di matrimonio » inserita in tale Giornale (1886 — pag. 75 e seg.), se in modo speciale non tratta la questione, accenna però, potersi rinvenire alcuna volta nella gravidanza della donna un fatto per cui in certi casi può il Giudice condannare l'autore alla refazione dei danni, non già per la mancata promessa di matrimonio, ma in forza del fatto recante danno alla donna. — Ricorda la giurisprudenza e conchiude doversi studiare caso per caso. (V. ivi pag. 95).

Vedi inoltre la bella nota dell'Esimio Avv. A. Degli Espinosa, nel « Foro Abruzzese » vol. I, anno 1885, pag. 128-129. — Dopo aver riferita dottrina e giurisprudenza in calce ad una sentenza da lui riportata dal Tribunale di Sulmona, che riferiremo avanti, così egli ragiona: « Sta bene negare l'azione nell'ipotesi in cui la seduzione si voglia de-
« rivare dalla paternità, dalla gravidanza, dalla maternità: ma se ob-

115. — *Francesco Forti*. — L'opinione di quest'Autore è favorevole alla nostra tesi, e potrebbe anche porgere un potente contributo nelle questioni civili, dimostrando Egli l'influenza che ha una promessa di matrimonio, sebbene non rivestita delle forme legali, sull'animo della donna, e l'apprezzamento che ne deve fare il giudice, persino al punto di poterne avere una base a condanna penale (1). Siccome però le dottrine del Forti vennero svolte allorquando teneva l'alto ufficio di Pubblico Ministero presso la Rota Criminale di Firenze, e sono contenute nelle stampe sue *conclusioni* criminali state raccolte, ordinate ed annotate dal Benemerito Comm. B. Paoli, così riferiremo in extenso tali dottrine nella seconda parte di quest'opera, in relazione al diritto penale. — Terremo anche conto allora naturalmente della diversa legislazione anteriore. Per ora basti questo cenno, da cui non volemmo prescindere per la nota autorità di questo Giureconsulto anche nelle materie *civili*.

« bietto del giudizio non fosse la domanda degli alimenti per la prole
« naturale, nè di riconoscimento, invece la contesa fosse circoscritta al
« puro indennizzo del danno patito per la violazione dell'onore e la pruova
« si derivasse da elementi ben diversi dalla paternità, gravidanza, ecc.,
« non saprei intendere la ragione dell'inammissibilità dell'azione ».

« Se la seduzione nel suo giuridico significato di *delitto* o *quasi-*
« *delitto* esiste da sè senza indurre la paternità, e su questa non si
« muove piano giudiziario, perchè proclamare un *voto* cotanto assoluto
« ed inumano, e non preferire di applicare a ciascuna specie i criterii
« direttivi a vantaggio sempre dell'umanità? ».

(1) *Forti* — Raccolta di conclusioni criminali — Firenze, Ed. Cammelli — 1864 — volume unico, pag. 133 e seg. — Nella seconda parte, a non ripeterci vanamente ed essendo colà la sede più propria, citeremo altri autori *penalisti*: ma vedremo, che *cum aliquo discrimine*, alcuni argomenti da essi addotti hanno molto peso anche in tema *civile*.

APPENDICE

Recente memoria del Prof. Giampaolo Tolomei

L'Illustre Giampaolo Tolomei, Prof. di diritto penale all'Università di Padova, lesse alla R. Accademia di scienze, lettere ed arti di tale Città nella tornata 9 marzo 1890 una bella memoria sulla *seduzione*, relativamente in modo specialissimo al nuovo codice penale, ai lavori preparatorii del medesimo, (di cui il dotto Professore fu *magna pars*) ed alle legislazioni punitive precedenti. — Per un tratto di squisita cortesia dell'Emerito Professore potemmo averla, mentre era già in corso di pubblicazione questo nostro modesto lavoro e ce ne occuperemo in modo particolare nella seconda parte. — Siamo lieti però, che mentre Egli approva siasi cancellato dal novero dei delitti la seduzione con promessa non adempita o simulazione di matrimonio, riconosce però, che « in ogni caso il diritto civile provvede alla riparazione dei danni, che dal fatto illecito saranno derivati e si potrà « esercitare l'azione per danni ed interessi » (1).

(1) *Tolomei* — Atti e memorie della R. Accademia di Padova — Volume VI, disp. II^a — Padova, Tip. Randi 1890.

CAPO V.

Giurisprudenza favorevole alla donna sedotta

Anche qui distingueremo in due sezioni la giurisprudenza *straniera* e la giurisprudenza *patria*.

SEZIONE PRIMA

Giurisprudenza favorevole straniera.

Sommario: Giurisprudenza francese *antica* — Concetto da cui partiva — Il faut un père à l'enfant. — Pericoli e reazione = Arrêts du parlement de Normandie — de Paris etc. etc. = Giurisprudenza francese *recente* — Prime difficoltà pel nuovo codice. = Causa *Labia-Baysse* — Sentenza del Tribunale di *Castel-Sarrazin* — Confermata dalla Corte di Tolosa e dalla Corte Suprema. = Sentenze delle Corti di *Caen* — *Montpellier* — *Bordeaux* — *Douai* — *Dijon* — *Colmar* — *Tolosa* — *Aix* — *Grenoble* — *Rennes* — *Rouen* — *Nancy* — *Nimes*. — Caso grave al Tribunale della Senna = Caso di non totale resistenza; ma neppure di consenso spontaneo alla Corte di *Bourges*. = Causa clamorosa G... c. L... — Tribunal de *Vire* — Cour de *Caen* — *Cassation* — Raffermasi l'obbligo di risarcimento. = Giurisprudenza in Austria ed in altri Stati. — Corte Suprema di Vienna — Criterio di seduzione in parole ambigue ma inducenti speranza di matrimonio = Causa *Mairhofer c. Böch*. — Eccessi da una parte e dall'altra.

116. — *Giurisprudenza francese antica.* — Chi volesse consultare l'antica giurisprudenza francese troverebbe molte sentenze

troppo favorevoli alla nostra tesi (1), ma bisogna tenere conto dello stato di legislazione allora vigente. — Si partiva allora da un concetto, in fondo giustissimo, ma nell'attuazione pericoloso per i soverchii ostacoli. — « Il faut un père à l'enfant » — Ecco il punto di partenza, e non guardando troppo sottilmente ai mezzi per trovare il padre, si andò talora a quelle esagerazioni, che furono poi causa della dannosa reazione, onde venne l'assoluto divieto delle indagini di paternità (2).

La mutata legislazione toglie molta importanza a quelle decisioni, eppertanto ci limitiamo a citarne alcune fonti, per chi avesse vaghezza di meglio esaminarle e studiarle.

417. — *Giurisprudenza francese recente.* — Appena andato in vigore il divieto assoluto della ricerca di paternità, la Magistratura francese sulle prime non ardì o non seppe evitare lo scoglio, e respinse l'azione della sedotta, che si fondasse sull'av-

(1) V. il testo *de la coutume de Normandie*. — piccolo volume in-32, stampato a Rouen nel 1754, ove sonvi anche delle decisioni molto importanti. = V. *l'Ancien Denizart* — vol. II, pag. 585 — v. *Grossesse* — *Basset* — *Recueil* — I, liv. IV, tit. II, Chap. III = *Arrêts du Parlement de Normandie* — 15 mars 1723 = 23 déc. 1733, etc.

V. pure quà e là nelle opere già citate del *Fournel*, del *Poullain-Duparc*, del *Baret*. — Quest'ultimo accuratissimo Scrittore rettifica poi persino le date inesatte d'alcuni *arrêts* riportati dal *Denizart* — v. op. ed. cit., pag. 27.

(2) Si condannavano persino solidariamente agli alimenti pel neonato, tutti coloro che presumevasi potere esserne padri pel commercio avuto colla donna, — e fin anco se essa avesse avute unioni criminose con altri. — V. *Basset* — op. cit., I, liv. IV, tit. 2,º capo III. = V. *Arrêts du Châtelet* — 10 octobre 1760 — de la *Tournelle* 18 févr. 1679. = V. *Baret* — op. cit., pag. 22.

Era già poco, se si pone mente a che l'art. 497 de la *Coutume de Bretagne* condannava a morte chi fosse convinto d'aver subornata una figlia minore dei 25 anni, sotto pretesto *de mariage ou autre couleur*.

V. anche l'*Arrêt du Parlement de Paris* 4 octobre 1661 « Si une fille a eu commerce avec plusieurs hommes, ils doivent tous contribuer solidairement aux aliments de l'enfants, attendu qu'on ignore lequel d'entre eux est le père ». = V. poi nel *Journal des audiences* dal 1620 al 1778 molti di tali decisioni. — Addì 26 giugno 1763 il Parlamento di Parigi condannò persino un preteso padre, sebbene l'attrice avesse atteso nove anni a proporre l'azione. — V. anche *Coulet et Vauinois* — *Étude sur la Recherche de la paternité* — Ed. cit., p. 8 e seg.

venuta gravidanza. — Ma, dopo qualche tempo, vide che il *summum jus* risolvevasi in una *summa injuria*; che dovevasi distinguere l'azione per risarcimento del danno dall'azione per dichiarazione di paternità; che era equo e doveroso e pur legale, dato l'indiscutibile danno proveniente dalla seduzione, l'ammettere le prove a stabilirlo e condannarne l'autore a rifonderlo.

118. Uno dei primi casi più notevoli fu quello di certo *Labia* il quale aveva avute dal 1837 al 1840 intime relazioni colla figlia del Signor *Baysse*, e l'aveva poi abbandonata incinta. — Citato dal *Baysse* al Tribunale di Castel-Sarrazin, questo Tribunale lo condannava a *tremila* lire di danni, per i seguenti motivi:

« Attendu en droit que si l'art. 1142 du Code civil porte
« que l'obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, ce principe n'est applicable qu'aux cas ordinaires,
« mais ne saurait s'étendre à l'inexécution d'une promesse de
« mariage, si d'ailleurs il n'y avait aucun préjudice causé; »

« Attendu que non seulement la fille B... a été délaissée par
« le sieur L... après que celui-ci lui eut promis de l'épouser,
« mais encore que cette fille a été par suite des fréquentations
« assidues du sieur L... rendue mère, et par ce seul fait, a éprouvé
« un dommage dans sons honneur par le refus obstiné de L...
« de le réparer; »

« Attendu que l'art. 1382 est ici applicable. Attendu qu'il
« ne s'agit pas de la question d'état de l'enfant dont est accouchée la fille B...; mai seulement d'un préjudice dont L...
« s'est reconnu l'auteur; »

« Par ces motifs:

« Condamne L... à payer à la fille B... 3000 francs de dommages-intérêts ».

Si rivolse *Labia* alla Corte d'appello di Tolosa; ma essa confermava interamente la sentenza (1). Ricorse allora in cassazione;

(1) Dalloz — 1845 — I, 177.

e la Suprema Corte respingeva addì 24 marzo 1845 il ricorso, così ragionando:

« La Cour...

« Attendu qu'il ne s'agissait pas devant la Cour de recher-
« cher quel était le père de l'enfant dont la demoiselle B... est
« accouchée; que l'enfant, étranger au débat, ne peut, en aucun
« cas, ni souffrir ni profiter de la décision intervenue, que l'u-
« nique question est celle du préjudice causé à la demoiselle B...
« par le sieur L...; »

« Attendu qu'il est constaté par l'arrêt que le sieur L... a
« abandonné la fille B... après l'avoir séduite; qu'il est la seule
« et unique cause du dommage qu'elle éprouve; que c'est avec
« raison que l'arrêt attaqué a fait application de l'article 1382
« du Code civil; »

« Par ces motifs:

« Rejette ». (V. Sirey — I, 539; anno 1845).

119. Dopo questa sentenza vennero svolte altre conformi di altre Corti, e così si hanno le decisioni seguenti:

Sentenza della Corte di Caen, 10 giugno 1850:

« La Cour...

« Considérant que la réparation du préjudice causé doit, en
« principe, s'appliquer à toute espèce de préjudice, quel qu'il
« soit, appréciable en argent...; Qu'elle doit comprendre tout à
« la fois et les pertes matérielles actuellement réalisées et celles
« qui seront la conséquence nécessaire du tort fait à la réputa-
« tion, telles que l'impossibilité de se procurer un établissement...;
« qu'elle doit comprendre notamment la *grossesse et l'accouchement*
« de la fille délaissée, et qui non seulement la livrent à tous
« les inconvénients à venir de son honneur perdu, mais encore
« sont dès à présent une cause de dépense; que ce fait de gros-
« sesse ne doit sans doute être pris en considération qu'avec
« une grande réserve, qu'il ne peut jamais, ni servir de *prétexte*
« à une recherche de paternité formellement interdite par l'article

« 340, ni attribuer à l'enfant qui n'a pas été reconnu confor-
« mément à l'art. 334, aucune espèce de droit contre l'homme
« auquel on l'impute, mais qu'il constitue nécessairement, s'il
« demeure bien constant, l'un des éléments du dommage dont
« la mère doit obtenir l'indemnité... » (V. Journ. du Palais —
1852 — II, pag. 536 e seq., e le osservazioni favorevoli del
Demolombe).

120. — Arrêt de la Cour de Montpellier 10 mai 1851. —
Condannò le sieur SAYSSET a pagare una somma alla demoiselle
M... in risarcimento del danno arrecatole colla gravidanza di-
pendente da intime relazioni in seguito a promessa di matri-
monio, che risultava da atto autentico. — Ed opponendosi ap-
punto l'ostacolo dell'art. 340 cod. francese, la Corte lo superava
con questi *considerandi*:

« Considerant qu'il ne s'agit nullement de rechercher si le
« sieur SAYSSET est le père de l'enfant dont la demoiselle M... est
« accouchée le 12 février 1849; »

« Que la demoiselle M... demande uniquement à prouver,
« par voie d'induction, que sa grossesse était l'oeuvre du sieur
« SAYSSET; »

« Que cette demande a pour but, non de constater l'état
« civil de l'enfant, mais d'obtenir condamnation du sieur SAYS-
« SET à la réparation d'un préjudice qui lui était imputable;

« Par ces motifs, condamne SAYSSET, etc., etc. » (V. Journal
du Palais — 1852 — II, pag. 540 e seq.).

Così la Corte d'appello di Bordeaux con sentenza 23 novem-
bre 1852 (Dalloz — 1856 — II, 23) condannava il seduttore di
certa Luigia Laperrine a pagarle L. 5000:

« La Cour....

« Attendu, que lorsqu'à un fait de séduction certain, incon-
« testable, avoué, vient se joindre le fait également certain d'une
« promesse de mariage, employée comme moyen de séduction,
« ayant agi avec efficacité et amené la faute et la grossesse, il

« peut y avoir lieu, suivant les cas, et en procédant avec une
« grande réserve, à imposer une réparation à celui qui, par de
« semblables moyens, aurait occasionné un pareil dommage; »

« Qu'il serait contraire à toute justice que le séducteur habile
« et persévérant, qui, à l'aide d'une promesse de mariage, réitérée
« et rendue croyable, serait parvenue à triompher d'une fille,
« jusqu'alors honnête, et à la perdre, pût ensuite, l'abandonner
« dans sa honte et dans son malheur et laisser à sa charge tous
« les inconvénient et tous les misères résultant d'une faute com-
« mune.....

« Attendu qu'il est constant, en fait, que Louise Laperrine;
« mineure, appartenant à une famille honnête de la ville de
« Vannes, fu appelée en 1846 dans la famille F... originaire de
« la même ville, mais habitant Bordeaux; — qu'admise dans
« cette famille, en qualité de femme de chambre, elle ne tarda
« pas à y'être en butte aus obsessions le plus vives et les plus
« incessantes de la part du sieur F..., fils, alors âgé de vingt-
« deux ans; qu'après avoir vainement usé, comme il l'a reconnu
« depuis, de tous les moyen de séduction ordinaires, ce ne fut
« qu'à l'aide de la promesse de mariage la plus formelle, la plus
« solennellement jurée et la plus souvent répétée, qu'il réussit
« à vaincre sa résistance; que le doute n'est pas permis sur ce
« point en présence de deux lettres écrites en 1847, par le sieur
« F... à la demoiselle Laperrine, qui ont été produites au procès;
« qu'il y reconnaît et y proclame, dans les termes les plus for-
« mels, qu'il n'a séduit Louise qu'a force de démarches et de
« persécutions; — qu'il ne la obtenue qu'a condition de l'épouser;
« qu'il donne sa parole d'honneur, sur le saint nome de Dieu,
« qu'il réparera sa faute; que ces aveux précis, confirmée en-
« core par le protestations du même genre que le sieur F... ne
« cessait de prodiguer à Louise qu'il appelait sa femme, et avec
« laquelle il prenait toujours la titre de mari, établissent contre
« lui-la réalisation de la double condition exigée par la jurispru-
« dence pour motiver la condamnation aux dommages-intérêts ».

V. anche stessa Corte — 14 dic. 1864 (Sir. II, 5, anno 1865).

121. Così la Corte di Douai con sentenza 3 dicembre 1853, pur riconoscendo, che la semplice promessa di matrimonio non può indurre l'obbligo di contrarlo e neppure, in difetto, di risarcire i danni, sancì però, che, allorchando una tale promessa contiene in pari tempo la ricognizione d'un torto, come, ad esempio, la seguita gravidanza, « il y a dans cette promesse une cause civile d'obligation, pouvant donner lieu à une condamnation à des dommages-intérêts... » (Sir., anno 1854, II, p. 193).

122. Parimenti la Corte di Dijon con sentenza 16 aprile 1861 condannava all'indennità di lire cinquemila certo *Gibout* a favore della giovane *Brigitte Beaudoin*, tenendo conto del danno morale e dei *pesi* dipendenti dal parto e dall'allevamento del bambino, e pur dichiarando che non c'era nel fatto nè crimine, nè delitto, notava però sussistere elementi sufficienti per una ripara- zione civile (1) per l'ineguaglianza d'età, di posizione, di forze

(1) « La Cour... Considerant que là ou il n'y a ni crime, ni délit « aux termes de la loi pénale, il peut néanmoins y avoir lieu à réparation « civile du dommage causé par celui contre lequel la réparation est de- « mandée, que c'est un des cas ordinaires de l'art. 1382 du code Na- « poleon...; »

« Considerant que-s'il y aurait un'extrême danger à admettre, en « principe, que toute femme se prétendant séduite et délaissée a, par « cela même, action en justice contre son prétendu séducteur, pour ob- « tenir par voie judiciaire le prix de ses faiblesses et d'un entraînement « le plus souvent réciproque, — le principe contraire, posé d'une ma- « nière absolue, n'aurait pas un moindre danger pour la morale pu- « blique et l'honneur des familles... »

« Considerant que *Gibout* a exercé sur la fille *Brigitte* une contrainte « morale exclusive d'un consentement intelligent et d'un entraînement « volontaire; »

« Considerant que la demande de 5000 francs n'est pas exagérée « eu égard au dénûment de la fille *Brigitte* et à la charge de l'enfant « dont elle est devenue mère, et au préjudice moral résultant de la con- « duite du sieur *Gibout* envers elle; etc. »

« Par ces motifs,

« Confirme le jugement ». V. Dalloz — 1861 — 5, 423, n. 24. — (V. conf. anche altra sent. 1^o dicembre 1868. — *Nancy* — 25 février 1865 — Nimes — 3 janvier 1867 — Sir., 1869 — II, p. 15 — 1865 — II, 169 — 1867 — II, pag. 39). — Millet riferisce anche una sentenza della Corte d'*Angers* — 2 déc. 1868 (Dalloz — 1869, 2, 241) — ed altre sentenze, che decidendo non essere dovuto risarcimento quando mancarono *de manoeuvres dolosives*, implicitamente lo ammettono dovuto quando verificaronsi. (Séduction — pag. 64).

fisiche, trattandosi di donna che era stata collocata come domestica, con tutta fiducia, ancora fanciulla presso la casa del Gibout.

123. La Corte di Colmar anzi, nel caso di certo C, che avendo promesso di sposare certa L... la rese madre due volte e poi l'abbandonò, e voleva, a schermirsi dalle istanze di lei, provare, che essa aveva tenute relazioni illecite con altri, ed accettato da costoro e denaro e regali, confermò persino la sentenza del Tribunale, che aveva respinte tali prove e condannato il C a tremila lire di indennità, considerando, che essendosi il C già assunto di pagare le spese del parto e di allevamento, e risultando da scritti le sue relazioni le prove dedotte non distrurrebbero tale risultanze... « Considérant que les faits articulés par « le sieur C., s'ils étaient prouvés, ne détruiraient pas la vérité « des griefs de la demanderesse qui se trouvent parfaitement « justifiés par une correspondance, non interrompue de 1851 à « 1859, dans laquelle le sieur C., n'est engagé à payer les frais « d'accouchement et d'entretien de l'enfant... » (1).

124. La Corte di Tolosa con sentenza 28 novembre 1861, nella causa della giovane L... contro G... ammise pure l'attrice a provare, che era divenuta madre in seguito alle relazioni col suo seduttore — e così la Corte d'Aix riconobbe in simili casi l'obbligo di risarcimento — Sent. 7 giugno 1869 — (2), condan-

(1) V. Dalloz = V. Responsabilité — n. 59 e seg. Table 1845-1867 — e v. anche conf. Dijon 10 dic. 1867 — Table de Dalloz — 1867-1877 au mot: Promesse de mariage n. 12 = ove la prefata Corte insegna, che « l'inexécution d'une promesse de mariage peut donner lieu à des « dommages-intérêts, lorsque cette promesse a été employée comme « moyen de séduction et a été la raison déterminante de relations illé- « gitimes qui n'ont été consenties par celle à qui elle a été faite que « sous l'empire d'un espoir mensonger ou d'un engagement méconnu ». — V. anche Arrêt 1^r déc. 1868. — La stessa Corte poi con decisione ulteriore (20 dic. 1867) notò assennatissimamente che se però le promesse fossero venute dopo le relazioni illegittime, non costituirebbero seduzione. (V. Table de Dalloz — 1867-1877 — mot: Promesse de mariage — n. 16 e seg.). — V. conf. Grenoble 18-mars 1864 = Rennes 11 avril 1866 = Rouen 24 février 1865.

(2) Dalloz — loc. cit. — V. Promesse de mariage — n. 12.

nando il signor *Mataran*, che, tacendo d'essere già ammogliato, aveva ridotta certa *Mazuchelli* da Malta a seguirlo in Egitto, ove convisse con lui undici anni, a pagarle *quattro mila lire*.

125. Un caso abbastanza grave presentossi inoltre al Tribunale civile della Senna.

Louis... aveva conosciuto in un villaggio nel 1867 certa *Leonie*... la quale aveva qualche anno d'età più di lui. Pare che colà per tre mesi facessero l'amore sentimentale, ma nel gennaio 1868 la giovane, eludendo la vigilanza dei parenti, recossi a trovare l'amante. Addì 26 settembre 1869, e quindi in data di circa nove mesi dopo il ritrovo, la ragazza dà alla luce un bambino: — Essa scrive all'amante, ed egli, per non isposarla allude a dissensi del padre; ma promette assistenza e protezione pel figlio, se non ch'è finisce poi a sposare un'altra. Evocato avanti al Tribunale della Senna, con sentenza 24 febbraio 1876 venne condannato a pagare alla sedotta *lire mille* più una *pensione* di lire trecentosessantacinque annue, a semestri anticipati, fino a che il bambino raggiungesse la maggiore età (1).

Lo stesso Tribunale con sentenza 6 luglio 1867 aveva pure condannato un padrone a pagare lire tremila ad un'operaia da lui sedotta. (V. Millet — *Séduction* — pag. 64).

126. La Corte di *Bourges* poi nel 1879, pur riconoscendo che una donna non aveva opposta tutta quella resistenza di cui poteva essere capace, siccome ravvisò tuttavia non pienamente spontaneo il consenso da lei prestato ai voleri dell'amante, condannò costui a pagarle dieci mila lire d'indennità (2).

(1) Ecco alcuni motivi di tale sentenza: « ...Attendu qu'il ne peut être loisible de faire de telle promesses qui ont pour résultat principal, quand'elles demeurent, comme dans l'espère, sans exécution, la chute, le malheur et la misère de celles qu'elles entraînent; »

« Qu'il résulte de ce qui précède que Léonie est fondée à demander les dommages-intérêts à l'auteur du tort moral et matériel... »

(2) « *La Cour de Bourges*... Considérant que sans qu'il y ait lieu de se livrer à aucune recherche, il est suffisamment établi par les faits

127. Una causa che fece molto rumore in Francia fu quella intentata nel 1860 da certa G... d'anni trentacinque contro il signor L... d'anni cinquant'uno. — Fanciulla, sui sedici anni, essa soleva, quale figlia d'un panettiere, recare il pane alla famiglia del signor L... ricco, in elevata posizione sociale, ammogliato con prole. — Egli se ne invaghì, la sedusse, e resala madre, la fece condurre a Parigi, ove la tenne per circa venti anni, nel cui intervallo essa diede alla luce sei figli. — Abbandonata poscia a sè, la G... l'evocò in giudizio, chiedendogli *cento mila* lire d'indennità, per averla sedotta, resa madre, ed impedita di prendersi un'onesta professione e di tornare al bene. — *Le Tribunal de Vire*, con sentenza 11 luglio 1861 accolse in massima l'azione, ma ridusse la somma a lire due mila e ad una rendita annua vitalizia di cinquecento lire, oltre ad una pensione di cinquecento lire per ciascun figlio fino ai 18 anni, e di lire 250 dopo una tale età, vita loro durante.

Appellarono entrambe le parti, ed il ricco signore, difeso dal celebre M. Bertauld, presentò una memoria cui avevano prestata motivata adesione gli illustri Giureconsulti MM. Mathien, Berryer, Sénard, Dufaure, Th. Bac et Feuguerolles.

Si opponeva che egli aveva provveduto e provvedeva persino ai capricci di lei; che essa avrebbe potuto darsi ad un mestiere lucrativo per infrangere quei legami; che sapeva essere l'uomo ammogliato; che la durata della convivenza quasi ven-

« qui précèdent que B... a entretenu des relations intimes avec la fille G... »

« Que le fait seul des relations constitue à la charge de B... une faute grave qui causé à la fille G... un prejudice, et qu'il tenu de la réparer; »

« Qu'en admettant que la fille G... n'ait pas opposé à B... toute la résistance dont elle était capable sont consentement ne peut être considéré comme spontané; »

« Considérant que la fille G... se trouve aujourd'hui dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant; »

« Par ces motifs, condamne B... à payer 10,000 fr. à la fille G... ». V. Paul Coulet et Vaunois — op. cit., pag. 76, i quali si scagliano contro questa sentenza, perchè fino ad un certo punto il consenso era libero!

— Si, ma non spontaneo. — Anche la donna ha sangue nelle vene e sente gli stimoli della carne; — ed eccitata piega... e talora, sia pure, volentieri; ma con ciò non è in colpa chi la eccitò, se ne valse, e poi l'abbandona? — Senza quell'eccitamento sarebbe venuto il danno?

tennaria dimostrava il pieno consentimento; che la causa era illecita; che ostava il divieto delle indagini sulla paternità, etc. Ma la Corte di Caen, cui fu portato l'appello, rispondeva che il mantenimento, le cure erano per evitare lo scandalo; che la giovane nessun mestiere aveva appreso per colpa del signor L... che l'aveva pervertita; che la posizione di lui aveva certamente, fosse pure ammogliato, influito sulla ragazza, in guisa da non potersi dire essa vera complice; che essa ne aveva avuto « l'avenir « brisé » che trattavasi semplicemente d'applicare l'art. 1382 cod. civ. e, non solo confermò il precedente giudicato, ma elevò altresì a 4000 lire l'indennità fissa, tenendo ferme tutte le altre somme di rendita annuale e vitalizia a carico del L... (Sentenza de la Cour de Caen — 10. juin 1862 — Dalloz — 1862, 2, 132).

Si ricorse allora alla Corte di Cassazione; ma questa, rafforzando il severo giudizio della Corte di Caen e ribadendo i poco lusinghieri apprezzamenti intorno al seduttore, ne respinse il ricorso. (Sentenza 26 luglio 1864 — Dalloz — 1864, 1, 347); e bene esclama il Laurent, nell'approvare i consacrati principii « Imparino i seduttori in guanti gialli, che anche su questa terra « esiste una giustizia! » (Op. cit., vol. 4, n. 90).

128. — *Giurisprudenza in Austria ed altrove.* — Come dicemmo per la dottrina, così ripeteremo per la giurisprudenza, essere facile l'adozione d'una massima favorevole alle sedotte, colà ove non sorge l'inciampo delle vietate indagini sulla paternità. — Così in Austria sono numerosissime le decisioni in genere favorevoli, sebbene molto discordi però sull'estensione del risarcimento.

E fra le tante cause, merita d'essere menzionata quella stata in favore della attrice risolta con sentenza 4 febbraio 1870 n. 12053 della Suprema Corte di Vienna, in conferma d'altre decisioni emanate da Magistrati inferiori. — L'attrice aveva richiesta una indennità anche per le spese di parto e puerperio all'amante, adducendo d'avergli concesso la copula, solo allorché alla domanda che ella gli faceva se la sposerebbe, rispose

« *Ciò che non è, può ancora succedere; maritarmi, mi marito sicuro* »: — Il Tribunale di prima istanza ammise il giuramento su tale circostanza all'attrice, perchè « se il convenuto, allorchè l'attrice gli denegava il concubito cercava di renderla propensa alle sue brame col risponderle in tal modo, faceva nascere in lei la speranza, che avrebbe sposata lei sola, e non altrà donna, e ciò è sufficiente a costituire il criterio della seduzione ». La causa percorse tutti i gradi; ma il seduttore ebbe la peggio (1).

129. Talora poi si trascese persino ad esagerazioni, come nella causa Mairhofer contro Böck, nella quale venne condannato quest'ultimo a riconoscere il figlio e ad una prestazione alimentare, quantunque fosse certo, che egli s'era unito alla donna, ma in data tale da essere pressochè impossibile, ch'egli fosse il padre. — Il bambino infatti era nato il 16 gennaio 1876, cioè soltanto dopo 201 giorni da quando il Böck aveva avuto contatto colla donna, (addì 29 giugno 1875) ed i periti medici per di più avevano dallo sviluppo del bambino giudicato, che doveva essere stato concepito prima dei 201 giorni. — Eppure la Corte Suprema viennese, annullando la decisione della Corte d'Appello, accolse la domanda attrice (2). — Non bisogna scordare però mai, che colà il § 163 del Codice civile eleva a prova di paternità la presunzione dipendente dalla coabitazione nel termine legale. — Presunzione assoluta, che come certi divieti assoluti, costituiscono eccessi dannosi ed ingiusti.

Negli altri Stati invece, ove la ricerca della paternità non fu proibita, ma neppure si crearono irragionevoli presunzioni *juris et de jure*, la Magistratura ha tutelato e tutela le povere vittime della seduzione, senza condannare però d'altra parte, per favorirle, i seduttori ad indennità ed a ricognizioni, cui manchi una prova certa ed attendibile.

(1) V. Man. del Cod. civ. austr., annotato dal Cons. Nestor — ed. cit., pag. 463 — ed altre decisioni ivi richiamate.

(2) Juristische Blätter — Rechtsprüche, 30 marzo 1879 — Beilage zu n. 15, VIII, Jahrgang.

SEZIONE SECONDA

Giurisprudenza patria favorevole.

Sommario: Giurisprudenza antica. — Senato di Torino = Giurisprudenza *transitoria* itala-francese. — Tribunale divisionale d'appello = Sentenza 2 messidoro anno X = Si riproducono le dottrine del *Fabro* e del *Tesauro* proclamate dai *Senati di Savoia* e dal *Piemonte*. — *In dubio* si presume il buon costume. = Corte d'appello di *Cagliari* — di *Nizza*. = Giurisprudenza *recente*. — Corte d'appello di *Torino* = Corte d'appello di *Casale* = Corte d'appello di *Genova* = Corte d'appello di *Brescia* = Corte d'appello di *Milano* = Corte d'appello di *Bologna* = Corte d'appello di *Venezia* = Corte d'appello di *Messina*. = Tribunali di *Roma*, *Torino*, *Sulmona* ed altri. = Analisi delle sentenze di tali Magistrati evidentemente favorevoli. — Richiami ad alcune altre in apparenza soltanto contrarie, ma non nella realtà, riferendosi a casi specialissimi non costituenti una regola. = *Corte di Cassazione di Torino* = Svariate e ripetute sentenze raffermandi ormai una giurisprudenza costante di tale Corte Suprema.

130. — *Giurisprudenza antica.* — Prima di questo secolo era naturale, che i principii del diritto canonico e del diritto francese, pure in Italia prevalenti, rendessero la Magistratura molto proclive a secondare le domande di risarcimento proposte dalle povere sedotte. — Troviamo quindi fra le altre persino una sentenza del Senato di Torino in data 19 gennaio 1773 — ref. Galli — che tassò ed arbitrò quanto meno a lire *settecentocinquanta* la riparazione dovuta a titolo d'*ingiuria occasionale* da un Secondo Maria Jopegni ad una Teresa Giordano, in seguito ad *ineseguita promessa di matrimonio*, quantunque (degno

di nota!) il giovane fosse *minore*, ed opponesse d'essere stato egli *attratto* dalle *lusinghe* della donna e dalla *poca sua cognizione*, non assistito quando promise *nè dal padre, nè da curatore nè da parente* (1).

131. Sul principio del secolo, ridotto poi il Piemonte dalle armi napoleoniche a divisione militare francese, si istituì il *Tribunale d'appello* appunto della *27^a divisione militare*, dalle cui decisioni è facile comprendere come la pensassero i nostri antichi e Venerandi Magistrati in tema di *seduzione*. — Riproducevano le dottrine dei Presidenti Fabro e Tesauro, che, bene interpretate ed applicate, non dipartivano dai retti criterii dell'equo e del giusto. — Ecco, ad esempio, e se non altro a titolo quasi di illustrazione storica e di giurisprudenza, si può dire, *transitoria itala-francese*, la sentenza del mentovato Tribunale d'appello in data 2 *messidoro anno X*.

TRIBUNALE D'APPELLO.

PRIMA SEZIONE.

« *Sentenza tra Francesco B.... e Marianna P.... assistita dal di lui padre Gio. P.* » (2).

« Addì 11 Aprile 1798 Marianna P.... espose al Giudice Ecclesiastico della Città d'Aosta, che Francesco B.... colla promessa di futuro matrimonio l'avesse *sedotta*, e che si trovasse *incinta* dipendentemente a commercio, che aveva avuto col medesimo verso il fine di settembre dell'anno 1797 nel luogo di Chameiran presso Chatilon.

(1) V. *Pratica legale* — tomo II, parte 2.^a pag. 345, § 14 (2^a ediz.) = V. pure *Manuale forense* — (Ed. Artaria — Novara), vol. I, p. 329.

(2) Dalla Raccolta dei giudicati profferiti dai Tribunali stabiliti nella 27^a Divisione militare pubblicata dalla Accademia di Giurisprudenza di Torino — (Stamperia B. Barberis), pag. 119. — V. ivi anche a fronte il testo francese.

« Lo interrogò sulla verità delle addotte circostanze di fatto, e chiese che il medesimo venisse dichiarato tenuto;

« 1.º A sposarla, od a corrisponderle una convenevole indennizzazione;

« 2.º A riconoscere il parto, che avrebbe dato alla luce, e ciò tutto mediante la da lei fatta offerta di confermare col proprio giuramento la verità delle sovradette circostanze, e che essa non aveva mai avuto commercio con verun altro.

« Francesco B... non ha mai risposto ai dedottigli interrogatorj, malgrado che l'Ordinanza dei 19 Aprile detto anno ne lo avesse dichiarato tenuto, e l'attrice ha fatto procedere ad un esame sovra diversi fatti tendenti a giustificare la sua domanda.

« Il convenuto fece purè procedere ad un esame, col quale imprese a dimostrare, che l'attrice aveva *avuto commercio anche con altre persone*, e che la medesima era una donna *sregolata*, e solita a prostituirsi, avendo pur anche cercato di debilitare le deposizioni dei testimonj stati esaminati per parte dell'attrice.

« Si agitò questa causa nanti diversi Tribunali, dipendentemente alle varie leggi pubblicate in Piemonte, le quali ora hanno tolto, ora restituito alle Curie Ecclesiastiche la giurisdizione: finalmente venne la medesima portata in grado d'appello nanti l'antico Senato, e dopo la nuova organizzazione giudiziaria passò definitivamente avanti il Tribunale d'Appello.

« Due questioni principali sono state discusse nanti questo Tribunale.

« La prima rifletteva la competenza, che era contestata dall'attrice, allegando che le di lei pretese non eccedessero la somma di 1000 franchi.

« La seconda riguardava l'intrinseco delle domande dell'attrice medesima.

« Il Tribunale d'Appello, sentito il Sostituto Commissario del Governo;

« Considerando, che i Tribunali di prima istanza sono soltanto competenti per conoscere delle cause, il cui valore non eccede i 1000 franchi: che l'appellata dicendo che le sue do-

mande non possono estendersi al di là di mille franchi; pretende però 1000 franchi, ciò che basta a rendere la causa suscettibile d'appello: che altronde le principali conclusioni dell'appellata essendo dirette a farsi sposare, tale questione si è di un oggetto inestimabile, sia riguardo all'onore, sia per sè stesso, e per le sue conseguenze; che per ultimo l'indennizzazione subordinatamente proposta, si raggira non solamente sulla dote da fissarsi all'appellata, ma fors'anche sugli alimenti dell'infante, oggetti questi, la cui unione può produrre una somma più riguardevole di quella di 1000 franchi.

« Considerando, che, a seconda delle decisioni già date dal Senato di Savoia, riferite dal Presidente Fabro nelle def. 18 Cod. de probationibus, e 6 ad leg. Jul. de adulteriis. « creditur virgini se ab aliquo cognitam; meretrici non item » di maniera che una donna, la cui cattiva condotta è notoria, non può essere ammessa nè a prestare, nè a riferire il giuramento relativamente alla sua gravidanza: « et si de illo quærat, an virgo « mulier fuerit ut sciatur an dotata sit, nec ne fuisse virginem « in dubio etiam citra jusjurandum præsumendum ». Che secondo la giurisprudenza del Senato di Piemonte riferita dal Presidente Tesaurò, nella decisione terza, il seduttore d'una vergine è tenuto o a sposarla, o a dotarla, e di riconoscere il parto; che nel dubbio la presunzione milita in favore della verginità, e dei buoni costumi della figlia: « in dubio stabitur magis dicto ipsius « puellæ, nisi stuprator probaverit, quod tempore, quo eam cognovit, fuit ab alio cognita... vel adsint conjecturæ, et præsumptiones in contrarium... quid si vir confiteatur habuisse « rem cum illa, sed partum non esse suum, quia etiam cum aliis « viris concubuit, tunc staretur juramento mulieris, quod partus « esset illius viri, cujus ipsa dicit, nisi vir clare probaret, quod « alii habuissent rem cum ea ».

« Considerando, che allo stato delle cose compare sufficientemente provato, che il convenuto ha avuto commercio coll'attrice nei tempi dalla medesima indicati, prova che si deduce sia dal silenzio osservato dal convenuto, sia sugli interrogatorj,

ai quali il Giudice l'aveva dichiarato tenuto di rispondere, sia dalla deposizione dei testimoni... Che resta compiutamente provata la buona riputazione dell'attrice riguardo ai di lei costumi.

« Considerando che il risultato dall'esame dell'attrice, composto di deposizioni di persone di una età matura, quasi tutte proprietarie, deve prevalere all'esame del convenuto, o quanto meno produrre una semipiena prova a favore dell'attrice.

« Avuto nissun riguardo all'appellazione, ha dichiarato tenuto il Francesco B. ad indennizzare l'attrice di tutti i danni, che ha potuto soffrire dipendentemente alla seduzione, di cui si tratta, salvo elegga di sposarla.

« Ha dichiarato tenuto il medesimo a somministrare all'infante gli opportuni alimenti, e ciò mediante l'offerta giuramento da prestarsi dall'attrice avanti il Giudice di pace di Chatillon, per ciò delegato.

« Con riserva di statuire sull'ammontare dei danni suddetti, e sulla maniera, con cui dovranno essere somministrati gli alimenti all'infante, dopo seguito l'atto del giuramento, e dopo la dichiarazione del convenuto sull'alternativa, che gli venne lasciata, riservate tutte le spese in definitiva ».

« In data 2 messidoro anno X. — Procuratori Gratia, e Gallenga ».

132. E prima del Codice civile italiano, negli antichi Stati Sardi, la Corte d'Appello di Cagliari, pure statuendo, che la domanda di una madre, contro chi la fece divenir tale, *per prestazione di alimenti alla prole* involve questione di paternità e non può essere accolta, che nei casi in cui la ricerca sia possibile, ha però deciso, *che tale donna sedotta ha tuttavia diritto ad una competente indennità pel danno morale e materiale arrecatole dal seduttore* (C. app. Cagliari — 11 agosto 1857 — causa P. D. — Bettini, anno IX, 2, 661). Anzi la Corte d'appello di Nizza (allora Senato) con decisione 4 settembre 1848 in causa Niel-Alziari, aveva persino fatta accordare una dote ad una donna dall'amante che l'aveva resa incinta, quantunque essa fosse passata a nozze

senza proteste nè riserve verso l'amante, quando costui erasi però già unito in matrimonio con altra donna. (V. Bettini — I, 2, 815).

133. — *Giurisprudenza italiana recente.* — (Corte d'appello di Torino). — La Corte d'appello di Torino, confermando una sentenza del Tribunale di Novara in data 7 aprile 1881, decideva, addì 19 agosto 1872, che, se alcuno abbia tenuto una tresca amorosa con una donna nubile, per cui questa abbia sofferto nella reputazione, sorge in essa un diritto ad una indennità, ed è quindi valido il patto di corrisponderle in risarcimento un'annua rendita. — Ed all'obbiezione della *causa turpe* rispondeva non doversi confondere la nullità di una convenzione per la esecuzione di un fatto illecito coll'obbligo di indennizzare i danni derivanti da un precedente fatto illecito (1).

Certamente in questo caso, anzichè il fatto in sè della seduzione, è base agli obblighi di risarcimento la convenzione posteriore. Fu però anche consacrato il principio, che un tale fatto per sè, quando dipenda da colpa del seduttore, valga a radicare l'azione di risarcimento.

E così la stessa Corte d'Appello di Torino con sentenza 9 dicembre 1878 nella causa di Maddalena R... contro Giovanni R... implicitamente riconobbe tale principio; giacchè se escluse l'azione per indennità nel caso concreto in cui la deflorazione della fanciulla « appariva il frutto della libera volontà di essa, in quanto « non era allegato neanche, che il R... per piegarla alle pro- « prie voglie abbia ricorso allo spediente di prometterle, che « l'avrebbe fatta sua sposa facendosi menzione di semplici lu- « singhe e promesse in genere, lasciò ben comprendere che qualora invece di vaghe e generiche lusinghe fosse intervenuta una seria promessa di matrimonio avrebbe in ciò riconosciuta la Corte

(1) Causa B. c. F. — *Giurisprudenza torinese* — p. 637, anno IX, — e le assennate note in senso discorde nel caso in cui il concubinato fosse volontario.

una colpa, nè avrebbe vietata la prova agli effetti del risarcimento del danno (1).

134. — Neppure in senso contrario potrebbero addursi le sentenze 29 dicembre 1866 e 30 dicembre 1879 della stessa Corte. — Certamente chi si appagasse soltanto di leggere la massima generica posta in capo alle medesime in alcuni periodici giuridici, potrebbe avere motivo di dubitare. Ma uno sguardo alle fattispecie contemplate in tali decisioni persuade, che se l'azione fu ridotta o respinta, solo fu per ragioni speciali che in quei casi concreti dimostravano non potersi assolutamente parlare nè di colpa per seduzione nè di indennità dovuta. Basti l'accennare che la sentenza 29 dicembre 1866 (est. Cocchis — *Giurisprudenza torinese* IV, 176) riferivasi ad una « Felicità Bario, che confessò « di essersi già abbandonata ad altri in amoroze relazioni e « già **obblò le leggi del pudore e dell'onestà** onde non può « dirsi sedotta nè disonorata »... epperò bene assolveva nel caso speciale il convenuto *Laugier*. Con questo però anziché distrurre il principio del dovuto risarcimento negli altri casi, implicitamente la Corte lo riconosceva. — E così nella decisione 30 dicembre 1879, se affermaronsi le massime e che « consenti non fit injuria » e che « il complice non ha diritto a « risarcimento di danno per colpa comune » e che « nelle maggiorienni si presume la piena coscienza del bene e del male » e che « di regola le promesse di matrimonio non obblighino in « caso d'inadempimento alla rifusione dei danni » bisogna tuttavia tenere fiso, che trattavasi di certa *G...* maggiorenne e già *prima ballerina* sui principali teatri d'Europa, la quale con piena cognizione appunto di ciò che faceva, aveva *abbandonato il teatro* per recarsi ad abitare col *Conte B...*, onde era evidente la piena libertà dell'atto deliberativo di lei e d'altra parte il *Conte B...*

(1) Sent. 9 dic. 1878 — Est. Perocchio. — V. *Giurisprudenza torinese* XVI (1879) — pag. 157 e la lunga e dotta nota a pag. 158 con opportune distinzioni e con richiami ad altra giurisprudenza.

riconosceva il figlio avuto di lei e se ne assumeva il mantenimento e l'educazione. — Non si poteva credere ad una seduzione. — Ciò non di meno è però notevole, che nella stessa causa la Corte, pur riformando la sentenza del Tribunale di Torino (21 giugno 1879) in quanto aveva lasciato libero campo anche ad interrogatorii a prova delle promesse di matrimonio come fonte per sè, in caso d'inadempimento, d'obblighi ad una indennità, ammise però le prove a constatare quei danni, che non deriverebbero direttamente da tale inadempimento, ma sarebbero stati la conseguenza di fatti ottenuti col mezzo di quelle promesse come, ad esempio, i danni dipendenti dall'abbandono di una carriera e simili in seguito alla promessa di maritaggio (1).

135. — (Corte d'appello di *Casale*). — La Corte d'appello di Casale già con sentenza 11 aprile 1866, in causa di certa A... M... contro A... C..., (Giacosa Est. — Giurisprudenza tor. — III, pag. 161 e seg.) distingueva « il risarcimento del danno, che do-
« vesse rappresentare la non *eseguita obbligazione di sposare*, da
« quello del *danno, che dovesse tener luogo alla giovane deflo-*
« *rata e resa madre, dei perduti vantaggi, della sua interezza*
« *e del suo onore e compensarla dei pesi incontrati colla ille-*
« *gittima procreazione »* e siccome certa A... M..., aveva in
prima sede *chiesta* addì 10 febbraio 1865 *avanti* all'Autorità Ec-
clesiastica (prima del 1866 avente giurisdizione speciale) l'esecu-
zione della *promessa di matrimonio*, la Corte Casalese in sede
d'appello dichiarò non poter conoscere dalla domanda ben di-
versa per risarcimento di danno, ma in pari tempo ammise che
una tale domanda, data la colpa del seduttore, sarebbe stata am-
messibile... « Attesochè invano pur si addurrebbe che meramente
« civile sia la cognizione del risarcimento dei danni che in di-

(1) Sent. 30 dic. 1879 — Feoli P. P. ed Est. — in cui è pure ri-
marchevole, che la G... agiva anche a nome e come curatrice del figlio.
V. Giurisprudenza torinese — Anno XVII, pag. 253 e seg. ed appendice
a questa sezione ove si riferisce testualmente tale sentenza.

« fatto della esecuzione dell'obbligo di sposare venne dalla M...
« chiesto all'A... C..., Perocchè, se *compete secondo l'art. 1154*
« *del cod. civ. e l'art. 500 del cod. pen. l'azione al risarcimento*
« *dei danni ad una giovine che si provi sedotta e resa madre*
« *con frodolenti raggiri e con mentite promesse, quest'azione*
« *nella via civile dovrebbe proporsi nel primo grado di giuris-*
« *dizione, ed appare di per sè al tutto diversa da quella inten-*
« *tata dalla M... » etc., etc. (1).*

136. — (Corte d'appello di Genova). — La Corte d'appello di Genova poi con decisioni 31 marzo 1875 in causa L. S. contro S. G. (Gazzetta dei Trib. XXVII, 415), 18 febbraio 1877 (Eco di giurisprud. I, 222) stabili, che assodata una seduzione dipendente da promesse di matrimonio inadempite e la seguitane maternità, se anche la sedotta sia maggiore di anni diciotto ed il fatto non costituisca reato, ha pur sempre l'azione per risarcimento dei danni contro il seduttore. — E la stessa Corte con decisione 25 maggio 1879 in causa di Maria R. (confermata dalla Corte Suprema di Torino con sentenza 29 marzo 1881, che più avanti riferiremo) riconobbe ancora l'ammissibilità d'una tale azione a chi in seguito a seduzione fu resa madre, e ribadì pure di recente una tale massima colla sentenza 5 ottobre 1887 in causa A. R., notando che cogli interrogatorii che aveva dedotti la R., se anche parzialmente irrilevanti, nel complesso miravasi « a porre
« in essere non altrimenti la non osservanza di una vera ed ef-
« fettiva promessa di matrimonio, ma bensì la simulazione per
« parte dell'A... della promessa, nell'intendimento fraudolento di
« sedurre essa R... a tal che togliendole la libertà di consenso,
« sarebbe riuscito a renderla incinta, arrecandole per tal guisa
« un grave danno sì morale, che materiale. — Laonde (come

(1) V. Giurisprudenza tor. III, pag. 162-163, e notisi che trattavasi di una donna, che dicevasi d'anni 23, mentre l'avversario opponeva averne una decina di più, e che sosteneva d'essere stata sedotta e deflorata fino dal 1858 ed avere partorito il 1° nov. 1860.

« si dicevano inapplicabili gli art. 53, 54 cod. civ.) si presenta
« *palèse* la inapplicabilità al caso dell'obbiezione lanciata alla
« R... che *volenti et consentienti non fit injuria*, e l'applicabi-
« lità per contro del principio di ragione naturale eretto in legge
« (art. 1151) che qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad
« altro obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risar-
« cirlo.... Nè giova l'obbiezione (prosegue la sentenza) desunta
« dall'art. 189 cod. civile... avvegnachè se ragione di alto inte-
« resse sociale ha imposto il divieto sulla paternità, *che derogava*
« *ai principii universali* di diritto sulla prova, codesto divieto
« *vuol essere* circoscritto all'obbietto cui fu diretto, ma non può
« estendersi ad altri casi, tuttochè analoghi, ma non tassativa-
« mente prescritti. Laonde, non trattandosi in concreto di que-
« stione di stato, ma bensì di seduzione, il divieto stesso non
« può ricevere applicazione, mentre non essendo proibita la prova
« del fine non può esserlo quella del mezzo, la quale prova nei
« suoi risultamenti al postutto si arresta e non può essere in-
« vocata oltre l'obbietto cui è rivolta » (1).

Una sentenza veramente magistrale ha poi emanata la pre-
detta Corte, in data 30 aprile 1889, estesa dallo stesso Presidente
Severini nella causa *Vassallo* contro *M...*, con cui venne sancito:
A. Che si può deferire interrogatorio diretto a stabilire il fatto
della seduzione di donna libera allo scopo di conseguire il ri-
sarcimento dei danni. — B. Che la donna sedotta rimasta incinta,
ben può provare di aver partorito per opera del seduttore, senza
impingere nel divieto delle indagini di paternità, ed ove la pa-
ternità venga a risultare dalla sentenza, non costituisce questa
un'atto di riconoscimento, ma un titolo agli alimenti (2).

(1) Corte d'appello di Genova — Triberti Pres., Kuster Estens. —
5 ottobre 1887. — Con tale sentenza la Corte Genovese confermava altra
del Tribunale. — V. *Giurisprudenza italiana* — 1888, parte 2, p. 157,
158 e nota in tale senso.

(2) Sent. 30 aprile 1889 — Corte appello Genova — *Giurisprudenza*
italiana — anno XLI, 1889, parte 2, pag. 577 e seg. — V. appendice
a questa sezione.

Questa sentenza risponde mirabilmente a tutte le obiezioni, onde la riferiremo pure in esteso nella appendice a questa sezione.

137. Corte d'appello di *Brescia*. — Questa Corte, che già con sentenza 5 aprile 1876 in causa *A...* e *C...* (applicando però per la natura della causa e per le condizioni delle parti il codice austriaco) riconosceva il diritto della sedotta ad un risarcimento dei danni e la facoltà di deferirle il giuramento estimatorio ad accertarli (1), applicando poscia la patria legislazione nella causa di *Rosa Capisani* contro *Zaccarelli*, con sentenza 12 gennaio 1884 ammetteva l'azione della sedotta e le provè da essa dedotte, sebbene si impugnassero come vaghe ed indefinite, notando che intanto doveva lasciarsi libera la prova testimoniale, riservate le ulteriori indagini dopo l'esaurimento, non ostando il divieto della ricerca della paternità, e parificandosi la seduzione alla violenza morale, che toglie la libertà di consenso (2).

(1) V. Sent. 5 aprile 1876 — Corte app. Brescia — *Legge* — 1876, p. 762. — Distinguesi il caso contemplato dal § 1328 cod. civ. austriaco cioè di seduzione semplice anche di donna già priva di fama onesta, cui devono soltanto rimborsarsi le spese del parto e del puerperio, dal caso contemplato dall'art. 251 cod. pen. del 1803 e 506 cod. pen. del 1852, di seduzione, cioè, mediante promessa inadempita di matrimonio, che dà luogo a pieno risarcimento.

(2) V. tale sent. C. app. Brescia — *Est. Buzzi* — *Presid. Bettoni* P. P. nella *Giurisprudenza italiana* — 1885 (XXVII) parte 2.^a pag. 222 e la nota in questi termini: « *Massima perfettamente conforme ai principii di diritto* ». Eccone poscia il testo: « Il convenuto sostiene improcedibile la domanda dei danni, perchè a suo dire troppo vaga e indeterminata, non essendosi specificati gli elementi di cui il danno si compone. Ma una volta che dai mezzi probatorii versati in causa fosse stabilita la colpa dello Zaccarelli nell'aver resa madre la Rosa Capisani, egli è certo che almeno in via di massima potrà essere ritenuta la di lui civile responsabilità pei danni derivatine alla attrice; e non potrà esser precluso l'adito a questa di specificarne in appresso gli elementi, se ciò sarà del caso. Pel che non regge che la domanda sia così difettosa da non potere aver corso ».

« A tale riguardo poi si deve rilevare che va escluso fin d'ora il dubbio sollevato dal convenuto, che la domanda della Capisani possa comprendere l'importo degli alimenti dovuti al bambino nato dalla Capisani stessa. Infatti questa si limita a chiedere riparazione pei danni sofferti da lei medesima personalmente. Il bambino non figura fra le

E la stessa massima fu consacrata da tale Corte nella decisione 4 maggio 1886, (in causa Zavanella c. Delegà) Madella Est., Panizza Pres. (1) che venne confermata poi dalla Corte Suprema di Torino, come vedremo.

138. Corte d'appello di *Milano*. — Questa Corte con sentenza 28 luglio 1885, nella causa di Virginia Vanoli contro Carlo Beklora non decise realmente in modo diretto la questione di cui noi ci occupiamo, ma statuendo, che anche il giovane (di soli anni 17) il quale era stato imputato di stupro di una giovane d'anni 20 e fu assolto per non provata reità, possa, non ostante tale assolutoria, condannarsi in sede civile al risarcimento dei

« parti in causa; e le conclusioni dell'attrice non fanno parola di alimenti prestati, o da prestarsi al bambino stesso; ed era ciò naturale, « emergendo che il bambino fu passato all'ospizio dei trovatelli di « Mantova ».

« Le disposizioni del Codice civile poi, che in tema di prole naturale, e tanto più di prole adulterina, vietano le indagini di paternità, « non trovano applicazione nel caso attuale, nè possono impedire l'attuale azione, la quale non riguarda lo stato civile della prole, ma la « riparazione dei danni recati alla madre con un fatto illecito, e accompagnato da colpa. E tale azione trova fondamento nell'art. 1151 del « Codice civile, nè vi ha eccezionale disposizione alcuna che la vieti ».

« Riservata una più profonda indagine dei fatti alla decisione di « merito, e dovendosi anzitutto risolvere l'incidente relativo alla prova « testimoniale ammessa dal Tribunale, basta in questa sede interlocutoria avvertire, come, anche indipendentemente dagli effetti della violenza fisica o morale, anche la seduzione, colla quale taluno sia giunto « ad indurre una giovine a prestarsi ad illeciti abbracciamenti, rende « dola così madre, costituisce necessariamente in colpa il seduttore, e « lo rende responsabile delle conseguenze dannose. La seduzione, rendendo impotente il freno del pudore e della ragione, e ponendo la « vittima in preda alla sola passione, le toglie la morale libertà di « senso; ed è perciò appunto che la seduzione, è parificabile alla « violenza morale ».

Questa sentenza è pure riferita nella *Legge* — 1885, vol. II, p. 562, ove in nota si cita in senso contrario la sentenza 30 dicembre 1879 della Corte di Torino; ma vedemmo già come la fattispecie fosse tale da dare luogo ad una applicazione diversa del principio, anziché alla rejezione del principio stesso. — Causa del Conte B... contro la ballerina G... V. retro.

(1) C. appello Brescia 4 maggio 1886 — *Giurisprudenza italiana* — 1886 (XXXVIII) parte 2.^a pag. 392. Vedasi in esteso nell'appendice a questa sezione — e nel *Monitore dei Tribunali di Milano*, 1886, p. 622 ed in sunto nella *Legge* — 1886, II, pag. 65.

danni verso la deflorata rimasta incinta, e non costituire un'impedimento legale l'art. 189 cod. civile, ha cominciato a riconoscere inattendibile l'eccezione che suolsi opporre alla sedotta desumendola da tale articolo (1); ed inoltre, esclusa la violenza materiale, implicitamente riconobbe, che, anche senza di essa, possa sussistere quella colpa, che basta ad un'azione in risarcimento di danni.

E così nella sentenza 21 dicembre 1885, che, a primo aspetto, può sembrare contraria alla nostra tesi, ha invece suffragato il principio di giustizia, che noi sosteniamo. — Se invero ivi statui, che una *causa turpe* non può dare luogo ad obbligazioni, sanciva però, con una retta distinzione, che un *fatto turpe* può invece benissimo dare vita ad un obbligo di risarcimento di danni, quando sia *quanto meno colposo*. — Che, se nel caso ivi contemplato non ammise l'azione, fu perchè trattavasi di una donna d'anni *ventitre*, la quale aveva una madre ed una sorella con cui consigliarsi; e sapeva essere il suo amante *ammogliato* e pur non di meno s'era *volontariamente* recata a fare vita comune con lui, allorchè egli s'era diviso consensualmente dalla consorte (2).

Quando invece un pieno e spontaneo consenso da parte della donna non s'era verificato, ma aveva ceduto all'influenza che poteva esercitare su di lei il seduttore, riconobbe valido l'obbligo di risarcimento, come nella causa di certa Vittoria Mussio la quale, inesperta, aveva ceduto alle disoneste voglie di un tal. Flemati, proprietario d'uno stabilimento industriale ove essa recavasi al lavoro. La Corte Milanese con sentenza 24 ottobre 1888

(1) C. app. Milano 28 luglio 1885 — *Risi Pres. ed Est.* — Giurisprudenza italiana — 1886 (XXXVIII) parte 2.^a pag. 65-66.

(2) Sent. C. appello Milano 21 dic. 1885 — *Causa Maffi contro il Conte Castelbarco* — *Legge* — 1886, vol. I, pag. 489. « Certo non si tende che non una causa, ma un fatto turpe può dare luogo ad una « valida obbligazione per risarcimento di danni; ma cotesto fatto per « produrre una obbligazione civile dev'essere fraudolento, arbitrario o « quanto meno colposo, non già il portato d'un *libero precedente consenso*... come nel caso concreto ».

accolse la domanda della Mussio diretta a conseguire una indennità per l'onta subita. (V. *Monitore dei Trib. di Milano* 1888 pag. 141), e la Corte Suprema di Torino, confermava, posciachè era assodato che, anche *senza una categorica promessa di matrimonio*, « le relazioni illecite tra il Flematti e la Mussio non poterono a meno di recare danno alla di costei riputazione, « d'onde l'obbligo in chi ne fu causa, *non solo morale*, ma ben « anche *civile* di risarcirlo » (1).

139. Corte d'appello di *Bologna*. — Questa Ecc.^{ma} Corte ebbe ad esaminare il caso d'una Maria Landi, maggiorenne, che in qualità di domestica d'un Andrea Musiani, stette circa un anno in casa di costui ed esponeva d'esserne uscita incinta e disonorata in seguito a seduzione. — La Corte con sentenza 18 dicembre 1885 (Cugini Pres., Durelli Est.) ammise la Landi, per gli effetti d'un risarcimento dei danni, a provare la seduzione, sebbene i fatti dedotti non fossero così *precisi e particolareggiati* come si sarebbe desiderato, confutando ad una ad una le tante eccezioni opposte, come può vedersi nell'appendice a questa sezione, ove riporteremo *in extenso* la bella sentenza (2).

Nè contraddittoria a questa sentenza potrebbe dirsi la decisione della stessa Corte in data 21 aprile 1879, colla quale s'era respinta l'azione proposta da certa Angelina Cheli contro un Ettore Bolis, perocchè la rejezione venne giustificata dal difetto persino d'offerta di prove, che la Cheli avesse ceduto ad arti od

(1) *Sent. Corte Cass. Torino* 26 nov. 1889 — *Eula* Presid., *Giusto* Est., *Torti* P. M. (concl. conf) — *Monitore dei Trib. di Milano* — 1890, pag. 76 — e v. anche *Giurisprud. ital.* — 1890, p. 1,^a pag. 162, ove in *nota* si dice la massima esatta = Osservisi però che precisamente trattavasi d'obbligazione assunta dal seduttore, ed il punto di contesa era se influisse ad invalidarla la turpitudine della causa; ma la Corte di Cassazione proclamò essere costante giurisprudenza di quel Supremo Collegio di ritenere lecita la causa allorchè si tratta d'indenizzo dopo cessato il concubinato pel danno derivatone.

(2) *Legge* — 1886, vol. I, pag. 631. — Vedasi pure nel *Filangieri* vol. XI, parte II, pag. 315 = *Foro it.* — 1886, pag. 33 = ed in sunto nella *Sinossi giuridica*, vol. III, art. 1151, fasc. 33 = e l'appendice alla sezione presente.

a lusinghe del Bolis, risultando in fatto che: « comune fu il
« trascorso e comune fu la colpa... effetto d'un mutuo trasporto
« od abbandono non accompagnato da circostanze che lo quali-
« fichino » onde si disse: « le leggi della natura hanno difeso
« la donna con un'indole fortissima di pudore e di resistenza;
« la ragione civile non può prestarle *altra scusa che nelle arti*
« *e lusinghe delle quali secondo l'età e le speciali circostanze*
« avesse potuto rimanere vittima *per seduzione* o per abuso,
« *ma delle quali è pur sempre necessaria una qualche prova,*
« non potendosi questa solo desumere dal fatto della gravidanza,
« con una presunzione di diritto che più non esiste in alcuna
« nostra legge. Ora la Cheli *non intende di far prova alcuna...*
« si limita ad *asserire... etc., etc. (1)* ». La Corte bolognese adunque
anche con questa decisione non scostossi dal principio, che debba
accogliersi l'azione in risarcimento, allorchè seduzione c'è stata,
ossia praticaronsi *arti e lusinghe* dell'uomo. Implicitamente in-
vece rafferma siffatto principio escludendo l'azione unicamente
perchè di tali *arti ed incentivi* non s'era tampoco offerta la prova;
onde appare, che, se offerta si fosse, la si sarebbe ammessa (2).

(1) C. app. Bologna 21 aprile 1879 — *Muratori* Presid. — *Chiosti*
Est. — *Giurisprudenza italiana* — 1879, parte 1,ª sez. II, pag. 707.

(2) Nemmeno potrebbesi ritenere contraria la sentenza recentissima
(28 dicembre 1889) della Corte d'appello di Torino in causa Berardi
contro Torbidone, giacchè se sta, che ivi si esonerò l'amante da ogni
responsabilità, fu perchè risultava un *pieno e colpevole consenso* da parte
della donna, la quale ammise che aveva cominciate le sue relazioni
amoroze mentre essa era maritata ad altro uomo, onde la Corte Tori-
nese in tale caso concreto così ragionava: « Se talvolta fu riconosciuto,
« qual causa legittima d'obbligazione civile pel risarcimento di danni
« verso una donna degradata nella sua riputazione, il fatto solo di una
« relazione amorosa a cui fosse stata attratta da colpevoli lusinghe, e
« per indennizzarla così delle pregiudizievoli conseguenze, non si vede
« come tali condizioni possano concorrere nella specie del caso, in cui,
« secondo consta delle reciproche ammissioni in atti delle parti e dal
« confronto della data della fede di nascita della bambina Egle Elvira
« con quella di morte di Petriani Romolo, marito della Torbidone Augusta,
« le colpevoli relazioni di quest'ultima col Berardi risalgono ad epoca
« a cui essa era *legata* da vincolo matrimoniale col Petriani; ed in tali
« termini di fatto, *non si comprende come una donna, la quale non si*
« *adonta di divulgare le di lei colpe, di confessare la violata santità*
« *della comunione conjugale, coprendosi in tal modo di disonore alla*

140. Corte d'appello di *Venezia* — Sentenza 18 dicembre 1888 — Causa *Sciacaluga*. — Sancisce, che la disposizione dell'articolo 1151, pel quale qualunque fatto dell'uomo, sia *lecito* od *illecito*, che arrechi danno ad una persona, dà luogo al risarcimento del danno cagionato, trova applicazione anche nel caso del *danno di reputazione* sofferto da una donna per *illecita relazione amorosa* con un uomo, perocchè non è a confondere la nullità di un'obbligazione, quale esecuzione d'un fatto illecito con l'*obbligo d'indenizzare i danni* da un precedente fatto, qualunque illecito, derivati (1).

141. Corte d'appello di *Messina*. — Anche questa Corte, applicando l'art. 1151 nel caso persino d'una *Concetta Boncoddo*, che proponeva la sua domanda nel 1887 contro certo *Rosario Bonaviri* per seduzione, che diceva subita nel 1850, ammise le prove. — Risultava di più che alloraquando la Boncoddo diceva essere stata sedotta, aveva già l'età d'anni venticinque; onde questa circostanza, unita al silenzio serbato per tanti e tanti anni, doveva rendere perplessi sulla credibilità o probabilità di fondamento in fatto dell'azione. — La Corte messinese però riformò la sentenza del Tribunale della stessa Città che aveva respinte le prove (2).

142. Tribunale civile di *Roma* = di *Torino* = di *Sulmona*

« *presenza della società intiera*, possa ragionevolmente accusare delle « morali sofferenze subite, delle offese alla propria dignità di donna e « di madre, di discredito sofferto nell'opinione pubblica, onde avere di- « ritto di proporre danni morali da compensare, per il fatto solo di es- « sere stata abbandonata dal suo amante per incompatibilità di carattere ».

« Nel concorso di siffatte circostanze non avvi certamente ragio- « nevole motivo di riconoscere un obbligo giuridico di compensare pe- « cuniariamente danni morali *che non esistono punto*; come non esi- « stono *danni materiali*, giacchè se vi ha un interesse, manca il diritto « garantito dalla legge; ed è poi illecito di esigere un compenso per il « solo fatto di una illegittima convivenza e relazione amorosa ». (Giurisprudenza torinese — 1890, pag. 212 e seg. — Est. Demarchi).

(1) C. app. Venezia 18 dic. 1888 — *Temì veneta* 1889, pag. 76. — V. pure in sunto nella Sinossi giurid., fasc. 23, serie 2, vol. V, art. 1151.

(2) V. avanti Sezione della Giurisprud. contraria italiana.

ete., etc. — Il Tribunale civile di Roma con una erudita sentenza, estesa dal Presidente Alaggia, addì 23 dicembre 1887 nella causa di certa Giannini contro Anfossi ammise l'azione di cui si tratta, combattendo vittoriosamente tutte le obiezioni che si affacciavano (1). Eguale avviso seguirono i Tribunali di Torino (Sent. 31 agosto 1886 — Bagnasacco c. Paletto — confermata, come vedremo in Cassazione), di Sulmona (Sent. 16 maggio 1885 — Causa Bruno c. Quaglione — Presidente Falcocchio — Tango est.) ed altri, che è facile rilevare dalle sentenze di conferma delle Corti Superiori. E del Tribunale di Sulmona è degna di nota la accurata motivazione:

« Attesochè, in tema di danni interessi occorre esaminare primieramente se sussista il fatto da cui essi danni derivano, e poi la imputabilità di quel fatto e la determinazione del pregiudizio sofferto ».

! « Che quanto al fatto *causatore* del danno, la legge in termini generalissimi proferisce: *Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno.* In cotesta formola si comprendono tanto gli avvenimenti preparati colla forza, quanto quelli che metton capo alla malizia, alla scaltrezza, alla simulazione, alla reticenza, agli atti tutti che consistano in omissione di atti doverosi, ovvero alla negligenza, temerità ed imprudenza dell'operante ».

« Che la seduzione, la lusinga e la formale promessa di matrimonio predisposta per corrompere l'illibatezza di una fanciulla, sebbene non avesse sempre l'impronta di reato, sono tuttavia fatti colposi, che schiudono il varco all'azione pel rifacimento dei danni interessi, imperocchè incontrano un pregiudizio fisico e morale da compromettere tutta la esistenza della donna ingannata ».

(1) V. nella *Legge* — 1888, vol. I, pag. 492 tale sentenza, che riferiremo pure in esteso nell'appendice a questa sezione, meritando d'essere in tutte le sue parti conosciuta.

« Attesochè ad escludere nella specie la niuna responsabilità per la fede tradita (*Turpe est fidem fallere*) mal si afferma di esservi concorso il consenso della danneggiata, imperocchè egli è di tutta evidenza come una fanciulla, che istintivamente è spinta al matrimonio, di leggieri si abbandona alle lusinghe di chi prima le ne fa balenare innanzi la ridente prospettiva, quando maliziosamente si arriva ad acuirne il desiderio con le attraenti promesse di una vita agiata e di condizione superiore alla propria ».

« Il consenso prestato in siffatte condizioni non ha verun significato, e nessuno saprebbe allegarlo per applicare la massima: *Volenti non fit injuria* ».

« Egli è giusto e morale supporre che una fanciulla volesse il proprio male, che si sobbarcasse volentieri all'onta dei suoi concittadini, alla miseria, ed in fine all'odio della sua famiglia solo per amore, e che per nulla di poi si calcolassero le astute e ree insinuazioni, le lusinghe, e le facili promesse di colui che le colse il fiore verginale; per dare efficacia ad un consenso incompreso, ed emesso piuttosto come una tacita annuenza ed in momento di passeggero diletto, che con atto di volontà determinata e preveggenza? ».

« Nè vale addurre l'età maggiore di 18 anni della Bruno al tempo in che restò incinta per desumere argomento a respingere l'azione, giacchè a parte che la gravidanza anteriore al parto di nove a dieci mesi giusta il periodo della legge, non indica sempre il giorno del primo concubito, è possibile, e forse più naturale che a seguito di lunga serie di contatti fosse finalmente avvenuto il concepimento di lei ».

« Ma poniamo che fosse stata maggiore di anni 18, l'azione per i danni interessi non sarebbe meno fondata a causa del vizio del consenso prestato dalla donna a seguito di artificiali lusinghe, ed a promessa di certo matrimonio giusta le discorse ragioni ».

« Che dacchè nulla approda in simiglianti casi di mettere innanzi come motivo d'inammissibilità dell'azione dei danni interessi un consenso viziato nella sua origine, e carpito con dolo

e colpevoli blandizie, ne deriva che il fatto enunziato col libello sia giusto fondamento alla predetta dimanda » (1):

143. Corte di cassazione di Torino. — Questo Supremo Collegio ha ormai con ripetute e magistrali decisioni assodato il principio, che noi abbiamo creduto di dover propugnare siccome conforme a giustizia e ad equità.

Già invero con sentenza 29 marzo 1881 (Eula Pres., Galassi Est.) sulle conformi conclusioni del P. M. (Boron) rigettava il ricorso stato sporto contro la sentenza 25 maggio 1879 della Corte Genovese, retro-riferitasi, la quale concedeva l'azione in risarcimento alla sedotta. Trattavasi di certa Maria Rovere che agiva contro il seduttore, da cui era stata resa madre, ed opponevasi, come di solito, l'ostacolo dell'art. 189 cod. civile. Ma la Corte Suprema così ragionava:

« Attesochè Maria Rovere non agì pei diritti che avesse ad accampare come madre del preteso figlio del ricorrente, ma per essere stata da questi con promessa di matrimonio sedotta e di-

(1) *Foro abruzzese* — anno I, pag. 128 — ed una bellissima nota dell'Avv. A. degli Espinosa, di cui merita menzione questo brano: « La sentenza del Tribunale di Sulmona decide una questione d'interesse più sociale che privato; poichè tutela l'onore delle famiglie, e l'integrità della persona morale dell'uomo. Le gravi e molteplici esigenze sociali non potranno essere soddisfatte, nè la soluzione degli ardui problemi, che tanto ci affaticano e che affaticheranno per lunga pezza i nostri posteri, potrà avverarsi senza il sussidio delle cattedre, dei pensatori, dei pubblicisti, del Foro, del Magistrato ».

« Dai Romani che negarono affatto ogni riparazione del danno morale, perchè creduto inestimabile, e l'uomo considerato mancipio, sino all'epoca nostra si rimane sconfortati dal continuo contrasto di opinioni, dal succedersi di principii cozzanti, secondo il predominio dei sistemi, e l'indole dei tempi ».

« Eppure l'equità del Pretore, scienza pratica del giusto e dell'onesto, come seppe vincere l'apatia di quella legislazione coll'*actio injuriarum aestimatoria*, ne avvertì ancora della falsa via che si percorreva ».

« Decorse quindi un lungo periodo d'incertezza, di altalena prima che tutti avessero affermato il dritto alla indenizzazione della offesa morale ».

« Oggi non vi è scrittore che ne dubiti nè Tribunali esteri e italiani che ne ricusino l'applicazione sebbene i nostri siano notati di eccessiva *grettezza* nella liquidazione dei danni rimpetto a quelli ».

sonorata; e quindi non si tratta di ricerca di paternità, o di azioni che possano competere al figlio, che neppure è in causa, e che non saprebbe vedersi come mai potesse reclamare un possesso di stato alla base di quelle prove; ma si tratta di azioni di danni derivati da delitto e fondata sul disposto degli articoli 500 del codice penale e 1151 del cod. civ. Concedendo la legge questa azione alla sedotta, non può toglierle di far valere i mezzi di prova nel di lei interesse dedotto, solo perchè indirettamente potesse venirne svantaggio al seduttore in rapporto al figlio. Quand'anche i fatti che il capitolato tende a provare sui bisogni dell'azione di danni, possano avere un'affinità, una relazione con altra possibile azione per la ricerca della paternità, non potrebbe mai, secondo i principii generali di diritto, esserne ruscata la prova, sia perchè le eccezioni vanno interpretate restrittivamente, e sia perchè la constazione di quei fatti non potrebbe estendere il suo effetto al di là del giudicato da emanarsi, il quale per necessità delle cose deve rimanere circoscritto nei limiti dell'azione di danni stata promossa consistendo la regiudicata emanante da una sentenza in *eo de quo iudicaverit* » (1).

La stessa Corte Suprema poscia con altra sentenza in data 26 maggio 1887 in causa *Bagnasacco c. Paletto*, pure sulle conformi conclusioni del Sost. Proc. Gen. Venturi, sancì anzi, che la seduzione e l'abuso di fanciulla inesperta *costituisce sempre, senz'altro bisogno di provare la colpa*, un'atto illegittimo e causa di danno risarcibile. Invano il ricorrente sosteneva contro la sentenza del Tribunale torinese (31 agosto 1886), *che mancava*

(1) V. tale sentenza — *Rovere c. Rovere* — e nel *Foro italiano* — anno VI, pag. 628-631 — e nella *Giurisprudenza torinese* — anno XVIII, p. 457 — ed in nota nel *Repert. del Pacifici Mazzoni*, 1881-1883, p. 476, n. 235. — Nel *Foro* c'è una nota dell'Illustre Prof. Gabba, che riferiremo avanti. — La diligente Redazione della *Giurisprudenza torinese* in nota poi approva, pur non ritenendo ivi decisa però l'altra questione sul valore della promessa di matrimonio a dar luogo ad una indennità. — Cita contrarie due sentenze della Corte d'appello di Torino, 9 e 30 dicembre 1878; ma già vedemmo che contemplavano casi specialissimi a non erigersi a regola.

nel fatto, dato fosse vero, la colpa. La Corte Suprema rispondeva che « non potrebbe ammettere nel fatto la mancanza di colpa, « se non per sostituirne il dolo; che il danno di cui è stato « causa un'atto illegittimo informato da dolo o da colpa dà « sempre azione al danneggiato a pretenderne la rifusione; che « questo è dopo il testo delle L. L. 55 e 151 *De reg. juris* il « fondamento della disposizione dell'art. 1151 cod. civ. » etc. (1).

Relativamente poi al preteso ostacolo che si vuole desumere dall'art. 189 cod. civile si può dire che esaurisce la questione l'altra sentenza della stessa Corte Suprema in data 11 ottobre 1887, emanata nella causa *Zavanella contro Delegà Gentile*, onde ci sembra pregio dell'opera il riferirne, come faremo, testualmente nell'appendice tutta la motivazione, togliendola dalla Giurisprudenza italiana — anno 1887, parte 1.^a pag. 750 (2).

Una più recente sentenza poi della stessa Corte Suprema in

(1) *Giurisprudenza torinese* — 1887, pag. 560 — ove in calce pone queste assennate considerazioni: « È canone quasi *quotidianamente ripetuto*, che quando il fatto dannoso è per sè illegittimo, cioè vietato « dalla legge, o contrario alla morale od all'ordine pubblico, la culpa « *est in re ipsa*, nè occorre altra giustificazione di essa, e tocca a chi « la nega escluderla colla prova contraria ». E cita Corte app. Torino 4 maggio 1885 — *Crovara c. Sordo-Muti* = Cass. Torino 22 dic. 1885 — *Alberti rel.*, *Martinoni c. Molinari* = 24 luglio 1886 — *rel. Donà* — *Dozio c. Varasio*.

(2) Una tale sentenza è pure inserita nella *Giurisprudenza torinese* (anno 1888, pag. 727) con una nota della Redazione, la quale dimostra che nel caso speciale della ragazza sedotta, che deduce a prova l'ingravidamento ed il parto per opera del seduttore « si è lontani le mille miglia da una ricerca di paternità » implicando questa ricerca, che il figlio od altri per lui, ne proponga l'azione od a favore di lui o contro di lui per un'interesse che egli abbia e per tutti gli effetti che di legge, di famiglia, per gli alimenti, successorii, — il che non concorre nella specie d'azione intentata dalla sedotta per reintegrarsi del danno derivato.

Anche nella *Legge* (anno 1888, vol. I, pag. 44) si trova tale sentenza, ed in calce una stupenda nota dell'Avv. M. Giriodi, cui abbiamo già accennato nel riferire la dottrina favorevole.

Merita poi d'essere menzionata in argomento anche una recentissima sentenza (28 dic. 1889) della Corte d'appello di Torino, in causa *Berra c. Bona*, raffermando che il riconoscere l'efficacia dell'obbligo di mantenere un nascituro figlio naturale assuntosi verso la donna incinta, non implica azione di ricerca di paternità. — V. *Giurisprudenza torin.* 1890, pag. 148 e l'eruditissima nota.

data 12 giugno 1889 (Longhi ff. Pres. e Rel.) annullava la decisione della Commissione pel gratuito patrocinio presso la Corte di Torino, la quale aveva respinta la domanda di certa Testa diretta ad ottenere tale beneficio, onde far valere l'azione in risarcimento di danni per seduzione e l'aveva respinta adducendo essere l'azione inammissibile, per l'età della sedotta oltre i 18 anni. — Se invero, proclamò la Corte Suprema, « non può aver luogo un'azione penale *non è men vero però, che l'abuso di una donna inesperta anche d'età eccedente i 18 anni, possa costituire un atto colpevole e sia causa di danno* » (1).

Riconosceva pure l'ammissibilità d'una tale azione detta Suprema Corte nella sentenza 26 novembre 1889 (Causa Mussio-Flemati) cui già si fece cenno riferendo la sentenza della Corte di Milano, contro cui invano si era sporto ricorso in cassazione (2).

(1) Giurisprud. torinese — 1889, pag. 445, n. 29 — ove notasi che *a priori non si può escludere l'azione* neppure se sia la donna **maggiorenne**. — È questione di prova più difficile, non di esclusione d'azione. — V. pure *Legge* — 1889, vol. II, pag. 448.

(2) V. *Mon. Trib.* Milano — 1890, pag. 76 = Giurisprud. torinese — 1889, pag. 788 — ed i periodici e le osservazioni nella nota retro a pag. 178 sotto la sentenza della Corte di Milano.

C.A.P.O VI.

APPENDICE. ALLA SEZIONE II.

Sommario: Sentenza 30 dicembre 1879 della Corte d'appello di Torino = 30 aprile 1889 della Corte d'appello di Genova = 4 maggio 1886 della Corte d'appello di Brescia = 11 ottobre 1887 della Corte di Cassazione di Torino = 18 dicembre 1883 della Corte d'appello di Bologna = 23 dicembre 1887 del Tribunale di Roma.

144. Sentenza in causa *B..* contro *G..* della Corte d'appello di Torino — 30 dicembre 1879.

« La *G..*, agendo tanto *in nome proprio* quanto *in nome del proprio figlio*, del quale era nominata curatrice con decreto del tribunale di Torino, aveva chiamato innanzi al tribunale medesimo il Conte *B.*, domandandone la condanna ad un'annua pensione vitalizia di lire 7000, o altra più giusta somma da stabilirsi dal tribunale e a titolo di d'indennità per l'abbandono della sua professione di *prima ballerina*, a cui egli l'aveva in-dotta con reiterate e serie promesse di matrimonio, accompagnate dall'esigenza che avesse abbandonata la carriera teatrale, e pel conveniente mantenimento ed educazione del figlio avuto da lui e presso di essa esistente »;

« Il conte *B.*, dicendo infondate le pretese della *G.*, mentre ne domandava la reiezione, in via riconvenzionale chiedeva si dichiarasse a lui solo spettare la tutela e i diritti di cui all'articolo 221 del cod. civ., relativamente al figlio naturale avuto con la *G.*, e da lui già riconosciuto, e tenuta la stessa *G.* a consegnargli il fanciullo onde fosse a di lui cura e spesa mantenuto, educato ed avviato in tempo ad un'arte o professione ».

« A sostegno di sue domande l'attrice volle sperimentare la prova dell'interrogatorio, deducendo in 12 articoli una serie di fatti sui quali chiamò l'altra parte a rispondere, promuovendo analogo incidente davanti il giudice delegato, ed instando acciò quelli fossero ammessi, e le venisse anche accordata una provvisionale di lire 2500 per sopperire frattanto alle spese di allevamento del figlio »;

« Si oppose il conte B., alla ammissione dell'interrogatorio, perchè diceva irrilevanti i fatti che con quello intendevasi di stabilire, e si oppose alla domanda d'una provvisionale perchè non fondata sopra giusta causa. Nel disaccordo delle parti il giudice rimise la causa al tribunale a udienza fissa, per la risoluzione e decisione del sollevato incidente »;

« Il tribunale con sentenza del 21 giugno 1879 ammise prima ed avanti ogni cosa i capitoli di interrogatorio dall'attrice G. dedotti, e dichiarò tenuto intanto il conte B. verso di lei, come curatrice del figlio, a pagarle lire 50 mensili »;

« Appello principale del conte B. avverso questa sentenza, perchè mentre il tribunale ammetteva e riconosceva che sarebbe irrilevante ed inutile la prova d'una promessa di matrimonio per derivare nell'inadempimento di quella un'azione di danni l'aveva poi ammessa, erroneamente supponendo che l'inadempimento medesimo potesse convertirsi in un inganno pel quale si faccia luogo all'azione per danni, perchè negli interrogatorii ammessi il tribunale aveva erroneamente creduto contenersi alcun fatto capace di essere qualificato inganno, quando non ne risulterebbero che semplici promesse di matrimonio, e perchè, comunque la causa fosse stata rimessa al tribunale per la risoluzione del solo incidente, avrebbe però dovuto conoscere e giudicare se presso alle dichiarazioni ed alle istanze di lui relativamente al figlio non fossero cessate nella G. le facoltà e di rappresentarlo in giudizio e di tenerlo presso di sè »;

« E appello incidente anche per parte della G., la quale sostiene avrebbero dovuto accogliersi in tutto la loro maggiore estensione le sue conclusioni avanti i primi giudici »;

« Sopra del che la Corte, considerato che non può esser luogo a parlarsi di indennità per la seduzione, di cui affermi essere stata vittima una donna *maggiore di età*, la quale, tranne i casi di violenza contemplati dal codice penale, e nei quali si verifica lo stupro violento, se cede alle voglie di un uomo, si presume che cede volontariamente e con suo pieno consenso, sicchè non potrebbe mai essere ammessa a querelarsi, nè a pretendere riparazione di alcuna ingiuria per la notissima regola che *volenti et consentienti non fit iniuria*, e che a niuno è lecito di reclamare dal complice o correo il risarcimento di un danno derivatogli dalla colpa comune »;

« Che se la legge penale ha riconosciuto meritevole di repressione il fatto della seduzione operata per mezzo o in concorso della promessa di matrimonio, ciò è unicamente in relazione alla donna che sia minore dei 18 anni, in pro' della quale ha presunta un'ingenuità, un'incoscienza, un'inesperienza. bisognevoli di speciale protezione, che non potrebbe mai estendersi alle maggiorenni, in cui si presume la piena coscienza e il pieno discernimento del bene e del male, dell'utile e del dannoso »;

« Che la promessa di matrimonio non producendo obbligazione legale di contrarlo, nè di eseguire convenzioni pattuite pel caso di non adempimento, art. 53 del cod. civ., non potrebbe per regola dar luogo nemmeno a quell'azione di danni ed interessi, alla quale d'ordinario rimane esposto chiunque non compia un fatto a cui si era obbligato »;

« Che questo principio però vuol essere inteso ed applicato nei suoi veri e giusti limiti, e cioè in relazione a quei soli danni che fossero la conseguenza dei fatti a cui la promessa per sé medesima e per propria natura obbligava, come il rifiuto di altri benchè vantaggiosissimi partiti, ma non anche a quelli che dipendano da fatti i quali, sebbene associati con la promessa e in rapporto con essa, non ne erano però una conseguenza necessaria, e tale che bastasse a produrla il solo fatto dell'intervenuta promessa »;

« Che invero, se il legislatore può giustamente e saggia-

mente aver voluto che la libertà del matrimonio non rimanesse inceppata nè da una promessa, nè dal timore delle penalità e delle gravatorie pattuite in caso d'inadempimento, o delle indennità che si pretendessero pel solo fatto della inadempita promessa, non può aver voluto che la violazione di tale promessa esimesse il mancatore da ogni responsabilità anche pei danni causati all'altra parte con fatti assolutamente distinti dalla promessa, e che non dipendevano necessariamente da quella »;

« Che sarebbe esorbitante e strano il dire non tenuto ad alcuna indennità colui che, avendo promesso di sposare una giovane donna, ha voluto che prima del matrimonio essa vivesse per alcun tempo in mezzo alle grandi società d'una capitale, e che la famiglia di lei si sobbarcasse a gravissimo dispendio per condurvela e mantenervela, e quello che avesse indotto la sua fidanzata a donare ad altri tutto il suo patrimonio, perchè sposandosi a lui, le sarebbe stato superfluo, o avesse preteso che abbandonasse un impiego, una professione, una posizione qualunque dalla quale ritraeva i mezzi della sua sussistenza »;

« Che se è vero che anche nell'ipotesi sovraccennata vi sarebbe strettissimo rapporto e una connessione necessaria fra il fatto dannoso, e la promessa di matrimonio, e l'inadempimento di questa, perchè senza la promessa di matrimonio non avrebbe potuto pretendersi, e non si sarebbe ottenuto che l'altra parte facesse quel che da essa si volle, come non avrebbe questa avuto ragione ad alcuna indennità qualora la promessa di matrimonio fosse stata adempita, certo è tuttavia che in nessuno di quei casi potrebbe dirsi che il fatto era essenzialmente richiesto, e doveva verificarsi per effetto e conseguenza propria della promessa »;

« Considerato che nella istanza introduttiva del giudizio e in tutto il corso di questo la G., fra le altre cause per le quali domandava si dichiarasse tenuto il conte B. a prestare una annua pensione vitalizia, fu sempre posta innanzi quella di averla con persistenti insistenze costretta ed indotta ad abbandonare la sua *carriera di prima danzatrice sui principali teatri d'Europa*, dalla quale avrebbe ritratto larghi e pingui profitti »;

« Che a provare ciò sono precipuamente dedotti i capitoli di interrogatorio 1 a 9 inclusivamente, cosicchè non potrebbe disconoscersi la loro influenza e la loro ammissibilità nella presente causa, in cui trattasi appunto di vedere se ed a quale indennità possa l'appellante essere tenuto verso la G. per averla indotta ad *abbandonare la sua professione* »;

« Che anche il capitolo 11 può avere influenza nella causa, comè quello che tende a stabilire non essere ora più in grado essa G. di riassumere l'esercizio della sua professione »;

« Che i capitoli 10 e 12 però vogliono essere eliminati: quello perchè concerne unicamente una reiterazione di promessa di matrimonio, questo perchè riguarda le trattative che si dicono avviate dal conte B. per un altro matrimonio, che è circostanza di niuna concludenza nella causa attuale »;

« Considerato che essendo stata rimessa e portata la causa al tribunale per decidere solo sull'incidente dell'ammissione degli interrogatori e della provvisionale, non potevasi allora pronunciare presso chi dovesse rimanere il figlio, nè se la veste di curatrice attribuita alla madre fosse venuta meno per le dichiarazioni emesse dal padre, perchè intorno a ciò non si era ancora discusso, nè si era presa dall'appellante veruna conclusione, essendosi egli limitato a chiedere che si desse atto delle dichiarazioni e delle istanze da lui fatte, e si rigettasse quindi anche la domanda per la provvisionale »;

« Che questa medesima conclusione avendo egli presa in appello, tanto meno si potrebbe ora entrare nella disamina di questioni non proposte e non discusse, e sulle quali il tribunale di prima cognizione non ha interloquuto ancora »;

« Che la provvisionale di sole lire 50 al mese è, pel momento almeno, in congruità sufficiente coi bisogni dell'infante al quale con quella si è provveduto »;

« Che dell'obbligo di provvedervi l'appellante stesso non muove questione »;

« Considerato, in quanto alle spese, che se l'appello del conte B. si accoglie, e la sentenza dei primi giudici si riforma,

ciò è in così minima parte, da non meritare che la condanna nelle spese da pronunciarsi a di lui carico soggiaccia a veruna riduzione ».

« Per questi motivi, reietta, ecc., riparando la sentenza del tribunale di Torino, 21 giugno 1879, ecc. ». — Torino, 30 dicembre 1879 — *FROLI P. P. ed Est.* (1).

145. Sentenza 30 aprile 1889 della Corte d'appello di Genova — Causa Vassallo c. M.

« A) *Si può deferire interrogatorio diretto a stabilire il fatto della seduzione di donna libera allo scopo di conseguire il risarcimento dei danni* ».

B) *La donna sedotta rimasta incinta, ben può provare di avere partorito per opera del seduttore, senza impingere nel divieto relativo alle indagini sulla paternità. Ove, nell'ipotesi, la paternità venga a risultare dalla sentenza, questa non equivale a riconoscimento, ma il genitore è tenuto alla somministrazione degli alimenti* ».

« A) Non osta all'ammissibilità degli interrogatori dedotti dalla M... il disposto degli art. 53 e 54 del Codice civile, perchè in quegli articoli si parla di sola promessa di matrimonio, cui si sia venuto meno da uno dei fidanzati, non anche di altri fatti che possono aver recato danno ad uno di essi e pei quali possa essere dovuto il risarcimento secondo ragione è secondo la precisa disposizione dell'art. 1151 dello stesso Codice ».

« Non osta il dirsi, che negli interrogatori deve ricorrere il principio accolto nell'art. 1374 pel giuramento litisdecisivo, che non può essere deferito sopra un fatto delittuoso, perchè non è delitto il conoscersi carnalmente di un libero e di una libera maggiore degli anni 18: è contrario al buon costume, ed anche considerato come un fatto turpe, lo sarebbe tanto per chi deferisce quanto per chi subisce l'interrogatorio, con questa dif-

(1) *Giurispr. torinese* — 1880, XVII, pag. 253 e seg.

ferenza che perde assai di più la donna nella pubblica estimazione, e sola ne risente la dannosa conseguenza, perchè se non è impedito, ne è sovente reso più difficile il suo matrimonio con altri ».

« Non osta infine la disposizione dell'art. 189 del ridetto Codice ed è il linguaggio scorretto e molto irriverente quello usato nella conclusionale dall'avvocato e procuratore dello appellante quando disse che l'essersi stabilito in una fattispecie consimile alla presente che all'ammissione della prova per interrogatorio non ostava il detto articolo, era un'ipocrisia. È invece una verità, un far omaggio al sentimento di moralità e di giustizia insito negli uomini, che non debbansi frapporre ostacoli alle prove necessarie per stabilire un'azione, se dalla legge non è espressamente posto l'ostacolo, se per ragioni d'ordine pubblico o d'interesse generale la prova non è espressamente vietata. Il dare interpretazione estensiva alle disposizioni di legge proibitive della prova, è dar causa vinta a chi non adempie volontariamente una obbligazione, ai disonesti ».

« B) Se la legge, a sostegno del principio, che *pater est quem justae nuptiae demonstrant*, ha vietato le indagini sulla paternità, stabilendo la indeclinabile presunzione che il padre di un cittadino è il marito della madre, ha fatto tale proibizione per gravissime ragioni d'ordine sociale, ma ne ha temperato il rigore con altre disposizioni, che vengono in soccorso dei figli nati fuori del matrimonio, e che non è qui necessario enumerare. Basta il rammentare la disposizione dell'articolo 193, cioè che anche nei casi in cui il riconoscimento è vietato, nei quali il figlio non è ammesso a far indagini nè sulla paternità nè sulla maternità, gli ha dato l'azione a conseguire gli alimenti quando nel caso concorrono talune circostanze, fra le quali quella che la paternità o maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale. Colle quali disposizioni ha dimostrato che, malgrado il vietare, salvo nel caso di ratto o stupro violento, le indagini sulla paternità, ed il limitare anche quella sulla maternità, tutt'altro ha voluto fuorchè permettere che un cittadino

possa impunemente venir meno alle obbligazioni naturali che contrae col congiungersi carnalmente con una donna maggiore degli anni diciotto, quando il congiungimento siasi ottenuto con male arti ed abbia prodotto dannose conseguenze alla donna. Ripugna alla ragione ed al più ottuso senso morale il pensiero, che la legge abbia voluto, col proibire le indagini sulla paternità, obliterare quelle naturali obbligazioni, disobbligare civilmente chi naturalmente la contrasse, rendendolo affatto irresponsabile delle dannose conseguenze quando volontariamente non cerchi, per quanto può, di ripararvi. Quindi incivile è il ritenere che il caso non rientri nella disposizione generale dell'art. 1151 del Codice civile, per la quale qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno ».

« Volendo ritenere altrimenti, converrebbe dimostrare che è lecito circuire una donna con ogni mezzo di seduzione e specialmente col prometterle di sposarla, e col convincerla della serietà della promessa ripetendola ai genitori, e poi quando la circuita è resa madre abbandonarla: bisognerebbe dimostrare che quei mezzi non hanno influito a spingerla al mal passo, e che vi andò con una volontà egualmente libera come quella di altra donna con cui tali mezzi non si fossero usati. Converrebbe poi dimostrare che ad una donna divenir madre fuori di matrimonio non reca pregiudizio nella pubblica estimazione e nel patrimonio, sopravvenendole obbligazioni e pesi che prima non aveva. Dimostrare l'una e l'altra cosa *a priori* è impossibile: e si rende per conseguenza manifesto che, malgrado esponga al solo rimborso delle fatte spese la non mantenuta promessa di matrimonio, malgrado la impunità della seduzione di una donna maggiore degli anni 18, malgrado la proibizione delle indagini sulla paternità, può essere applicabile al caso il disposto nell'art. 1151; e sono per conseguenza ammissibili le prove per istabilire gli estremi necessari alla sua applicabilità. E che siano ammissibili è dimostrato dalla stessa legge là dove, al menzionato art. 293, contempla il caso che la paternità risulti da sen-

tenza civile o penale indirettamente, cioè da sentenza pronunciata non in un giudizio di reclamo di paternità, solo vietato per l'articolo 189, ma in giudizio aventi altri obbiettivi qualunque, non escluso per conseguenza il risarcimento di danni, di cui nella fattispecie ».

« Nè si obbietti che inutilmente si proverebbe l'estremo del danno in quanto non si fa danno od ingiuria a chi vi consente, perchè non è consenso valido quello che è dato in seguito di seduzione e di artifici, e che senza essi non sarebbe stato dato: dunque la loro prova non può essere esclusa come irrilevante ».

« Neppur si obbietti, come fa il Vassallo, che almeno dovrebbe esserne esclusa la prova per interrogatorio per risultarne, nel caso di risposta affermativa, la confessione giudiziale d'esserne l'autore della gravidanza della donna, e quindi il riconoscimento del figlio che ne venga alla luce, nel che consisterebbe la ipocrisia, cioè la dissimulata applicazione dell'art. 189, perchè, coll'interrogatorio, sebbene la morale insegna che dev'essere risposto secondo verità, non si coarta nè la volontà nè la coscienza dell'interrogato, perchè le indagini sulla paternità sono vietate nell'unico senso o scopo, d'impedire che un nato fuori di matrimonio possa, salvo il caso di stupro violento o di ratto, pretendere d'essere stato procreato da un determinato individuo, e di esserne riconosciuto figlio in via giudiziaria, essendochè la legge, a sostegno del principio *pater est quem justae nuptiae demonstrant*, non equiparando mai ai figli legittimi i naturali, non ammette questi a fruire dei benefici che per umanità loro accorda, se non quando siano stati riconosciuti per figli naturali da chi ne faccia dichiarazione innanzi l'ufficiale di stato civile o per atto autentico, vale a dire da chi ne emetta dichiarazione affatto spontanea, e perchè la risposta affermativa alla interpellanza, se il rispondente conobbe la interrogante e la rese madre, non può identificarsi coll'anzidetto riconoscimento, unicamente ammesso dalla legge, mancandone il principale elemento, la spontaneità, l'esser fatto per proprio impulso del sentimento di paternità ».

« Non tema dunque l'appellante, come mostra di temere, gli effetti d'un riconoscimento vero e proprio, e specialmente l'indicato concorso alla sua eredità della bambina nata dalla M.. se risponderà affermativamente o non si presenterà a rispondere all'interrogatorio. Non avendo fatto e non essendo disposto, come sembra, a fare nei modi tassativamente prescritti il riconoscimento, non risentirà i temuti effetti che la legge al riconoscimento dei figli naturali attribuisce. Potrà per avventura, se la madre della bambina otterrà sentenza favorevole in questo giudizio e ne risulterà indirettamente la di lui paternità, potrà essere esposto a prestare gli alimenti alla bambina medesima secondo il già richiamato art. 193. Ma, se l'appellante Vassallo allude anche a questo caso quando dice di temere gli effetti del riconoscimento, deve risponderglisi che anche per questo caso i suoi lamenti sarebbero ingiusti, perchè la legge non ha potuto, per ragione d'umanità, non tener conto di fatti risultanti da sentenza pronunciata in giudizio non avente per oggetto il reclamo di paternità, e perchè per le disposizioni dell'art. 193 nessun altro obbligo gli sarebbe imposto che quello, cui con amorosa sollecitudine finchè dura il bisogno, adempiono verso i figli gli stessi bruti ».

« Per questi motivi ecc. » (1).

146. Sentenza della Corte di Brescia — 4 maggio 1886 in causa Zavanella c. Delegà (Panizza Presid., Madella Est.).

« A) *All'azione di risarcimento di danni proposta dalla donna sedotta, che fu resa madre, non è di ostacolo il divieto relativo alle indagini di paternità* ».

« B) *La donna sedotta, ancorchè maggiorenne dei diciotto anni, può agire per risarcimento di danni* ».

« A) La domanda è proposta non per patita seduzione dolosa o colposa, giusta gli art. 500 Cod. pen., 1151 Cod. civ., ma

(1) Giurisprud. ital. — 1889 parte II, pag. 577 e seg.

semplicemente perchè fu sedotta e resa madre, il che involge quelle indagini di paternità che l'art. 189 Cod. c. ha proscritto; in altri termini, così prosegue l'appellante, non si tratta qui di risolvere se la seduzione di una ragazza, come qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, possa aprir l'adito ad agire pei danni verso il seduttore, ma soltanto se l'azione sia esperibile quando è basata sul fatto d'essersi il seduttore reso autore della prole ».

« Siffatto ragionamento si aggira in un circolo vizioso di parole; imperocchè se il fatto esposto in citazione avrebbe potuto dare luogo a querela di parte, e porre in moto il giudizio penale col contemporaneo esercizio dell'azione civile pei danni, non si comprende come, di due vie che la legge apprestava, la parte avendone scelta una sola, la meno odiosa per l'avversario, possa in questo trovarsi ostacolo a motivo che la seduzione fu susseguita dal parto, quasi che le più gravi conseguenze di un fatto, certamente prevedibili, potessero ritorcersi contro la persona che dal fatto medesimo fu danneggiata, e precluderle l'adito alla rifazione dei danni, mentre all'opposto la stessa legge le accorda detta facoltà (art. 7 Cod. p. c.), con questa unica limitazione di non poter più promuovere l'azione penale. E neppure regge che l'attrice abbia chiesto l'indenizzo del danno perchè fu resa madre, mentre a fondamento della domanda fu posto il fatto della seduzione sotto mancata promessa di matrimonio; la nascita della bambina si invoca non come base dell'azione, ma viene accennata a rincalzo dell'asserita seduzione ».

« L'art. 189 Cod. civ., vietando le indagini sulla paternità, contiene una eccezione al principio di naturale giustizia, secondo cui il figlio sarebbe in diritto di conoscere chi sia stato l'autore dei suoi giorni; onde che, per ovvie regole d'interpretazione, va contenuto nei limiti del caso espresso dal legislatore. L'obbietto mosso dall'appellante, desunto principalmente dagli insegnamenti di una scuola straniera, certamente autorevole, cioè che l'azione di cui si tratta non possa procedere, perchè coinvolge le indagini sulla paternità del seduttore, ha il difetto di sciogliere la questione colla questione ».

« Il divieto delle indagini sulla paternità, fondato sul riposo delle famiglie e sulla tutela da inconsulti attacchi contro la reputazione dei cittadini, regge ognora quando l'azione sia a quell'intento espressamente diretta; quando al giudice si chiede la declaratoria della paternità; ma da simile divieto non deriva per implicita necessaria conseguenza la elisione dell'altra azione che a titolo di riparazione di danni si faccia a promuovere la donna sedotta e disonorata. E se, come non può essere posto in dubbio, il fatto dedotto in causa può avere arrecato danno per colpa dell'appellante, ed essere perciò compreso nella larga espressione dell'art. 1151 Cod. c., la relativa azione non dev'essere paralizzata dalla circostanza, che nello svolgimento della medesima venga a stabilirsi che dall'amplesso sessuale nacque prole; perchè ciò non costituisce il fatto unico su cui si fonda l'azione, ma è altro di quelli che vengono dedotti a prova della patita seduzione ».

« Il giudizio non per questo cambia natura, sta tuttavia nei limiti d'azione per risarcimento di danni, la paternità dell'appellante non potrà mai essere dichiarata, perchè non è l'oggetto della contesa; e se avesse a risultare indirettamente, il caso sarebbe, per evidente ragione di analogia, raffigurato nell'art. 193, n. 1, Cod. civ. ».

« Infatti se la legge ha contemplato che nei casi in cui, per impellenti motivi d'ordine pubblico e di moralità, il riconoscimento del figlio è vietato, la paternità del medesimo possa tuttavia indirettamente risultare da sentenza civile, a maggior ragione deve ritenersi procedibile un giudizio civile da cui indirettamente possa risultare la paternità di un figlio, il di cui riconoscimento è ammesso ».

« B) L'appellante, confrontando la data della nascita dell'attrice, 26 agosto 1866, con quella del parto 27 marzo 1885, sostiene che la seduzione, quand'anche fosse avvenuta, non si impronterebbe dei caratteri di cui nell'art. 500 Cod. p., perchè, giusta la prescrizione dell'art. 160 Cod. civ., dovrebbe ritenersi che il concepimento ebbe luogo dopo il 18° anno, e ne induce

la erroneità dei richiami fatti dall'appellato a casi di giurisprudenza pratica, i quali riferivansi a minorenni di anni 18 state sedotte. A prescindere che la prescrizione dall'appellante invocata starebbe a suffragare eziandio l'assunto contrario, cioè che il concepimento si verificasse prima dell'anno 18° della Gentile Delegà, dal momento che l'azione non è portata sul campo penale, la suavvertita obbiezione non approda per il momento a risultato pratico, non contestandosi, nè potendo essere contestato, che anche la seduzione di donne maggiori d'età possa dar luogo ad azione per danni, nell'eventuale liquidazione dei quali potrà più largamente essere vagliato l'argomento anzidetto ».

« (*Omissis*). — Per questi motivi, ecc. » (1).

147. Cassazione Torino — 11 ottobre 1887. — (Eula *Presid.* — Perocchio *Estens.*) — Zavanella (avv. Dobelli) — Delegà (avv. Cappellini).

**Seduzione — Pregnanza — Azione per risarcimento di danni —
Art. 189 Codice civile.**

« *L'indagine vietata a riguardo della paternità naturale non è di ostacolo a che la donna, sedotta sotto promessa di matrimonio e resa madre, agisca per risarcimento di danno contro il seduttore* ».

Omissis.

« La Corte d'appello di Brescia nella impugnata sentenza esordisce osservando, che Zavanella cerca di spostare la questione quando viene affermando che non trattasi di risolvere, se la seduzione di una ragazza rientri o non nella regola generale scritta nell'art. 1151 del Codice civile, ma si debba invece decidere, se l'azione in risarcimento di danni sia esperibile quando è basata sul fatto d'essersi il seduttore reso autore della prole partorita dalla donna, che si asserisce vittima della seduzione, e che di questa sua affermazione dà la dimostrazione; rimarcando che

(1) *Giurisprud. ital.* — 1886, parte 2,^a pag. 392.

l'attrice, a fondamento della domanda in risarcimento dei danni proposta in suo proprio nome, ha posto il fatto della seduzione sotto *promessa di matrimonio rimasta inadempita*, e che la nascita della bambina *non è invocata come base dell'azione*, ma viene accennata a *rincalzo dell'asserita seduzione* ».

« Fissati per tal modo i termini della questione presentata alla sua decisione, la Corte d'appello, la quale ha per assodato, pel raffronto dei prodotti atti di nascita, che il concepimento è, a più forte ragione, la seduzione, sarebbero avvenuti quando l'attrice era in età inferiore agli anni 18, di guisa che essa avrebbe potuto agire contro il seduttore, in base all'art. 500 del Codice penale, del pari che in forza, dell'art. 1151 Codice civile, passa a riflettere che il divieto delle indagini sulla paternità naturale, contenuto nell'articolo 189 del Cod. civ., come disposizione d'indole eccezionale derogativa al principio di giustizia naturale, secondo cui il figlio sarebbe in diritto di ricercare chi sia stato l'autore dei suoi giorni, regge ognora quando al giudice si chiede la declaratoria della paternità, e non può spiegare il suo effetto nel caso ben diverso dell'azione, che a titolo di riparazione di danni si faccia a promuovere la donna sedotta e disonorata, la quale azione non deve restare paralizzata dalla circostanza, che nello svolgimento di essa possa venirsi a stabilire, che dall'amplesso sessuale è nata prole, perchè ciò non costituisce il fatto su cui si fonda l'azione, ma è altro di quelli che vengono dedotti a prova della patita seduzione, perchè il giudizio, la cui natura rimane inalterata, sta tuttavia nei limiti dell'azione per risarcimento di danni; perchè la paternità del convenuto non potrà mai essere dichiarata, non formando essa oggetto della causa, e se avesse a risultare indirettamente, il caso sarebbe raffigurato nell'art. 193, n. 1, del Codice civile ».

« Il ricorrente Vittorio Zavanella, mentre ammette che la seduzione di una giovane di età inferiore agli anni 18, se accompagnata da dolo o da colpa, possa dar luogo all'azione civile di danni contro il seduttore, sostiene che nel concreto non si possa dar ingresso all'azione in risarcimento di danni promossa

dalla Gentile Delegà, e conseguentemente sia inammissibile la prova da lei articolata, perchè, accennandosi in essa alla circostanza d'avere il convenuto reso anche madre la stessa Delegà, si andrebbe con ciò ad urtare contro la lettera e lo spirito dell'articolo 189 del Codice civile, soggiungendo che la disposizione medesima essendo assoluta, poco monta che lo scopo ultimo a cui le indagini sulla paternità si vogliono far sentire, anzichè una questione di stato, sia una domanda d'indennità ».

« Una volta ammesso che l'azione in risarcimento del danno, che dal fatto della seduzione le sia derivato, possa sorgere in favore della Gentile Delegà dal combinato disposto degli art. 500 del Cod. penale, e 1151 del Codice civile, tuttavolta che riesca a dimostrare che l'essere essa venuta meno alle leggi dell'onestà, sia da attribuirsi alle male arti usate da Zavanella per farla deviare dal retto sentiero, è logico l'inferirne, in applicazione dell'aforisma: « chi vuole il fine, vuole i mezzi », che alla stessa Delegà debba rimanere aperta la via a provare tutti quei fatti che siano conducenti a porre in essere sia i mezzi di seduzione dallo Zavanella impiegati a danno di lei, sia l'entità dei pregiudizi che ne siano stati la diretta conseguenza ».

« Pertanto non altrimenti potrebbesi precludere alla donna, la quale si asserisca sedotta, la via a provare che seduzione ha avuto per effetto la gravidanza ed il parto, fatti questi che possono costituire ad un tempo la riprova dell'avvenuta seduzione, ed un notevole aggravamento del danno in dipendenza di essa, risentito dalla donna traviata, salvo esistesse una disposizione della legge che in modo espresso speciale proscrivesse una simile prova ».

« Non è nel vero il ricorrente quando afferma che si abbia appunto nell'articolo 189 del Codice civile quella disposizione di legge, che in modo espresso interdica alla Delegà di far la prova della sua gravidanza e della nascita della bambina stata da lei riconosciuta come figlia naturale, come di fatti influenti sull'azione in risarcimento di danni spiegati contro il preteso suo seduttore, e sull'accertamento dell'ammontare dei danni stessi. Di

vero l'art. 189, che dispone, le indagini sulla paternità non essere ammesse fuorchè nei casi di ratto o di stupro violento, vuol essere rannodato alla disposizione che sta scritta nel successivo art. 190, concernente le indagini sulla maternità, essendo esse disposizioni intimamente fra loro connesse, come che rivolte a regolare i casi e le condizioni di ammissibilità delle indagini sulla paternità e sulla maternità, che sono il risultato di un fatto unico, la generazione. Ora se l'art. 189 contiene un divieto scritto in termini generici, che a prima giunta può sembrare riferibile a chicchessia: l'art. 190, il quale, proclamando pure in termini assoluti « le indagini sulla maternità ammesse », soggiunge, che il figlio, il quale reclama la madre, deve provare d'essere identicamente quel medesimo che fu da lei partorito, dà a dividere che si occupa esclusivamente delle indagini che vengono istituite da chi si propone di scoprire la donna che l'ha messo alla luce, e così per riverbero viene a spiegare che ai figli esclusivamente è indirizzato il divieto delle indagini sulla paternità, fuori dei due casi specificamente accennati nell'art. 189 ».

« Non potendo, perciò, la proibizione, riflettente l'azione che direttamente nell'interesse del figlio venga promossa, essere, per via di analogia, estesa a quell'azione che, pur avendo con essa qualche attinenza, è proposta nel personale interesse della donna sedotta, ed ha un ben diverso obbiettivo, qual è il risarcimento del danno derivato dalla patita seduzione, è mestieri riconoscere che rettamente ha la Corte d'appello ravvisato infondate le opposizioni all'ammissione delle prove accennanti alla gravidanza ed al parto della Delega, ed alludenti allo Zavarella, come autore di quei fatti, in quanto l'inammissibilità delle medesime si voleva desumere dal disposto del ripetuto articolo 189 del Codice civile, del quale perciò, senza fondamento di ragione, il ricorrente denunzia la violazione ».

« Ed i giudici del merito, i quali, colla scorta di principii di diritto sostanzialmente consentanei a quelli cui sono informate le suesprese considerazioni, erano venuti alla conclusione, già chiarita giuridicamente esatta, che il divieto dell'art. 189 del

Codice civile colpisce unicamente l'azione che venga direttamente promossa da chi si dice figlio naturale di una determinata persona, e per l'indole sua eccezionale non può, per via di analogia essere estesa ad azione il cui scopo diretto ed immediato sia ben altro che la ricerca della paternità, ben avrebbero potuto dispensarsi dall'aggiungere altre argomentazioni all'effetto di rafforzare la conclusione medesima ».

« Se invece, facendo cosa sovrabbondante, essi hanno creduto di aggiungere altre argomentazioni, attribuendole al disposto dell'art. 193 n. 1 del Codice civ. è per sè manifesto che, qualunque fosse per essere il loro merito, nessuna influenza potrebbero esercitare sulla sorte della decisione a cui sono venuti ».

« Laonde si può prescindere dal disaminare, qual fondamento in astratto possa avere la critica che il ricorrente fa dell'interpretazione che la Corte d'appello ha dato all'art. 193 n. 1 del Codice civile ed il ricorso vuol essere senza più rigettato ».

« Per questi motivi ecc. (1) ».

148. Corte d'appello di Bologna — Udienza 18 dicembre 1885 — (Pres. Cugini P. — Estens. Durelli) — *Landi* (Avv. Franchi) c. *Musiani* (Avv. Casella).

Danni — Seduzione di donna maggiorenne — Art. 1151 del codice civile.

« *La seduzione di donna maggiorenne con promessa di matrimonio, in specie se tra il seduttore e la sedotta intercedono i rapporti di padrone e servente, importa nel seduttore obbligo al risarcimento dei danni, a norma dell'art. 1151 del cod. civ.* ».

« La Corte, ecc. ».

« *In fatto* — Il presente giudizio verte sopra una questione per emenda di danni sollevata dalla giovane maggiorenne Landi Maria contro Musiani Andrea, per essere stata da costui sedotta

(1) Giurisprudenza italiana — 1887, parte 1,^a pag. 750. = Legge 1888, vol. I, pag. 44.

e disonorata durante il tempo che ella stette, dal 25 marzo 1883 al 26 maggio 1884, in casa di lui a prestare servizio di domestica ».

« Della gravidanza di lei sopravvenuta e della nascita di un figlio non si fa obbietto di contesa. Che ne sia stato o non ne sia stato autore il Musiani ella come tale non lo accusa nel presente giudizio. Limita soltanto e circoscrive la sua azione ai danni morali e materiali da lei personalmente sofferti in conseguenza della seduzione di cui sarebbe rimasta vittima mediante blandizie e mancata promessa di matrimonio per parte dello stesso Musiani. Chiedeva quindi e chiede in base all'art. 1151 del codice civile sia riconosciuto in lei il diritto a conseguire codesti danni ».

« E a stabilire i danni che servire debbono di base alla sua azione, ricorre, anche in questa sede, a quella prova testimoniale che, con sentenza dei primi giudici, 17-20 aprile u. s., dalla quale si è gravata in appello, le fu respinta insieme colla domanda principale d'indenizzo, ritenuta infondata *a priori* ».

« *In diritto* — Le ragioni alle quali si appoggia la parte appellata per negare alla Maria Landi diritto alcuno ad indenizzo, si possono compendiare nelle seguenti, e cioè »:

« 1° Che sotto la moderna legislazione anche la donna, che sia maggiore d'età, ha capacità giuridica al pari e non meno dell'uomo. Deve quindi imputare a sè stessa se, unica custode del proprio onore, troppo facilmente cedendo, cadde in fallo ».

« 2° Che osterebbe all'accoglimento della dimanda gli articoli 53 e 189 del codice civile ».

« L'articolo 53, in quanto la promessa di matrimonio non obblighi alcuna delle parti a contrarlo e sia destituita di qualsiasi giuridica efficacia ».

« L'art. 189, in quanto, col far luogo all'emenda di danni, si verrebbe per lo meno indirettamente a fare indagini sulla paternità, il che è vietato fuori dei casi di stupro e di ratto ».

« S'aggiunge che un altro argomento per rigettare la domanda si potrebbe desumere dall'art. 500 del codice penale, il

quale allora solò rende responsabile il seduttore verso la sedotta, quando questa sia minore degli anni 18 ».

« Per la Corte sta invece che là dove esista vera e propria seduzione, là ancora sorga inoppugnabile nel seduttore la responsabilità civile di riparare ai danni, che dal fatto suo illecito derivarono all'onore compromesso della donna, in qualunque età costituita, da lui sedotta ».

« La teoria accampata dal patrocinio del Musiani e nella appellata sentenza adottata, e cioè che di fronte a una donna maggiore di età la colpa compensa la colpa, se può essere buona e giusta in molti casi, buona e giusta non è in tutti. Si ammette che la colpa compensi la colpa e che la donna maggiore di età, se può trovare scusa dinanzi alle leggi naturali, non la possa trovare dinanzi alle leggi civili, quando la illecita copula fu la conseguenza di un mutuo e spontaneo accordo di affetti e di voleri. In tale caso, essendo comune il trascorso, comune deve essere ancora la pena, e indarno potrebbe la donna, che, frangendo ogni freno di naturale pudore, si buttò volontierosa e senza resistenza in braccio dell'uomo, chiedere dal fallo altrui un compenso del fallo proprio. Ma quando si ha dall'una parte un uomo che si fa innanzi collé arti e le lusinghe della seduzione, e dall'altro una donna che al laccio di quelle arti e di quelle lusinghe, o troppo debole o troppo inesperta o troppo credula, riman presa; quando, per soprappiù, quell'uomo ha per sè l'autorità di padrone e quella donna l'umile soggezione di servente; quando a questa donna, per finire di vincere le naturali ritrosie, si fa balenare allo sguardo la ridente prospettiva di una legittima unione. là quale purifichi gli anticipati piaceri del talamo, e lei pure da servente converta in padrona; in tal caso, le condizioni rispettive delle parti non sono più pari. Vi ha una colpa che prevale alla colpa. Si potrebbe quasi dire che vi fu di mezzo una violenza morale che s'impose alla donna. Parlare qui di piena e perfetta libertà di consenso dal canto suo sarebbe un assurdo. Donde un colpevole ed una vittima. Donde

un fatto illecito e un danno. Donde, per conseguenza ancora, l'obbligo di risarcire questo danno ».

« Per dimostrare la inattendibilità della spiegata azione si è ricorso al disposto degli articoli 53 e 189 del codice civile. Ma evidentemente nessuno di tali articoli ha che vedere col caso in disamina. Non l'art. 53, perciocchè mentre in esso, come ben osservava il patrocinio dell'appellante, non si contiene se non una deroga alle regole generali in materia di convenzione, per la quale in omaggio ai nuovi principî della libertà individuale la promessa scambievolmente di matrimonio non produce veruna obbligazione legale di contrarlo e deve considerarsi destituita di qualsiasi efficacia giuridica, sia essa preceduta o seguita da illecita copula per mutuo consentimento avvenuta, nella specie invece si è in tema di responsabilità civile nascente da delitto, in tanto in quanto la promessa di matrimonio non avrebbe servito che quale mezzo efficace di seduzione, per sottomettere la volontà della donna e per indurre questa a quella illecita copula, alla quale, senza la promessa stessa e senza quelle bugiarde illusioni onde fu accompagnata, non si sarebbe di per sé portata. A dir breve, non si tratta qui di obbligare il Musiani a mantenere la data fede. Si tratta solo ed esclusivamente di obbligarlo al risarcimento dei danni, ai quali la tradita fede come mezzo di seduzione diede luogo. Non l'articolo 189, e ciò per due semplici considerazioni. L'una è che quand'anche per sentenza di magistrato si venisse indirettamente a far indagini sulla paternità, il che dal successivo articolo 193 dello stesso codice civile non parrebbe vietato, ciò non potrebbe mai togliere alla donna sedotta il diritto di provare la sofferta seduzione e di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali che per fatto della seduzione stessa a lei personalmente sarebbero derivati. L'altra considerazione si è che, come si accennava più sopra, la Maria Landi non fa in questo giudizio quistione alcuna di gravidanza. Molto meno intende codesta gravidanza provare, e meno ancora intende provare che autore di essa sia stato il Musiani ».

« Ella limitò e limita la sua azione alla sola riparazione dei

danni arrecati non alla donna per essere stata resa madre, ma alla donna per essere stata, mercé il fatto della seduzione, compromessa nell'onor suo ».

« Nè con maggiore fondamento e consistenza di ragione si è fatto ricorso al disposto dell'art. 500 del codice penale, il quale pure, non meno che gli altri sovra indicati, non trova applicazione nella specie del presente giudizio. Sta bene che di fronte alla legge penale sia politicamente imputabile e debba subire una pena del fatto suo delittuoso chi seduce e disonora con promessa di matrimonio non adempiuta una donna, la quale per l'età sua inferiore agli anni 18, dà a presupporre minore libertà di consenso e minore pratica ed esperienza della vita; ma ciò non importa che colui il quale abusa cogli stezzi mezzi e colle stesse arti di una donna che per età sua maggiore non si trova in eguali condizioni, debba andare esente da qualsiasi responsabilità. In tal caso non sarà più la legge penale che lo colpisce: sarà la legge civile ».

« Delle quali considerazioni una è la conseguenza, e cioè che ove concludentemente sia per rimanere provato il fatto di una vera e propria seduzione da parte dell'appellato Andrea Musiani, o in altri termini, il che suona lo stesso, il fatto di essersi la Maria Landi non per altro indotta agli illeciti abbracciamenti se non per forza solo di quella seduzione, la quale, imperiosamente agendo sopra di lei, le abbia tolto la morale libertà di consenso, non possa negarlesi il diritto al chiesto indennizzo. Tutto dipende quindi dai risultamenti dei mezzi probatori da lei invocati ».

« Sarebbe stato certamente desiderabile che i fatti formulati nei proposti articoli di prova testimoniale fossero stati un po' più precisi e dettagliati di quel che in effetto appariscono, acciocchè anche più determinati e specifici si avessero gli elementi che servir debbono di base ai criteri così della colpa nel Musiani come dei danni dalla Landi sofferti e da quella colpa a lei derivati. Ma comunque, anche stando ai fatti quali furono esposti, non può la Corte non riconoscerli grandemente attinenti

alla controversia. Si vedrà nella assunzione della prova se e quale maggiore sviluppo e suffragio quei fatti stessi o nella loro singolarità o nel loro complesso saranno per acquistare, in relazione alla spiegata domanda ».

« Per intanto non vi sarebbe ragione per non ammetterli, salvo e riservato ogni ulteriore apprezzamento del loro valore, quando sarà il momento di venire alla decisione del merito ».

« Per questi motivi, accoglie, ecc. » (1).

149. Tribunale di Roma — Sent. 23 dicembre 1887 — in causa Giannini c. Anfossi.

« Non ostano alla proponibilità della domanda di risarcimento dei danni dipendenti da seduzione, compiutasi anche con promessa di matrimonio e sopra donna maggiorenne:

Nè gli articoli 53 e 54 del cod. civ.; poichè l'azione di risarcimento origina, non da inadempienza del contratto di matrimonio, ma da fatto illecito e da consenso coartato;

Nè l'art. 500 del cod. pen; poichè un fatto può non costituire reato ed essere delittuoso, giusta l'art. 1151 del cod. civ.;

Nè l'art. 189 del codice civile; poichè altro è il giudizio intentato dal figlio naturale contro il padre per constatare il vincolo della filiazione, altro quello promosso dalla donna sedotta per ripetere i danni contro il seduttore ».

« Per misurare la quantità dei danni, si deve ammettere la prova di tutte le conseguenze della seduzione, anche della gravidanza, sebbene possano così constatarsi rapporti di filiazione naturale ».

« Il Tribunale, ecc. ».

« Osserva in diritto »:

« Che la dimanda dell'attrice non si fonda sulla inadempita promessa di matrimonio, quale causa determinante dei danni, ma sul fatto delittuoso della seduzione della quale sarebbe res-

(1) Legge — 1886, vol. I, pag. 631 e seg.

ponsabile il convenuto. Malamente dunque si fa ricorso agli articoli 53 e 54 del codice civile, pei quali il legislatore, derogando alle regole generali in tema di contratti, ha reso omaggio alla libertà individuale, nello intento di garantire il libero consenso al vincolo matrimoniale. L'azione instituita dall'attrice ha origine, non dallo inadempimento del contratto, che suppone il mutuo consenso delle parti, ma dal fatto illecito e dal consenso vizioso e coartato di una di esse: ciò che appunto costituisce il delitto, che rende responsabile colui che lo ha commesso delle conseguenze dannose che nè derivarono ».

« Che neppure osti alla proponibilità dell'attuale dimanda il disposto dell'articolo 500 codice penale, che punisce con carcere e multa colui che seduce e disonora una giovane minore degli anni diciotto. Da ciò si argomenta che la donna maggiore, come non ha azione penale contro il seduttore, non ha neppure l'azione civile fondata sullo stesso fatto delittuoso. Ma la fallacia di tale argomento è di tutta evidenza, se si consideri la completa indipendenza che corre tra il giudizio penale e quello civile, e se si noti che un fatto può non costituire reato, perchè non politicamente imputabile, ed essere delittuoso per le conseguenze civili. Secondo il disposto dell'articolo 1151 codice civile, qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno. Ora: non volendo dubitarsi che il fatto della seduzione, la quale si attua con manovre fraudolenti e turpi raggiri, costituisca una colpa nel seduttore, non può neppure dubitarsi della perfetta applicabilità del citato art. 1151 ».

« Che, da ultimo, per sostenere l'inammissibilità della dimanda, si fa ricorso al disposto dell'art. 189 codice civile, che, vietando ogni indagine sulla paternità, vieterebbe parimenti la prova d'un fatto che possa servire di base allo stabilimento della filiazione naturale. Ma è ovvio osservare, che con ciò si confondono due giudizi affatto distinti, quello intentato dal figlio naturale contro il padre per constatare il vincolo della filiazione con quello che intenta la donna sedotta nel fine di ripetere i

danni contro il seduttore. Col primo si tende a stabilire quella indagine sulla paternità che è divietata dalla disposizione dell'art. 189 del codice civile, mentre con l'altro si chiedono i danni, non in forza della sola promessa di matrimonio, o come conseguenza del volontario congiungimento sessuale, ma derivanti dal fatto illecito della seduzione ».

« Che la stessa storia della giurisprudenza dimostra l'esattezza e la giustizia della distinzione fra i due giudizi. È, infatti, risaputo come la disposizione dell'art. 189 abbia origine dal codice francese, d'onde fu scritta in altri codici e da ultimo in quello italiano. Essa fu dedotta in seguito ai gravi scandali ed ai pericoli quotidiani che in Francia si verificarono allorchè era consentita la ricerca irrefrenata della paternità. Si volle perciò colla vietata indagine sulla paternità garantire il riposo delle famiglie, la tutela della reputazione dei cittadini contro impudenti attacchi della pubblica morale. Sotto la impressione di questi fatti deplorabili la giurisprudenza francese si mantenne rigida nella interpretazione dell'articolo summentovato, estendendolo anche al caso della seduzione e negando perciò alla donna sedotta ogni azione per danni contro il suo seduttore. Ma, in seguito, la Cassazione francese, con un suo famoso arresto del 24 marzo 1845, fece una più esatta e corretta applicazione del principio che vieta la indagine sulla paternità; e fondandosi invece sul disposto dell'art. 1382 del codice francese, corrispondente all'articolo 1151 del codice italiano, ritenne il seduttore responsabile dei danni in pro della donna sedotta divenuta madre per opera del medesimo. Da quell'arresto in poi la giurisprudenza francese si mantenne sempre in quel senso costante ».

« Che lo stesso può dirsi della giurisprudenza italiana, la quale ha sempre ammesso l'azione per danni della donna sedotta contro il suo seduttore. Solo qualche volta l'ha respinta, allorchè la sedotta abbia voluto giustificare il fatto della gravidanza. Ma questa distinzione è affatto arbitraria, se si consideri che, data alla donna sedotta l'azione per i danni contro il seduttore, si debba ammettere la prova di tutte le conseguenze della seduzione,

per misurare la quantità dei danni. D'altronde, sembra assurdo che, la causa dei danni derivando dalla sola seduzione, possa bastare alla donna sedotta e divenuta incinta di tacere o chiedere la prova del fatto della sua gravidanza perchè la sua azione sia ammissibile o meno in giudizio ».

« Che anche il successivo art. 193 del codice civile può servire come argomento all'ammissibilità dell'azione attuale. In base a tale articolo è ammessa l'indagine sulla paternità, salvo prove prestabilite e tassative, quando i figli adulterini e incestuosi sperimentano contro il padre l'azione per alimenti. La stessa disposizione è applicabile ai figli naturali non riconosciuti, poichè ciò risulta, come ben disse l'illustre Pisanelli alla Commissione Senatoria, sul progetto del codice civile, da identità di ragione e dalle parole istesse del detto articolo. Or, se l'azione per alimenti può intentarsi, tra l'altro, se la paternità o maternità risulti da sentenza civile o penale, ciò vuol dire che vi può essere un giudizio civile diverso da quello istituito allo scopo diretto della indagine sulla paternità, e significa pure che tale giudizio abbia potuto per incidenza accertare rapporti di filiazione naturale. Se questa possibilità è ammessa, non si comprende perchè alla donna sedotta dovrebbe vietarsi l'esperimento dell'azione per danni solo perchè in tale giudizio potrebbero costatarsi indirettamente rapporti di filiazione naturale con la prova del fatto della gravidanza ».

« Che, respinte le eccezioni di inammissibilità della dimanda, resta solo a giudicarsi sulla pertinenza o meno della prova per testimoni ».

« Che il convenuto la crede non influente; poichè, fondandosi specialmente sulla differenza d'età tra lui e l'attrice, sostiene che i fatti dedotti non costituiscono gli estremi della seduzione e neppure sono verosimili ».

« Ma con ciò egli anticipa i risultamenti della prova, sulla quale è riservato ogni ulteriore giudizio, mentre ora è questione di sapere se i capitoli addotti siano pertinenti alla causa; e che lo siano, non può essere messo in dubbio, poichè l'attrice vuol

giustificare che l'Alfonsi, quantunque minore di età, aveva però lo sviluppo fisico-morale da renderlo capace di consumare una seduzione. Che questa ebbe luogo con ogni sorta d'inganni, tra cui la promessa di matrimonio e le minacce con un revolver. Che, infine, l'Alfonsi volle consumare la seduzione per secondare i suoi cattivi istinti, e come atto di prodezza e trionfo sulla credulità e debolezza di lei ».

« Che, certamente, era desiderabile che questi capitoli fossero un po' più precisi e specifici in ordine alle male arti e lusinghe adoperate. Ma a tutto questo può convenientemente supplire il detto dei testimoni. Sarà in esito della prova che si potrà giudicare, se la signora Giannini, sebbene onesta, era però in grado di comprendere la gravità dell'atto e delle sue conseguenze, e se essa cedette in seguito a lusinghe e blandizie che soglionsi usare ordinariamente per indurre la donna ai propri voleri, o se invece vi fu abuso di autorità o superiorità sopra una donna giovane ed inesperta, e furono adoperati tutti i raggiri e manovre fraudolenti che costituirono la causa principale dell'abbandono e della caduta ».

« Per questi motivi, ecc. » (1).

(1) Legge — 1888, vol. I, pag. 492 e seg.

CAPO VII.


Dottrina contraria all'assunto della donna sedotta

Osservazione generale e divisione.

150. Una dottrina *contraria*, nel senso di negare affatto che un danno risenta la donna vittima della seduzione, oppure di misconoscere la responsabilità *morale* del seduttore, non l'abbiamo trovata nemmeno tra gli autori i più avversi alla tesi da noi sostenuta.

Si ammette invece generalmente un danno, una responsabilità, ma nel puro campo *morale* si nega il danno *civile*, la responsabilità *giuridica*, adducendosi varii argomenti, — cui già si accennò — che si ponno riassumere in questo: che la legge positiva non solo non si presta, ma eleva invece degli ostacoli ad un'azione *civile*.

E qui pure, per ragione d'ordine e del metodo già adottato, distingueremo la dottrina *contraria straniera* da quella *contraria patria* in due sezioni, ed esamineremo, se tali dottrine reggano alla stregua dei principii giuridici.



SEZIONE PRIMA

Dottrina contraria straniera.

Sommario: Dottrina francese contraria = M.^o Tournade — Paul Coulet et Albert Vannois. = Cercasi di mostrare l'inapplicabilità dell'articolo 1382 = S'invoca l'uguaglianza della capacità giuridica nell'uomo e nella donna = Se ne vuole desumere una *presunzione* di libero consenso della donna. — Confutazione — L'argomento addotto è fuori di proposito — non risolve la questione — mette come dato di fatto quod quaerendum est — è ingiusto, illogico — illegale. — Dimostrazione giuridica = Sotto altro aspetto l'argomento è infondato. — Eguaglianza civile non esclude diversità di sesso e del modo con cui procedono gli stimoli d'amore. = Confutazione data dal Prof. Gabba. = Altri errori di *principio* e di *metodo* in cui ci sembrano incorsi i due scrittori francesi. = M. Bertauld = Principii giustissimi — Applicazione errata — Confutazione datane da altro Insigne Magistrato: M. Ancelot. — Altri Scrittori francesi = Cenni indiretti = Dottrine in Germania = Confronto *strategico* di *Zachariae*. — Confutazione datane dal *Millet*. = Nostre osservazioni — Tradimento più vile di fisica violenza.

151. Dottrina contraria francese. — M.^o Tournade, Paul Coulet et Albert Vannois. — Fra i più rispettabili avversarii a costoro il primo posto. — Noi invero invochiamo l'articolo 1382 cod. civ. francese (pari all'art. 1151 cod. civ. it.); e da molti anni in un articolo inserito nel journal « *Le Palais* » M.^o Tournade ha, con garbo non comune, cercato di mostrare invece l'inapplicabilità d'un tale disposto di legge, repudiando, in omaggio alla uguaglianza di capacità giuridica nel maschio e nella femmina, una protezione per la donna che potrebbe talora risolversi in *dispregio*.

E Paul Coulet et Albert Vaunois hanno di pianta riportata tale dimostrazione come la più esplicativa del vero spirito del citato articolo (1).

È nostro dovere quindi, giacchè ci accingiamo a confutarla, il riferirla nei precisi e testuali termini.

« Dans l'art. 1382 — premette M.^o Tournade — deux mots « sont à relever: *une faute, un dommage*.

« Le *dommage existe*; il consiste dans le tort causé a la ré-
« putation de la femme; mais par qui ce dommage a-t-il été causé?
« Voilà la vraie question...

« De quoi se plaint la femme? de l'atteinte portée à sa ré-
« putation. — Par qui cette atteinte a-t-elle été portée? On me
« répond: par l'homme; mais ne peut-on pas répondre avec la
« loi: par elle-même? Je sais bien qu'une foule de considérations
« morales vont m'être opposées. On me dira que le monde, si
« cruel pour la femme, est débonnaire pour l'homme; que, par
« suite, l'homme n'a rien à risquer, ce qui le rend entreprenant,
« qu'il est instruit, fort, et que toutes ces circonstances accu-
« mulent sur lui seul toute la culpabilité. Cela peut être vrai,
« mais si cette thèse, qui suffit à alimenter tous les théâtres
« du monde, est inspirée par un sentiment honorable, elle a cer-
« tainement contre elle l'esprit même de nos lois. Elle suppose
« entre l'homme et la femme une inégalité qui, théoriquement,
« n'existe pas.

« La loi, en effet, repose sur une liberté présumée égale
« chez tous et ne distingue pas entre les sexes; elle ne parle
« des atteintes portées à la liberté *morale* que dans les cas li-
« mitativement énumérés où cette atteinte s'appelle une *violence*
« ou un *dol*. Hors de là, la liberté est présumée exister à un
« degré égal chez tous les êtres régis par notre code; si la fai-
« blesse de votre caractère ou votre inexpérience vous font faire
« une mauvaise acquisition, vous ne serez pas admis à recourir

(1) Paul Coulet et Albert Vaunois — Étude sur la recherche de la paternité — (Éd. Maréscq-ainé) pag. 100 e seg.

« contre votre vendeur, sauf les cas prévus par la loi. Ne sommes-nous pas dans une situation identique? La femme, dites-vous, est faible et inexpérimentée: soit; mais la loi la suppose forte et capable de se diriger. Nulle législation n'admet cette inégalité qu'on voudrait introduire sous forme de protection pour la femme et, sans juger d'ailleurs l'opportunité de cette réforme, on peut dire que la protection appelle souvent le mépris; et que c'est parfois un grand bien que de ne pas être trop protégé.

« Il semble donc que si l'on admet chez la femme, soit à titre de vérité absolue, soit à titre de fiction légale, l'existence d'une volonté parfaitement éclairée et libre, on doit lui imputer dans la faute une responsabilité égale à celle de l'homme, et alors la question se trouve résolue...

« Il résulte donc de l'étude des textes que le Code établissant au point de vue moral l'égalité entre l'homme et la femme, ne peut admettre de différence entre eux quant à la responsabilité d'une faute dont il sont coauteurs; que le consentement présumé libre de la femme enlève à la faute de l'homme le caractère qui l'aurait fait rentrer sous l'application de l'article 1382, et que l'extension de cet article aux cas ordinaires de séduction, constitue au point de vue du droit strict un abus ».

152. Tutto il bel ragionamento sulla eguaglianza di capacità giuridica dell'uomo e della donna ci pare però *fuori di proposito*. — Nessuno contesta tale eguaglianza; ma che l'autore di un danno perchè di capacità giuridica pari a quella del danneggiato non debba per ciò risarcirlo, od il danneggiato, perchè di uguale capacità giuridica eguale a quella del danneggiante, non abbia diritto a risarcimento, sono teorie, che ponno tornare molto comode a tutti i malfattori e danneggianti, ma bene strane, nè affatto giuste, nè legali. Chiunque sia il danneggiante ed il danneggiato, dato il *danno* (che si ammette: *le dommage existe*) e la *colpa civile*, sorge l'obbligo d'un indenizzo. — L'art. 1382 è chiaro. L'*essenziale* si riduce e sta in ciò: di vedere se ci sia *colpa*.

civile. Ora escluderla per la *uguale capacità giuridica*, sarebbe abolire ogni principio di responsabilità delle proprie azioni fra gli uomini, che sono *tutti eguali avanti alla legge*, onde tale causa di esclusione presentasi di per sè inammissibile. — Escluderla poi coll'*asserire*, che per la pari capacità giuridica, **si presuma libero** (tranne i casi di dolo e di violenza) il *consenso della donna* (*consentement présumé libre de la femme*) sarebbe non risolvere la questione, ma *presumere* senz'altro, per risolverla, ciò che è invece oggetto di controversia e d'indagine, il che è pure commodissimo, ma contro ogni regola della *logica*. — Si cerca appunto, se *colpa civile* sussista nell'uomo; se cioè, fu *libero* o *non il consenso della donna*. Ora *presumere* senz'altro che fosse libero tale consenso, è porre come dato di fatto, a *priori*, ciò che invece è discutibile e punto di discussione nei diversi casi, e che anzi *non è mai a priori presumibile*, — perocchè, ammesso *il danno*, ammessa *l'offesa*, che si fa al pudore, alla *morale*, al buon *costume*, per quanta uguaglianza di capacità giuridica si immagini, non si può razionalmente *presumere* che spontaneamente abbia al fatto dannoso, all'*offesa*, alla *immoralità* annuito la donna onesta. — Certo, se si *presuma* che la donna abbia di piena e libera sua volontà aderito alle voglie dell'uomo, non c'è questione. Tanto fa il dire: la *donna non fu sedotta*. Ma il *presumere*, a *priori*, la spontanea adesione della donna al concubito con chi non è suo marito è a *priori* un *presumere* la donna di *mal costume*; — è senz'altro un esporla a quello *spregio*, che per l'anteriore illibata condotta non s'è meritato e pare tanto si paventi da M.^o Tournade; è un *presumerla mala foemina*, mentre *nemo presumitur malus* — è un affermare addirittura la *colpa*, mentre *quaeritur an culpa adsit*. — Nè giova opporre che soltanto il *dolo* e la *violenza* tolgano il consenso, giacchè anche l'errore può toglierlo, e poi non è punto necessario al *diritto di risarcimento* quella *soppressione assoluta di consenso* dipendente da violenza o da dolo; — ma basta il *damnum culpa* — *non jure* — *injuria datum*; basta la *colpa*, cioè, quell'*illecito eccitamento* che valga a far piegare il consenso. —

Tale eccitamento è invero *giuridicamente illecito*; tale colpa è *colpa civile*, perocchè l'uomo *non ha alcun diritto* alla conquista della donna *non sua*; — non *jure suo* utitur quindi alloraquando con promesse menzognere, lusinghe e simili spedienti tenta di ottenere ciò che la donna onesta spontaneamente non gli concederebbe, e che essa, per gli *intemerati* suoi precedenti, *ha diritto* di vedersi rispettato. — L'uomo agisce adunque *non jure suo et contra jus alienum*; a meno che si voglia inaugurare la massima, che l'uomo *abbia diritto* d'attentare all'onestà della donna, e questa *non abbia diritto* di vederla rispettata, il che urterebbe contro il complesso delle tante disposizioni legislative che in Francia ed in ogni paese civile tengono in onore e tutelano il matrimonio legittimo, la pudicizia e la reputazione della donna come d'ogni cittadino (1). E questa, per chi la chiede (2) ci pare risposta *giuridica*.

L'argomento pertanto che M.^o Tournade pose, e che Coulet et Vannois accolsero come il non plus ultra della dimostrazione d'inapplicabilità dell'art. 1382 cod. civ. franc. (3) ci sembra appoggiato ad una base fuori di luogo, ingiusta, illogica, illegale, e che condurrebbe quindi alle più strane ed assurde conseguenze.

153. Sotto altro aspetto poi l'argomento appare infondato, ed ottimamente, pur trattando altra tesi, sotto quest'altro aspetto il confutò un autorevolissimo scrittore italiano.

Il Prof. Gabba invero, sulla base del « comun senso, che « non s'inganna in materie di giornaliera e universale esperienza » fa notare come l'uguaglianza morale e civile non toglie la *diversità* del sesso e del modo con cui gli stimoli dell'amore pro-

(1) V. art. 214 cod. civ. francese per cui l'*obbligo* di coabitare con un'uomo è solo imposto alla moglie — e ne ha i diritti rispettivi = Art. 334 cod. pen. fran. che eleva a reato l'attentato ai costumi in dati casi e l'art. 376 stesso cod. per cui è reato anche la semplice espressione oltraggiosa dell'onore altrui. = Vedasi poi retro ai N. 53 e seg. le maggiori esplicazioni in relazione al conforme diritto positivo italiano.

(2) Paul Coulet et Vannois — op. cit., pag. 118.

(3) Coulet et Vannois — op. cit., pag. 100 e seg.

cedono, del che si deve tener conto. « Si sa (dice) che per natura le donne hanno maggior ritegno dell'uomo contro gli « stimoli della carne. Mentre per l'uomo l'obbedire a questi stimoli è celata e momentanea soddisfazione, per la donna è « prossimo rischio di compromettere la propria riputazione pubblicamente e per sempre, di immolare tutta sè stessa, e per « tutta la vita, ai patimenti, alle pene, ai sacrifici di ogni genere « della gravidanza e della maternità. Contro questi pericoli la « natura le ha munite di un istinto di pudicizia, il quale si fa « sentire anche quando per età o per felice ignoranza la storia « dell'amore è per loro un mistero. Non suole quindi accadere « fuori del matrimonio che la donna sia così facile a tentar « l'uomo, come questo quella, che il gran *si* non sia il termine « di una lotta in cui il più ardito combattente è l'uomo, il prezzo « di una vittoria che l'uomo riporta sulla donna, aiutando questa « a vincere sè medesima. Non altrimenti l'amore è stato mai « raffigurato nè descritto, benchè quella lotta e quella vittoria « abbiano modi, e forme, e vicende differenti secondo l'indole e « la educazione dei tempi, delle classi e degli individui. Ed è « appunto una conseguenza di quella natural legge, che fra gli « uomini vi siano i cosiddetti *conquistatori* di mestiere, che persino un proverbio iperbolico ravvisi in ogni uomo un *cacciatore* di donne, e che altrettanto delle donne rispetto agli uomini non si dica. Se tutto ciò è vero, non è possibile certamente « addurre in contrario l'uguaglianza morale e civile dei due sessi. « Questa eguaglianza non impedisce che i *due sessi siano differenti*, che massime differenze appunto vi siano nel loro *contegno di fronte agli stimoli dell'amore*; che se i maschili accorgimenti « mirano a vincere le femminili resistenze, a indurre la donna « allo stesso volere dell'uomo, chi non iscorge in tutto ciò piuttosto un pareggiamento di disuguaglianze, che una negazione « dell'uguaglianza? Tale è la premessa da cui si diparte il comune concetto della seduzione, ma non è la sola. Se infatti « ogni donna che cede alle maschili insistenze e lusinghe, si dicesse donna sedotta, la seduzione non potrebbe essere designata

« come un fatto a sè, come un modo più grave degli altri modi
« dell'illegittimo concubito, e alle sole prostitute sarebbe inter-
« detto addurre quella scusa, la qual cosa è lontanissima dal
« comune modo di intendere e discorrere. Ciò che si vuole desi-
« gnare colla parola seduzione, e che *conferisce alla madre il-
« legittima il carattere di vittima di quel fatto, si è la superata
« resistenza di una onestà mal difesa* da giovanile inesperienza,
« o l'amplesso fraudolentemente carpito ad una onesta donna,
« *promettendole il matrimonio*. Padroni, tutori, ed altre simili
« persone aventi una qualunque autorità su fanciulle a loro af-
« fidate, e che ne abusano per traviarle, e piegarle ai loro sen-
« suali desideri; giovani e vecchi celibi e celibatarî, che giurando
« fede di sposi anticipano il possesso di povere e oneste donne,
« che non aspirano ad altro; tali sono, e non altri, i casi che
« soccorrono alla mente di chi sente pronunziare la parola se-
« duzione; tali e non altri i casi ai quali la pubblica opinione
« esige che le leggi, per quanto possono, provvedano e riparino.
« Sono oneste fanciulle e donne oneste e povere cui l'inesperienza
« dell'età, o il bisogno del matrimonio, espone a grave pericolo
« di soccombere alla maschile malizia, sono queste soltanto che
« tutti gli onesti vogliono protette dalle leggi contro la sedu-
« zione » (1).

154. Coulet et Vaunois poi ritengono inammissibile l'azione *de danno* per seduzione, e di fronte al divieto di ricerca della paternità — (art. 340 cod. civ. franc.) (2) — e, nel caso di seduzione in seguito a *promessa di matrimonio*, di fronte al nessun valore anche di questa promessa per gli effetti del risarcimento dei danni (3). — Se nonchè è troppo chiaro, che, allora

(1) *Gabba* — Dichiarazione della paternità illegittima e l'art. 189 cod. civ. ital. — Memoria inserta nell'Annuario delle scienze giuridiche — Ed. Hoepli — 1881, anno II, pag. 230-231; — ove si ravvisa bensì un'ostacolo insormontabile in detto articolo, ma non si esclude punto la possibilità della *seduzione*, a motivo della eguaglianza civile dell'uomo e della donna.

(2) Coulet et Vaunois — Op. cit., pag. 115.

(3) Coulet et Vaunois — Op. cit., pag. 117.

quando si agisce pel *fatto* della seduzione agli effetti della rifu-
sione dei danni, non si intenta un'azione in ricerca di paternità,
ma si mira ad *oggetto e scopo diverso*; nè si vuole dare valore
legale ad una promessa che non ne ha, ma si indaga se quel
fatto, come *fatto*, sia fonte di danni per colpa di chi ne fu
autore. E ciò si è già ampiamente esplicitato ai N.º 73, 74, 12, 13
e 14 *retro*, dimostrandosi altresì, che, nel dubbio stesso, le re-
gole contrarie, siccome di diritto eccezionale, non si possono
estendere a casi tassativamente non contemplati.

Un errore cardinale poi di quegli Scrittori ed errore di *prin-*
cipio ci sembra quello di ritenere che non esista seduzione senza
la *violenza*. (Almeno avessero aggiunto *violenza morale*. — No.
Nel loro concetto alludono a *violenza materiale*) (1). — Altro
errore fondamentale, di metodo e di logica sta poi nel
considerare la condizione della donna, dopochè soccombette, e
con un *post hoc ergo propter hoc*, in modo dogmatico ed asso-
luto proclamare: Cedette, dunque non è onesta — è colpevole (2).
— In tal guisa avvolgansi in un vero circolo vizioso, in una pe-
tizione di principio. — Si discute *se la donna sedotta* abbia di-
ritto a risarcimento, e si risponde: Non ha diritto, perchè non
esiste donna *sedotta* — *n'existe pas* — solo può esistere la *vio-*
lentata. — Ma non potendosi francamente sostenere, che non
esista la donna *sedotta*, ecco che allora si dice: la donna *sedotta*,
quoi qu'on dise, *est coupable*, è così mentre appunto si discute,
se la donna *sedotta* (quella che sempre fu onesta finchè fu vinta
dalle arti della seduzione) *sia colpevole*, si finisce in certo modo
a rispondere: è *colpevole* perchè fu *sedotta*.

155. *M. Bertauld*. — Si suole citare l'autorità, certamente
indiscutibile, di questo Eminente Senatore e Procuratore Gene-

(1) Coulet et Vannois — pag. 141. — « À notre avis, la séduction
« proprement dite *n'existe pas* en dehors de la *violence*; la *violence*
« seule exclut toute idée de consentement... ».

(2) « La fille qui s'est donnée n'est pas honnête... » op. cit., p. 141,
ed a pag. 180 « La fille séduite est, quoi qu'on dise, *coupable*... ».

rale presso la Corte di cassazione francese. — A parte però che l'Illustre Giureconsulto non poteva dimenticarsi d'aver patrocinata la causa del seduttore, che pur le Corti francesi condannarono (di cui già, nel citare la giurisprudenza francese, abbiamo parlato; (vedasi retro n. 127) per quanto con mirabile arte si studiò di sostenere il suo assunto, lascia però intravedere egli stesso, che la sua tesi non è sostenibile, che deviando con tocchi da maestro fuori della tesi stessa, cosichè mentre pare sostenga una tesi, ne viene a sostenere altra diversa e da nessuno combattuta. — Egli invero comincia a porre dei principii giustissimi: « Dans la vie privée, la *liberté individuelle* a plus de droit que « l'autorité; dans la vie publique, l'autorité doit avoir la pré- « ponderance... ». Ma quando viene alle applicazioni, e si attende che si accenni alla donna dagli onesti precedenti, vittima della seduzione, ecco che invece a vivi colori ci presenta, anzichè donne *sedotte*, le più corrotte *seduttrici*... « Des femmes qui n'ont pas « perdu seulement leur innocence, mais leur pudeur, réclament « des dommages-intérêts contre ceux qu'elles appellent « leurs « seducteurs » — Tantôt elles parlent de promesse de mariage, « tantôt, — et pour cause, — quisqu'elles imputent leur chute « à des hommes mariés, elles ne parlent que de pièges dans « lesquels leur faiblesse aurait succombé. Elles se disent victimes « de séductions, tandis qu'elles ne sont victimes que de leurs « mauvais instincts et de leur convoitises. — Elle se prévalent « de la perte d'une vertu dont l'existence; même dans le passé, « est fort incertaine, et elles espèrent faire oublier leur corrup- « tion présente, qui n'a rien de problématique. Elles comptent « leurs grossesses, leurs enfants, et pour elles l'adultérinité des « relations n'est qu'une raison de plus de leur accorder, avec « des sympathies auxquelles elles ne tiennent guère, de l'argent « auquel elles tiennent beaucoup.. » etc., etc. (1).

Di questo passo discendiamo pressochè al postribolo, ove male

(1) V. Revue critique de législation et de jurisprudence — tome 21 (1862) pag. 1 e seg.

femmine fanno vero mercato di sè, e null'altro. — Abbiamo avanti abbiette prostitute, che dopo aver perduta e l'innocenza e la virtù ed il pudore si gettano in braccio anche ad uomo ammogliato, purchè venga denaro. — Siamo così evidentemente trasportati in bel modo fuori della questione. — Noi parliamo di donne *sedotte*, di *vittime*, di *sgraziate*, cui e Legislatori, e Magistrati ed ogni onesto Cittadino devono protezione. — M. Bertauld, a rimuovere tale protezione, ci affaccia invece quelle spurdate ammaliatrici che non sono vittime, ma corrono in *cerca di vittime*. — È tattica oratoria, che può abbagliare un'istante ed a cui può lasciarsi anche in buona fede trascinare, per amore d'una tesi creduta giusta, un'ingegno brillante e non volgare ed un'anima retta, ma che non può fare breccia presso chi freddamente esamini la questione, e tanto meno poté mai allucinare i Magistrati calmi, studiosi, dotti, imparziali. — Non tardò infatti in Francia, l'Insigne M. Ancelot, allora Avvocato Generale alla Corte di Riom, (come già accennammo) a confutare punto per punto la dissertazione di M. Bertauld. — « Quand la vie
« privée rompt son enveloppe et s'échappe au dehors, la *liberté*
« individuelle rencontre la puissance souveraine, et lui doit compte
« de ses actions. Tout dépend ici de la mesure et du degré des
« intérêts mis en jeu. Le Legislatteur ne se fera sans doute *ni*
« *tuteur*, *ni maître d'école*, mais il ne peut oublier l'énorme in-
« fluence de la vie privée sur la vie publique sans vertus do-
« mestiques, point de vertus publiques dignes de ce nom. »
etc., etc. (1) e via via discende a distruggere affatto ogni argo-
gomento di M. Bertauld, dimostrando ch'è il codice civile in più
circostanze lascia comprendere di non voler lasciare senza san-
zione obbligazioni *naturali* (art. 1235 e 1382), e che M. Bertauld
invece di trattare una questione di *principii*, ha finito di met-
tere in scena donne cadute all'ultimo grado d'abbiezione! — Si
applicchino invece i principii del diritto non a tali donne perdute

(1) Revue critique de législation et de jurisprudence — tome 21
(1862) pag. 481 e seg.

per sempre, delle quali noi non ci occupiamo, ma alle *sedotte*, e la nostra tesi non potrà essere in alcuna guisa attaccata.

156. Altri Scrittori francesi fecero un cenno alla questione, ma per lo più, a quanto ci consta, solo indirettamente, nel richiamare gli ostacoli dell'art. 340, che proibisce le indagini di paternità. Ed anche quelli che sembrano da noi dissenzienti a motivo di tali ostacoli, in generale però riconobbero che i Tribunali hanno tali ostacoli senza scrupolo sorpassati, onde, *in ogni caso*, fosse anche contraria la legge ben si può concludere col *Baret*: « Quand on voit les tribunaux, sous l'empire des besoins « de la pratique, désobéir aussi ouvertement à la loi, c'est une « preuve sûre qu'elle n'est pas bonne, et qu'il faut la modifier » (1).

157. *Dottrina contraria in Germania*. — Un illustre Giureconsulto alemanno, che pure è solito a trattare le questioni con profondità di vedute e con serio e giudizioso criterio, credette bene d'accennare al tema attuale facendo invece dello *spirito*. — La donna, secondo lui, è *una fortezza* ed i seduttori formano l'*armata d'assedio*. Se nonchè, mentre la capitolazione delle fortezze è l'effetto o *d'un attacco ben diretto o d'una troppo debole difesa*, la donna, giusta l'opinione del prefato Professore d'Heidelberg, *s'arrenderebbe* generalmente per la *poco energica e non abbastanza prolungata resistenza*. — Quindi ne conclude, che ad incoraggiarla a resistere, bisogna *renderle terribili le conseguenze della capitolazione*, facendo ricadere su di lei — *sulla donna soltanto*, tutte le gravi conseguenze della seduzione! A lei sola quindi il peso della figliuolanza, a lei sola il danno e l'onta. — Sia interdetta la ricerca di paternità — ed essa più non oserà di arrendersi! (2).

Questo confronto però, attinto più alle opere di Moltke, che al codice della galanteria, come bene osserva Albert Millet, è se si vuole pittoresco, ma nè giudizioso nè risolvete la questione.

(1) *Baret* — op. cit., pag. 102.

(2) *Zachariae* — t. II, § 569.

È crudele ed ingiusto, esclama il nobile e brillante scrittore francese, il voler fare di regola sopportare dalla *donna soltanto*, che è *la più debole* e spesso *la più povera*, tutte le affliggenti conseguenze della seduzione ed i carichi pecuniarii della maternità. — Basta avere un cuore per comprenderlo!

Quanto all'argomento *strategico* dello Zachariae, ben soggiunge il Millet, essere una *palla* che di rimbalzo va a colpire chi la lanciò. — Giacchè invero si ammette, che nella lotta della seduzione è proprio dell'uomo l'*attacco*, e la donna *al principio resiste* e solo dopo *capitola*, anzichè cercare d'impedire la capitolazione col farne gravare tutte le disastrose conseguenze sulla donna che soccomba, più *naturale, più semplice, più logico mezzo* sarebbe l'impedire *la dichiarazione di guerra e gli attacchi*, rendendo meno *facile e meno ardito* l'uomo ad iniziare a cuor leggero le ostilità, allorquando sappia che la legge l'obbliga a *pensionare le vittime della guerra* ed a sopportare i *pesi delle conquiste!* (1).

E se alla splendida confutazione data dal simpatico scrittore francese, ci fosse lecito aggiungere una parola, diremmo, che le capitolazioni a prezzo di *tradimenti*, furono sempre, ed in ogni ordine, *vergognose!* Malatesta vale Maramaldo. — Il subdolo seduttore è più vile del violento stupratore. — Accordare l'immunità alla spia, che infrangendo amicizia trova il modo di schiudere le porte dell'assediate cittadella e punire l'illusso assediato, che soccombe vittima dell'inganno, non può essere atto di giustizia!

(1) Millet — La séduction — pag. 202-203 — Zachariae — t. II — Ricerca della paternità — §. 569 — etc.

SEZIONE SECONDA

Dottrina contraria in Italia.

Sommario: S. Gianzana. — Trattazione speciale fattane. — Undici motivi addotti a sostegno della sua soluzione contraria = Analisi e relativa confutazione dei medesimi. — I. Mancanza di fatto *civilmente illecito* e di *testo* di legge? — Esiste l'uno e l'altro. = II. *Mezzi* spogli di efficacia legale? — Non influisce; il *fatto*, il *fine* respicimus. = Argomenti ritorcibili. = III. Ne verranno pericoli? — Non ai galantuomini. — È questione poi di giustizia, avvenga che vuole. = IV. Difficoltà di prove? — Non è ragione escludente *azione*, e non è di regola sussistente. = V. Non dovrebbe per logica accordarsi *azione* anche all'uomo *sedotto*? Sì, ove si provi che fu *sedotto* ed ebbe *danno*. — Il confronto però per diversi motivi non regge. = VI. Non c'è un libero consenso? — No. È viziato. — Paragoni addotti fuori di proposito. = VII. *Uguaglianza giuridica* non impedisce *azione*? Dimostrasi il contrario. = VIII. Il codice penale non limita ad altri casi la sua *azione*? — Non è nella legge penale unicamente la base di *azioni civili*. = IX. Non osta il divieto della ricerca di paternità? — Oggetto e scopo diverso. = X. L'*azione* concessa non favorisce l'immoralità? — Tutto l'opposto. = XI. La Giurisprudenza non è quasi concorde nella massima contraria? — Tutt'altro. = C. F. Gabba — Motivo per cui quest'Autore nella conclusione dissente — Crede insormontabile l'ostacolo dell'art. 189 cod. civ. — Ritrae però al vivo la figura e le conseguenze della seduzione — Coopera efficacemente con diversi scritti alla modificazione della legge — Distinzioni del diritto civile italiano da quello francese a tenersi presente. = Avv. A. Manaresi. — Dubita possa provarsi l'errore, il *dolo*, la *violenza* — Non pone però regola assoluta contraria. = Vincenzo Cattaneo e Carlo Borda ed altri Scrittori. — Punto erroneo o fuori di luogo da cui partono.

158. Dottrina contraria in Italia. — S. Gianzana.
— Fra gli Autori italiani, che propugnano la tesi opposta alla

nostra crediamo dover per primo menzionare il Prof. Gianzana. — Nella traduzione invero, che Egli ci ha dato dei *Principii di diritto civile* di F. Laurent, col concorso d'altri emeriti Giuristi, intercalò accurati confronti e belle monografie sul diritto italiano, ed appunto al volume IV, in appendice speciale (1) trattò egli stesso, colla diligenza ed autorità che lo distingue, la questione: « *Se nel diritto italiano sia dovuto alla donna sedotta indennizzo* » **« per titolo di seduzione »**. E la risolvè negativamente per questi sostanziali motivi:

I. Per mancanza d'un fatto **civilmente illecito** e d'un *testo* di legge, che suffraghi la soluzione diversa.

II. Perchè, anche analizzando i *fatti* di seduzioni, per natura propria sarebbero destituiti di valore legale.

III. Per i pericoli cui espone una diversa soluzione.

IV. Per la difficoltà di vedere ove sia la colpa.

V. Perchè, a filo di logica, uguale diritto bisognerebbe concedere all'uomo *sedotto*.

VI. Per il libero consenso della sedotta.

VII. Per l'uguaglianza giuridica dell'uomo e della donna.

VIII. Per argomenti desunti dal codice penale.

IX. Pel divieto della ricerca di paternità.

X. Per l'interesse della moralità pubblica.

XI. Per la giurisprudenza, che egli dice quasi concorde nella opinione di lui.

159. Esaminiamo, se e quanto reggono questi motivi.

I. Cominciando il dotto Professore della genovese Università col riferire l'avviso del Laurent, alla nostra tesi favorevole (2), nota che la ragione del decidere, secondo Laurent, starebbe in ciò che la seduzione implichi un vero *quasi-delitto*, « ma nel « fatto della seduzione, soggiunge Gianzana, si può egli dire *che*

(1) Appendice III al libro IV della 1ª Traduzione dei Principii del Diritto civile del Laurent — pag. 241-249 — Ediz. Vallardi, 1880.

(2) V. *retro*, n. 99.

« *vi sia colpa, che vi sia danno?* A noi non pare, risponde. —
« *La colpa, di cui all'art. 1151 cod. civ. suppone un fatto illecito,*
« *ma intendiamoci, (prosegue) illecito di fronte al diritto, non*
« *di fronte alla morale. — Ora i raggiri, i mezzi di seduzione,*
« *le arti, che un uomo adopera per condurre ai suoi voleri una*
« *donna, sono un fatto illecito di fronte al diritto? — No cer-*
« *tamente », si risponde il chiaro traduttore del Laurent, e ne*
conclude quindi, che manca *il fatto colposo*. E riferendo pure il
criterio del Laurent, per cui, data anche la colpa in ambe le
parti, devesi cercare in chi fu la colpa maggiore, lo abbandona,
limitandosi alla domanda: « **Questo criterio a quale testo**
« **di legge fa capo?** ».

Ora se fosse proprio un assioma, si e come non s'arrischia
neppure recisamente di porlo, il Prof. Gianzana, che la seduzione
sia un fatto *illecito soltanto di rimpetto alla morale*, e che a *nessuno*
testo di legge faccia capo l'obbligo di vedere, data la colpa
in ambe le parti, in chi sia la colpa prevalente, senza dubbio
la soluzione negativa al propositosi quesito si presenterebbe ovvia.
— Ma come estesamente già dimostrammo nella sezione 2,^a
capo III, *retro* (pag. 56 e seg.) la colpa del seduttore non è tale
soltanto in faccia alla morale bensì anche è tale in faccia al
diritto civile, postochè *non può* da una parte nell'uomo *ricono-*
scersi alcun diritto di insidiare alla pudicizia, alla quiete, al-
l'avvenire d'una ragazza, e *neppure può* d'altra parte alla donna
disconoscersi il diritto di non essere eccitata al passo fatale,
che la travolge alla perdizione. Nè sembra si debba lamentare
il difetto d'un testo di legge, ove un complesso di disposizioni
legislative (come vedemmo *retro* ai N.ⁱ 49, 50, 51, 52, 53) esi-
stono allo scopo di tenere altamente inviolata ogni *libertà* e
proprietà (articoli 27, 28, 29 Statuto fondamentale del Regno —
395-430 cod. penale) e l'onore dei cittadini, onde è implicito il
diritto al rispetto di quanto costituisca l'onorabilità e dignità
della personalità umana. — Il criterio poi della indagine sulla
preponderanza dell'una colpa sull'altra, data pure una colpa in
entrambe le parti, ci pare faccia capo all'esplicito disposto degli

articoli 1151, 1152 codice civile. — Tali *testi di legge* additano infatti espressamente, che l'obbligo del risarcimento, la responsabilità scaturisce dalla *colpa*, la quale può dipendere talora dalla semplice *imprudenza* e *negligenza*. Ora chi risente danno per *colpa propria* non ha ragione ad un risarcimento. Qui *ex culpa sua damnum sentit non intelligitur damnum sentire*. Ma se per colpa propria soltanto quel tale danno *non si sarebbe*, o solo *in parte* si sarebbe risentito, e concorse invece a darvi vita *la colpa altrui*, è naturale debbasi fare un'equa valutazione. Giacchè la *base*, posta per legge, è la *colpa*, sorge la necessità di vedere se colpa sussista, e, date due *colpe* nell'una e nell'altra parte, la necessità di calcolarne le rispettive influenze; di tenere dell'una e dell'altra il debito conto, e di qui, eppertanto dai citati testi di legge, viene secondo i casi, quale logica conseguenza ora la compensazione (*in pari culpa*) ora anche, se non tutta, la parziale responsabilità (*in culpa non pari*) di chi ebbe quella *colpa predominante* causa del danno (1).

Il primo argomento in contrario addotto dall'On. Gianzana — *manca di fatto civilmente illecito* e d'un *testo di legge* non ci pare adunque, che calzi adeguatamente,

160. II. L'Illustre Professore, a sostegno della sua tesi, indaga poscia la natura dei *fatti* costituenti la seduzione, e secondo lui sono tutti privi di valore legale. Dopo aver rammentato invero, che Laurent richiede *fatti precisi* di seduzione « *sta bene, ma quali* (dice Gianzana), *quali saranno questi fatti precisi?* » E risponde, che non ne vede alcuno. — Non la promessa di matrimonio, giacchè la legge anche quando tale promessa sia in forma solenne, ne limita le conseguenze alla sola meschinità delle spese per causa del mancato matrimonio. — Ora già dimostrammo essere questo ragionamento inapplicabile nella ma-

(1) V. Sulla compensazione delle colpe Leg. 10 ff. De compens. — Leg. 39 ff. Solutio matrimonii — Leg. 134 De reg. juris = Leg. 39 De dolo malo — Leg. 9 § 4 ff. Ad. Leg. Aq. — e Bersano — De compens. — capo 2.º quaest. 25 — Gutierrez — De compens. lib. 3, quaest. 12, etc.

feria di cui ci occupiamo, giacchè non trattasi di vedere *se e quali* effetti legali abbia per sè una tale promessa, se essa sia *per sè causa d'obbligo*, fonte di *vincoli convenzionali*; ma bensì di vedere se col mezzo di tale promessa, come un *fatto qualunque*, non siasi potuto compiere altro *fatto*, che sia *civilmente illecito*, cioè la seduzione, da cui deriva danno alla persona che fosse vittima. — L'art. 54 cod. civile nulla ha a che fare nella questione. È il *fatto* della seduzione, che dimostrammo essere *legalmente illecito* — è tale *fatto* che arreca il danno (v. retro dal N. 12 al N. 20, e N. 49 e seg.). — I *mezzi* si assumono in considerazione a completa illustrazione e prova del *fatto* della seduzione e *della imputabilità* di esso. — L'essere per sè stessi spoglii di efficacia legale, non influisce ne può influire. — Al pari del fatto di tenere in casa a propria disposizione un fucile, che per sè non implica responsabilità, così una promessa matrimoniale labiale per sè non dà luogo ad obblighi; ma se con quel fucile si giunge a togliere la vita all'ospite che riposi fiducioso nel cordiale accoglimento del padrone di casa; se con quella promessa si giunge a togliere l'onore e l'esistenza alla povera donna, che s'affida all'affettuosa dimostrazione del vigliacco che la circonda, non abbia pur valore giuridico per sè il fatto che servi di *mezzo*, ben lo ha il risultato di quel fatto in correlazione agli altri atti di chi lo compiva, e la responsabilità civile sorge certa, chiara, evidente.

Diligentissimo il Prof. Gianzana discende a minute analisi ed accenna anche al *matrimonio religioso* usato come mezzo di seduzione e, contro l'autorità del Laurent e del Bianchi, nol crede neppure mezzo sufficiente, muovendosi questa interrogazione: « *Ove è la colpa, dove è il danno?* — Lo Stato non riconosce « altro matrimonio che il civile: la funzione religiosa si attiene « unicamente ad un dovere di coscienza e di religione, estraneo « ad ogni rapporto di diritto civile: — vi ha di più, il matri- « monio religioso non ha nemmeno gli effetti della promessa di « cui all'art. 54 cod. civ., se non risulti da un atto privato degli « sposi: or come vorria accordarglisi una *sanzione?* — Ma si

« dice: vi è inganno: — la sposa nella credenza della fede giurata avanti Dio ha ceduto alle voglie dell'uomo. Ma non fu questo effetto soltanto (prosegue Gianzana) della sua volontà? — ma non poteva essa rifiutarsi d'accondiscere alle illegittime brame, finchè l'autorità civile non avesse reso indissolubile il matrimonio? *Ma dunque queste illegittime unioni avranno l'effetto stesso del legame, consacrato dal diritto civile, quello, cioè, di dare il diritto degli alimenti alla donna?* (1).

È facile qui pure, come per la promessa verbale di matrimonio, il ripetere, che non si tratta punto di dare effetti legali nè alla promessa, nè alle nozze ecclesiastiche, — bensì di vedere soltanto, se il fatto della seduzione sia *civilmente lecito*, il che è quanto dire, se l'uomo *abbia diritto di sedurre la donna*, e ne pare che basti mettere la questione, per risolverla negativamente, ed a ciò si presta lo stesso argomento del Gianzana contro di lui naturalmente ritorto. — Egli dice: « *Queste illegittime unioni avranno l'effetto stesso del legame consacrato dal diritto civile, quello, cioè, di dare alla donna il diritto agli alimenti?* » — A parte invero, che non si dà lo stesso effetto, limitandosi a risarcire il danno *causato* dalla seduzione, certo potrebbesi in tal modo pur dire: *Ma l'uomo avrà dunque sulla donna che sedusse, quanto ai godimenti, gli stessi diritti d'un marito legittimo sulla moglie, pur essendosi illegittimamente unito, senza averne i pesi ed i rispettivi obblighi?* Si avrà dunque un **diritto ad una unione illegittima**, ed un diritto per di più spoglio di doveri? E ciò mentre per lo stesso uomo unito legittimamente al diritto corrispondono obblighi? — Sarebbe, a nostro umile avviso, un controsenso.

161. III. L'Egregio Prof. Gianzana, mentre dice di non vedere *fatti precisi e concludenti*, ha l'occhio però troppo esperto a non vederli, ed infatti non manca di farne cenno, salvochè

(1) Gianzana — Appendice citato — pag. 244.

pare voglia trattenersi dal riconoscerne la rilevanza per timore di serii pericoli pel nostro sesso, e si fa questa domanda: « Se « gli eccitamenti a vietati amplessi, le lusinghe di nozze future, « o di creare, anche illegalmente alla donna una posizione agiata « di concubina, fossero fatti di seduzione, *chi sarebbe più al sicuro da un'azione giuridica?* » (1). Ora, ce lo permetta il valente Professore, ma ci sembra a tale domanda facile la risposta. *Chi sarebbe al sicuro?* Ogni galantuomo, che, o non si diverta ad ingannare una onesta ragazza, o se fu anche, da passione o da umana fragilità spinto a tale traviamiento, cerca poscia, come di dovere e d'obbligo, d'adeguatamente rimediare al mal fatto, rifondendo almeno per quanto può, il danno arrecato, senza esserne costretto dall'Usciere e dal Giudice. — *Chi non sarebbe al sicuro?* — L'iniquo, che dopo avere còlto colle insidie il fiore ed il frutto proibito, ha il coraggio di abbandonare fra le spine, senza appoggio, sotto il peso dell'onta e d'ogni fisico e morale patimento la povera tradita. — L'uomo retto nulla ha a temere; e questo ci parebbe, che basti a rimuovere ogni apprensione. — Che se anche il santo può peccare, ed un momentaneo trascorso potrebbe esporlo a fastidii, perchè si dovrebbe senz'altro escludere per meticolosi riguardi la possibilità d'un'azione giuridica? — Ove sarebbe la giustizia? Chi rompe, anche per semplice sbadataggine, non è egli e legalmente obbligato a pagare? A che mai una teoria diversa e di privilegio per chi, sia pure in un'istante di passeggiata, transitoria debolezza, abbia e per sempre infranto l'avvenire ed i sogni d'una sgraziata creatura? Si tenga il debito conto d'ogni circostanza, ma impedire a priori l'azione è inumano quanto illegale.

162. IV. « *Se vi sono seduttori però, dice col Prof. di Gand il benemerito Traduttore, vi hanno anche seduttrici* » ed aggiunge: « come mai gli uomini colla loro mente fallibile e colla im-

(1) *Gianzana* — Appendice citatò — pag. 243.

« possibilità di penetrare i fatti intimi e gli intendimenti umani, « potranno dire, se la prima colpa fu nella donna, che eccitò « a mali pensieri, od in questi che accesasi la mente, mandò a « fine i tristi propositi? ».

A questa obbiezione però di leggieri si risponde, che intanto, qualora invece di *sedotte* avremo avanti delle *seduttrici* non sarà il caso d'alcuna azione contro l'uomo, ma non è neppure un caso che concerni il quesito, che è « *se la donna **sedotta** (e non « **la seduttrice**) abbia diritto ad indennizzo* ». — La difficoltà delle prove poi non è, nè deve essere ragione d'escludere senz'altro l'azione, (come più ampiamente già dimostrammo alla sezione 5^a capo III); e la donna d'illibata condotta precedente di regola e per natura non si fa eccitatrice, (come pure già ai numeri 58, 59, 60 abbiamo dimostrato estesamente); e se una seduttrice si ha invece d'una sedotta, non mancheranno i mezzi anche di stabilirlo, mal celandosi, pur sotto il velame d'affettata onestà, il mal costume.

163. V. L'erudito Insegnante della ligure Università trova poi che non si sarebbe logici nell'accordare un *diritto* alla donna e non all'uomo... « Dato per fondamento all'azione aquiliana la seduzione — perchè la si concederà solo alla donna, non all'uomo? « forsechè non può questi essere circuito, ammaliato, sedotto al « pari della donna? Ma si dirà: l'uomo *deve* essere più forte: « *dovere* non equivale ad *essere* — tanto più che ritorcendo l'argomento nei rapporti colla donna, la sua querela per titolo « di seduzione sarebbe in modo ineluttabile respinta dal riflesso, « che anche la donna *deve* essere virtuosa, e non cedere illegittimamente alle altrui brame libertine » (1). — Così Gianzana.

Ora vorrei io chiedere, avanti ogni cosa, dato o provato che un uomo fosse stato *circuito, ammaliato, sedotto* per *colpa* d'una donna e ne abbia avuto *danno*, che mai osterebbe ad un'azione

(1) *Gianzana* — Appendice cit. — op. cit. — vol. IV, pag. 243.

contro di lei pel risarcimento? Di certo dovrebbe in tale caso essa pure prestarlo e per legge. — L'art. 1151 cod. civ. non fa distinzioni. — E non si annulla forse, sotto altro analogo aspetto, ad esempio un testamento d'un uomo, anche in forma solenne redatto, qualora si provasse che fu l'effetto della captazione di una donna? Ora, come della seduzione così della captazione espressamente non parla la legge; ma non si può dubitare che la captazione è una *varietà di dolo*, (1) come, sotto il suo speciale *rispetto*, altra varietà ne è la *seduzione*. E nella stessa guisa in cui la donna, che con arti subdole, maliziose, influendo sull'animo dell'uomo, riesca a carpirgli un peculio, può e legalmente costringersi alla restituzione ed alla rifusione del danno, così è giusto che l'uomo, il quale con simili mezzi, riesca a carpire alla donna quanto ha essa di più prezioso — *l'onore* — debba pure costringersi quanto meno a risarcirla fin dove è possibile del danno arrecatole. — Il captatore o la captatrice, come il seduttore e la seduttrice, usano dell'arma della menzogna per piegare alle loro mire una volontà, che, veramente lasciata libera, prenderebbe altro indirizzo. — Chiunque sia l'autore di tali fatti, maschio o femmina, deve risponderne, e dati tali estremi, la legge senza limitazioni, colla amplissima sua dizione, tutti li colpisce. — *Qualunque fatto dell'uomo etc.*, art. 1151 cod. civ. — Certamente il caso d'un'azione a favore dell'uomo per *seduzione* subita, è quasi impossibile e perchè *il danno* per lui o è *nullo* o *ben lieve*, o *poco considerabile*, non avendo le conseguenze del *parto*, non essendo lesa *per sempre*, come per la donna, la reputazione di esso, e perchè l'uomo, è di regola di certe imprese *l'iniziatore* ed il *più forte*, sia per *natura* aggressiva, sia perchè più *facile* essendo a lui i mezzi di sfogo, è in condizione di resistere meglio alle seduzioni (2). — Il confronto quindi di re-

(1) *Cass. Roma* — 25 marzo 1887 — causa Bracetti c. Zeppelli — *Legge* 1888 — pag. 364 — e giurisprudenza generalmente conforme.

(2) « Nitimur in vetitum, petimusque negata ». V. *retro* n. 59 e seg. più diffusa dimostrazione.

gola non regge. Ma ciò non toglie, che ove si verificasse il caso d'uomo *sedotto* e per *colpa* d'una donna, e che perciò ne abbia avuto *danno* a lui pure spetti il diritto a risarcimento. — Nulla osta in legge. — Stiamo quindi sempre entro i confini del codice e della logica. — Noi non diciamo neppure come riferisce Gianzana: l'uomo *deve* essere più forte. Rileviamo però (ed il dimostrammo estesamente) che per natura e per posizione sociale lo *è*, ed è in condizioni d'esserlo. — Il prefato Scrittore invece, mentre vorrebbe stare nella sfera giuridica, contrappone, che la donna *deve* essere *virtuosa*, col che oltre a deviare in quella sfera *morale*, che dice *fuori di luogo nel nostro tema*, incappa subito anche in quel difetto di *logica*, che si vorrebbe altrui imputare, giacchè, ad uguale stregua: se la donna *deve* essere *virtuosa*, lo *deve* essere anche l'uomo e ci perdiamo quindi in considerazioni sul *dovere*, mentre appunto altro è il *dovere* ed altro è *l'essere*, e qui si discute di *diritti* e di *obblighi* e non di *doveri*. — V. anche più diffusamente al N. 60.

164. VI. L'Egregio Gianzana invoca poscia anche il consenso delle parti. — « D'altronde è egli concepibile la colpa (continua) « quando il fatto, che è causa del danno avviene *di consenso* « delle due parti? » Ma di che *consenso* parla l'Esimio Scrittore? Se si tratta di donna *sedotta*, dai buoni precedenti morali, non può essere in ogni caso che un *consenso viziato*, come crediamo d'avere in diversi modi dimostrato alla sezione *prima*, capo III — e come l'esperienza in generale dimostra, non essendo mai la donna (dagli onesti precedenti — s'intende — perchè di essa ci occupiamo) quella che va a stimolare l'uomo, onde le presunzioni sono tutte che, se essa cadde, fosse sotto un impulso o d'un momentaneo errore, o d'una morale violenza, o d'una sovra-ecitazione provocata dall'uomo e non per ispontaneo, iniziale, perfetto assentimento di lei. — E lo sbaglio dell'Insigne Professore, a nostro sommessimo parere, ci sembra appunto derivare dall'opinione, che il *danno* dipenda tutto e soltanto dal libero consenso della donna. « Di chi è il torto? Non è forse, egli si chiede, con-

« corso a creare questo danno il libero consenso della donna? »
« Non fu essa a *sfoggiare insolentemente alla luce* del giorno
« la sua vergogna, ad *ostentare* il suo obbrobrio? Non è egli
« vero, che, se io acconsento, a che si abbatta una casa verso
« la proprietà mia, e in questa si gettino i materiali provenienti
« dalla demolizione, non potrò più tardi lagnarmi di abusiva
« occupazione? È vecchio canone « *volenti nulla fit injuria* », e
« qui, se la donna ha danno, lo ripetiamo, di chi la colpa? » (1).
Ora così parlando è chiaro, che il Gianzana, come già M. Ber-
tauld in Francia (2) mentre richiama principii giuridici esatti,
poi nell'applicazione non presenta più il caso di donne *sedotte*,
ma trasvola e fa col pensiero trasvolare alle immagini di donne
seduttrici e corrotte, che *sfoggiano insolentemente la loro ver-*
gogna, che ostentano il loro obbrobrio, che acconsentano ed al-
l'abbattimento ed alla demolizione di quanto hanno di più deli-
cato e riserbato, e via via... Di questo passo si ha ragione e
buon giuoco a negare l'indennità, ma non si svolge qui il que-
sito « se la donna *sedotta* abbia diritto ad indenizzo » bensì
l'altro « se la donna che spudoratamente si getta in braccio al-
l'uomo e fa sfoggio della sua immoralità abbia diritto al prezzo
della sua vergogna ». — E tutti in tale caso rispondiamo in coro:
No. — Essa, lo ripeteremo non è sedotta, ma seduttrice — non
è vittima ma cerca le vittime; — se nonchè non è di lei che ci
occupiamo: e neppure il quesito dal Prof. Gianzana propostosi
può riguardare una talè femmina.

165. VII. Gianzana s'appiglia pure all'argomento dell'*ugua-*
glianza giuridica dell'uomo e della donna, la quale, secondo lui,
osterebbe all'azione in favore di essa. Fu l'argomento prediletto
già da M. Tournade in Francia, accolto con entusiasmo da M. M.
Coulet et Vannois e che venne da noi già confutato al N. 151,
cui rimandiamo quindi, il lettore, per non ripetere quanto si disse.

(1) *Gianzana* — loc. cit., pag. 244-245.

(2) *V. retro* n. 155.

166. VIII. Ritene poscia l'On. Gianzana di completare la sua dimostrazione passando in rivista gli art. 421, 500, 490, 491, 494 del cessato codice penale, e dacchè quella legge penale contemplava soltanto *la seduzione con promessa di matrimonio* fatta alla minore di anni 18, il *ratto con frode* della minore di anni 21, la *corruzione ed il favoreggiamento alla prostituzione* della minorenni, l'*abuso di bambine* al di sotto degli anni dodici, lo *stupro* violento, (ed il cod. pen. attuale ha anzi minori e meno specifiche disposizioni in proposito, come vedremo nella seconda parte) così ne avrebbe dedotto, che il Legislatore volle soccorrere solo alla debolezza dell'età, e che sarebbe un'aggiungere alla legge, il riscontrare, senza il concorso degli estremi in tale codice fissati, un *quasi-delitto*, per concludere ad un indennizzo in forza dell'art. 1151 cod. civile (1). — È troppo noto però, che altro è la legge penale ed altro la legge civile; altro il *delitto* ed altro il *quasi-delitto*, onde non è lecito cercare soltanto nel codice penale gli estremi d'una responsabilità civile, che può sorgere anche indipendentemente da un reato e per la semplice colpa *leggerissima*.

167. IX. Gianzana si associa poi al Laurent, nel ritenere, che l'azione sarebbe *du chef de la séduction*, non per la deflorazione, l'ingravidamento, ma avverte, che il provare tali fatti *condurrebbe indirettamente* ad una ricerca della paternità, *sempre vietata nel modo il più assoluto* (2). — Noi però abbiamo già dimostrato, che nel diritto italiano il divieto non è assoluto come nel diritto francese, che le indirette indagini sono permesse, e che non trattandosi d'azione tendente al riconoscimento diretto della paternità l'ostacolo non sussiste. — Vedasi *retro* la sezione quarta del capo 3° ed appendice, (pag. 55 e seg.) cui, a scanso di ripetizioni, ci richiamiamo.

(1) *Gianzana* — loc. cit., pag. 245.

(2) *Gianzana* — loc. cit., pag. 246.

168. X. Pare poi al Prof. Gianzana « più consono all'interesse della *pubblica moralità* prevenire la caduta della donna « coll'*insegnarle ad essere virtuosa*, e *resistere alle indegne voglie dell'uomo*, — che spingerla nelle sue braccia, « confortata dalla prospettiva d'una pensione vitalizia nel giorno « dell'abbandono, *solo che essa sappia cadere, provocando promesse ed appariscenti seduzioni*. — È la pubblica opinione, « conclude, che deve ad un tempo far giustizia dei seduttori, ed « alle donne cadute dare biasimo o perdono — non la giustizia « *colpire il fallo dei primi, indemnizzando il fallo delle seconde* » (1).

Ma qui pure si esce fuori avanti ogni cosa dalla tesi, sempre alludendo non a donne *sedotte*, ma a quelle che, oltre ad avere bisogno loro si insegni la virtù, sono pressochè ormai incapaci ad apprendere, se, come si accenna, *non cadono*, ma per un *calcolo* preventivo si chinano alla degradazione, *sapendo, cadere provocando appariscenti seduzioni*. — Se nonchè, anche astraendo da ciò, è troppo certo, che l'indennizzo che si dà ad una donna *sedotta*, non è di regola mai tale da compensarla di tutto il danno realmente sofferto, nè quindi le attrattive ponno essere generalmente tali da eccitare alla immoralità e, d'altra parte, è lasciando assolutamente libero da ogni responsabilità il seduttore, che si eccita a quegli spensierati e continui attacchi alla pace di povere donne ed al pubblico buon costume — colla prospettiva di non doverne nè penalmente nè civilmente rispondere. — Dati poi anche, giusta l'allusione del Gianzana, *due falli*, quello dell'uomo e quello della donna, dacchè è il *fallo dell'uomo* in generale che provoca (in tema di seduzione è così) *quello della donna*, ed il *danno esclusivo* si può dire è arrecato invece alla donna, la giustizia deve di necessità colpire quello dell'uomo, togliendo così o diminuendo da un lato la facilità a commetterne ed indemnizzando d'altro lato colà ove per colpa dell'uomo il danno s'è verificato. — Non s'indennizza in tale modo (giova

(1) Gianzana — loc. cit., pag. 246.

notarlo sempre) il fallo della donna (perocchè se fu colpa esclusiva di lei o si hanno colpe pari — non si tratta di sedotte e nulla si risarcisce) — ma s'indennizza soltanto quel *danno reale*, quel tanto di *maggior danno* ricadente sulla donna, che avvenne per *colpa effettiva ed unica o predominante del seduttore* — e mentre si favorisce la moralità pure non si fa che applicare rettamente un elementare principio di diritto.

169. XI. La giurisprudenza è altresì dal Prof. Gianzana invocata e dice che *si accosta quasi concorde* alle sue massime. — Ma che ciò non sia esatto si può rilevare gettando un'occhiata alla sezione seconda del capo 5° (pag. 165 e seg.) relativa alle tante sentenze già da noi citate. Sta vero benissimo, che c'è anche una giurisprudenza contraria, e la riferiremo, ma non è prevalente. Bisogna poi vagliare tale giurisprudenza e salve ben poche eccezioni, si troverà come già dimostrammo, che se in certi casi le Corti non accordarono l'azione, fu perchè non c'era *seduzione*. E così lo stesso Gianzana ha riportato le sentenze della Corte d'appello di Torino 29 dicembre 1866 in causa Bario c. Laugier e 30 dicembre 1879 in causa G... contro B..., e della Corte di Bologna 21 aprile 1879, ma, riferendone i termini testuali ai N. 134 e 139 (pag. 171 e 178 *retro*) abbiamo posto in luce, che si trattava di donne che *non potevano dirsi sedotte* e si riconobbero *non sedotte* — onde tali decisioni non hanno a che fare col quesito proposti. — L'altra decisione poi della stessa Corte torinese in causa R... contro R..., menzionata dal Gianzana come egli stesso ammette « rivela, che se il *peccato* « **consensuale** e la *gravidanza* non sono ragioni di danno, « neanche se concorrano seduzione, promesse, rapimento *senza* « **pllice, lo sarebbe invece un tale fatto, che river-** « *sasse esclusivamente la colpa sul seduttore* ». — Ora ciò è quanto da noi si sostiene. — Di certo *dato* lo spontaneo e libero consenso, non c'è azione; — ma non è il caso di seduzione. — Non *ducitur ad se* — *venit ipsa puella*. — Non si seduce — *sed ipsa dat*. La Corte avendo avanti il caso per cui non si poneva

in essere circostanza alcuna nè di reato, nè di seduzione, ma come si espresse « appariva il frutto della libera volontà in quanto « non si vede *neanche allegato che* il R. per riescire a piegare « la R. alle proprie vogliè, abbia ricorso allo spediente di pro- « metterle, che l'avrebbe fatta sua sposa, facendosi menzione « semplicemente di *lusinghe e promesse in genere* » naturalmente per ciò non accordava indennizzo. — Ma nei casi di vera seduzione, come provammo, pur non essendovi reato, quasi sempre fu riconosciuto l'indennizzo obbligatorio.

170. *C. F. Gabba.* — Questo Illustre Autore, in varie occasioni ed in diversi pregevolissimi scritti, cui già abbiamo avanti accennato, ha caldamente propugnata la modificazione dell'articolo 189 codice civile, ma finchè tale articolo sussiste, opinò che molto difficile sia il sostenere l'azione a favore della sedotta. Non manca però egli coll'autorevole ed elegante sua parola di ritrarre la vera essenza della seduzione, di tratteggiarne i deplorabili effetti e di fustigarne gli autori. « Vi hanno pur troppo, « egli dice, seduttori di ragazze oneste, quali la comune opinione « e il comune discorso intendono con quella parola, cioè veri « carpitatori di un difficile e contrastato consenso con arti e blandizie che l'uomo sa mettere in pratica, e la donna non sa sempre « combattere e superare. In siffatti accoppiamenti non vi ha « eguaglianza nè di affetti, nè di propositi; la donna vi è e vi « rimane quasi sempre una vittima, la cui intiera esistenza di « disonore e di umiliazione fa le spese al trionfo del maschile « egoismo. È ella cosa giusta e prudente che il vantaggio del « seduttore, la sventura della vittima si abbiano ad accrescere, « caricando solamente quest'ultima anche delle materiali conseguenze della sua sconfitta, e di quella massima fra tutte, il « sostentamento e l'educazione della prole comune? Questo appunto è l'effetto del divieto della ricerca della paternità, ma « il senso morale di ogni onesta persona da gran pezza e dappertutto vi repugna, ed io credo che neppure il giurista possa

« persuadersi del contrario, se non per altre ragioni di giustizia
« e d'ordine sociale di non minor peso, e di non minore evidenza,

« Davvero devono essere grandissimi quel peso e questa evi-
« denza, se il male di che si tratta è tanto grande da non po-
« terne a primo colpo d'occhio misurare tutta l'estensione. Non
« è giusto, ripugna al senso morale che la donna sedotta si trovi
« di fronte alle conseguenze dell'illegittima procreazione colla
« sola compagnia del disonore, e senz'altri diritti verso il vero
« seduttore, fuorchè quelli che costui si risolva spontaneamente
« ad accordarle, spinto dal rimorso e ispirandosi a sentimenti
« più nobili di quelli che dapprima lo animarono. Ma siffatta
« ingiustizia non si risolve soltanto nel danno della donna, essa
« mette in pericolo la stessa esistenza dei figli, prima ancora che
« questi abbiano ad essere infelici e per ogni verso pericolanti
« o per totale abbandono, o per difetto di protezione paterna.
« Non rade volte, chi non lo sa, oppressa dalla vergogna e dallo
« spavento della propria impotenza, la povera donna, che si trova
« madre all'atto stesso di vedersi abbandonata da chi la illuse
« con ben altre speranze, volge in animo i più atroci disegni,
« si fa arbitra della vita altrui per non aver saputo essere pa-
« drona di sè medesima, e compie un tristissimo ciclo di travia-
« menti e di rovine, col procurato aborto o coll'infanticidio. Così
« una grave offesa della giustizia, un grave turbamento dell'or-
« dine naturale della convivenza, il forte sacrificio al debole,
« l'impunità dell'abuso della fisica e morale superiorità, esten-
« dono i loro funesti effetti in tutte le parti, in tutte le direzioni
« della vita sociale, e male da mali incessantemente riproducono
« con incalcolabile fecondità. Di tutta questa infinita serie di
« tristi conseguenze rispondono in parte, al certo, anche i fau-
« tori della legge in discorso, finchè essi non siano riusciti a
« scaricare quella responsabilità su di una manifesta e insupe-
« rabile necessità delle cose.

« E ciò, verissimo in ogni tempo, vuolsi ancor più vivamente
« ricordare e più seriamente considerare nell'epoca presente.
« L'egoismo e la materialità dei propositi e dei criteri morali

« vanno sotto i nostri occhi avvicinandosi rapidamente al loro
« apogeo per molteplici cause che qui sarebbe inutile enumerare.
« In pari tempo il sesso femminile versa in una condizione che
« non fu mai peggiore, essendo certamente i più grandi suoi ne-
« mici la sensualità e l'egoismo degli uomini. Oggi quindi, meno
« che mai è tollerabile l'impunità degli abusi del sesso forte, o
« più che mai deve essere rigorosamente dimostrata l'impossibi-
« lità di reprimerli coll'opera della legge. Ogni ingiustificata tol-
« leranza del legislatore, suona incoraggiamento, e certamente
« lo vale per chi non trova sufficienti ritegni nè in sé medesimo,
« nè nello spirito dei tempi e nelle sanzioni della pubblica opi-
« nione ad affrontar resistenze meno forti dei suoi pravi istinti
« e dei suoi maliziosi accorgimenti » (1).

L'Esimio Professore dell'Università pisana però, mentre così al vivo mette in luce la piaga della seduzione, e nell'Annuario delle scienze giuridiche (anno 2,^o pag. 201 e seg.) ed in una elaboratissima nota alla sentenza 29 marzo 1881 della Corte di Cassazione torinese favorevole alla sedotta, che già riportammo, nel *Foro italiano* (vol. 6,^o pag. 629) manifesta l'avviso, che l'articolo 189 cod. civ. costituisca una dolorosa ma insormontabile barriera all'azione civile. « Grave anzi gravissima dice la deci-
« sione a pro' della sedotta. Essa inaugura una giurisprudenza
« che dalla metà di questo secolo in poi si è già venuta asso-
« dando in Francia. Decisero infatti in tal senso la Corte di
« Montpellier 10 maggio 1851, la Corte di Bordeaux 23 novem-
« bre 1852, la Corte di Douai 3 dicembre 1853, la Cassazione
« di Parigi 26 marzo 1845, la Corte di Colmar 31 dicembre 1863,
« la Corte di Bourges nel 1879. Ed anzi la penultima delle sen-
« tenze citate interdisse persino al convenuto la prova che la
« pretesa donna sedotta aveva avuto relazioni amorose con altri.
« Il Marcadè e il Demolombe sostengono tale dottrina; il secondo
« ragiona precisamente come la Cassazione di Torino, dicendo:

(5) *Gabba* — Annuario delle scienze giuridiche, citato — anno 2^o (1881) — Hoepli Ed. — pag. 184-186.

« altra cosa è la ricerca della paternità promossa dal figlio a
« in nome di questo onde far constatare la sua filiazione, e farne
« valere gli effetti contro chi egli pretende essere suo padre, altra
« cosa l'azione di risarcimento promossa dalla donna onde otte-
« nere riparazione del danno cagionatole da un uomo sulla fede
« di una promessa di matrimonio non mantenuta. Tutti gli ele-
« menti di prova si possono in questo secondo caso adoperare,
« compresi quelli che valgono a porre in chiaro essere autore
« della gravidanza colui, da cui la donna, diventata madre, è
« stata abbandonata ».

« Ma non ostante si numerosi e autorevoli suffragi, quella
« dottrina va da alcuni anni a questa parte perdendo terreno
« nella giurisprudenza francese. Contrarie infatti vi sono la Corte
« di Nancy 25 febbraio 1865, e la Corte di Caen 5 luglio 1875,
« e tale è pure l'avviso di Aubry e Rau, di Baret (*Histoire et*
« *critique des règles sur la preuves de la filiation naturelle*),
« Coulet e di Vannois (*Etudes sur la recherche de la paternité*,
« Paris 1880 p. 9), e di Bertauld, Procuratore Generale alla Corte
« di cassazione di Parigi (ap. Coulet). Anche la commissione eletta
« nel Senato francese tre anni sono per riferire intorno ad un
« progetto di modificazioni all'articolo 340 del *code civil*, nel
« mentre loda le sentenze surriferite « dal punto di vista della
« coscienza, del diritto naturale, e della morale », non esita ad
« affermare che « esse mal si accordano col divieto formale e
« assoluto della ricerca della paternità ».

« Noi pure siamo di questo avviso, di fronte all'art. 189 del
« cod. civ. ital., traduzione dell'art. 340 del *code civil*. Se il di-
« vieto della ricerca della paternità deve essere rispettato, non
« può certamente essere lecito neppure il provare e il dichiarare
« taluno autore di una data gravidanza illegittima, per addos-
« sargli poi certi obblighi verso la donna fecondata e resa madre.
« Siffatta dichiarazione è manifestamente una dichiarazione di
« paternità larvata sotto la forma di fecondazione illegittima, e
« ristretta ad una parte soltanto dei suoi giuridici effetti. Come
« pronunziava benissimo la Cassazione di Parigi in una sentenza

« 36 marzo 1806, la paternità è un fatto indivisibile, nè un uomo
« può essere padre in un caso soltanto e non anche in un altro.
« Che se si rifletta che il divieto della paternità venne suggerito al
« legislatore dalla sfiducia che in siffatti processi il giudice ar-
« rivi a scoprire la verità, scorgesi anche più chiaramente la
« sconvenienza e l'inammissibilità della dottrina inaugurata ora
« dalla Cassazione torinese. La sottile distinzione della Corte non
« vale certamente a dimostrare che essa non abbia « invaso la
« sfera del legislatore », come bene ha osservato in Francia il
« procuratore generale Bertauld.

« La sentenza della Cassazione torinese, lodevolissima per
« le gravi ragioni di morale e di giustizia che la ispirarono,
« varrà almeno come autorevole protesta contro l'inumano di-
« vieto della ricerca della paternità, e a favore di una sostan-
« ziale modificazione dell'art. 189 del codice civile italiano, la
« cui soverchia ed incomportabile durezza ha spinto un così sa-
« piente consesso ad eluderne, con sottile artificio di logica, la
« lettera e lo spirito ».

Nel riferire la dottrina e la giurisprudenza favorevole stra-
niera (vedansi i capi 4° e 5°) noi abbiamo però già mostrato
colla fedele riproduzione delle sentenze e degli scritti di emeriti
autori, come bene ponderata la giurisprudenza e la dottrina sia
prevalente ormai nel senso da noi propugnato. — Noi dimostriamo
pure già avanti quanto debba distinguersi il diritto italiano dal
diritto francese, per il meno ferreo rigore nel nostro giure e
come non debba confondersi l'azione di ricerca della paternità
con quella *de damno* per la patita seduzione. — Rimandiamo
quindi il lettore ai N.° 69 e seg. della sezione quarta capo III
ove ci pare sia inclusa la confutazione dell'avviso del dotto Pro-
fessore e Benemerito Scrittore di scienze giuridiche e sociali.

Lo stesso Eminentissimo Giureconsulto poi anche nel *Giornale
delle Leggi di Genova* (anno XIII, n. 5 e 7), prendendo sempre
occasione dalla sentenza 29 marzo 1881 della Suprema Corte to-
rinese accordante l'azione per danni alla sedotta, dettava altra
bella memoria: « Sulla seduzione e ricerca di paternità ». —

Premesse ivi nuòve ed autorevoli istanze, perchè venga modificato l'art. 189 cod. civile, ed ammesso anche, che detta sentenza risponde al *sensò morale* ed al *sentimento di giustizia* d'ogni onesta persona, non ne accetta però le conclusioni, in base alla vigente legge positiva. E siccome è noto che opponesi altra essere l'azione in ricerca di paternità altra quella per danni, l'acuto ed infaticabile Scrittore in questa elaborata memoria cerca di rafforzare l'identità d'azione sotto diverse vesti palliata, col sostenere, che la sedotta, all'infuori del danno consistente negli *oneri della paternità* altro non potrebbe legalmente reclamarne, e perchè la volontà di lei, *tuttochè fuorviata e piegata però è volontà*; e perchè *è in colpa* essa medesima, onde s'attaglierebbe il tristo aforisma: « *qui ex culpa sua* etc., etc. » e perchè l'articolo 54 codice civile *accorda soltanto il rimborso delle spese* per l'ineseguita e solenna promessa di matrimonio; e perchè *non è lecito che la donna faccia commercio della propria onestà*.

A queste obiezioni si è preliminarmente quà e là da noi risposto, ed in modo diffuso trovano esse la loro confutazione al capo terzo di questo nostro lavoro. Tanto più facilmente poi prestansi alla confutazione, una volta che l'Egregio Professore nella sua leale e delicata coscienza riconosce, che la volontà della sedotta è *fuorviata e piegata*. — Ora, sia anche che volontà *fuorviata e piegata*, come dice l'Illustre Gabba, pure è sempre *volontà*, sarà però pur sempre nel suo inizio *non libera nè spontanea volontà*, giacchè dovette *fuorviarsi e piegarsi*, ed in tale stato è certo, che, data anche una *colpa* nella donna, sarà l'effetto di *colpa prevalente*, determinante o provocante, dell'uomo, onde, salve le valutazioni sul più o sul meno, una base legale ad un'azione d'indennizzo non può mancare. — L'art. 54 codice civile non è applicabile poi, perchè non si invocano rapporti convenzionali, come non chiedendosi il *prezzo* d'illegittimi amori, è fuori di luogo l'altra obiezione. Si tratta unicamente di reintegrare la donna, per quanto è possibile, delle lesioni che al patrimonio morale e materiale di lei ha prodotto il fatto della seduzione. — Ora senza fallo tali lesioni sono maggiori, allorchè

sorsero pure gli oneri per la figliuolanza; ma evidentemente ponno anche *fuori di tali oneri* sussistere per tutte quelle perdite, quei dolori morali e fisici, che sono il frutto d'una posizione rimasta spesso a lungo in sospeso, susseguita da crudeli disinganni, posizione che rende soventi amareggiata per sempre l'esistenza, e che rovina talora ed, in qualunque migliore ipotesi, il più delle volte gravemente compromette l'avvenire della donna, su cui, anche non siasi verificata gravidanza ed abbia anche essa tenuto contegno riservato ed onesto, l'abbandono dell'amante fa pesare sospetti senza dubbio a lei dannosissimi.

L'Esimio Gabba, al pari del Prof. Gianzana, crede poi di sommo peso l'argomento delle conseguenze cui può spingersi la teoria che ammette l'azione. Una volta accettata tale teoria, bisogna andare, egli dice, sino al fondo « ed una madre illegittima, che non può allegare la seduzione con promessa di matrimonio ma una seduzione semplice, come tante se ne danno, pur troppo ad opera di uomini, che si *prevalgono della superiorità loro morale o pecuniaria a danno di povere e oneste fanciulle*, perchè non potrà pretendere dal suo seduttore tutto ciò che si dice poter pretendere la sedotta con promessa di matrimonio? » (1).

A noi pare invece, che le conseguenze siano ad accettarsi come il principio, essendo e giusto e legale, che *chi abusa della sua superiorità morale e pecuniaria a danno di povere ed oneste fanciulle*, e quindi *per colpa sua*, (e colpa civile, attentando a ciò, cui di diritto non potrebbe attentare) reca un'illecito danno ad una sgraziata ed onesta creatura (*civilmente illecito*, perchè essa pure ha diritto d'essere rispettata) debba in ogni caso risarcirlo. — La Corte Suprema in Francia, come ammette e riferisce lo stesso Gabba, e già noi pure riferimmo, tale massima più volte sanzionava e fu *retta sanzione*, cui sempre conformossi anche la Corte Suprema di Torino. — Che se l'erudito Profes-

(1) Gabba — Giornale delle Leggi — XIII, pag. 50.

sorè, non essendosi la Cassazione francese ricreduta, menziona poi sentenze di minori magistrature francesi, come favorevoli alla sua tesi, ci permettiamo di osservare, che bisogna andare molto adagio nell'accettare comè favorevoli certe sentenze, giacchè se in apparenza lo sono, alcune di esse, ben considerando il fatto che diede luogo alle medesime, appaiono in realtà non affatto invocabili; perchè respinsero bensì l'azione, ma a motivo che non c'era stata effettivamente alcuna seduzione. Così, ad esempio, le sentenze delle Corti di Bastia 25 agosto 1850, di Caen 5 luglio 1875, ed altre che si citano come contrarie alla nostra tesi, nol sono, come riferendole per esteso mostreremo nell'analisi della giurisprudenza straniera contraria. (V. capo seguente sezione prima).

171. *Avv. A. Manaresi.* — Questo diligente Scrittore, in nota alla sentenza 18 dicembre 1885 della Corte d'appello di Bologna in causa Landi-Musiani, già da noi retro riferita, manifesta nel *Foro italiano* (anno XI, pag. 34) la sua opinione, che è piuttosto sotto un certo aspetto sfavorevole. — « Quando trattasi di « donna maggiorenne che domanda un rifacimento di danni per « sofferta seduzione, non è facile trovare appoggio alla sua do- « manda nel nostro diritto civile... giacchè se ella consentì al « commercio sessuale non potrebbe mai spettarle azione secondo « l'art. 1151 cod. civile. — L'indagine si risolve sostanzialmente « in questa: se la seduzione di donna maggiorenne siasi otte- « nuta per errore, per violenza, o per dolo... è data la nozione « del dovere, quale deve presumersi nella maggiorenne, non sa- « prebbe concepire errore o dolo nella seduzione, che quando « da parte dell'uomo siasi stata una simulazione di matrimonio ». Neppure la violenza civile nella seduzione crede possibile, consistendo tale violenza nella minaccia d'un male. — Bisogna però ad onore del vero notare, che il distinto Giurista non pone tuttavia una norma assoluta; giacchè nel caso in cui la donna si offerisse di provare fatti tali, che in senso civile costituiscano errore, violenza o dolo, ammetterebbe l'azione di risarcimento, e

solo, e ciò rettamente, in base anche al disposto dell'art. 229 cod. proc. civile, supposto che la prova si offra per testimoni, vorrebbe fossero dedotti *fatti specifici*. In sostanza quindi l'opinione dell'autore solo sarebbe contraria perchè in massima si ritiene il libero consenso, e si crede difficile l'assodare il contrario, ma non precluderebbe le prove, quando si comprenda che ponno approdare a stabilire un consenso viziato, il che è ragionevole ed è un ammettere l'azione in genere, subordinata a quegli equi apprezzamenti del Magistrato, che neppure noi non vogliamo certo ripudiare.

172. *Vincenzo Cattaneo e Carlo Borda.* — Questi Scrittori, sulle orme dello Zachariae (tomo II, § 569) escludono l'azione, perchè è vietata la ricerca di paternità (1). — L'argomento però fu già retro confutato, nè è mestieri dilungarsi — essendosi già pure confutata l'opinione dello Zachariae — (V. N.º 157).

173. Altri Scrittori italiani o non accennano neppure alla questione, o, se di volo ne accennino e si esprimano in senso contrario è per motivi che crediamo d'aver già dimostrato insostenibili.

(1) Cattaneo e Borda — V. Codice civ. commentato — Ediz. 1877 citata — pag. 173 — Commento all'art. 189 — e vedi pure il vol. II, comm. all'art. 1151 n. 13 — pag. 859.

CAPO VIII.

Giurisprudenza contraria.

SEZIONE PRIMA

Giurisprudenza contraria straniera.

Sommario: *Giurisprudenza contraria francese* = Lo spirito che informa la legge 12 brumaio anno II influisce sulla giurisprudenza — Sentenze della Cassazione francese in quel periodo — Argomento unico — Il fatto della paternità è indivisibile, — epperò sotto qualunque forma non si può indagare = Confutazione = Le Corti francesi s'appigliano ad altri argomenti — Libero consenso ed inammissibilità d'un premio alla immoralità = Cour de Bastia, de Grenoble, de Riom, de Nancy, de Caen, de Rennes, de Paris, etc., etc. = Contraddizioni apparenti — Analisi di alcune decisioni in realtà non contrarie, quantunque lo sembrino in apparenza, delle Corti di Bastia, Caen, Dijon e del Trib. du Puy. — Riassunto — *Giurisprudenza contraria in Austria ed altrove* = Corte Suprema di Vienna — *Motivi speciosi a respingere l'indennità* = L'onore della donna non si valuta a denaro, ed il danno, per il § 1330 cod. civ. austriaco, deve essere *reale*. = Mancanza di fondamento razionale e legale di tali motivi — Regole universalmente prevalse — Opinioni di Carlo Lozzi e d'altri.

174. *Giurisprudenza contraria francese.* — Allorche, per lo spirito d'una giusta reazione alle esagerazioni del principio « *creditur virgini pregnantì* », emanò la legge delli 12 brumaio anno II in Francia, lo stesso spirito invase naturalmente la Magistratura, ed abbiamo colà una lunga serie di sentenze della Corte Suprema, che in omaggio a tale legge, cassava le tante sentenze dei magistrati inferiori, che pur continuavano ad ac-

cordare l'azione in risarcimento dei danni per la gravidanza della sedotta e le conseguenze della gravidanza stessa (1).

Queste molteplici sentenze, che citiamo in nota, non riguardano direttamente però l'azione per i danni della seduzione, ma in generale concernano un'azione tendente ad ottenere gli alimenti per la prole nata in seguito ad illegittime unioni, fondandosi la domanda sulla *pretesa paternità* del convenuto. — L'argomento fondamentale ed unico su cui naturalmente quindi si appoggiano, è che osta il divieto d'indagine della paternità. — Ritengono in sostanza, che l'azione per danni e l'azione pel riconoscimento della paternità riposano sullo stesso *fatto indivisibile*, che implica la ricerca dell'autore della gravidanza. « At-
« tendu que l'action en dommages-interêts de la mère de l'enfant
« né hors mariage, et l'action en déclaration de paternité désa-
« vouée reposant sur le même fait indivisible, l'auteur de la
« grossesse, il est évident que, dans ce cas, la **recherche**
« **de la paternité à l'égard de l'enfant né hors mariage**
« **n'est pas permise et l'action de la mère en dom-**
« **gages-interêts est interdite.** Par ces motifs, casse etc. » (2).

Ed a motivo, che il fatto della paternità è *indivisibile*, sanciscono, che l'uomo non può essere padre in un caso, e non es-

(1) Non riportiamo in esteso tutte le dette sentenze, a non impinguare il nostro modesto lavoro d'una merce che si può rinvenire a buon mercato non solo nella raccolta del *Dalloz*, del *Sirey*, ma anche nell'opera citata del *Coulet et Vannois*. — Ci limiteremo a riportare in esteso le più importanti ed i punti più salienti, e solo perchè anche in questa parte il lavoro sia per quanto possibile completo, citeremo le dette sentenze: — Cour de cassation — 5 pluviôse an. III — Demoiselle *Desforges* contre *Sprimont*. — 9 vendémiaire an. VII — Demoiselle *Galard* c. *Fouques*. — 19 vendémiaire an. VII — Demoiselle *Maton* c. *Garaud*. — 3 ventôse an. X — 26 mars 1806 — *Linstruiseur* c. *Marthe*. — 10 mars 1808 — 14 mai 1810 — 14 mai 1814 — (v. *Dalloz* — *Voc. Paternité* — n. 508 etc. — *Sirey* — 1, I, 168 — *J. du Palais* — tom. II, p. 684 — tom. III, pag. 164 — e vedasi pure *Coulet et Vannois* — op. cit., pag. 38 e seg.) e 10 marzo 1858 (*Dalloz* — v. *Responsabilité*, n. 159) sentenza questa che effettivamente manca di motivazione, limitandosi a dire che la Corte di merito si conformò alla Legge. — V. anche *F. Laurent* — in proposito — opera cit., vol. IV, n. 90. — V. pure stessa *Cassat.* 19. Janvier 1865 — *Sirey*, 1865, — 2, 5 et 6.

(2) Cass. Paris — 19 vendémiaire an. VII — *Maton* c. *Garaud*... e pressochè conformi le altre in nota precedente citate.

serlo in un altro (1). Ora tutti questi ragionamenti, se possono fare senso a primo aspetto, giuridicamente come già dimostrammo, nelle fattispecie di azioni circoscritte al risarcimento dei danni derivati dalla seduzione, non hanno valore. — L'azione invero, non essendo diretta ad ottenere un riconoscimento di paternità, qualunque incidente risultanza, che sia per iscaturire, non avrà mai l'effetto di un *atto di riconoscimento*. Non si può quindi affermare, né che legalmente si tenda *alla ricerca della paternità*, né che l'uomo abbia, in seguito ad un tale giudizio, (*limitato agli effetti di rifusione di danni*), a doversi riconoscersi *legalmente quale padre*. — Epper ciò il preteso ostacolo cade di per sé (2).

175. Ciò sentì la stessa Magistratura francese, passato appena il primo bollore dell'accennata reazione; ed infatti le Corti, che pure vollero posteriormente sostenere la inammissibilità dell'azione, si appigliarono ad altri motivi, ed in ispecie all'argomento del *reciproco trasporto* eliminante la colpa nel seduttore, o della *immoralità della causa*... « Considerant que les relations intimes qui ont existé entre les deux amants ont été le résultat d'un *entraînement réciproque*, et qu'on ne saurait sérieusement soutenir qu'une femme puisse être admise à réclamer par la voie judiciaire le *prix* de sa faiblesse, de son *deshonneur* ou de son *libertinage*; » (3) — « On court le danger... d'accorder une prime à l'immoralité » (4). — « Si la fille M... a éprouvé un préjudice, c'est le résultat de sa *volonté* et

(1) «par la raison que la *paternité étant indivisible*, un homme « ne peut être père pour un cas et ne pas l'être pour un autre cas.. » Cass. Paris — 26 mars 1806 — L'instruiseur c. Marthe.

(2) V. la confutazione sotto ogni aspetto alla sezione 4.^a capo. III *retro*.

(3) *Cour de Bastia* — 28 août 1854 — Dalloz, 1856, 2, 16.

(4) *Cour de Grenoble* — 18 mars 1854 — e nello stesso senso — *Cour de Aix* — 14 luglio 1853 = Tribunale de Savenay — 28 juillet 1865 «Attendu que la procédure et la preuve des faits demandés par « la fille D... nécessiteraient des révélations scandaleuses et dont le succès « trop facile pourrait *devenir une prime* donnée à l'immoralité.. — V. anche Cass. franc. 2 aprile 1853 — (Dalloz, 1853, 1, 57) ove trattavasi propriamente d'immorali profferte per indurre una fanciulla a continuare disoneste relazioni — e Sent. 19 marzo 1862 — Besançon — e Riom, 11 ag. 1846 (Dalloz, 1862, 2, 58 — 1846, 2, 179).

« c'est le cas d'appliquer... la maxime *volenti non fit iniuria*... (1)
— « c'est librement et volontairement que la mère de l'enfant
« naturel a noué de relation avec V... » (2).

E così abbiamo diverse decisioni, che respingono le istanze della donna qualificantesi sedotta. — Ma bene studiate le decisioni stesse menomamente non vengono a distrurre il nostro assunto, anzi talora ponno valere a corroborarlo. — In generale invero esclusero bensì l'azione della donna, ma perchè la pretesa seduzione *effettivamente*, in *realtà* non sussisteva. — E così spiegasi anche l'apparente contraddizione di quelle Corti, le quali avrebbero ora deciso in un senso, ora in un'altro. — Ha infatti benissimo la Corte di Bastia colla sentenza 28 agosto 1854 respinta la domanda della *attrice*, ma perchè (come rilevasi dalla motivazione su riferita — Dalloz, 1856, 2, 16) non potevasi seriamente ritenere che l'attrice dopo essersi data spontaneamente ad un uomo, potesse reclamare il prezzo del proprio libertinaggio. — Ed alloraquando infatti risultò il contrario, — che la donna, cioè, era stata vittima di seduzione — indotta, ad es. — a cedere in seguito a nozze religiose, — la stessa Corte condannò senza riguardi il seduttore. (Sent. 3 febbraio 1834 — Dalloz — voc. Mariage — n. 82-11);

176. Parimenti è verissimo, che la Corte di Caen respinse pure colla sentenza 5 luglio 1875 le istanze attrici. — Ma basta leggere (Sirey — 1875, 2, 231) una tale sentenza a persuaderci, che non poteva nemmeno sussistere l'ombra di seduzione. Trattavasi invero di certa *Maria Huteaux*, la quale aveva convi-

(1) *Cour de Nancy* — 25 février 1865.

(2) *Cour de Caen* — 5 juillet 1875 — Sirey, 1875, 2, 231. Vedansi della stessa Corte altra decisione in data 24 aprile 1850, causa *F c. D* (Dalloz, 1855, 2, 176) ed in senso analogo anche la *Corte d'appello di Parigi* colle sentenze 19 gennaio 1865, causa *R... c. G.* — e 2 agosto 1866, causa *G...* e la Corte de *Rennes* 11 aprile 1866, ma fondate queste ultime decisioni specialmente sull'ostacolo dell'art. 340 cod. civ. fr., e su timori di *débats scandaleux* — (Dalloz, 1866, 2 184 — Coulet et Vannois, pag. 81-82).

suto varii anni con un Paul Vautier, ed aveva fino dal 1865 data alla luce una figlia, cui fu posto nome Esther, e la tutrice di questa figlia, agendo nel 1874 contro gli eredi del Vautier, non osò *nemmeno d'allegare*, che la Maria Huteaux fosse stata *sedotta*, nè d'altra parte ciò potevasi affermare essendosi dal Tribunale e dalla Corte posto in fatto, che la Maria Huteaux da molti anni viveva alla Capitale ed era meglio esperta della vita parigina che non la gioventù proveniente dalle provincie, e volontariamente, a proprio rischio e pericolo, aveva strette relazioni colpevoli col Vautier; nè da esso aveva mai avute che *vaghe e banali espressioni* (1). — Così respinse pure tale Corte le attrici istanze colla sentenza 6 marzo 1850, sempre perchè non poteva accordarsi azione a donna la quale non era *realmente* stata sedotta (2). La stessa Corte, come già vedemmo, nel caso però del ricco ed influente signore, che aveva alle sue voglie sedotta una povera fornarina e resala madre, non mancò di condannare e senza remissione (3).

(1) *Caen* 5 juillet 1875 «Attendu que des deux lettres produites « par la veuve Huteaux, il résulte que Paul Vautier se croyait le père « de l'enfant dont Marie Huteaux était accouchée, le 30 novembre 1864, « et avec laquelle il continuait de vivre maritalement; qu'il lui adressait « les protestations d'attachement et de dévouement qui ne manquent « jamais en pareille occurrence; mais qu'il n'a pris, ni envers Marie « Huteaux, ni envers la fille de celle-ci, aucun engagement formel et « irrévocable, pouvant être opposé à ses héritiers

« Attendu que les expressions vagues et banales des deux lettres « dont il s'agit ne constituent pas même un commencement de preuve « par écrit d'un engagement de cette nature et que, dès lors, la preuve « testimoniale offerte par la v^e Huteaux n'est pas admissible;

« Attendu enfin qu'il n'est pas même allégué que Paul Vautier ait « séduit Marie Huteaux, ni qu'il lui ait fait des promesses de mariage; « que celle-ci était plus âgée que lui; qu'elle avait plus d'expérience de « la vie de Paris (où elle résidait depuis plusieurs années) que le jeune « étudiant qui arrivait de province; qu'elle a volontairement et librement « noué, à ses risques et périls, des relations coupables avec Vautier; « — et que par suite, Ester Huteaux, n'est pas fondée, comme repré- « sentant sa mère, à réclamer le bénéfice de l'article 1382 ».

(2) *Caen* 6 mars 1850. — Dalloz — 1855, 5 389, n. 9. — V. pure *Journal du Palais* — 1852, II, pag. 540. — Trattavasi d'un volontario commercio illegittimo da oltre venti anni.

(3) *Caen* 10 giugno 1862 — già retro citata nel capitolo della Giurisdizione straniera favorevole (Dalloz — 1862, 2, 129).

177. Del pari noi troviamo benissimo una decisione contraria della Corte di Dijon — 20 dicembre 1867 (Dalloz — Table de 1876 à 1877 — voc. Promesse de mariage), nella quale, cioè, si dice di niuno effetto la promessa di matrimonio, ma a tutta ragione, giacchè quella promessa era avvenuta *dopoche già le illegittime relazioni erano sorte e per mutuo consenso*. — Non si era pertanto in tema di vera seduzione.

178. Similmente il Tribunale du Puy con sentenza 29 gennaio 1869 rigettò la domanda d'una fantesca, rimasta incinta per opera del padrone, ma come appare dalla motivazione della sentenza, ivi pure era esclusa la seduzione, trattandosi d'una donna che aveva l'età già di *ventisei anni* quando si fece l'amante del padrone ed in circostanze tali da non potere seriamente essa credere alla possibilità d'un matrimonio (1).

179. Riassumendo pertanto la giurisprudenza francese in proposito è molto giudiziosa, e, di regola, se qualche decisione si può addurre come contraria alla nostra tesi, è più in apparenza che in realtà. — È elementare infatti che *ex facto oritur jus* e spesso una minima differenza nel fatto *maximam*

(1) *Tribunal du Puy* — 29 janvier 1869 — Dalloz — 1870, 3, 12.
« Attendu que les tribunaux ne doivent admettre qu'avec une réserve extrême les présomptions ou les preuves qui les exposeraient à confondre la chute d'une jeune fille qui cède à l'empire de la séduction avec la faute de celle qui succombe à un *entraînement mutuel* ou au dérèglement des sens;

« Attendu qu'en semblable matière, ils doivent surtout prendre en considération l'âge, la maturité de celle qui prétend être une victime, et les circonstances qui ont pu sérieusement lui faire croire à la possibilité d'un mariage;

« Attendu que, de prime abord, les circonstances dans lesquelles se serait produite la grossesse de la fille N., s'opposent à ce que l'on admette qu'elle se soit livrée à X., sous la pression que ce dernier aurait exercée sur elle en lui promettant de l'épouser; — qu'en effet elle avait vingt-six ans quand elle est entrée comme cuisinière au service de ce dernier; — qu'il est difficile de croire qu'à cet âge, et dans la position qu'elle occupait chez son maître, elle ait pu penser, d'une manière sérieuse, que ce dernier voulait faire d'elle son épouse légitime, etc .. ».

inducit juris differentiam. Ma generalmente, allorchè vera seduzione si riscontrò, non si trattennero i Magistrati francesi dal costringere i seduttori al dovuto indennizzo, cosichè le sentenze che sembrano contrarie per lo più non riguardano che apparenti e non reali casi di seduzione, o sono quelle antiche, pronunziate sotto l'influenza di perturbatrici reazioni o l'effetto di erronee confusioni fra azione ed azione (quella in ricerca di paternità ed in risarcimento di danni) fra *causa turpe* e *l'indennità invece del danno* proveniente dal *fatto turpe* — fra *consenso libero* e *consenso viziato*.

180. Giurisprudenza contraria in *Austria* ed altrove. — Della Corte Suprema di Vienna trovammo alcune decisioni contrarie per motivi molto speciosi. — Le decisioni 3 novembre 1858 N. 10763 e 9 dicembre 1858 N. 13228, sanzionarono infatti non valere la promessa di matrimonio non adempita quale titolo all'indennizzo ed al risarcimento a motivo dell'onore perduto, *perchè l'onore della donna non puossi valutare in denaro* e perchè la legge nell'art. 1330 accorda a chi si trova leso nel suo onore il diritto di domandare l'indennizzazione ed il pieno risarcimento nel solo caso che nell'offesa all'onore gli sia stato *arretrato un danno reale* o *gli venga a mancare un lucro* (1). Evidentemente però tali motivi non hanno nè razionale, nè legale fondamento. — Certamente quanto ha l'uomo di più caro e prezioso non può valutarsi in denaro, e così appunto l'onore, la salute e simili, non si valutano a peso d'oro nel senso *che non si ponno acquistare e ben difficilmente si cederebbero per denaro*; ma per questo non ne viene che l'uomo, qualora poi sia leso in quanto ha di più caro, in beni di tale natura, non possa avere alcun risarcimento, dacchè ne sorgerebbe la flagrante contraddizione che debbasi pronunziare un risarcimento pel *meno* e non pel *più*. — Sarebbe poi illegale una tale massima certamente di fronte al-

(1) V. Cod. civ. austr. commentato da G. Nestor — vol. 3.^o Ediz. cit. pag. 462, nota.

l'art. 1151 cod. civ. it. che usa un'ampia dizione, ed anche, a nostro sommessso parere, in base al cod. civile austriaco, perchè, se sta vero che, nel tema concreto, il § 1328 impone al seduttore soltanto le spese del parto, del puerperio e gli oneri di padre, ed è pure vero che il § 1330 accenna a danno *reale* risarcibile, non ci pare escluso con ciò il danno *morale*. I più reputati Scrittori invero insegnano omai, essere *massima universale non più discutibile*, che anche i danni morali sono risarcibili pecuniariamente. Se infatti da una parte non prevalsero i principii più ferrei dell'antico popolo romano, che per natura guerriero, meno valore dava a certe affezioni domestiche, anzi vennero invece quei principii mitigati dal Cristianesimo, d'altra parte la economia politica seppe dare ai nostri tempi il suo giusto *valore* alle cose più nobili e spirituali, certamente inestimabili in sè, quale l'onore, il *genio*, ma non di meno suscettibili di una stima pecuniaria nei rapporti civili e commerciali risultanti dall'odierna sociale convivenza (1).

(1) V. Carlo Lozzi — Risarcimento dei danni morali — e norme per la liquidazione — Giurisprudenza italiana — parte 4.^a pag. 129 e seg. — Giorgi — op. cit., pag. 215 — Melchiorre Gioia — ed altri che citeremo nel capitolo concernente la liquidazione dei danni alla *parte seconda*.

SEZIONE SECONDA

Giurisprudenza contraria Italiana.

Sommario: Giurisprudenza contraria negli antichi Stati Sardi = Senato di Savoia -- Corti di Genova e di Torino = Antiche sentenze -- Errori -- Nuove sentenze riferite quali contrarie -- Nol sono. = Corte d'appello di Casale, di Bologna, di Milano -- Opinioni svisate. -- Sentenza inedita d'un Pretore. -- False applicazioni di legge ed errori giuridici. -- Confusioni ed inesatte citazioni = Corte di Cassazione di Palermo -- Testo della sentenza 27 luglio 1869. -- Censura fattane da diversi periodici = O non contempla caso di seduzione, o è fondata su vizi logici e giuridici. -- Dimostrazione.

181. *Giurisprudenza contraria negli antichi Stati della Sabauda Monarchia.* -- Non risaliamo oltre il 1848, giacchè, è noto che, sotto l'impero del diritto canonico, il *fatto della seduzione, deflorazione e gravidanza* di una giovane con promessa di matrimonio produceva effetti civili, e si accordava facilmente un congruo indennizzo (1). Troviamo invece alcune sentenze contrarie verso il 1848; una della Corte d'appello di Torino 4 febbraio 1848 in causa S... c. S... (2) ed un'altra della Corte d'appello di Genova, in data 6 marzo 1849, in causa N... e. padre e figlio. N. N. (3). -- Ma la prima di tale sentenze implica, a nostro

(1) Vedasi, ad esempio, la decisione del Senato di Savoia 31 gennaio 1840, ed implicitamente -- e *contrariis* -- anche nella sentenza 11 aprile 1866 della Corte di Casale -- *Giurisprudenza tor.*, III, 162, oltrechè le decisioni già citate al capo V, sezione 2^a n. 130, 131, 132.

(2) *Bellini* -- *Repert.* -- pag. 1050, n. 4.

(3) *Gazzetta dei Tribunali di Genova* -- I, 1, 134.

modestissimo parere, una erronea applicazione di diritto. — Avendo invero l'art. 107 del cod. civ. albertino stabilito, che il risarcimento, nel caso di sposo che si ricusi di eseguire la fatta promessa, concedasi pel danno *effettivamente* sofferto solo quando gli sponsali siano stati contratti nelle forme legali, si ritenne per ciò, che nel caso di seduzione, senza quella legale promessa, non si accordasse più azione veruna. — Con ciò, come già avanti più volte s'è dimostrato si confusero i vincoli *contrattuali*, i rapporti ed effetti *convenzionali*, che evidentemente non sorgono, col quasi-delitto, col *fatto* della seduzione e colle istanze pel risarcimento dei danni dipendenti, non dall'ineseguita promessa, ma dal *fatto* per sè considerato, e *per sè dannoso*. — L'altra sentenza della Corte Genovese poscia diniegava l'azione per ingiuria, perchè si faceva dipendere dalla prova che la sedotta divenne madre per opera del seduttore, e quindi rigettava anche l'azione per rifusione di danno. — In questa causa però, se pure non influì in parte anche il modo con cui fu proposta l'azione, sembrando un'azione diretta in linea principale alla ricerca della paternità, si cadde d'altra parte nello sbaglio più fiate accennato, d'identificare azioni con un ben diverso obbiettivo.

182. Nella più recente giurisprudenza è difficile trovare invece decisioni affatto e sostanzialmente contrarie. Si sogliono invero quasi di prammatica citare come tali le tre sentenze 29 dicembre 1866 (causa Bario-Laugier — Giurispr. tor., IV, 176); 9 dicembre 1878 (causa R. e. R. — Giurispr. tor., XVI, 157); e 30 dicembre 1879 (G. c. Conte B. — Giurispr. tor., XVII, 253) della Corte d'appello di Torino; ma come già retro dimostrammo riferendo il *fatto* e la *motivazione* di tali sentenze, sono invece alla nostra tesi implicitamente favorevoli, avendo soltanto respinta l'azione, perchè nessuna *effettiva seduzione s'era verificata*. (V. n. 133, 134, pag. 170-171 *retro*).

183. Così volle qualche Scrittore citare come in urto al nostro assunto la sentenza 11 aprile 1866 della Corte d'appello di

Casale, e si presentò senz'altro la massima di questa sentenza in questi termini: « se per le leggi canoniche il fatto della seduzione, deflorazione e gravidanza di una giovane con promessa di matrimonio avrebbe sortito effetto civile, ciò non poteva più essere di fronte al codice italiano, *vigente il quale le si avrebbero dovuto negare i danni* » (1). — Noi invece abbiamo subito posta questa sentenza fra le favorevoli al nostro assunto (v. *retro* n. 135), giacchè la massima proclamata è ben differente, dichiarando tale Corte invece di regola ammissibile l'azione, ed apertamente riservandola a certa *A. M.*, e solo non pronunciando essa Corte in merito, perchè in *primo grado* un'azione diversa s'era intentata, — ed *in seconda sede* non s'era la *relativa istanza per i danni neppure proposta*. — Ecco infatti a complemento la precisa motivazione:

« Attesochè oggetto della causa mossa dall'*A. M.* si è unicamente di porre in sodo l'obbligazione che in forza delle leggi canoniche si pretende contratta dall'*A. C.* di sposare la *M.*, e l'ottenere che il medesimo sia dichiarato tenuto a sposarla entro il termine che il giudice ecclesiastico è richiesto di prefiggerle, istanze queste che avrebbero sortito un'effetto civile sotto l'osservanza del codice albertino, che in conformità del diritto ecclesiastico vigente in Piemonte e dei relativi concordati colla Santa Sede, lasciava al giudice ecclesiastico la cognizione della *validità degli sponsali* ed alla sussistenza degli *impedimenti al matrimonio*, e della *validità del medesimo*, ma non potrebbero egualmente promuoversi al presente nel foro civile, se non in quanto trovino fondamento nelle disposizioni del codice civile italiano ». — Evidentemente adunque trattavasi d'azione proposta ad ottenere l'esecuzione della *promessa nuziale*, volevasi si fissasse un termine, perchè il convenuto addivenisse entro il medesimo al matrimonio.

« Attesochè, prosegue la Corte, non si contende che il nuovo

(1) *Gianzana* — Appendice al *Laurent* — vol. IV, pag. 246.

« codice non dà l'azione proposta dalla M., (che non era, come
si vide l'azione per danni), « nè quest'azione può vestire sem-
« bianza di opposizione al matrimonio dell'A. C. come sarebbe
« necessario affinchè la Corte d'appello sottentri nel giudicare
« alla Curia Arcivescovile di Vercelli...

« Attesochè senza alcun fondamento si allegherebbe per di-
« mostrare la competenza di questa Corte, che il **diritto di es-**
« **sere sposata invocato dalla M.** sorto prima del
« nuovo codice, equivaler debba al *matrimonio precedente...* »
Si chiarisce dunque sempre meglio di quale natura fosse l'azione
proposta. Pretendevasi si dichiarasse il *diritto al matrimonio.*

« Attesochè invano (continua la Corte) pur si addurrebbe,
« che meramente civile sia la cognizione del risarcimento dei
« danni, che, in difetto dell'esecuzione dell'obbligo di sposare,
« venne dalla M. chiesto all'A. C. — Perocchè se *competere se-*
« *condo l'art. 1151 cod. civ. e l'art. 500 del cod. pen.* l'azione al
« risarcimento dei danni ad una giovine che si provi *sedotta e*
« *resa madre* con frodolenti raggiri e con mentite promesse,
« *quest'azione nella via civile dovrebbe proporsi nel primo grado*
« *di giurisdizione ed appare di per sè al tutto diversa da quella*
« *intentata dalla M., la quale non prima dimostra di voler scen-*
« *dere alla questione dei danni, se non quando il diritto di es-*
« *sere sposata le fosse riconosciuto dal giudice e fosse deluso*
« *dall'A. C. col rifiuto di compiere il matrimonio, ed altro è il*
« *risarcimento del danno che dovesse rappresentare la non esc-*
« *guita obbligazione di sposare, altro è quello del danno, che*
« *dovesse tener luogo alla defforata e resa madre, dei perduti*
« *vantaggi, della sua interezza e del suo onore e compensarla*
« *dei pesi incontrati colla illegittima procreazione.*

« Atteso per conseguenza che non competendo a questa Corte
« il pronunciare *sulla principale domanda della M.* non le com-
« pete ad un tempo di pronunciare nello stato della causa su
« quella sussidiaria del *risarcimento dei danni*, e **manca del**
« **resto la relativa istanza della M., cui non è,**

« *ben inteso, pregiudicata la facoltà di ricorrere*
« *alla giurisdizione civile per proporre nella sede com-*
« *petente quell'azione in risarcimento di danni,*
« *che reputi spettarle, restando così illesa anche*
« *la questione che possa farsi sopra i diversi*
« *fondamenti dell'azione in risarcimento per un*
« *fatto anteriore al nuovo codice e sulla diversa ragione*
« *del danno...* La Corte dichiara non essere la causa di sua
« *cognizione, etc. etc.* » (1).

Evidentemente adunque, non solo non escluse l'azione dei danni la Corte Casalese, ma la riservò alla *sedotta*, e persino in circostanze di *fatto*, che come già accennammo al N. 135 ed in *notà* potevano dare luogo a seri dubbii.

184. Del pari fra le favorevoli alla nostra tesi annoverammo la sentenza 21 aprile 1879 della Corte di Bologna, per le ragioni esposte al N. 139 pag. 179, tuttochè si citasse pure dal Prof. Gianzana piuttosto come contraria (2). — Nè, sebbene possano, superficialmente considerate, ritenersi contrarie alcune decisioni della Corte d'appello di Milano, lo sono in realtà. — Nella causa invero di certa *R. T.* domestica, contro un *E. L.* tale Ecc. Corte con giudicato 3 novembre 1868 confermava una sentenza del Tribunale di Milano 31 dicembre 1867, con cui s'era respinta la domanda attrice, ma perchè si adduceva una *patita violenta deflorazione* e si chiedeva direttamente anche che il convenuto fosse dichiarato *padre naturale della prole nascitura*, onde trattandosi di *azione direttamente rivolta alla ricerca della paternità*, e deducendosi interrogatorii, più che ad assodare una seduzione, a stabilire *violenze e fatti se forse non delittuosi, certamente turpi*, si rigettavano tali mezzi di prova (3).

(1) Giurisprud. tor. — III, pag. 162-163. = Sent. 11 aprile 1866
— C. app. Casale — Est. Giacosa.

(2) Gianzana — loc. cit., pag. 248.

(3) C. app. Milano — 3 nov. 1868 — Sertoli ff. Pres., Pagani Est.
— Giurispr. tor., VI, pag. 158-159.

La stessa Corte ha poi con sentenze 22 marzo 1872 e 21 dicembre 1885 sancito, che è fondata sopra causa turpe l'obbligazione avente per oggetto di compensare *prestazioni derivate da illecito concubinato* (1) e che il fatto turpe non dà luogo a risarcimenti, se fu il portato di *libero e mutuo consenso*, come il *volontario concubinato* (2). Ma pure queste sentenze non riguardano casi di *seduzione*.

185. Una sentenza contraria è invece quella, tuttodì inedita, d'un Pretore di R... L... in data 23 luglio 1889, nella causa di una maestra A... A... contro S... M... ed eredi. — Trattavasi di una giovane maestra sulla cui onesta condotta precedente non potevansi elevare sospetti, che aveva già prodotti bellissimi documenti sulla propria onorabilità, che s'era resa benemerita dell'Istruzione popolare, ed in seguito alle promesse di matrimonio d'un giovane appartenente a ragguardevole famiglia del luogo, sola, illusa, aveva ceduto alle voglie di lui... e, resa madre, abbandonata aveva proposta azione in risarcimento di danni. — Quel Pretore però, colla citata sentenza, volle applicare l'art. 54 cod. civile, che l'attrice non aveva neppure per sogno mai invocato, fondando essa la propria azione soltanto sul *fatto della seduzione* e non su rapporti *convenzionali*; volle di più opporre il divieto della ricerca della paternità, mentre a tale ricerca non mirava la domanda attrice, e se anche indirettamente ne fosse avvenuta qualche risultanza ciò non era in urto alla legge, ma consono all'art. 193 cod. civile italiano, che tali indirette risultanze in modo assoluto non esclude; e quel che è più notevole, fece una enorme confusione fra delitto e quasi-delitto, dicendo in sostanza che non si poteva parlare di *quasi-delitto*, perchè non esistevano gli estremi del *delitto*... « Che non giova parlare

(1) Giurispr. tor. — 1872, IX, pag. 367 e Monit. dei Tribun. di Milano — XIII, pag. 450.

(2) Legge — 1886, I, 489. — V. pure retro n 139, pag. 177.

« di seduzione e ridurre i fatti a *quasi-delitto* a termini dell'ar-
« ticolo 500 del codice penale vigente, perchè se compiuta come
« nel caso pratico sopra persona assai maggiore, come in questo
« caso degli anni 18, deve ritenersi un fatto puramente volon-
« tario da una parte e dall'altra; e per il principio *volenti non*
« *fit injuria*, non si può far luogo a risarcimento di danni come
« decideva anche la Corte di cassazione in Torino nel 9 dicem-
« bre 1878 e 30 dic. 1879 (Giurisprud. XVI-158 e XVII-253) ».

— Precisi termini. — Ora è superfluo il confutare questa sen-
tenza, giacchè è troppo noto altri essere gli estremi del *quasi-*
delitto ed altri quelli del *delitto*; — nè chi propone l'azione in
base a *quello* deve provare gli *estremi di questo*; nè per man-
care gli estremi del *delitto* si deve dire un fatto *volontario*; nè
ciò disse mai la Corte di Cassazione di Torino, anzi sancì ap-
punto l'opposto colla recente sentenza 12 giugno 1889 e colle
altre concordi riferite al N. 143 (p. 183 e seg. *retro*), e neppure
sono della Cassazione le sentenze dal Pretore citate, ma della
Corte d'appello e contemplano fattispecie diametralmente op-
poste, come può pure rilevarsi più sopra ed ai N. 133, 134
(p. 170-171).

Malgrado una tale sentenza infatti, avendo l'attrice appel-
lato, le parti rimisero la decisione a tre arbitri, cioè, ai rispet-
tivi avvocati e ad Egregio Presidente di Tribunale, i quali con-
cessero la chiesta indennità.

186. Una sentenza contraria in data 27 luglio 1889 pronun-
ziò la Corte di Cassazione palermitana nella causa *Bonaviri* contro
Boncoddo — (Presid. Ciampa — Est. Semmola), che per la sua
importanza riferiamo testualmente: « La presente causa (dice
« la Corte Suprema di Palermo) non solleva la questione se una
« promessa di matrimonio non adempiuta senza giusto motivo
« possa generare alcuno indennizzo a favore di colei cui era
« stata fatta, al che affermativamente risponde l'art. 148 del-
« l'abolito codice, pari all'art. 54 dell'attuale, ma sibbene vuolsi

« indagare se una donna di età maggiore possa essere ammessa
« a giustificare di essersi data in braccio ad un uomo, perchè
« sedotta dalle di costui promesse di matrimonio non attese.

« Or non vi è dubbio che, se si raffiguri il caso sotto la forma
« di un contratto innominato *facio ut facias*, l'obbligazione, che
« promana da una causa illecita non produce giuridico effetto.
« Qualunque siano le promesse, qualunque i giuramenti, che Dio
« respinge perchè non è l'autore del male, non ingenerano ob-
« bligazione veruna.

« Se tali promesse si adoperano per spingere una donna ai
« lascivi abbracciamenti, costituiscono un invito al mal fare; se
« riguardano il passato, sono una remunerazione del fallo; se il
« presente, sono una conferma della turpitudine in corso. *Iure*
« *impossibilia sunt, quae fiunt contro bonos mores, quibus aut*
« *delictum praeteritum remuneratur, aut praesens confirmatur,*
« *aut invitatur ad futurum. Vinnio, Part. Iur. Cap. IX.*

« Guardata la seduzione sotto la figura di un delitto com-
« preso dalla disposizione dell'art. 1151 del vigente codice, è
« inammissibile che di essa possa esser vittima una donna di
« età maggiore, che non ha rinunziato alla legge del natio pu-
« dore, che si ha caro quanto la vita. La seduzione nel senso
« filologico e naturale, è distrarre con inganno taluno del bene
« per indurlo al male, epperò nella specie consiste nel far per-
« dere le idee innate di pudicizia e di castità, per sostituirvi
« quelle della libertà di discendere alla concupiscenza del *sensu*.

« Le proteste di un matrimonio non sono speranze pura-
« mente legittime, ma incentivi da favorire il pervertimento
« della mente e del cuore.

« Un tal lavoro non può allignare nel petto di una donna,
« che ha pienamente l'uso della ragione, se non trova un ter-
« reno disposto a riceverlo. Insomma, se una donna maggiorenne
« cede agli impulsi di un'uomo, che la tenta colla illusione di
« matrimonio, non soggiace propriamente ad arti, a raggiri frau-
« dolenti, perchè espressamente conosce e pratica di pieno con-
« senso quanto le si viene a domandare.

« Perchè un'azione illecita sia imputabile ad un agente in
« danno di un'altro, occorre che sia a colui *malitia lucrosa*, a
« costui *simplicitas damnosa*.

« Or chi può mai affermare da senno, che, nella soggetta
« ipotesi, non vi sia colpa da parte della donna, o che tale colpa
« sia ottenuta, compensata in tutto, o in parte, sol perchè si
« accampi una seduzione inconcepibile? Invece il dolo è pareg-
« giato, e quandò è pari il delitto, vige il dettame della romana
« sapienza: *Si duo fecerint dolo malo invicem de dolo non agent*
« (L. 36 ff. *de dol. mal. Dig.*). Non vi è prevalenza di diritto
« violato, allorchè un danno si risente dal fatto proprio e dal-
« l'opera del complice. Ad entrambi non resta che la pena na-
« turale del rimorso, e quella sociale della disistimia.

« Razionale è la eccezione, che si fa al rigore dei principi,
« allorchè la seduzione avvenga in persona di una giovinetta
« minore dei 18 anni; appunto perchè, o le idee della intrinseca
« immoralità di un'azione turpe non sòno bene sviluppate, o
« perchè, inesperta nell'aspro cammino nella vita, è lusingata
« da un precoce collocamento, che fa velo al suo intelletto, o
« trascina quasi inconsciamente la sua volontà a sdruciolare
« nel passo inconsiderato.

« Le leggi penali allora puniscono il seduttore, e le civili
« garantiscono una riparazione alla fanciulla tradita.

« Troppo fallace è l'argomento che si desume dalla specia-
« lità del caso or ora contemplato, per estendere le conseguenze
« a quello che si discute.

« Si dice che il delitto partorisce l'azione della pena e il
« ristoro del danno: or se quella si toglie per l'età della recla-
« mante, resta l'altra del danno.

« Non si contrasta che gli effetti del reato possono essere
« cumulati o distinti; ma se il delitto sparisce per non essere più
« imputabile, l'azione del danno è parimenti sfumata.

« In fine giova non dimenticare i responsi della patria le-
« gislazione in materia cotanto delicata. Un giorno qualunque
« donna licenziosa, sotto il pretesto di essere stata contaminata

« dietro la promessa del matrimonio, autenticata dalla nascita
« di una prole illegittima, attentava all'altrui libertà, o all'altrui
« patrimonio. Ma Carlo Borbone ordinò che la donna non fosse
« ammessà a fare la querimonia, senza prima costituirsi in car-
« cere, e poscia nel 1779, re Ferdinando proibì ogni causa di
« stupro senza un'aperta violenza.

« La seduzione non fu scritta nel codice delle Due Sicilie,
« lo fu nel codice attuale: ma, così ben intesa, elimina ogni
« inconveniente, e chiude il varco ad altri possibili pericoli di ogni
« genere.

« In omaggio quindi ai precetti che tutelano la pubblica
« morale, che garentiscono la pace e la sicurezza delle famiglie,
« che salvaguardano la proprietà dagl'improvvidi attacchi, come
« nel campo giuridico per la falsa applicazione dell'art. 1151
« del codice vigente, e per la stretta interpretazione desunta
« dall'art. 500 c. p., deve farsi diritto al ricorso, annullarsi la
« impugnata sentenza e rinviarsi la causa ad altra Corte di
« appello » (1).

Questa sentenza però, oltrechè fu pronunziata sulle difformi
conclusioni del P. M. Caruso S. P. G. — venne da varii periodici
legali riportata, ma non incontrava guari approvazione. La
« *Giurisprudenza italiana* » invero, dopo aver accennato in nota
a molte decisioni in senso opposto, così si esprime: « La sen-
« tenza riportata afferma, non essere ammissibile la seduzione
« di donna maggiore di età sotto promessa, non mantenuta, di
« futuro matrimonio, stantechè questa si concede sempre libe-
« ramente e col pieno suo consenso. Ora, escludere la seduzione
« da parte di donna maggiore d'età equivale ad affermare, che
« soltanto il minore di età, non il maggiore, può essere tratto
« in inganno. È ciò ammissibile di fronte alla legge ed ai prin-
« cipii di ragione? » (2).

(1) Cass. Palermo 27 luglio 1889 — *Monit. dei Tribun. di Milano*
1890, pag. 322-323.

(2) *Giurisprud. italiana* — 1890 (XLII) parte I,^a sez. I,^a pag. 338.

Il Monitore dei Tribunali di Milano, dopo averne esposta la massima, pure in nota dichiara che una « *tale massima è generalmente contraddetta, ma senza dubbio trova la sua giustificazione negli estremi di fatto, giacchè nella specie trattavasi di una pretesa seduzione della Boncoddò avvenuta nel 1860, all'età di anni venticinque* » (1) mentre pare che l'azione siasi proposta ben molti anni dopo, dacchè la sentenza della Cassazione è del luglio 1889.


Da canto nostro diremo, che *tale sentenza, o ha ritenuto come dato di fatto, in concreto, che quella donna avesse rinunciato alla legge del natio pudore ed espressamente conoscesse e praticasse di pieno consenso quanto le si veniva a domandare, (come sembra accennarsi) ed allora è giusta, ma non contempla un caso di seduzione; oppure detta sentenza non aveva una tale base di fatto, ed allora, per quanto abbia voluto addurre dei precetti, delle autorità, degli aforismi e dei confronti, tutto il lusso di erudizione ed il cumulo di argomentazioni, non basta, per quanta arte e diligenza siasi usata, a coprire i vizii logici e giuridici, su cui riposerebbe. Difettando invero detta base, non avendosi la prova, cioè, che la donna fosse tale da accondiscendere di sua libera volontà agli impudici desiderii altrui, nè potendosi ciò presumere in donna d'onesti precedenti, il risolvere la questione colla comoda frase: « è inconcepibile la seduzione; è inammissibile fosse vittima » e simili, equivale a dire: « Non c'è seduzione perchè non c'è seduzione. » È affermare ciò che devesi dimostrare. — Difettando poi tale base, spingersi per di più fino a parlare di delitto, ad invocare il precetto del giure romano, che contempla il *dolo malo*, si noti bene, il *dolo malo*, non il solo *dolo*, d'entrambi le parti, sarebbe stato proprio un'uscire affatto di carreggiata.*

(1) *Monit. dei Tribun. di Milano* 1890 (XXXI) n. 15, pag. 322-323
= Vedasi pure la stessa sentenza nel *Foro italiano* 1890, fascicolo VI, 31 marzo, pag. 304 ove in nota richiamansi le osservazioni del Gabba e del Manaresi.

Se invero si adduce una compensazione di *dolo malo*, si presuppone che pur la donna sia stata autrice di maneggi dolosi, fraudolenti, e quindi *seduttrice* e non *sedotta*; — e ciò senza una base di fatto. — E d'altra parte premettere invece, come fece la mentovata Corte, che la donna *non soggiaccia ad arti dell'uomo*, e tosto, invocando il principio della compensazione, parlare poi di *dolo malo* anche nell'uomo, sarebbe stato od un riconoscere, *subito dopo*, ciò che *poco prima* negossi, ed un ritenere, che l'uomo ricorresse ai mali e dolosi artifizii anche senza averne bisogno, — e mentre anzi la donna li esercitava essa al pravo fine. Sostanzialmente si ha quindi sempre questa per noi indiscutibile conclusione: O esiste la prova, che la donna di libero consenso cedette alle disoneste brame dell'uomo, e si respingerà l'azione, ma *perchè non sussiste seduzione in fatto*. — O non c'è tale prova, e non varranno teorici ragionari od argomentazioni giuridiche ad eliminare la responsabilità dell'uomo, alloraquando la donna stabilisca invece e provi, che egli la eccitò con lusinghe, promesse e poco encomiabili arti al mal passo. — Nè, tanto meno, giova il proclamare dogmaticamente, come fece la Corte su citata, che « non v'ha prevalenza di diritto « violato, allorchè un danno si risente per fatto proprio e per « opera del complice ». Avanti ogni cosa invero in questo tema non si discute menomamente chi abbia dei *diritti violati prevalenti*; ma per colpa di chi sia avvenuto un *danno civile* alla donna, se sia ed in quale misura avvenuto. Non sulla *prevalenza di diritti* violati si fa questione; ma sulla *prevalenza della colpa* e del *danno*. — Dati poi *due atti*, od *un'atto* dipendente dall'opera di *due persone*, ad escluderne la rispettiva prevalenza negli effetti tanto ontologici che giuridici, è chiaro che bisogna valutare e l'uno e l'altro atto e l'opera dell'una e quella dell'altra persona. — Ed alloraquando, come in tema di seduzione, l'atto d'una parte (annuenza della donna) non si sarebbe verificato senza l'atto dell'altra parte, (eccitamento dell'uomo) non sarebbe nè razionale nè giusto, sol perchè esiste anche un fatto proprio,

il contestare la prevalenza del movente altrui e d'una corrispondente responsabilità giuridica.

Le deduzioni poi che la Corte Palermitana trasse da leggi *penali* in una causa *civile*, e da antiche leggi borboniche le quali, per evitare un eccesso caddero in altro, a nostro umile avviso si condannano di per sè.



INDICE ALFABETICO

DI PUNTI PRINCIPALI E DI TESTI ED AUTORI

CITATI IN QUESTA PARTE

I numeri rimandano alle pagine dell'opera.

A

- ACCOLAS (Emile). *Le droit de l'enfant — Enfant né hors mariage.* 90-105-131.
- ACCURSIO. Glossa al Dig. 39-78.
- ADRIANO (S. C.) 116.
- ALBINI. Lezioni di filosofia del diritto. 90.
- ALCIATO. De praesumpt. 116.
- Alta società.* Vedi Bergando — Usi inglesi.
- American Law* (Commentaries on). 102.
- ANCELOT (Avocat génér. a la Cour de Riom). 88-105-134.
- ANDERS (P). *Die rechtlichen Folgen des unehelichen Beischlafs* etc. 138.
- Annali di giurisprudenza* (Periodico). 82. Vedi Giurisprudenza.
- Annuario di scienze giuridiche* (Hoepli). 102. Vedi Gabba — Lomonaco.
- Aquila* (Lex) Vedi Diritto Romano. 39.
- Archivio giuridico* (Dirett. Serafini). 78. Vedi Serafini, Castellari, Cuturi, Bianchi E., etc.
- ARISTOTILE. Oecon. 57.
- ARNAULT. *Le droit, l'économie politique et l'insurrection du 18 mars 1871.* 105.
- ARNDTs (Ludwig). *Lehrbuch der Pand.* etc. 41-51-65-68.
- ARNDTs-SERAFINI. 41-6568.
- Assia Darmstadt.* Legislazione relativa a divieto d'indagini della paternità. 100.
- ASSOLANT. *Le droit des femmes.* 105.

- AUBRY et RAU. *Cours de droit civil français*. 13-125-127.
AULLIO GELLIO. *Notti attiche*. 18.

B

- Bacone*. Fatti che i Legislatori non contemplano. 5 — Metodo di prove. 113.
Baden (Grand Duc.). Vedi *Legge* 21 febr. 1851 — Indagini di paternità.
BALLOT (Charles). *Revue de droit français*. 125.
BARET (Paul). *Histoire et critique des règles sur la preuve de la filiation etc.* 88-90.
BAS ET (Recueil). 154.
BELIME. *Philos. du droit*. 51-90.
Belgio. Disposiz. su divieto indagini di paternità. 102.
BEKKER. 45.
BERARDI. D.^o *Eclesiast.* 18.
BERGANDO (Conte Alfonso). *Usi inglesi*. 3.
BERENGER *Belcastel* (de) ed altri Senatori francesi che presentarono progetto di riforma dell'art. 340 cod. civ. franc. 105.
BERNER (Albert Friedrich). *Lehrbuch des deutschen strafrechtes*. 7. — Sviluppo incompleto causa d'inesperienza — Traviate e deflorate. 8. — Carattere delittuoso di seduzione. 52.
BERTAND *de Greville*. 63.
BERTAULD (Proc. génér. a la Cassation). 222.
BIANCHI (Fr. Zaverio). *Diritto civile*. 12-139.
BIANCHI (Emilio). Memoria nell'Arch. giurid. 90-106-114.
Bisogno. Cattivo custode di castità. 74-75. Vedi S. Gerolamo — *Blakwell*.
BLAKWELL (D.^{re} Elizabeth). *The moral education of the young in relation to sex*. 71-75.
BONASI. *Responsabilità*. 65.
BONNEVILLE (de Marsangy). *Étude sur la moralité*. 74.
BORDA. Vedi Cattaneo e Borda — Cod. civ. it. comm.
BORSARI. Comm. al Cod. civile it. 12-17-45-109.
BOUVIER. *A Law Dictionary adapted to the Const. and Laws of the Unit Staats of America*. 28. Vedi *Stati Uniti*.
BREM'S. *Comm. on the common law*. 28.
BRILLAND-LAUJARDIÈRE. *De l'infanticide*. 76.
BROCHARD (Docteur). *De l'allaitement maternel*. 102.

- BONIVA. Diritto civ. ital. — *Delle persone* — Rimborso di sole spese da parte di sposo fedifrago — Induzioni fuori luogo — Diritto singolare. 12-14. — Obbligo di alimenti verso la prole. 90.
- BUSCH (F. B.). *Der neuste Standpunkt der Wissenschaft und Gesetzgebung über die Frage der Zulässigkeit der Klage auf Anerkennung der unehelichen Vaterschaft.* 138.
- *Darstellung der Rechte geschwächter Frauenspersonen gegen ihre Verführer und der unehelichen Kinder gegen ihre Erzeuger.* 138.

C

- CANONICO (Tancredi). *Del reato e della pena.* 6. *Giudizio penale.* 113.
- CARMIGNANI. *Teoria etc.* 113.
- CARRARA (Franc.). *Programma.* 6. — Su difesa anche contro scioperati. 7. — *Certezza base di prova.* 113.
- Casi di seduzione.* 7 e seg. Capo I e II.
- CASTELLARI. *Lex aquilia,* Arch. giurid. 67-78.
- CATTANEO e BORDA. *Comm. al Cod. civ. it.* 12-17-45-82-249.
- Causa falsa.* Vedi *Errore.*
- Causa turpe.* Vedi *Giurisprudenza* — Distinzioni fra causa turpe e danno dipendente da fatto turpe. 79-80 etc.
- CESARE CANIÙ. *Il Galantuomo.* 57-71.
- CHATAGNIER. *De l'infanticide dans ses rapports avec la loi, la morale etc.* 27.
- CHEYSSON (Ing. Dirett. Usine du Creuzot). 105.
- CHIRONI (Prof. G. B.). *Colpa nel diritto civile odierno* — Qualunque fatto dell'uomo etc. — Conseguenze. 63-65. Se e quando colpa si compensa. 67. Opinione favorevole ad azione in risarcimento. 146.
- CLASSON. *Du consentement des epoux.* 128.
- Codice civile italiano.* Disposizioni preliminari. . pag. 56.
- | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|---|---------|
| » | » | » | Art. 53-54. | » | 11-12. |
| » | » | » | » 130-131. | » | 30 62. |
| » | » | » | » 189 | » | 86. |
| » | » | » | » 190 | » | 118. |
| » | » | » | » 193 | » | 87-114. |
| » | » | » | » 668 | » | 62. |
| » | » | » | » 1104 | » | 38. |

<i>Codice civile italiano.</i>	Art. 1110	<i>pag.</i>	45.
»	»	»	42.
»	»	»	50.
»	»	»	44-79.
»	»	»	62.
»	»	»	118.
»	»	<i>austriano.</i>	§ 46.
»	»	»	» 163
»	»	»	Presunzioni di paternità esagerate. —
			V. Giurisprud. straniera — Dottrina straniera.
»	»	»	§ 869
»	»	»	» 870
»	»	»	» 871-872
»	»	»	» 878
»	»	»	» 936
»	»	»	» 1294
»	»	»	» 1328
»	»	<i>español</i>	» 28.
»	»	<i>boliviano</i>	» <i>ivi</i>
»	»	<i>francese.</i>	Danni per ineseguita promessa nuziale
			— Mancanza di disposizioni tassative
			— Dottrine <i>pag.</i> 12-13.
»	»	»	Art. 340
»	»	»	» 1108
»	»	»	» 1110
»	»	»	» 1112
»	»	»	» 1131
»	»	»	» 1382-1383
			V. Dottrina e Giurisprudenza.
»	»	»	» 1325
»	»	<i>del Chili</i>	» 28.
»	»	<i>della Repubblica Argentina</i>	» <i>ivi</i>
»	»	<i>del Cantone di Berna</i>	» 99.
»	»	<i>del Canton d'Argovia</i>	» 98.
»	»	<i>federale svizzero</i>	» 28.
»	»	<i>di Friburgo, Lucerna, Vaud, Zurigo etc.</i>	» 99.
»	»	<i>della Guatimala</i>	» 28.
»	»	<i>di Harti</i>	» <i>ivi</i>
»	»	<i>della Louisiana del 1824</i>	» 102.
»	»	»	Art. 2294-2295
			» 28.

<i>Codice civile messicano</i>	pag. 28.
» » <i>prussiano</i>	» 28-100.
» » <i>prussiano del 1794</i>	» 100.
» » <i>delle Provincie baltiche</i>	» 99-100
Ottime disposizioni in tema di seduzione (art. colo 152 a 160)	
	pag. 100.
» » <i>musulmano</i>	» 28.
» » <i>sassone</i>	» <i>ivi</i> .
» » <i>dell'Uraguay</i>	» <i>ivi</i> .
» » <i>russo</i>	» <i>ivi</i> .

Vedi anche Swood — Leher.

Codice penale italiano. 30.

» » *austriaco del 1803*. 28.

» » *attuale*. *ivi*.

» » *espanol*. 25.

» *teodosiano*. Vedi Diritto Romano.

COGLIOLO (Prof.). Trattato di diritto penale.

— Memoria sulla Colpa. 65.

Colpa. Senso civile. 29-30. — Quando nel seduttore. 58-59. —

Anche colpa grave non si compensa col dolo — Vedi Chironi. 67. — Compensazione — Se e quando pari colpa. 68 e seg. — Ulp. ad. Edict. XVI, 2 — Vedi Diritto Romano.

Cultura (La). Periodico — v. Lomonaco. 102.

COMMENTARIES *on american Law*. 102.

COMMENT. *on the common Law*. 28.

Concilio di Trento. 18.

Constitutions and Laws of the Unit' Staats. of America. 28.

Consentienti non fit injuria — Esame della massima alla stregua dei testi del Dir. Rom., della logica — e del diritto odierno — Quando non consenso. 36-37-41-46.

Corti supreme di Parigi, Vienna, Roma, Torino, Firenze, Napoli, Palermo e Corti d'appello in Italia ed all'estero. — V. Giurisprudenza.

COULET et VAUNNOIS. Étude sur la recherche de la paternité. 122-216 e seg.

Coutume de Bretagne. Obbligo di sposare, pena la morte. 62.

CREMANI. Impressionabilità nella donna. 71.

CUTURI (Prof. Torquato). Studii sulla dichiarazione di paternità dei figli naturali — Arch. giur. 106-114-116.

D

- DALLOZ. (Recueil — Table etc.). 27-65-125. V. Giurisprudenza.
Danni. Azione — Quando — Dottrine diverse. 12-15-19. V. Dottrina-Giurisprudenza.
- DANTE. Divina Commedia. 31-42-76.
- D'AUVILLIERS et SULPICY 38 46. Comm. ai Cod. franc.
- Debolezza umana*. Se ne tiene conto; ma esclude colpa? 66.^f
- Defermont, Trouchet, Cambarcères, Napoleon, etc.* — Discussioni sul cod. Napoleon. V. *Loché*.
- DE PIT (Albert). 116.
- DELVINCOURT. Cours de cod. civ. 105.
- Denise*. Vedi Dumas fils.
- DEVINK (Presid. du Trib. de Comm. de la Seine). 105.
- DENIZART (Recueil). 135.
- DEGLI EPINOSA (Avv. A.). 150.
- DE-ALBERTI (Giorn. delle Donne). V. *Giorn. delle donne*.
- DE-LANGLADE. V. Favard.
- DEMOLOMBE. Cours de droit civil. — Traité de la paternité. 87-122.
— Traité du mariage. 124-125.
- DES-ESSARTS. *Choix de nouvelles causes célèbres*. 118.
- Diccionario razonado de jurisprudencia y legislacion*. 28. Vedi Spagna.
- Dictionary of English laws*. 28.
- Difficoltà di prove*. Non esclude a priori il diritto. 112 e seg. V. Dottrina.
- Diritto civile*. Vedi *Codici civili* — Buniva — Borsari — Bianchi — Chironi — Cuturi — Giorgi — Ricci — Gianzana — Gabba — Mattei — Cattaneo etc. — Dottrina — Giurisprudenza.
- Diritto comune singolare*. 14-15.
- Diritto singolare*. Se e quando applicabile — Dottrine diverse — Giorgi — Borsari — Pacifici-Mazzoni — Bianchi — Marcadé — Demolombe, etc. 59.
- Diritto romano*. Dig. XLII, tit. IX, tit. X, § 43, 29, 3. Ulp. lib. 77^o ad Ed. *Volentem seductum* — Blanda oratio — *Frequentia assidua* — Elementi di seduzione. 39, 40 etc.
- » » Cod. Theod. — Cod. de don. 18.
- » » Leg. 1 De spons. Ulpiano. 15.

E

- ELLERO (Pietro). *Trattati criminali — Critica criminale*. 113.
Enfants trouvés. Vedi *Esquiros*.
ESPINOSA. Vedi *Degli Espinosa*.
Eroine. Non per esse le leggi. 53.
Errore. Natura ed influenze — Causa falsa — Motivo determinante — Dottrine relative. 43 e seg.
ESQUIROS (Alphonse). *Des enfants trouvés*. 105.
Etudes religieuses, philosophiques etc. Vedi *Père Toulemont*.
Exceptio plurium concumbentium. Non ammessa da certi codici.
V. Cod. prussiano del 1794 — Dottrina — Giurisprudenza —
Rechtsprüche 30 mars 1879 etc. e pag. 100.

F

- FABER (Cod. fabriani def.) *Virgini creditur juranti* etc. — Esagerazioni e reazioni — Applicazioni. — V. 135 e Dottrina — Giurisprudenza.
FANFANI. Dizionario. 8.
FAVARD DE LANGLADE. 13.
FERRIANI (Cav. Lino). *La infanticida*. 27-31-75-78-82.
FILANGIERI (Gaetano). *Scienza della Legislazione*. 113.
— (Periodico). Vedi *Giurisprudenza — Lomonaco*.
FCCILLON. *Ouvrieres des deux mondes*. 105.
Follies de jeunesse. Fragilità umana — Si tiene conto — ma non esclude colpa. 64-66. V. anche *Millet — Lex Aquilia* etc.
Foro abruzzese. (Periodico). 150-183. Vedi *Espinosa*.
Foro italiano (Periodico). 184-185. Vedi *Dottrina — Giurisprud.*
FORTI (Francesco). 151. Vedi *Paoli*.
FOSSA-MANCINI (Conte Avv. E.). Effetti d'inadempimento della promessa di matrimonio. 150.
FOUCHER DE CAREIL, *Schoelcher* ed altri Senatori francesi — autori del progetto di riforma dell'art. 340. Vedi *Bérenger*.
FOURNEL. *Traité de la séduction*. 135 e seg.
FRIEDEN-BURG (F). *Die lehre von den rechtlichen Folgen* etc. 138

G

- GABBA (Prof. F.). Memoria nell'Annuario delle scienze giur. 90-242.
Note nel Foro ital. 245. Vedi *Dottrina — Giurisprudenza*.
- GAIO. Vedi *Diritto Romano*.
- Gazzetta dei Tribunali* di Genova. Vedi *Giurisprudenza*.
- GELLIO (Aullio). Vedi *Aullio*.
- GIANZANA (Prof. Seb.). Traduzione del Laurent. 106. — Appendice speciale sulla questione. 228 e seg. — Appendice del Professor Viti. — Riassunto e motivi di dissenso.
- GHERARDINI. Dizionario. 8.
- GIOIA (Melchiorre). Ricompense e risarcimenti dei danni. 258.
- GIGOT (Albert). *Ouvrier des deux mondes*. 105.
- Giornale delle Marche ed Umbria*. 150. Vedi *Fossa-Mancini*.
- Giornale delle Leggi* (Genova). Vedi *Giurispr., Gabba, Dottrina*.
- Giornale delle Donne*. Vedi *Vespucchi*. 72.
- GIRIODI (Avv. M.). Note di giurisprud. 122-127-147.
- GIORGI (Cons. Giorgio). Teoria civile delle obblig. 42-43-54-68-78-82.
Giurisprudenza italiana (Periodico). Vedi *Giurisprudenza*.
- Giurisprudenza che ammette l'azione in risarcimento:*
- Giurisprudenza favorevole straniera*. 153 e seg.
- » » *francese-antica*. ivi.
- » » *francese-recente*. 154 e seg.
- » » *austriaca etc.* 163 e seg.
- » » *patria-antica*. 165 e seg.
- » » *patria-moderna*. 170 e seg.
- Giurisprudenza contraria straniera*. 251.
- » » *italiana*. 259.
- Giurisprudenza torinese* (Periodico) e note. Vedi *Giurisprudenza e Dottrina*.
- GUIZOT. 48.
- GUYOT. *Recueil de jurisprudence*. 62.

II

- HAEMMERLE (Guntramo). Ved. *Cod. civ. austr.* Comm. 13-101.
- Haiti. Vedi *Cod. civ. Haiti*.
- HASSE. 65.
- HÉLIE (Faustin). *Traité de l'Instruction criminelle*. 113.
- HERRERO. *Cod. civ. español*. 28.
- Honeste vivens* Vedi *Vidua D. R.* 62.

I

- Indagini di paternità.* Vedi *Divieto*.
Indennizzo. Vedi *Danni* — *Dottrina* — *Giurisprudenza*.
Indennizzo in Inghilterra. 3.
Indirette risultanze di paternità. Vedi *Cod. civ. it., art. 193* —
Giuriodi. 114.
Isole Jonie. *Legislazione.* 102.

J

- JACQUIER (Charles). *Des preuves et de la recherche de la paternité.* 105-132.
JENQUIÈRES (De). *De la preuve de la filiation.* 78-105-129.
JOUBAIRE (Barthélemy). *Essai sur la revision du code civil.* 105.
Journal du Palais. 123-157. V. *Giurisprudenza*.
Juristische Blätter. 101. V. *Giurisprudenza*.

K

- KARR (A). 31.
Kritische Zeitschrift (Heidelberg). 90.
Kritische Beiträge ueber die aussereheliche etc. V. Roeder.
KUSTER (Cons. C. app. Genova). 174.

L

- LABEONE Vedi *Diritto Romano*.
LACOINTA (Av. génér. à la Cour de Cassation). 105-133.
LANDRECHT (estoniano). 100.
LAROMBIÈRE. 43-65.
LAURENT (F. Prof. di Gand.). 27-65-105-123-126-127.
LAURENT (Prof. di Tolosa). 105. V. anche *Revue catholique des instit. et du droit*.
LEGGE (Periodico). V. *Dottrina* (note) e *Giurisprudenza*.
Legge 12 brumaio anno II. Reazione al principio fabbriano esagerato. V. *Dottrina* — *Giurisprudenza*. 251.
Legge 21 febbraio 1851 (Gran duc. di Baden). V. *Divieto indagini di paternità.* 100.

- LEGOUVÉ (Ernest). *Histoire morale des femmes*. 82-105. — *La femme pauvre*. 16-133.
- LEHER (E). *Droit civil russe*. 28-99 e seg. V. anche *Codice delle Prov. baltiche*.
- LEONE (D.^r Arturo). *Fisiologia della voluttà*. 70.
- LERMINIER. 90.
- Lex Julia*. Vedi *Diritto Romano*.
- Lex Aquilia*. Vedi *Diritto Romano*.
- Livest und curloendisches Privatrecht*. 99.
- LIVIO (Tito). *Hist.* 57.
- LOCRÉ. *Esprit du Code Napoleon*. 63-117.
- LOMONACO (Prof. Gio). Monografie. Vedi *Filangieri* (Periodico) — *La Coltura*. 90-102-106.
- LOZZI (Carlo). Risarcimento dei danni morali. 258.
- LUCCHINI (Prof. Ed.). 6. *Rivista penale*.

M

- Maestre*. 23-264. Azioni intentate. V. *Giurisprudenza* — *Ferriani*.
- MALVILLE. 13. Vedi *Danni*.
- MANARESI (Avv. A.). Nota di *Giurisprudenza*. 248. V. *Dottrina*.
- MANTEGAZZA (Prof. Paolo). *Il bene ed il male*. 57-70. — *Fisiologia dell'amore*. 199-110.
- MARCADÉ *Explic. theoric. du Code Napoleon*. 59-104-128 e note nella *Revue critique*. 125.
- MAREZOLL (Teod.). *Diritto Rom.* 18-41.
- MARRO. *Dissertazioni*. Scelta sessuale attiva dell'uomo. 69.
- MASCARDO. *Conclus. probat. omni*. 116.
- MASSÉ et VERGÉ. Vedi *Vergé*.
- MATTEI (Jacopo). Comm. al Cod. civile. 12-45. V. *Danni* — *Dottrina*. 50-150.
- MATTIROLO (Prof. Luigi). *Principii di filosofia del Diritto*. 90. — *Elementi di Diritto Giudiz.* 113.
- MAZZINI (Gius.). *Doveri dell'uomo*. 57-62.
- MAZZONI. Vedi *Pacifici-Mazzoni*.
- MERLIN. *Répert.* 13-125 etc. V. *Giurisprudenza e Dottrina*.
- Meretrices*. Non hanno azione. 61-62. Vedi *Diritto Rom.*
- MILLET (Albert). *La séduction*. 48-54-62-133. *Manuel du citoyen français*. — *Droit et probité*. 66-67-90-104-133.
- MITTERMAJER. *Die Lehre vom Beweise in deutschen strafprozesse darmstadts*. 49.

- MOLINARI (De) *La recherche de la paternité*. 104.
Monitore dei Tribunali di Milano. V. *Giurisprudenza e Dottrina*.
MORELLI (Salvatore). Progetto di riforma dell'art. 189 Cod. civ. 108.
MORELOT. *De la reconnaissance des enfants illegitimes*. 131.
MOÉ (Leggi di). 60
MUYARD DE VOUGLAN. *Lois criminelles*. 62.

N

- NATTA Cons. 116.
NESTOR (Giorgio). Comm. al Cod. civ. austriaco. 28-53-137.
New commentaries on the law of England. 98-137.
NIUTTA. Commiss. per i lavori del Cod. civ. it. 106.
NOODT. *De lege aquilia*. 64.
Notti attiche, V. Aullio Gellio.
NUIZ. Diritto Eccl. 18.

O

- Obbiezioni*. Ostacoli all'azione della sedotta. 33 e seg.
Operaie 22. V. *Dottrina — Giurisprudenza*.
Organisation du travail — La Payl. 105.
Ouvrière (L'). Jules Simon. 105.
Ouvriers des deux mondes. Vedi Gigot, Villermé, Cheysson. 105.
OVIDIO (Nasone). *De arte amat*. 42.

P

- PACIFICI-MAZZONI (Pr. Emidio). *Instit. di diritto civ.* 50-53-59-149.
PAOLI (Baldassare). *Concl. crim. di Forti*, 151.
PARINI. *Odi*. 74.
PATERI (Em. Fil.). *Diritto Canonico*. 18.
PÈRE TOULEMONT (Le). 105.
PESCATORE (Matteo). *Logica del diritto*. 113.
PISANELLI. *Commiss. Parlam.* 96.
PLAY (La). *Organisation du travail*. 105.
Polonia. Disposizioni su divieto indagini di paternità. 102.
POITOU (Eugène). *Le roman et les Théâtres contemp.* 105.
Portogallo. *Legislazione*. 102.

- POTHIER. 45-50-187.
POULLAIN-DUPARC. *Princ. du droit français suivant les maximes de Bretagne.* 136.
Pratica legale. 166.
Praetium stupri. Lo reclama la sedotta? No. 79 e seg.
Presunzioni. Vedi *Alciato* — *Ramponi* etc.
Presunzioni esagerate. V. *Cod. austr. e Giurisprud.*
PREGERUTTI. Monografia nella *Legge.* 90. Osservazioni sul Codice civile. 105.
Promessa di matrimonio. Forme — Quando mezzo di seduzione — Obbiezioni. 11 20.
PROUDHON *Tr. de l'usufruit.* 64.
PROUDHON-BONNIER. Vedi *Vallette.* 105.
Prova. V. *Difficoltà* — *Obbiezioni.* 111 e seg.
Psichiatria (Archivio di). 69.
PUCHTA. 64.

Q

QUINTILLIANO. 116.

R

- RAMPONI. *Presunzioni.* 117.
RAU Vedi *Aubry et Rau.*
Recueil des arrêts de Caen. 123.
Recueil de l'Académie de Toulouse. 105-133.
Reichsgericht vom 10 Mai 1882. Vedi *Berner* — *Traviate e deflorate.* 8.
Rechtsprüche 30 mars 1879. C. Supr. Vienna ed altri giudicati escludenti la eccezione plurium concumbentium. 101. Vedi *Giurisprudenza straniera.*
Revue critique de Legislation et de Jurisprudence. 88-125.
Revue de droit français et étrangers. 125.
Revue catholique des institutions et du droit. 105.
Revue des deux mondes. 104-105.
Revue pratique. 105.
Revue de la jurisprudence. 129.
RHEL. *Das allgemeine fürgerl. Gesetzb.* 28.
RICHER (Leon). *Le livre des femmes.* 105.

- RICCI (Prof. F.). Corso di diritto civile. 12-14.
RISI (Presid. C. app.). 177.
Rivista penale. Lucchini. 20.
ROEDER. *Kritische Beiträge über die außereheliche Geschlechts-
gemeinschaft zunächst in Bezug auf den art. 340 C. Nap.* 133.
RODIÈRE. *Les grands Juriconsultes*. 105.
ROLAND A VALLE. 116.
RONGA, D. R. e Condizione dei figli nati fuori di matrimonio. 90.
ROSMINI. Filosof. del diritto. 90.
Rota Romana, di Pisa, di Firenze, etc. 116-117-151.
Rumènia. Legislazione. 102.

S

- Sacra Congregaz. V. Concilio di Trento*.
SALICETI Scritti inediti. 90.
SANCHEZ 18.
Sanzione civile e penale. 6.
S. Bernardo. Epist. 47.
SAREDO. Trattato delle leggi. 60.
Sassonia Veimar (Granduc.). Sul div. eto d'indagini di paternità. 100.
SAVIGNY. *Sistem des heutigen Röm.* 45-90.
SEVERINI (Presid. C. app. Genova). 174.
Scelta attiva nell'uomo. 69. V. Marro — *Searcy*.
SCHULZE (Hermann). Comm. alla Legge 24 apr. 1854. pag. 138.
SCHWARZE (Friedr. Oskar von). *Commentar zum strafgesetz-buche* 7.
Seduzione. Senso morale e legale: 8. Mezzi con cui si effettua. 21
e seg. Fattispecie. *ivi*. Elementi secondo il Dir. Romano. 40.
Vedi *Dottrina* — *Giurisprudenza* — *Danni*.
SEARCY *The mental characteristics of the sexes*. 69.
SEGNERI. 8.
SERAFINI (Prof. F.). V. anche *Arndts-Serafini* — Archivio giuri-
dico. 45-68.
SERVIUS. *Definit. doli*. 50.
SEUFFERT. *Grortz*. 64.
Serbia. Legislazione. 102.
S. Gerolamo. 74.
SHAKSPEARE. 30.
SIMON (Jules). 104-105.
Sinossi giuridica. Vedi *Giurisprud.*
SIRBY. *Giurisprud. franc.* 128.

- SICHEL (Adelmo). Monografia. 90-94.
SMITHS *Shelf-help*. 76.
SOLON. *Nullité*. 45.
SOLONE. Punì la seduzione più dello stupro. 61.
Spagna. Legislazione. V. *Cod. civ. esp.*
S. Paolo. *Epist.* 58.
JOURDAT. *Tr. de la responsabilité*. 64-65.
SULPICY, *Teullet, D'Avilliers etc.* — *Comm. ai Cod. civ. fran-*
cési. 38.
S. Tomaso. *Summa theolog.* 47.
Stati Uniti. Legislazione. 102.
Statuto del Regno. 57.
Statuti inglesi. 102.
STRYCHIUS. 116.
SVOOD. *Diritto russo*. 99.
SWET. *A Dictionary of English laws*. 25.

T

- TARRIBLE. 63.
TEULLET. 38.
TOLOMEI (Prof. Giampaolo). 59 153.
TOMMASEO (Nicolò). *Comm. a Dante*. 77.
TOULEMONT. (Le père). 105.
TOULLIER. *Droit civ. français*. 13-45-65-89.
TOURNADE (M.^o). 216.
Tribuna giudiziaria (Periodico). 69.
TROPLONG (Donat.). 61.

U

- ULPIANO. *Vedi Diritto Romano*. 38-78.
UNGER. 64.
Usi inglesi. *Vedi Indennizzo, Bergando*, 3. ccc.

V

- VALETTE (*sur Proudhon-Bonnier*). 105.
VANGEROW. 45-65.
VAUNNOIS. (Coulet et Vaunnois). 105. *Vedi Coulet*.

- VAZEILLE. 13.
VENCO (Avv. G.). 90.
VERGÈ. *sur Zachariae*. 65.
VESPUCCI (Amerigo). 72.
VICO. 46.
Vidua honeste vivens. Seduzione in D. R. 61.
VILLERMÈ. *Condition des ouvriers*. 76. *Tableau de l'état physique
et moral des ouvriers*. 105.
VISMARA. Recidiva. 71.
Violenza. Distinzioni. 42-43.
VIGLIANI. Relazione al Senato. 95.
VIII (Prof. Dom.). 90-142.

W

- Wagneriana* (Libr. accad.). 28.
WEELE (Alexandre). *Que deviendront nos filles?* 105.
WINDHEID. 45.

ZACHARIAE. 13 65-90-125-223

INDICE

A giustificazione dell'Autore pag. 3

NOZIONI GENERALI. — Base delle indagini — Leggi positive —
Principio fondamentale — Natura diversa dei diritti offesi e
sanzione diversa — Sanzione civile e sanzione penale — Di-
visione consequenziale della materia in due parti . . . » 5

PARTE PRIMA — Legislazione civile » 7

CAPO I. — Casi contemplabili e divisione della materia . . . » *ivi*

Sommario: Diritto civile. — Casi non indirettamente in questa sede contemplati, perchè delittuosi. — Casi affatto non contemplabili, perchè improduttivi di diritti. — Pieno spontaneo consenso. — Traviate — Deflorate semplicemente. — Casi meritevoli di studio. — Donna libera, onesta, nel perfetto discernimento, che come; o per promessa legale di matrimonio; — o per promessa senza formalità legali, ma seriamente fatta; — o per blandizie, lusinghe, altre promesse indipendenti da quelle di matrimonio. — Divisione ordinata della materia.

CARO II. Sezione prima — Seduzione in seguito a promessa nuziale
nelle forme legali » 11

Sommario: Promessa di matrimonio secondo il codice civile italiano — Nessun obbligo legale di contrarlo, nè di eseguire penalità convenute — Diritto della parte non in colpa al rimborso delle *spese fatte* — Havvi anche il diritto nella donna sedotta al risarcimento dei danni? — Obbiezione desunta dagli art. 53-54 cod. civile — Richiami a legislazione ed a dottrina straniera — Posizione della questione nei giusti termini. — La base dell'azione di danno sta nel *fatto* della seduzione. — Gli art. 53-54 concernano invece *elementi contrattuali* — norme di diritto *stringolare* — casi ben *diversi*. — Conseguenza e risposta riasuntiva alla mossa obbiezione.

Sezione seconda — Seduzione in seguito a seria promessa di ma-
trimonio, ma non fatta nelle forme legali » 17

Sommario: Legge sceltica e prosaica in questa materia — Obbiezione che ne deriva; nessuna influenza può esercitare una promessa sulla cui inefficacia già la donna è premunita. Distinzione a farsi. — Non chiedesi l'esecuzione della promessa, ma l'indennità per danno dipendente da seduzione. — Se, per legge, dalla promessa non sorge alcun vincolo legale, non è però escluso un risarcimento del danno dipendente dalla seduzione — Azioni diverse per *la base*, per *lo scopo*, per *la ragion di decidere*. — Principio giuridico ad applicarsi pure diverso. — Questione d'apprezzamento. — Indagine sulla efficacia della promessa a vincere le riluttanze della donna.

Sezione terza — Seduzione per mezzi indipendenti da promesse di matrimonio pag. 21

Sommario: Diversi mezzi di seduzione indipendenti dalle promesse di matrimonio. — In molti casi *non fonte* di diritti. — Precetto nè generale, nè assoluto. — Necessità dello studio particolare d'ogni fattispecie. — Esempi. — Seduzione con tali mezzi di oneste operaie — maestre — domestiche — Anche senza la promessa di matrimonio c'è *ivi colpa civile* nel seduttore. — Legislazione austriaca speciale — Legislazione italiana e francese. — Richiami alle altre leggi degli Stati Europei e delle Americhe. — Obbiezione desunta dalla natura dei mezzi usati. — Perde ogni valore, riducendosi la vera questione a vedere se c'è colpa in *sensu giuridico*. — Esiste *testone* d'un diritto della donna — esercizio di un *non* diritto nell'uomo — Risulta da un complesso di disposizioni delle nostre leggi. — Ladro dell'oro — Ladro dell'onore. Confronto di Shakspeare. — C'è colpa civile e danno. — Diritto quindi a risarcimento.

CAPO III. — Obbiezioni comunemente sollevate nella maggior parte dei casi di seduzione » 33

Specie diverse. — Eccezioni escludenti il *diritto*; — altre escludenti la *prova*. — Suddivisioni.

Sezione prima — Consistenti non fit injuria. » 35

Sommario: « Donna che cedette il *volle*, onde non lesione di diritto ». — A. È sempre logico? — In linea generale, no. — Non basta affermare, le premesse devono dimostrarci vere. — Da un fatto *materiale*, senz'altra dimostrazione, inesatto talora arguire atto *volitivo*. — B. È sempre giuridico? — Necessità di *adagare*, se consenso *valido*. — Codice civile italiano. — Legislazioni straniere. — Dottrine analoghe — Abuso nel citare *in*cs del diritto romano come regole *generali* — Richiami alle fonti — La massima « consistenti non fit injuria » in diritto romano si riferisce ad altri casi speciali. — Caso più caratteristico, che contempla proprio il *volentem seductum*. — Soluzioni d'Ulpiano. — Alla regola del « consistenti non fit injuria » prevalgono i rimedii per la tutela della libertà. — Non a semplici apparenze, ma alla volontà *effettiva* si ha riguardo. — Dottrina: Arndst; Marezol; Serafini — *wirklich* gewollt haben. — Ricerca del *valido* consenso. — Riannodasi alle teorie sulla *violenza*, sull'*errore*, sul *dolo*. — *Violenza materiale* è elemento eterogeneo. — *Violenza affettata* — *grata vis puellis* — non calcolabile. Codice italiano — francese — austriaco. — Diritto romano. — *Violenza sotto forme seducenti*. « Ma solo un punto fu quel che ci vinse ». — *Violenza morale* insufficiente per sè, atta a spianare la via all'*errore* ed al *dolo*. — Autori francesi ed italiani. — *Errore* — Elementi dell'atto interno *volitivo*: *consapevolezza*; — *libera determinazione*. — *Causa falsa* è vizio di consenso. — Dottrine dei giureconsulti antichi e moderni — Giurisprudenza patria e straniera = Applicazione delle norme a donna *effettivamente sedotta*. Nozioni giuridiche e filosofiche — *Causa determinante*: non istinto *voluttuoso*, nè depravazione. — Non videntur qui errant consentire. — Opinione di Guisot. = *Dolo* — Vari sensi — Non *animus nocendi*; — non *intention de nuire* = Mittermayer — Carrara — Servio — Laboue — Pothier — Giorgi ed altri. — Opinioni. = Elemento *essenziale* l'artificio ad decipiendum. — *Influenza propria* del dolo sull'*errore*. — *Etne eigene Bedeutung* — Caractère de gravité. — Arndts. — Bèlime. — Giorgi. = Idee diverse — *Errore reso dal dolo*, che lo produsse, *scusabile*. — Se *determinante*, secondo Berner, in certi casi è *dolo* anche *delittuoso* — senza speciali artifizii. — *Eroïne*. — Praetereunt Legislatores — Gravità intrinseca dell'*affetto simulato* — dell'*eccitamento ad ebbrezza d'amore*. — Confronti con altri casi. — Dottrine patrie e straniere. — Riassunto — Albert Millet: « Elle a consenti, mais pourquoi? »

Sezione seconda — Difetto di colpa nel seduttore, o compensazione di colpe? pag. 55

Sommario: Da taluni si nega la *colpa* in senso giuridico — Manca un disposto preciso di legge. — Ma nelle leggi c'è un substratum sufficiente al *diritto* della donna. — Dimostrazione. — Disposizioni varie legislative. — Idea costante nell'antichità e nei tempi moderni pur in mezzo a disparità d'altre opinioni — Aristotile — Livio — Mazzini — Cantù — Mantegazza. — Spiritus vivificat. — S. Paolo. — Esempi d'altre massime non codificate, ma vigenti. — Perché? — Altrimenti la legge diverrebbe *assurda* e *demoralizzatrice*. — Tolomei — Saredo — Marcadè — Demolombe — Bianchi — Borsari — Pacifici Mazzoni — Regola più esatta applicata — Principii generali di diritto — Tradizioni legislative. — Religioni: ebraica e cristiana — Leggi dei barbari — di Zoroastro — di Solone — canoniche — civili — Ernest Legouvé: Histoire morale des femmes — Diritto romano — Lex Julia — La coutume de Bretagne. — Leggi attuali — Conclusione: Uomo non usa di un diritto e lede diritto altrui — Conferma nel disposto dell'art. 1151 cod. civile — Concetto lato desumibile da tale articolo. — Autorità del Prof. Chironi — Art. 1152 a maggior comprova — Basta la culpa levissima — Dottrina — Codice prussiano — Austriaco — Obbiezione di *fragilità umana*. — In linea di *diritto* — giacchè dai seduttori s'invoca il *diritto* — inammissibile. — Se ne tenga pur conto, non esclude *colpa* all'effetto limitato del danno risarcendo. — Riconferma della tesi col raffronto alla teoria del casus fortuitus o della vis major — Dottrina patria e straniera — Giurisprudenza — Non s'ingrati Caton, mais reveiller les sentiments d'une juste responsabilité. — Droit et prohibé. — Ripiego della compensazione delle *colpe*. — Non si compensa dolo neppure con *colpa grave* — Dimostrazione del Prof. Chironi ed applicazione a tema speciale di seduzione. — Non parità di *colpe* per tre ordini di motivi: — A. Donna normalmente passiva nella scelta sessuale — uomo ha l'iniziativa. — B. Nella donna maggiori e più forti i ritegni naturali e sociali e quindi le resistenze, onde maggiori i mezzi adoperati dall'uomo a vincere. — C. Perché, per la classe cui in generale rispettivamente appartengono, alle sedotte molte *attenuanti*, ai seduttori molte *aggravanti* si oppongono. — Sviluppo di tali punti — Antropologia — Spiritualisti — Autorità italiane e straniere = Dott. Marro — Leone — Mantegazza = Blackwell = Searcey; = Tommaseo = Cantù = De-Alberti = Boneville de Marsangy = Brilland — Laujardiére — Legouvé — Villermé — Ferriani — Daute.

Sezione terza — Causa turpe. » 79

Sommario: Causa turpe od illecita. — Art. 1119 e seg. del cod. civile italiano — e 1131 e seg. cod. civ. francese. — È il caso di donna sedotta? — Si confonde colla meretrice o prostituta. — Distintivi caratteristici — Conseguenze giuridiche distinte. — La rispettiva domanda ha *oggetto* e *causa* diversa. — Prezzo d'*illecita prestazione* — prostituzione — Risarcimento del danno — Causa morale — Assurdità derivanti dalla confusione. — *Leciti* persino i patti di risarcire i danni del *concubinato*. — Dottrina e giurisprudenza relativa — Giorgi — Pacifici Mazzoni — Mattei — Cattaneo e Borda etc., etc. — Induzioni. — Più della seduzione turpe e vile è l'abbandono della sedotta in frangenti dolorosi — Denise di Dumas — Ferriani — Sarebbe un codice dell'*infanzia*, della *viltà* quello che escludesse una riparazione. — Immoralità e menzogneri pretesti a sostegno dell'esclusione — Freno salutare l'ammettere l'indennità — La donna se colpevole ha già altre punizioni — Non si liberi il seduttore almeno da una corrispondente responsabilità — Il farlo è offesa alla pubblica coscienza, al pubblico pudore, alla moralità — Legouvé.

Sezione quarta — Divieto di ricerca della paternità » 85

Sommario: Impedimento di mezzi probatorii col pretesto del divieto delle indagini sulla paternità. — Tre motivi per cui non esiste tale impedimento. —

I. Azione non è dielta a tale ricerca = Azione diversa per qualità di chi agisce — per qualità di colui contro il quale si agisce — per lo scopo. = II. Supposte anche *indrette indagini*, non le vieta il codice civile italiano. — Art. 193. — Differenze col codice francese. — In Francia divieto *assoluto*. — Eppure indagini indirette persino colà ammesse in caso di seduzione — *Jurisprudence récente établie*. — Paul Baret. — *Esprit du Législateur* par M. Ancelot Avocat général à la Cour de Riom. — Esagerazione ed errore nel parificare l'*azione diretta* e le *indagini indirette*. — III. Il precetto del divieto d'indagini, come eccezionale, deve applicarsi *restrittivamente*. — È contrario al diritto naturale — Ciò ammettono gli stessi fautori del divieto. — Lo dimostrano i Cultori della filosofia del Diritto. — Autori italiani e stranieri — Sistema *dracontiano* e *brutale*. — Tre ordini d'interessi che offende: — La donna — i figli — la società = Tale divieto in tesi astratta inammissibile — Sorse solo per abusi — Dovevano apporsi condizioni, non divieto. — E. Bianchi — Laurent — Impossibilità di prova sicura? — Avanti ogni cosa non giustifica — Poi esagerazione ed errore — Sichel Adelmo — Gabba. — Argomenti falsi e speciosi — Inesattezze di chi prese parte alla compilazione del nostro codice. — Conclusione:

APPENDICE ALLA SEZIONE QUARTA. — Non è esatto, che il divieto della ricerca della paternità sia un principio di diritto comune dei popoli civili e che abbia riscosso costante plauso. Fu respinto invece da molti Legislatori e fu oggetto delle più severe censure di Giureconsulti autorevolissimi. . . >

97

Sommario: Legislazioni che non adottarono il principio del divieto di ricerca della paternità — Inghilterra — Svizzera, eccettuati quattro Cantoni — Provincie baltiche. — Disposizioni notevoli anche pel caso di seduzione — Domanda d'essere dichiarata « sposa divorziata ». — Codice prussiano del 1794 con analoghe disposizioni — Germania eccettuati due ducati — Austria — Eccezioni in senso opposto. — Presunzioni *legati* di paternità — *Jurisprudenza della Corte Suprema di Vienna* — Spagna — Portogallo — Stati Uniti — *Lui-giana* = La più parte dei popoli civili si tenne fedele al principio del non divieto. — Parole roventi del Legouvè. — *Sophisme et iniquité*. — Millet: *sous prétexte de moralité loi immorale*. — *Lacointa*: cause indéniable de décadence = Progetto di riforma al Senato francese. = In Italia molte le proteste di autorevoli scrittori. = Secondo Gabba: sistema *disumano, indegno di popolo civile e cristiano*. — Viti, Lomonaco ed altri — Legge da *selvaggi* — assurda — mostruosa = Proposta di riforma stata fatta alla Camera italiana. — Opinione implicita in eloquente squarcio di illustre fisiologo.

Sezione quinta — Difficoltà per la natura dei fatti a provarsi. > 111

Sommario: Dalla difficoltà della prova dedurre l'inesistenza del *diritto* e dell'*azione* non è né *logico* né giuridico. = Non impossibilità *assoluta* di prova a *priori* eccezionale. — Di conseguenza non esclusione *assoluta* a *priori* del *diritto* e dell'*azione* = Neppure impossibilità *relativa* di *prova*, intesa questa nel vero senso; complesso di motivi producenti certezza di verità. — Non necessaria osservazione *diretta* — Dottrina italiana e straniera — Negare il diritto per la difficoltà della prova è: — A. Andare contro i dettami della ragione — B. Non uniformarsi alla *nostra legge* nella materia speciale — C. Disconoscere le tradizioni dell'antico diritto patrio e straniero. = Diritto romano — Strychius. — Alciatus — Decisioni della Ruota Romana e della Ruota di Pisa — Non applicabile per analogia ragione del divieto delle indagini di paternità. — Motivo storico e razionale — Parole del Primo Console e scopi diversi dell'*azione* = Elementi sufficienti di prova e criterii generali. = Ammissibilità della prova testimoniale.

CAPO IV. — Dottrina favorevole all'assunto della donna sedotta pag. 121

Sezione prima — Dottrina straniera favorevole » ivi

Sommario: Dottrina in Francia = Scoglio speciale nel divieto dell'articolo 340. = Tuttavia autorevoli scrittori. = *Demolombe* — Ove rintracciò opinione ex professo dichiarata. — Frasi da alcuni colte a volo = Riferimento completo. = Note nel *Journal du Palais* etc. = *Traité du mariage*. — *F. Laurent*: — Duplice trattazione — *Principes de droit civil*: vol. IV e vol. XX = Giuste distinzioni pel diritto francese — Danni anche *morali* a calcolarsi. = *Aubry et Rau*: — Distinzioni — Quando opinione favorevole. — Riferimento esatto — Dottrina e giurisprudenza da essi adottata. = *V. Marcadé*: *Revue de critique de la Jurisprudence*. = *Amédée de Jouquières* — *Ch. Jaeger* — *Morelot* — *Acollas* ed altri. = Eminentissimi Magistrati. = *M. Ancelot*. = *M. Lacointa* = Altri scrittori sotto l'aspetto sociale. — *Legouvé* — *Millet* = Sguardo a dottrina antica. = *Fournel* = *Poullain-Duparc* = *Dentzart* etc. = Dottrina in Inghilterra, in Germania ed altrove = *F. B. Busch* ed altri.

Sezione seconda — Dottrina italiana favorevole » 139

Sommario: *F. Saverio Bianchi* — Varie ipotesi contemplate e relative soluzioni. = *D. Vitt.* = *G. B. Chironi*. = *M. Gritti*. = *E. Pacifici-Mazzoni*. = *L. Mattel*. = Cenno ad altri Scrittori. = *F. Forti*. = Rinvio alla seconda parte per gli altri scrittori *penultimi*.

APPENDICE — Recente memoria del Prof. Giampaolo Tolomei . . . » 152

CAPO V. — Giurisprudenza favorevole alla donna sedotta . . . » 153

Sezione prima — Giurisprudenza favorevole straniera. . . . » ivi

Sommario: Giurisprudenza francese *antica* — Concetto da cui partiva — Il faut un père à l'enfant. — Pericoli e reazione = *Arrêts du parlement de Normandie* — de Paris etc. etc. = Giurisprudenza francese *recente* — Prime difficoltà pel nuovo codice. = Causa *Labia-Baysse* — Sentenza del Tribunale di *Castel-Sarrasin* — Confermata dalla Corte di Tolosa e dalla Corte Suprema. = Sentenze delle Corti di *Caen* — *Montpellier* — *Bordeaux* — *Douai* — *Dijon* — *Colmar* — *Tolosa* — *Aix* — *Grenoble* — *Rennes* — *Rouen* — *Nancy* — *Nîmes*. — Caso grave al Tribunale della Senna = Caso di non totale resistenza; ma neppure di consenso spontaneo alla Corte di *Bourges*. = Causa clamorosa *G... c. L...* — Tribunale di *Vire* — Cour de *Caen* — *Cassation* — Raffermasi l'obbligo di risarcimento. = Giurisprudenza in Austria ed in altri Stati. — Corte Suprema di Vienna — Criterio di seduzione in parole ambigue ma inducenti speranza di matrimonio = Causa *Mährhofer c. Böch*. — Eccessi da una parte e dall'altra.

Sezione seconda — Giurisprudenza patria favorevole » 165

Sommario: Giurisprudenza antica. — Senato di Torino = Giurisprudenza *transitoria* italo-francese. — Tribunale divisionale d'appello = Sentenza 2 messidoro anno X = Si riproducono le dottrine del *Fabro* e del *Tesaurio* proclamate dai *Senati di Savoia* e dal *Piemonte*. — In dubbio si presume il buon costume. = Corte d'appello di *Cagliari* — di *Nizza*. = Giurisprudenza *recente* — Corte d'appello di *Torino* = Corte d'appello di *Casale* = Corte d'appello di *Genova* = Corte d'appello di *Brescia* = Corte d'appello di *Milano* = Corte d'appello di *Bologna* = Corte d'appello di *Venezia* = Corte d'appello di *Messina*. = Tribunali di *Roma*, *Torino*, *Sulmona* ed altri. = Analisi delle sentenze di tali Magistrati evidentemente favorevoli: — Richiami ad alcune altre in apparenza soltanto contrarie, ma non nella realtà, riferendosi a casi spe-

cialissimi non costituenti una regola. = *Corte di Cassazione di Torino* = Svariate e ripetute sentenze raffermandi ormai una giurisprudenza costante di tale Corte Suprema.

CAPO VI. — APPENDICE ALLA SEZIONE II. pag. 187

Sommario: Sentenza 30 dicembre 1879 della Corte d'appello di Torino = 30 aprile 1889 della Corte d'appello di Genova = 4 maggio 1883 della Corte d'appello di Brescia = 11 ottobre 1837 della Corte di Cassazione di Torino = 18 dicembre 1833 della Corte d'appello di Bologna = 23 dicembre 1837 del Tribunale di Roma.

CAPO VII. — Dottrina contraria all'assunto della donna sedotta » 213

Sezione prima — Dottrina contraria straniera » 215

Sommario: Dottrina francese contraria = M. Tournade — Paul Coulet et Albert Vannois. = Cercasi di mostrare l'inapplicabilità dell'articolo 1382 = S'invoca l'uguaglianza della capacità giuridica nell'uomo e nella donna = Se ne vuole desumere una presunzione di libero consenso della donna. — Confutazione L'argomento addotto è fuori di proposito — non risolve la questione — mette come dato di fatto quod quaerendum est — è ingiusto, illogico — illegale. — Dimostrazione giuridica = Sotto altro aspetto l'argomento è infondato. — Eguaglianza civile non esclude diversità di sesso e del modo con cui procedono gli stimoli d'amore. = Confutazione data dal Prof. Gabba. = Altri errori di principio e di metodo in cui ci sembrano incorsi i due scrittori francesi. = M. Bertault = Principii giustissimi — Applicazione errata — Confutazione datane da altro Insigne Magistrato: M. Ancelot. — Altri scrittori francesi = Cenni indiretti = Dottrine in Germania = Confronto *strategico* di Zachariae — Confutazione datane dal Millet. = Nostre osservazioni — Tradimento più vile di fisica violenza.

Sezione seconda — Dottrina contraria in Italia » 227

Sommario: S. Ghanzani. — Trattazione speciale fattane. — Undici motivi addotti a sostegno della sua soluzione contraria = Analisi e relativa confutazione dei medesimi. — I. Mancanza di fatto *civilmente illecito* e di *testo* di legge? — Esiste l'uno e l'altro. = II. *Mezzi* spoglii di efficacia legale? — Non influisce; il fatto, il *fine* respicimus. = Argomenti ritorcibili. = III. Ne verranno pericoli? — Non ai galantuomini. — È questione poi di giustizia, avvenga che vuole. = IV. Difficoltà di prove? — Non è ragione escludere azione; e non è di regola sussistente. = V. Non dovrebbe per logica accordarsi azione anche all'uomo *sedotto*? Sì, ove si provi che fu *sedotto* ed ebbe danno. — Il confronto però per diversi motivi non regge. = VI. Non c'è un libero consenso? — No. È viziato. — Paragoni addotti fuori di proposito. = VII. *Uguaglianza giuridica* non impedisce azione? Dimostrasi il contrario. = VIII. Il codice penale non limita ad altri casi la sua azione? — Non è nella legge penale unicamente la base di azioni civili. = IX. Non osta il divieto della ricerca di paternità? — Oggetto e scopo diverso. = X. L'azione concessa non favorisce l'immoralità? — Tutto l'opposto. = XI. La Giurisprudenza non è quasi concorde nella massima contraria? — Tutt'altro. = C. F. Gabba — Motivo per cui quest'Autore nella conclusione dissente — Crede insormontabile l'ostacolo dell'art. 189 cod. civ. — Ritrae però al vivo la figura e le conseguenze della seduzione — Cooperava efficacemente con diversi scritti alla modificazione della legge — Distinzioni del diritto civile italiano da quello francese a tenersi presente. = Avv. A. Manaresi. — Dubita possa provarsi l'errore, il dolo, la violenza — Non pone però regola assoluta contraria. = Vincenzo Cattaneo e Carlo Borda ed altri Scrittori. — Punto erroneo o fuori di luogo da cui partono.

CAPO VIII. — Giurisprudenza contraria pag. 251

Sezione prima — Giurisprudenza contraria straniera » *ivi*

Sommario: Giurisprudenza *contraria francese* = Lo spirito che informa la legge 12 brumato anno II influisce sulla giurisprudenza — Sentenze della Cassazione francese in quel periodo. — Argomento unico — Il fatto della paternità — è indivisibile, — epperò sotto qualunque forma non si può indagare = Confutazione = Le Corti francesi s'appigliano ad altri argomenti — Libero consenso ed inammissibilità d'un premio alla immoralità = Cour de *Bastia*, de *Grenoble*, de *Riom*, de *Nancy*, de *Caen*, de *Rennes*, de *Paris*, etc., etc. = Contraddizioni apparenti — Analisi di alcune decisioni in realtà non contrarie, quantunque lo sembrino in apparenza, delle Corti di *Bastia*, *Caen*, *Dijon* e del *Tribun. du Puy*. — Riassunto — Giurisprudenza contraria in *Austria* ed altrove = Corte Suprema di *Vienna*. — Motivi *spectosi* a respingere l'indennità = L'onore della donna non si valuta a denaro, ed il danno, per il § 1330 cod. civ. austriaco, deve essere *reale*. = Mancanza di fondamento razionale e legale di tali motivi — Regole universalmente prevalse — Opinioni di Carlo Lozzi e d'altri.


Lezione seconda — Giurisprudenza contraria italiana » 259

Sommario: Giurisprudenza *contraria negli antichi Stati Sardi* = Senato di *Savona* — Corti di *Genova* e di *Torino* = Antiche sentenze — Errori — Nuove sentenze riferite quali contrarie — Nol sono. = Corte d'appello di *Casale*, di *Bologna*, di *Milano* — Opinioni *svisate*. — Sentenza inedita d'un Pretore. — False applicazioni di legge ed errori giuridici. — Confusioni ed inesatte citazioni = Corte di Cassazione di *Palermo* — Testo della sentenza 27 luglio 1889. — Censura fattane da diversi periodici = O non contempla caso di seduzione, o è fondata su vizi logici e giuridici. — Dimostrazione.


INDICE ALFABETICO di punti principali e di testi ed autori citati in questa parte » 273

ERRATA-CORRIGE

	ERRATA,		CORRIGE.
pag.	7 nota	Albert Friedrich Berner	<i>aggiungi</i> : Lehrbuch des deutschen strafrechtes
»	39 »	2 ^a Ulpianus	Ulpianus
»	46 »	1 ^a Erreur	Erreur
»	67 <i>linea</i>	8 potendosi	potendovi
»	71 <i>nota</i>	1 ^a comosso	commosso
»	72 <i>linea</i>	3 fruttare	bruttare
»	» »	15 effettività	affettività
»	76 »	6 vent	veut
»	77 »	3 trionfamente	tronfamente
»	» »	14 E	È
»	78 »	1 Ulpianus	Ulpianus
«	101 <i>nota</i>	1 ^a Rectsprüche	Rechtssprüche
«	105 »	Loeointa	Lacointa
»	116 »	1 ^a filgium	filium
»	» »	» aguoscendis	agnoscendis
»	119 »	» art. 1141	1341
«	125 »	» éponx	époux
»	134 »	2 ^a distingue	distingue
»	136 »	1 ^a aves	avec
»	155 <i>linea</i>	24 l'enfaut	l'enfant
»	156 »	31 donte	doute
»	158 »	16 aus	aux
»	162 <i>nota</i>	sont	son
—			
»	183 <i>linea</i>	8 senza	senza
»	187 »	8 di d'indennità	d'indennità
»	195 »	29 attoatto autentico	atto autentico
»	207 »	13 stezzi	stessi
»	244 »	16 la preuves	les preuves



Prezzo L. 5.



M VII 612 -

